DISSERTAZIONE

SULLA VERA, E NATIVA QUALITA' DEL RISPETTABILE LUOGO PIO

S. ANGELO A NIDO

DI

TROJANO SPINELLI

DUCA DI LAURINO

*A MONSIGNORE ******

COMMISSARIO

Il Regio Consigliere Sig. D. Domenicantonio Avena.

Vos, obsecro, Judices, ut verbis Adversarii fidem nec habeatis, nec abrogetis, antequam defensionem quoque nostram totam audiveritis.

Isocrat. in Orat. de permutat.

Relictis Doctorum opinionibus, Patrum sententiæ sequendæ sunt.

Vvegnachè, Voi Illuſtriſſimo Monſignore, ſiate coſtì (1) tutto occupato di grandiſſime ſollicitudini, e d' alti affari; eſſendo Voi un orrevole, e antico noſtro Cittadino, non potete dimenticarvi delle cittadineſche noſtre coſe, e faccende; e perciò volete, che io vi dia conto della renunzia da me fatta alla mia elezione del governo dell' Oſpedale di S.Angelo a Nido, e vi dia conto eziandio della cauſa del Principe di Roſſano pel padronato, che ſopra queſto Luogo Pio egli pretende; e perchè egli è buon pezzo, che io ho nell'animo conſentito, e detto di sì ad ogni voſtro deſiderio; per ſoddisfare a voſtre dimande, io vi dico, che avea preſo conſiglio di non accettar mai più gli ufficj, che ſi ſogliono dare dalle Communità de' Nobili della Città noſtra, che diconſi volgarmente Sedili, o Piazze, come voi ſapete: quando fui eletto da quella Piazza ove voi, ed io ſiamo aſcritti, per Governadore dell' Oſpedale ſopradetto. La ſpezial divozione, che io acquiſtato avea all'Arcangelo S. Michele Protettore di quel Luogo, allorchè nell'anno 1744. ebbi il medeſimo uffizio, mi fece rompere il fatto proponimento; onde accettai la carica conferitami, ſperando di potergli far utile, come credea di avergli nell'altra volta giovato. Ma non paſſarono molti dì, che io conobbi eſſermi nella mia ſperanza ingannato: imperocchè mi vidi inutile a quell' amminiſtrazione; e per-

(1) In Roma.

ciò ſolennemente vi rinunziai: ſtimai non però di dovergli fare ciò non oſtante i due ſoli giovamenti, che da me fare ſe gli poteano, cioè quello di eſporre a parte a parte al Tribunale della Camera Reale, a cui il Re N. S. avea commeſſo il negozio, tutt' i diſordini, che regnavano in quel Luogo, acciocchè vi aveſſe ritrovato il debito rimedio, e l'altro di moſtrare la vanità della pretenſione ſopraddetta del Principe di Roſſano. E dappoichè la coſa a tanto era pervenuta, che non oſtante, che io foſſi legittimo Governadore di quell' Oſpedale, non potei avere neppur copia delle ſcritture, che moſtravano la ragione, che io imprendea di dimoſtrare: mi dovetti ſervire perciò di alcuni ſpezzoni di tali ſcritture ſtampate dal Reverendo D. Giuſeppe Forziati nel Sommario poſto nella fine dell' Allegazione da lui fatta col titolo: *Per l' Illuſtre Piazza di Nido intorno alle controverſie giuridizionali colla Curia Arciveſcovile di Napoli*, Allegazione, che per caſo mi era pervenuta alle mani. La Scrittura, che quei diſordini contiene, non vi può nè poco, nè molto intereſſare; onde tralaſcio di mandarvela, e v' invio ſolamente quella, in cui della lite moſſa dal Principe di Roſſano ſi ragiona: ſe non vi perſuaderà ciò che io dico, gradirete almeno la mia obbedienza, e reſto baciandovi la mano.

IL Cardinale Rinaldo Brancaccio espose a Papa Martino V. che nella Città di Napoli nella Regione di Nido era un Ospedale de' poveri di S. Andrea di PADRONATO LAICALE, che per le mortalità, guerre, ed altre miserie, che quella Città aveano lungamente afflitta, era ne' suoi edificj, ed altri suoi necessarj membri interamente rovinato, caduto, ed abbandonato (1); e ch' egli de' beni da Dio ricevuti intendea di riedificarlo, con Oratorio, ed Altare in onore, e sotto il titolo di S. Michele Arcangiolo, e dello stesso S. Andrea, fornendolo di tutte le altre necessarie cose, acciocchè in esso varie opere di pietà si fossero esercitate, e assegnandogli dote sufficiente pel mantenimento de' suoi Ministri, e Sacerdoti (2).

E finalmente lo stesso Cardinale supplicò il Papa, che gli concedesse licenza di ciò fare (3); che gli concedesse il detto Ospedale con le sue parti, orto, ed altri suoi adjacenti, siccome ancora con le sue ragioni, e sue pertinenze; e per le persone in quel luogo dimoranti, e suoi Rettori un' intera esenzione

(1) Sane petitio tua nobis exhibita continebat, quod tu Hospitale pauperum S. Andreæ in Platea Nidi Neapolitani, quod DE JURE PATRONATUS LAICORUM existit propter mortalitates, & guerras, & alias calamitates, quæ Civitatem Neapolitan. diutius afflixerunt, in suis ædificiis, & aliis necessariis officinis penitus dirutum, & collapsum, seu desolatum. *Bull. Martin. V. in Summ. Forziat. n. 1.*

(2) Sane petitio sua nobis exhibita continebat, quod tu . . de bonis tibi a Deo collatis cum Oratorio, & Altari in honore, & sub vocabulo S. Michaelis Archangeli, & ejusdem S. Andreæ, ac aliis necessariis hujusmodi in illo diversa fiant opera pietatis de novo construi, & reædificari, & pro Ministris, & servitoribus ejusdem Hospitalis opportunis sufficienter dotare intendis. *ibid.*

(3) Quare nobis humiliter supplicasti, ut tibi facienda promissa licentiam concedere . . . dignaremur. *ibid.*

ne da ogni giuridizione , dominio , potestà , e visita dell' Arcivescovo di Napoli , e dell' Abate secolare della Chiesa di S. Andrea a Nido della Città medesima , a cui il reggimento di quell' Ospedale , allorchè esistea, sapeasi di appartenere (1). E finalmente che gli concedesse di poter destinare al governo del medesimo Ospedale colui , o coloro , che NELLA SUA ULTIMA VOLONTA' avesse stabiliti (2).

Per le quali cose tutte Papa Martino V. con sua Bolla in data de' 24. di Aprile del nono anno del suo Pontificato, cioè dell'anno 1426. della salutifera incarnazione del Signore , lodando una così fatta intenzione, concedè al detto Cardinale di poter COSTRUIRE, RIEDIFICARE , e dotare il detto Ospedale coll' Oratorio, Altare , officine, ed altre cose ad esso necessarie (3). E col diritto di deputarvi il RETTORE , O RETTORI , E DI COMUNICARE TAL FACOLTA' NELLA PRIMA VOLTA , ED ALLORCHE' NEL FUTURO AVVENISSE DI VACARE , ED A COLORO , CHE NELL' ULTIMA SUA VOLONTA' AVESSE il Cardinale stabiliti , ai

(1) Dictumque Hospitale cum officinis , horto , & aliis sibi adjacentibus, ac juribus, & pertinentiis suis : nec non personas in eo pro tempore degentes , & Rectores illius pro illorum tranquillitate ab omni jurisdictione, dominio, potestate, & visitatione Archiepiscopi Neapolitani, & Abbatis saecularis Ecclesiae ejusdem S. Andreae ad Nidum Neapolitan. AD QUEM REGIMEN DICTI HOSPITALIS, dum in esse viguit, spectare noscebatur, pro tempore existentium eximere, & liberare, ac Sedi Apostolicae immediate subjicere. *ibid.*

(2) Nec non dicti Hospitalis regimen illi, vel illis, QUOS IN TUA ULTIMA VOLUNTATE ad hoc duxeris deputandos, perpetuo committere. *ibid.*

(3) Nos igitur pium , & laudabile tuum in hac parte propositum dignis in Domino laudibus commendantes , ac volentes illud favoribus Apostolicis confovere, hujusmodi tuis supplicationibus inclinati tibi Hospitale praefatum cum Oratorio , Altari , officinis , & aliis necessariis hujusmodi CONSTRUI , ET REAEDIFICARI , FACIENDI , ac dotandi, auctoritate Apostolica tenore praesentium specialem licentiam, & auctoritatem plenariam elargimur. *ibid.*

ai quali ſolamente doveſſe RENDERSI RAGIONE, E CONTO delle coſe, e de' negozj all' Oſpedale medeſimo appartenenti, nulla affatto riſerbato (1). Eſimendo tal Luogo, le ſue ragioni, e pertinenze, le perſone, ed i Rettori dal dominio, VISITA, e poteſtà ſoprannominate DELL' ARCIVESCOVO NAPOLETANO, E DELL' ABATE DI S. ANDREA, e alla Sede Apoſtolica immediatamente ſottoponendole (2).

E nell'anno 1427. agli 11. di Marzo il medeſimo Cardinale Rinaldo ſcriſſe a' Nobili uomini dell' Univerſità della Piazza di Nido una lettera, pregando coſtoro di abbracciare IL REGGIMENTO, ED IL GOVERNO di tale ſua opera, e ſtabilendone i modi, ed i ſtatuti dall' autorità Apoſtolica, ſiccome egli diſſe, confirmati (3). E vol-

(1) JURE DEPUTANDI RECTOREM, SEU RECTORES ejuſmodi Hoſpitalis, ſeu illud committendi in hac prima vice, & quoties illud in futurum vacare contigerit, tibi, & illis, quos ad hoc in TUA ULTIMA VOLUNTATE duxeris ordinandos, QUIBUS DUMTAXAT RATIONEM, & COMPUTUM de adminiſtratis circa res, & negotia ipſius Hoſpitalis pro tempore fieri volumus, nihilo penitus reſervato. *ibid.*

(2) Et HOSPITALE præfatum, poſtquam ædificatum, & per te dotatum fuerit, ut præfertur, cum omnibus juribus, & pertinentiis ſuis, nec non perſonas eaſdem, & Rectores ipſius Hoſpitalis pro tempore exiſtentes a dominio, VISITATIONE, & poteſtate PRÆFATIS eximimus, & totaliter liberamus, illaque libera, & exempta ab eiſdem fore ſtatuimus, ac Nobis, & Succeſſoribus noſtris, & Sedi prædictæ immediate ſubeſſe debere .. *ibid.*

(3) Raynaldus &c. Cardinalis de Brancaciis &c. Magnificis, & Nobilibus Viris Univerſitatis Nobilium Plateæ Nidi Neapolitani ſalutem &c. . . . . . prope Eccleſiam S. Andreæ ad Nidum Hoſpitale cum domibus, & officinis neceſſariis, & utilibus, ac intus in eo Cappellam ſub vocabulo SS. Angeli, & Andreæ conſtrui, & ædificari fecimus in loco, qui dicitur *lo largo di Nido*, ac pro Miniſtrorum congrua ſubſtentatione cum reddituum emptione providimus. Ut autem res hæc inchoata principio temporum ſucceſſione non pereat, & dierum volubilitate perduret, expedit DE REGENTIUM, & GUBERNANTIUM ſincera fidelitate, & fida bonitate diſponere .. Sic tandem ad magnificentiam, & nobilitatem veſtram, quæ in conſtructione, & manutentione, & defenſione piorum locorum ſolerti ſtudio operari ſit ſolita, noſter declinat, & acquieſcit affectus, cogitans, & ACCEPTARE DI-

E volle primieramente, che la medesima Università avesse in ciascun anno eletto due Nobili probi, ed approvati uomini, de' quali uno sempre fosse della Famiglia de' Brancacci, i quali avessero il potere di amministrare le rendite, e le cose al detto Ospedale, e Cappella appartenenti; dappoichè non gli sembrava possibile, che tutta la detta Università avesse un tal reggimento esercitato (1).

II. E che coloro, ove fusse necessario, avessero anche la possanza di comparire in qualunque giudizio, promuovere, e difendere le azioni a tal luogo spettanti (2).

III. Che la DETTA UNIVERSITA', e per essa i due, che, come sopra, eletti essere dovevano, AVESSERO DESTINATO UN ONESTO CHIERICO, che avesse potestà, e giuridizione sopra i Preti, ed i Chierici, che il medesimo Cardinale nella stessa lettera stabiliva, a' quali tutti non fosse dato alcun titolo, MA FOSSERO POSTI, E TOLTI AD ARBITRIO, e volere de' detti Rettori con salario, o senza salario, siccome sarebbe conve-

DIGNEMINI, & Divinæ retributionis præmia. Forma autem Gubernationis, & Regiminis supradicti fiat secundum infrascriptos modos, & terminos, quos auctoritate Apostolica nobis in hac parte concessa ordinavimus, & statuta infrascripta fecimus, quæ volumus inviolabiliter observari. *Litt. ejusd. Cardin. In Summ. d. n. 3.*

(1) Quia non videtur esse possibile, quod Universitas tota Nobilium in hac gubernatione exerceat, ordinamus, quod prædicta Universitas annis singulis eligat duos Nobiles probos, & approbatos Viros, quorum unus semper sit de Domo de Brancaciis, qui potestatem habeant omnes fructus, redditus, & proventus, obventiones, & legata ad dictum Hospitale, & Cappellam pertinentes, & quæ pertinebunt exigere, petere, recipere, & de receptis quietare, & recepta pro commodo, & utilitate dict. Hospitalis, & Cappellæ, ac Ministrorum, & Infirmorum in eis existentium expendere, & dispensare, prout ipsis videbitur expedire. *ibid.*

(2) Prædicta Universitas annis singulis eligat duos Nobiles . . . . qui potestatem habeant . . . . si necesse erit in quocumque judicio agere, experiri, & respondere, ac omnia prosequi, sicut nostra persona principaliter per se posset. *ibid.*

venuto, ma che la detta Piazza, o i Governadori per essa non potessero alienare, o prestare alcun fondo, o cosa mobile, o estrarla dal detto Ospedale, ma che fossero contenti del reggimento di tal Luogo, della cura, dell'accrescimento, e riparazione sua, e d'invigilare alla celebrazione degli officj divini (1).

IV. Stabilì anche il detto Cardinale, che l'ufficio de' Rettori, e Governadori del detto Ospedale, che dalla detta Piazza di Nido fossero stati eletti, oltre ad un anno non avesse durato (2).

V. Che i medesimi Governadori finito l'anno del loro ufficio avessero dovuto dar conto della loro amministrazione a' loro successori, ed a niun altro (3).

VI. Che i sopradetti Rettori, o siano GOVERNATORI DIPENDESSERO DAL GIUDIZIO DELL'UNIVERSITA'

B DE'

(1) Item PRÆDICTA UNIVERSITAS, vel duo per Universitatem, ut præmittitur, eligendi, ELIGANT UNUM HONESTUM CLERICUM, qui habeat potestatem & jurisdictionem super Presbyteros, & Clericos infrascriptos . . . . Item, quod eligantur per dict. Rectores aliqui Presbyteri . . qui insimul conveniant de celebratione missarum . . . Item quod dicti Presbyteri eligendi . . . . non instituantur, nec eis detur ALIQUIS TITULUS, SED AD NUTUM, & voluntatem dictorum Rectorum PONANTUR, ET REPELLANTUR cum salario, vel sine salario, de quo convenerint . . . . . Item quod dicta Platea, vel Gubernatores per eam deputandi non possint, nec debeant aliquod de possessionibus, aut de mobilibus pretiosis dictæ Cappellæ, & Hospitalis vendere, alienare, seu distrahere, vel etiam pignorare, nec liceat eis bona mobilia dicti Hospitalis, & ad usum ipsius deputata alicui commodare, nec extra Hospitale extrahere, sed fructibus, redditibus, pensionibus, censibus, emolumentis a dictis possessionibus provenientibus, sive contingentibus, & ipsi tantum in gubernatione Hospitalitatis, & augmentatione, reparatione, & divinorum officiorum celebratione contenti sint. *ibid.*

(2) Item quod officium Rectorum, & Gubernatorum dicti Hospitalis, qui per dictam Plateam Nidi eligentur, in gubernatione ipsius, ultra annum non duret. *ibid.*

(3) Et anno finito ipso facto expiret, & de receptis, & expositis, ac gestis, & administratis per eos, suis successoribus, & nulli alii rationem, & computum reddere teneantur, ac eis, quod superest, assignare. *ibid.*

DE' NOBILI DELLA SOPRADETTA PIAZZA, o de' Cinque, che vi presiedono, ove malamente avessero le cose amministrate, o nata fusse tra di loro alcuna discordia (1).

VII. E finalmente volle, che i Nobili Rettori del detto Ospedale nella festa del S.Angiolo del mese di Maggio in ciascun anno al maschio più vicino della sua Casa de' Brancacci una torcia di una libbra dato avessero, ed assegnato (2).

Oltre tali cose, varie altre il Cardinale stabilì, da osservarsi per l'utile de' poveri infermi, pel culto divino, e pel suffragio dell'anima sua, e de' suoi parenti.

Indi a' 27. dello stesso mese di Marzo, e dello stesso anno 1427. fece il medesimo Cardinale Rinaldo Brancaccio il suo ultimo testamento, col quale confirmò quasi tutt'i stabilimenti fatti nella esposta lettera scritta a' Nobili di Nido; e solamente ove trattò de' conti, che dovevano i Governadori rendere dopo il tempo del loro ufficio scrisse, CHE TAL CONTO A NIUN ALTRO DOVESSERO DARE, E RENDERE, SE NON CHE A' NOBILI DELLA DETTA PIAZZA, od a coloro, che tali Nobili avessero deputato (3).

Morto il detto Cardinale nello stesso anno 1427., nell' an-

(1) Et si (quod absit) aliquid mali gesserint, aut administraverint, vel aliqua inter eos discordia orta fuerit, PER UNIVERSITATEM NOBILIUM DICTÆ PLATEÆ, vel per quinque Nobiles, qui pro tempore protectionem regunt, coerceantur, & compellantur satisfacere, ut tenentur. *ibid.*

(2) Item voluit, & ordinavit, quod Nobiles Rectores ipsius Hospitalis dent, & assignent in Festo S. Angeli de mense Maii de anno in annum in perpetuum propinquiori de domo sua de Brancaciis masculini generis unam faculam ceream unius libræ. *ibid.*

(3) Qui duo sic electi habeant regere, gubernare &c. & introitus dictarum possessionum, & exitus annotare, & scribere, ut possint clarum computum reddere, QUEM COMPUTUM NULLI OMNINO TENEANTUR PONERE, ET REDDERE, NISI DUMTAXAT DICTIS NOBILIBUS DICTÆ PLATEÆ, vel quibus ipsi Nobiles deputaverint. *Testam. Card. Branc. in Summ. d. n. 2.*

anno appreſſo 1428. a dì *6.* di Luglio D. Gioanello, e D. Paolo ambedue de' Brancacci, fratelli tra loro, e nipoti, eredi, ed eſecutori del teſtamento del medeſimo Cardinale aſſegnarono, e diedero il poſſeſſo di detto Oſpedale con una Cappella ad eſſo congiunta, e che non era nè dipinta, nè con vetri alle fineſtre, e ſotto il titolo de' SS. Angiolo, ed Andrea, di nuovo coſtrutto, ed edificato dallo ſteſſo Cardinale, e co' proprj ſuoi beni, come anche di tutt' i fondi al detto Oſpedale appartenenti, a' Nobili del Sedile di Nido nel Sedile medeſimo per la maggior parte congregati (1) non riſerbandoſi detti Gioanello, e Paolo VERUN DRITTO, ED AZIONE in detta Cappella, ed Oſpedale, ſe non che in ſegno di ricognizione di fondazione una torcia di cera di una libbra da darſi da'Governatori di detto Luogo Pio nel giorno di S. Michele Arcangiolo al detto D. Paolo, e ſuoi eredi, e ſucceſſori in perpetuo (2).

(1) Anno milleſimo quatrincenteſimo vigeſimo octavo, die vero ſexta Julii Neap. Galeotus de Raynaldo Regius Notarius coram Judice, & teſtibus ad hoc ſubſctiptis, & vocatis condidit ſubſcriptum inſtrumentum aſſerens, quod in unum congregatis magnificis, egregiis, & Nobilibus Sedilis Nidi, in dicto Sedili pro majori parte, ut dixerunt, & coram etiam conſtitutis D. Joannello de Brancaciis, & D. Paulo de Brancaciis Militibus Neapolitanis, fratribus carnalibus, nepotibus, & heredibus, ac teſtamentariis Reverendiſs. Raynaldi S.R.E. Diaconi Cardinalis, aſſignaverunt, & corporaliter tradiderunt dictis Nobilibus quoddam Hoſpitale cum quadam Cappella cum dicto Hoſpitali conjuncta, quæ non eſt picta, nec eſt vitrum in feneſtris, ſub vocabulo SS. Angeli, & Andreæ de novo conſtruct., & ædificat. per ipſum Dominum Cardinalem de propriis bonis ipſius Domini Cardinalis, ut dixit, ſit. in dicta Platea Nidi, ubi dicitur *lo largo*. *Poſſeſſ. tradita Nob. Nidi &c. ſum. preſſo Forziati n. 29.*

(2) Non ſervando per ipſos D. Joannellum, & D. Paulum NULLUM JUS, NEC ACTIONEM in dict. Cappella, & Hoſpitali, niſi in ſignum recognitionis fundationis torciam unam de cera dandam per Magiſtros dict. Cappellæ, & Hoſpitalis, qui pro tempore erunt, libræ unius in die S. Michaelis Archangeli dicto D. Paulo, & HEREDIBUS, ET SUCCESSORIBUS in perpetuum. *ibid.*

La Bolla di Papa Martino V. la fondazione, e le leggi fatte dal Cardinale Rinaldo Brancaccio furono da altri Pontefici, che federono in Roma, e dal Re delle Spagne Filippo II. ampiamente confirmate, e dichiarate.

Pretende ora il Principe di Roffano D. Gerardo Brancaccio come ultimo della fua già altre volte numerofiffima Famiglia, che a lui il padronato del fopradetto Ofpedale, e Chiefa di S. Angiolo a Nido fi appartenga, e che perciò a lui fi debbano que' fovvenimenti, che i Canoni hanno a' Padroni delle Chiefe aggiudicato; ma io farò chiaro

I. Che fopra tal Luogo Pio non fi può vantare quella ragione, che volgare padronato fi dice, effendo effo della natura di quelle opere di pietà, fopra le quali i Fondatori loro, o quelli che le hanno arrichite, non hanno mai vantato ragion di padronato, come fono fra le altre molte Chiefe, Ofpedali, e altri Luoghi Pii della Città noftra.

II. Che fe tal ragione da alcuno vantar fi poteffe, effa all'Univerfità de' Nobili della Piazza di Nido fi apparterrebbe.

E III. Che fe a tal Univerfità neppure fpettaffe, non potrebbe il Principe di Roffano, non erede del Cardinale Rinaldo Brancaccio, nè della fua fteffa linea, comechè della fua Famiglia, in alcun modo pretenderla.

PAR-

PARTE I.

IL PIO LUOGO DI S. ANGELO A NIDO NON E' SOTTOPOSTO ALLA RAGION DI PADRONATO.

I Fondatori privati delle Chiese non possono avere *proprio jure*, o come dice Francesco de Roye *mero, & summo jure* ragione alcuna sopra di esse; e qualunque ragione, che vi possono vantare, da' privilegj conceduti loro dalla Chiesa Universale, o dal Sommo Pontefice, che n' è il capo *ministeriale*, deve derivare.

E perciò qualunque siasi la ragion del padronato questa altra essere non può, se non che un privilegio, o un unione di privilegj da' Canoni a' fondatori conceduti; e tali privilegj secondo tutti i Dottori sono quattro da alcune modificazioni apertamente diffinite: Ed essi sono:

La presentazione del Sacerdote della Chiesa al Vescovo; ma senza la facoltà di rimoverlo, quando da costui venga approvato.

La difesa della Chiesa medesima, e de' suoi beni; ma senza averne l' amministrazione, che dee rimanere al Vescovo, e per lui al Sacerdote, che dee esser alla visita sua sottoposto.

Alcune onorificenze nella stessa Chiesa.

Gli alimenti da' beni ad essa da' fondatori donati, quando questi sieno ridotti nell' ultime indigenze;

Tutti i quali privilegj sono stati dalla Chiesa Universale conceduti per gratitudine de' beni ad essa da' fondatori donati.

Codesti privilegj adunque con le predette modificazioni sono le parti di ciò che dicesi padronato.

Ma

Ma veruno di così fatti privilegj dall' espofte modificazioni riftretti ebbe il Cardinal Rinaldo Brancaccio, ed i fuoi eredi nella fondazione del Pio Luogo di S.Angiolo a Nido, comechè maggiori ne aveffe ottenuti.

Il predetto Cardinale ebbe da Papa Martino V. la *collazione*, e non già la *prefentazione* del Sacerdote: E la facoltà di rimoverlo *ad nutum* contro a ciò, che era prefcritto a' fondatori delle Chiefe.

Non ebbe la fola difefa, ma l' amminiftrazione de' beni di detto Pio Luogo, e l' efenzione dalla vifita dell' Ordinario, cofe regolarmente proibite a' padroni, e che quella difefa diffinivano.

E fe dicefi che la parte è contenuta nel tutto, e perciò le facoltà di prefentare il Sacerdote, e di difendere il Pio Luogo di S. Angiolo a Nido, fono comprefe nelle facoltà date dal Papa al Cardinale Brancaccio, ed a chi egli avrebbe nominato, di deputare il Rettore, e di ricevere i conti dell' amminiftrazione di quel Luogo: fi rifponde che tali privilegj non fono i medefimi che quelli, che fono parte del padronato; dappoichè non fono riftretti da' medefimi termini, cioè di non poter togliere il prefentato Sacerdote, allorchè fia ftato dal Vefcovo approvato, e di lafciare al Vefcovo, e per effo al beneficiato, o fia al Sacerdote l' amminiftrazione de' beni della Chiefa; avendo il Papa Martino V. conceduto di poter togliere *ad nutum* il detto Sacerdote, e di amminiftrare indipendentemente dal Vefcovo i beni del predetto Luogo Pio. Oltre di che la parte fi contiene nell' appellazione della cofa (1), ma non già la cofa fi contiene nell' appellazione della parte.

E lo fteffo Cardinale non dovea avere nè tali privilegj, nè quelli delle onorificenze, e degli alimenti, perchè effendo ftati tutti conceduti per gratitudine de' beni alla

(1) *Glof. 1. in L. de Evictionibus.*

alla Chiesa da' fondatori donati, a questa il medesimo Cardinale nulla avendo dato nella fondazione da lui fatta per commodo de' Laici, e per essere da' Laici amministrata, nulla gratitudine per tale fondazione dalla Chiesa medesima pretender potea.

Siccome gli eredi anche gentilizj de' fondatori di molti Luoghi Pii della Città nostra nella stessa maniera di quello di S. Angiolo a Nido fondati nulla ragion di padronato sopra di essi si veggono vantare.

Oltredichè essendo già quel Luogo Pio innanzi di esser rifatto dal Cardinal Brancaccio a padronato laicale sottoposto, come egli medesimo afferma; non poteva sopra lo stesso Luogo erigersi nuovo padronato senza il consentimento dell' antico padrone, o senza che questi fosse stato almeno inteso, le quali cose in veruna maniera fatte non si veggono.

Le esposte verità sono apertamente dimostrate, ma quando rimanga dubbio, questo in favore della libertà del detto Pio Luogo si dee da' giusti Giudici determinare.

DI-

DISTINZIONE I.

Della libertà delle Chiese, fondate da' Privati, per ciò che concerne la Ragion del Padronato.

E' Quistione tra Dotti, se a' privati fondatori delle Chiese spetti il padronato per loro proprio diritto, o sia *mero, & summo jure* come dice Francesco de Roye (1) o per grazia singolare, e mera liberalità, e munificenza della Chiesa Universale. Io dimostrerò essere vera questa ultima sentenza, e alle obbiezioni che si fanno contro le pruove, che se ne adducono, e contro la verità sua, da me si daranno le debite risposte.

CAP. I.

I privati Fondatori delle Chiese non hanno sopra di esse ragione alcuna per proprio, o sia per puro, e sommo diritto.

LE obblazioni, che si fanno a Dio, e per esso alla Chiesa senz'alcuna condizione non possono senza sacrilegio diminuirsi, o farsene il prezzo minore, o con toglierne una parte, o con ripetere alcun diritto sopra di esse: le sagre Carte ci mostrano, che Anania con la sua moglie venderono il loro podere per darne il prezzo agli Apostoli, e defraudarono una parte di tal prezzo; perchè da Dio furono con subita morte castigati: *Vir autem quidam nomine Ananias, cum Saphira uxore sua vendidit agrum, ET FRAUDAVIT DE PRETIO AGRI,*

(1) *Proleg. ad tit. de jure patron. Decretal. cap. 15. pag. 47.*

GRI, CONSCIA UXORE SUA; ET AFFERENS PARTEM QUANDAM, ad pedes Apoſtolorum poſuit. Dixit autem Petrus: Anania, cur tentavit Satanas cor tuum, mentiri te Spiritui Sancto, & fraudare de pretio agri. Nonne manens tibi manebat, & venundatum in tua erat poteſtate? . . . . . . Non es mentitus hominibus, ſed Deo. Audiens autem Ananias hæc verba cecidit, & expiravit . . . . . Factum eſt autem quaſi horarum trium ſpatium, & uxor ipſius neſciens, quod factum fuerat, introvit. Dixit autem ei Petrus: Dic mihi Mulier, ſi tanti agrum vendediſtis? At illa dixit: etiam tanti. Petrus autem ad eam: quid utique convenit vobis tentare Spiritum Domini . . . . confeſtim cecidit ante pedes ejus, & expiravit (1).

Chi dona alcuna coſa a Dio, o alla Chieſa, prima di donarla è in libertà di diſporne. *Nonne manens tibi manebat, & venumdatum in tua erat poteſtate;* ma non già dopo che l'ha offerta, e donata.

Chi fonda una Chieſa, e a Dio la conſacra ſenz'alcuna condizione, non può ripetere ſopra di eſſa alcun diritto. La Chioſa dice: *Quia ſi poſt conſecrationem fieret aliquis Patronus, jam videretur imponi ſervitus rei ſacræ, quod eſſe non debet, ut ff. de ſer. l. ſervitus 2. §. ult. & quod humani juris eſſe deſinit, ſervitutem non recipit. ff. commun. præd. L. Caveri* (2) colui poi, che offerir la vuole con alcune condizioni, far non lo può, ſe tali condizioni dalla Chieſa Univerſale, o dal Sommo Pontefice, che n'è capo di miniſtero, non ſono accettate: *Non poteſt liberalitas nolenti adquiri* (3).

E leggeſi nella Chioſa (4): *Sed objicitur, nonne quilibet*

C

(1) *Actu Apoſt. cap. V. 3. ad 10.*
(2) *Gloſſ. nunc vide in Can. Piæ mentis cauſa XVI. quæſt. 7. Can. 26.*
(3) *L. Hoc jure 19. §. non poteſt 2. ff. de donationibus p. 163.*
(4) *Gloſ. non pertinere, & Can. 2. Cauſ. X. q. 1.*

bet in traditione rei suæ potest ponere legem quam vult, etiam cum tradit rem Ecclesiæ, ut extra. de cond. appo. Verum. 18. q. 2. Eleutherius. Item Laicus potest prædium dare Ecclesiæ, & in eo censum retire 11. q. 1. si tributum. 23. q. ult. tributum.

Similiter patronus potest petere servitium, quod institutum est sibi ab Episcopo ante consecrationem. extra de jur. pat. cap. præterea.

Quidam dicunt, quod hic loquitur in eo casu, quando primo dedit pure, sed postea voluit adjicere conditionem, quod non licet, quia perfecta donatio non recipit conditionem, ut C. de don. quæ sub modo l. perfecta. & 32. q. ult. C. unico in fin. Alii dicunt, quod dos Ecclesiæ spectat ad jus publicum, ut supra 1. dist. jus publicum. Sed jus publicum pacto privatorum tolli non potest ff. de pact. jus publicum. extra de so. compe. si diligenti. Tu breviter dicas, quod illud pactum est contra naturam illius contractus, & est contra Leges. Nam secundum jura res omnes Ecclesiasticæ ad ordinationem Episcopi spectant, ut infra ca. noverint. alias si non obviat honestati, vel juri, licite potest pactum, quod approbatum est præmissis Canonibus apponi, ut in præmissis casibus. Nam quilibet in traditione rei suæ potest apponere Legem, quam vult ff. de pact. L. in traditionibus.

Onde Francesco Florente scrisse. *Observandum tamen, fundationum inspectionem, & plenitudinem, ET CANONE, ET LEGE POTISSIMUM INCUMBERE EPISCOPIS, in quorum potestate ab initio, idest ANTE JUS PATRONATUS INTRODUCTUM, POSITÆ SUNT OMNES ECCLESIÆ, ET LOCA VENERABILIA : quare non immerito Balsamo ad dictum tit. 2. & ad Can. 8. Chalcedonensis Concilii annotavit, ab ipsis fundatoribus non posse Episcopis Diœcesanis legem contrariam imponi, ne curam gerant fundationum; exceptis tantum Ecclesiis, vel locis Venerabili-*

bus

bus ab Imperatoribus fundatis, vel nisi ante ædificationem πατριαρχικὸν impetrassent, ideſt ut vulgo loquimur, NISI IN IPSA FUNDATIONE, EXEMPTIONEM OBTINUERIT *a Patriarcha; ſicut apud Nos a* SUMMO PONTIFICE, *qui totius Occidentis ſummum Patriarchatum obtinet: contradicentibus tamen Epiſcopis ſæpius, ne ſua juriſdictione fraudarentur* (1).

E vedendoſi, che negli antichi tempi la Chieſa Univerſale dichiarò ſempre, che tutte le Chieſe particolari, e tutt' i loro beni eſſer doveano interamente in mano de' Veſcovi, ſi conoſce chiaramente, che i loro fondatori non vi aveano alcuna ragione per cagion della loro fondazione; e che la medeſima Chieſa Univerſale non volle mai dare in quell' età il ſuo conſenſo alle condizioni che aveſſero voluto porre i fondatori delle Chieſe particolari nelle fondazioni di eſſe.

Ne' Canoni degli Apoſtoli ſi legge: *Præcipimus ut in poteſtate ſua* EPISCOPUS ECCLESIÆ RES HABEAT. *Si enim animæ hominum pretioſiores illi ſunt creditæ, multo magis oportet eum curam pecuniarum gerere, ita ut poteſtate ejus indigentibus omnia diſpenſentur per Præsbyteros, & Diaconos, & cum Dei timore, & omni ſolicitudine miniſtrentur* (2).

Perchè S. Ignazio nell' Epiſtola a quei di Filadelfo: *Unam Euchariſtiam, unam Carnem Chriſti, unum Sanguinem pro nobis effuſum; unus panis, & calix omnibus tribuitur, unum Altare*, UNI, VEL CUILIBET ECCLESIÆ, & UNUS EPISCOPUS (3).

E nel Concilio Antiocheno dell'anno 377. ſi ordinò che *Epiſcopus* ECCLESTICARUM RERUM HABEAT POTESTATEM *ad diſpenſandum erga omnes, qui indigent cum ſumma reverentia, & timore Dei* (4).

C 2 E

(1) *Florent. ibid. pag.* 81.
(2) *In Canonibus Apoſtolorum cap.* 41. *in cauſa* 12. *queſt.* 1. *cap.*24.
(3) *Ignatius in Epiſtola ad Philadelphienſes in fin. p.* 81.
(4) *Cauſ. XII. q.* 1. *Can.* 23.

E Papa Gelasio I. nell'anno 494. secondo i conti di Boemero nell'osservazioni a tal Canone, così scrisse: *Piæ mentis amplectenda devotio est, qua se Julius nobis in re Juliana sui juris fundasse perhibetur Ecclesiam: quam in honorem S. Viti Confessoris, ejus nomine cupit consecrari. Hanc igitur frater charissime (si ad tuam Diœcesim pertinere non ambigis) ex more convenit dedicari, collata primitus donatione solemni, quam Ministris Ecclesiæ destinasse se præfati muneris testatur oblator, SCITURUS SINE DUBIO PRÆTER PROCESSIONIS ADITUM, QUI OMNI CHRISTIANO DEBETUR, NIHIL IBIDEM SE PROPRII JURIS HABITURUM* (1). Ove la Chiosa: *in Ecclesia quam quis ædificat, nihil sibi præ ceteris vindicet*. Ed appresso il predetto Papa: *Frigentius vero* (o *Frigerius*, come meglio si legge nel Codice Regio primo presso il Boemero nell'osservazioni a tal Canone) *petitoria nobis insinuatione suggessit, in re sua, quod Sextilianum vocatur, Basilicam se Sanctorum Michaelis Arcangeli, & Martini Confessoris pro sua defensione fundasse. Et ideo frater charissime si ad tuam pertinet Parochiam, benedictionem supra memoratæ Basilicæ solemni veneratione depende. NIHIL TAMEN SIBI FUNDATOR EX HAC BASILICA NOVERIT VINDICANDUM, NISI PROCESSIONIS ADITUM, QUI CHRISTIANIS OMNIBUS IN COMMUNE DEBETUR* (2).

E nel Concilio I. di Orleans dell' anno 511. *Omnes Basilicæ, quæ per diversa loca constructæ sunt, vel quotidie construuntur, placuit SECUNDUM RRIORUM CANONUM REGULAM, UT IN EJUS EPISCOPI POTESTATE CONSISTANT, in cujus territorio positæ sunt* (3).

E

(1) *Dec. caus. XVI. q. 7. cap. 26.*
(2) *Ibidem cap. 27.*
(3) *In Aurelianensi Concilio I. cap. 19.*

E nel Concilio di Lerida dell' anno 525. *Si ex Laicis quispiam a se factam Basilicam consecrari desiderat; nequaquam eam sub Monasterii specie, ubi congregatio non colligitur, A DIŒCESANA LEGE AUDEAT SEGREGARE* (1).

E nel Concilio di Toledo III. dell' anno 527. al *cap.* 19. *Sic quidam contra omnem auctoritatem Ecclesias, quas ædificaverint, postulant consecrare, ut dotem, quam eidem Ecclesiæ contulerint, censeant ad Episcopi ordinationem non pertinere. Quod factum taliter in præterito corrigatur, ut & in futuro, ne fiat prohibeatur: SED OMNIA SECUNDUM CONSTITUTIONEM ANTIQUAM AD EPISCOPI ORDINATIONEM, ET POTESTATEM pertineant* (2). E la Chiosa a tal Canone: *Ecclesiæ cum dotibus suis IN EPISCOPI POTESTATE CONSISTANT.*

E nel Concilio Cabilonense o sia di Chalons II. dell' anno 579. al *cap.* 42. *Inventum est, quod multi arbitrii sui temeritate, & (quod gravius) ducti cupiditate Presbyteris quibuslibet absque consensu Episcoporum Ecclesias dant, vel auferunt; unde oportet, ut CANONICA REGULA SERVATA NULLUS ABSQUE CONSENSU EPISCOPI SUI CUILIBET PRESBYTERO ECCLESIAM DET: quam si adeptus fuerit, hanc non nisi gravi culpa sua, & coram Episcopo canonica severitate amittat* (3).

E l' istesso Concilio: *Decretum est, ut OMNES ECCLESIÆ CUM DOTIBUS SUIS, & decimis, ET OMNIBUS SUIS IN EPISCOPI POTESTATE CONSISTANT, atque ad ordinationem suam semper pertineant* (4). E ivi la Chiosa: *Ecclesiæ & OMNIA JURA EARUM AD ORDINATIONEM EPISCOPI PERTINENT.*

Sic-

(1) *In Concilio Ilerdensi cap.* 3. *caus. X. quæst.* 1. *c.* 2.
(2) *Causa X. quæst.* 1. *cap.* 11. (3) *Causa XVI. quæst.* 7. *cap.* 38.
(4) *Caus. X. quæst.* 1. *cap.* 2.

Siccome ancora nel Concilio IV. di Toledo dell' anno 633. *Noverint conditores Basilicarum, in rebus quas eisdem Ecclesiis conferunt, nullam se potestatem habere: SED JUXTA CANONUM INSTITUTA SICUT ECCLESIAM, ITA ET DOTEM EJUS AD ORDINATIONEM Episcopi pertinere* (1). Ove la Chiosa: *BASILICARUM CONDITORES IN REBUS ECCLESIARUM NULLAM POTESTATEM SE HABERE COGNOSCANT.*

E nel Concilio I. di Magonza circa l' anno 800. sotto Carlo Imperadore al *cap.* 29.: *Laici, Presbyteros de Ecclesiis non ejiciant, NEQUE IN EIS CONSTITUANT SINE CONSENSU EPISCOPORUM SUORUM* (2).

Ed anche allora quando i privilegj conceduti a' fondatori cominciarono secondo la sentenza di tutti a dirsi padronato, seguitarono i Padri, ed i Pontefici ad affermare le stesse cose.

Papa Leone IV. nell' Epistola a' Vescovi d' Inghilterra nell' anno 847. *C.* 7. *Regenda est unaquæque Parochia, sub provisione ac tuitione Episcopi per Sacerdotes, vel ceteros Clericos, quos ipse cum Dei timore providerit, CUI JURE PERTINERE VIDETUR, & circumire, ut sibi necessarium visum fuerit, Ecclesiastica utilitate cogente* (3).

E sembra che fino negli ultimi tempi i Concilj ne' loro Canoni la stessa cosa avessero voluto confermare. I Padri del Concilio Lateranense sotto Papa Alessandro III. al *Can.* 17. *Fundatores Ecclesiarum, & heredes eorum in potestate, quam obtinent, Ecclesiam huc usque SUSTINUISSE CONTRA REGULAS;* alle quali parole dice Florente; *nempe juris Canonici antiquas* (4).

CAP.II.

(1) *Causa X. quæst.* 1. *C. VI. & apud Arduinum Tom. III. Concil. cap.* 32. *pag.* 587.

(2) *Dec. causa XVI. q.* 7. *Can.* 37. (3) *Quæst.* 1. *caus. X. can. IV.*

(4) *Florent. ubi supra pag.* 81.

CAP. II.

Negli Canoni di Papa Gelasio I. di sopra esposti non apparisce alcuna ragione de' Fondatori delle Chiese sopra di esse.

LA Chiosa dice, che ne' Canoni di Papa Gelasio I. *Piæ mentis &c. & Frigentius &c.* di sopra da Noi esposti si conferisca una onorificenza al fondatore, o sia al padrone della Chiesa sopra di essa: *Nunc vide, quale jus patroni habeant in Ecclesiam*, (1) ed alla parola *processionis*, dice: *idest quod procedit cum ipso ad Episcopum, cum Clerici præsentantur. Olim tamen nihil juris habebant patroni præ aliis ut* 10. *quæst.* 1. *noverint. Vel dic processionis, idest promotionis, quia per eum Sacerdos promoveri debet* (2). Ed alle parole: *qui Christianis*, del suddetto Canone *Frigentius: Ergo Judæus non efficeretur patronus, licet fundaret aliquam Ecclesiam: supra Cap. Piæ, & infra Cap. Quicumque* (3). Onde la maggior parte de' Canonisti credono, che Papa Gelasio co' detti Canoni sia l'autore del padronato, e che l'onor della processione, cioè di andar avanti a' padroni, allorchè entrano nella Chiesa, sia contenuto nelle sopradette parole di quel Papa. Scrive Florente .... *Veterum Interpretum, & recentium plerumque sententia, qui Gelasium Pontificem juris patronatus auctorem asserunt, auctoritate ducti Glossæ ad pervulgatos Can. Piæ mentis, & Frigentius: XVI. quæst.* 7. *ad illa verba dictorum Canonum præter processionis aditum* (4). E Van-Espen (5): *Plerique Canonista-*

(1) *Gloss. nunc vide in Can.* 26. *Piæ mentis cauf. XVI. quæst.* 7.
(2) *Gloss. sed non. ibid.*
(3) *Gloss. ergo Judæus in Can. Frigentius. ibid.*
(4) *Florent. de antiq. jure patron. p.* 83.
(5) *Part. II. sect. III. tit. VIII. de jure patronatus cap.*2. *p. m.*180.

nistarum credunt honoris processionis jam pridem meminisse Gelasium I. eumque patronis exhibitum fuisse; idque auctoritate Canonum 26. 27. causa XVI. quæst. 7. in quorum priore sub nomine Gelasii Papæ dicitur sciturus fundator Ecclesiæ &c.

Ma Francesco Florente confuta le ragioni dalla Chiosa esposte: e primieramente avverte, che la medesima Chiosa non ostante le sopraddette cose, conosce, che il padrone nulla ragione avea da prima per le esposte parole del Canone *Noverint*. *Agnoscit tamen* (*Glossa*) *antea patronum nihil juris habuisse ex verbis Canon. Noverint* (1); e veramente la stessa Chiosa dice: *Olim tamen nihil juris habebant patroni præ aliis, ut* 10. *quæst.* 1. *noverint.* (2) siccome sopra si è veduto.

Indi dimostra, ch' e' sia manifestamente falso, che colle parole *Christianis omnibus*, il Papa voglia intendere, che gl' Infedeli, e Giudei, ancorchè avessero fondato alcuna Chiesa, non avrebbono acquistato padronato sopra di essa; imperocchè nè i Giudei, nè gl' Infedeli sono stati mai ammessi ad edificare le Chiese: *quod vero dicitur Christianis omnibus, jus illud esse commune, ita interpretatur, quia Infideles, & Judæi, etsi fundarent Ecclesiam, jus tamen patronatus non acquirerent. Quæ plane absurda: quis enim Infidelis, vel Judæus, vel accederet, vel admitteretur ad ædificandas Ecclesias* (3)?

E che falso è ancora, che il *jus processionis* significhi il padronato, imperocchè nel tempo di Papa Gelasio non vi era tal diritto, che alla presentazione del Chierico, o sia Sacerdote si appartiene: *Falsum etiam jus processionis* (seguita l' istesso Florente) *significare jus patronatus: nec tempore Gelasii jus illud adhuc obtinuerat*,

(1) *Florent. ibid. p.* 84.
(2) *Gloss. Processionis in Can. Piæ mentis 76. quæst. 7. caus. XVI.*
(3) *Florent. ibid. p.* 84.

rat, quod ad præsentationem, ut vocant, pertinet (1).

E il *jus processionis* altro non significa, che il diritto di convenire, e d'entrare nella Chiesa. Conciossiacosachè i Vescovi amministrano così la Chiesa, come le sue persone, e hanno in lor potere la dote della medesima per ragion comune della Chiesa Universale, siccome di sopra si è dimostrato, e siccome apertamente dimostra il *Can. Noverint*, il quale dalla Chiosa falsamente si reputa più antico di Papa Gelasio I.; perciocchè quel Canone fu preso dal Concilio IV. Toletano celebrato sotto l'Imperadore Onorio I. molti anni dopo il Pontefice sopradetto: *nihilque aliud significat jus processionis*, scrive il medesimo Florente, *quam jus conveniendi, & ingrediendi in Ecclesiam. Tam enim Ecclesiam, quam personas administrant Episcopi, & dotem ipsius Ecclesiæ in potestatem Episcopi transiisse jure communi Ecclesiæ supra explicavimus, idque probat manifeste d. Can. Noverint, quem Glossa falso putat antiquiorem Canonibus, qui Gelasium habent auctorem. Desumptus enim est ex Concil. Toletano IV. Can. 32. quod Concilium celebratum fuit sub Honorio I. multis annis post Gelasium I.* In guisa che l'ignoranza delle parole, e de'tempi solenne errore, e confusione produsse .... *ignoratio vero verborum, & temporum insignem errorem, & confusionem induxit* (2).

Ed indi lo stesso Autore largamente dimostra ciò, che ha di sopra esposto, cioè che il diritto di processione altro non è, che il diritto, e facoltà di convenire, e comunicare nella Chiesa, che a tutt'i Cristiani egualmente compete. Lo stesso Papa Gelasio in varj Canoni, e nella lettera a'Vescovi della Lucania chiama *culto della processione* la pubblica frequenza, e processio-

 ne:

(1) *Ibid.*
(2) *Florent. ibid.*

ne: JUS *enim* PROCESSIONIS (dice il detto Florente *pag.*82.) *nihil est aliud quam* JUS, ET FACULTAS CONVENIENDI, ET COMMUNICANDI IN ECCLESIA, *quæ facultas competit omnibus Christianis ex æquo. Idem Gelasius* CULTUM PROCESSIONIS *appellat* PUBLICAM FREQUENTATIONEM, *& processionem in Can.V. & VII. de consecratione dist. I. Et in Epistola ad Episcopos Lucaniæ in Codice Ecclesiæ Can.IV. & XXV. ubi pravum morem corrigit, qui irrepserat*, UT IN QUOCUMQUE NOMINE DEFUNCTORUM, ET, QUANTUM DICITUR, NEC OMNINO FIDELIUM, CONSTRUCTIONES ÆDIFICATAS SACRIS PROCESSIONIBUS AUDACTER INSTITUERE PRÆSUMANT. *Cujus elegantis Canonis verba autor anonymus, qui Luitprandus vulgo appellatur, in vita Gelasii, & Amulo Lugdonensis Archiepiscopus in Epistola singulari nuper edita detulerunt*; ed ecco le parole del sopradetto *Can.V.* da Florente citato: *Præcepta Synodalia, quæ ante paucos menses de Sede nostra ad Provinciam sunt directa, & antiquis Canonibus consentiunt, & ea, quæ minus probantur esse, addidimus: & in utraque parte constat, sine Summi Pontificis auctoritate Ecclesiam noviter conditam non posse dedicari: teque ex hac Basilica, quæ taliter* AD CULTUM *fuerat* PROCESSIONIS *adducta, suspendisse missas probabiliter computamus*. SED QUIA DEVOTUS LOCUS NON DEBET A MINISTERIORUM GRATIA DIU VACUUS PERMANERE (queste parole fan vedere, che le parole *cultum processionis*, significano la frequenza del popolo) *frater charissime, eorum martyrum nomine, quos relatio continet auctoritatis nostræ suscepta serie consecrabis: ut* POPULORUM FREQUENTATIO, *quam illi avide convenire mandasti, servatis regulis Ecclesiasticis, & Canonibus, integrum habeat firmata Religione*

ne CONVENTUM, anche queste parole *populorum frequentatio*, e *conventum* mostrano come sopra: e la stessa Chiosa alla parola *processionis*, dice: *idest frequentationis:* E nel *Can.* 7. *ibid.* dello stesso Papa a Giovanni Vescovo Sorano: *certum est quidem, & nostris præceptionibus constitutum, ne quis in Ecclesia, aut in Oratorio, quod Sedis nostræ non legitur permissione dedicatum*, PROCESSIONEM PUBLICAM PUTARET *impendi .... Sed quia Megetia spectabilis fœmina, petitorii nobis oblatione sugessit, in possessionibus propriis suorum corpuscula condidisse: frater charissime, humanitatis intuitu, quod priora statuta non maculent funeribus, & sepulchris tantum, in comprehensis petitorio locis ministeria noveris pro solemnitate præstanda: ut defunctorum nomine solummodo divina celebrentur officia*, PUBLICA FREQUENTATIONE, ET PROCESSIONE CESSANTE: da queste parole anche si conosce, che la parola *processione* significa frequenza di popolo; e la Chiosa anche quì alla parola *processionem* dice: *idest frequentationem populi*. E veramente lo stesso Papa Gelasio al Vescovo Celestino scrivendo disse ...... *pariter etiam, & felicissimum Diaconum in ejus Ecclesiæ ministerio, si conversatio ejus patitur, subrogabis, UT LOCUS PROCESSIONIS CELEBERRIMUS AD MYSTERIORUM CONSECRATIONEM NEC SACERDOTE INDIGEAT, NEC MINISTRO.* (1) ove si vede, che le parole *LOCUS PROCESSIONIS CELEBERRIMUS* mostrano un luogo solenne per concorso del popolo.

E nel Concilio Laodiceno al *Can.* 17. si legge συναξιν, che un antico Interpetre non più moderno di Papa Gelasio traduce *processionem*, e Dionigio il Piccolo, *conventum*.

(1) *Dist.* 24. *C. III. Presbyteri*.

E nel Canone 56. εισοδον, che l'antico Interpetre legge *processionem*, *&* *intrantium populorum conventiones*.

Papa Gregorio I. egualmente ſcrive: *publicam processionem*, *&* *popularem conventum* (1).

E Giuſtiniano nella *Novell*. 67. *cap*. 1. δημοσιαν προσοδον chiamò; ed eruditamente da Giuliano il Breviatore, ed antico Interpetre delle Novelle *publicam processionem*, *&* *publice procedere* viene interpetrato.

Imperocchè la parola προσοδος, cui corriſponde *proceſſio*, ſiccome εισοδος, ſpecialmente da' Scrittori Eccleſiaſtici per religioſa entrata nella Chieſa a partecipare le orazioni, e i ſacri miſterj ſi prende.

Ed il traduttore del Griſoſtomo nell' *Homel*. *V*. ſopra la prima a Timoteo, nella fine parlando dell' acceſſo all' Eucariſtia, nell' iſteſſo ſenſo uſa la parola *proceſſio* ... *illud grave*, *&* *acerbum*, *quod non mentis puritate*, *ſed temporis intervallo dignitatem definis*, *&* *metiris* PROCESSIONIS ADITUS *ad Euchariſtiam deſtinari*.

Dalle quali coſe tutte ſi vede, che la parola *proceſſio*, uſata da Papa Gelaſio, non ha mai ſignificato alcun diritto, o ragione appartenente a'fondatori delle Chieſe; ma ſolo quell' acceſſo in eſſe per comunicare, e frequentarle con gli altri Fedeli, che a tutt' i Criſtiani era conceduto: *Qui Chriſtianis omnibus in commune debetur*.

Perchè dopo tutte codeſte coſe, ed altre appartenenti a' Gentili Franceſco Florente (2) ſcrive: *ex his omnibus colligimus PROCESSIONIS JUS*, *&* προσοδον *primum apud Paganos*, *&* *poſtea apud Chriſtianos ſignificare Religioſum aditum*, *&* *ingreſſum cum cultu*, *&* *præ-*

pa-

(1) *Lib*. *IV*. *Regiſt*. *Epiſtol*. 41. *ad* 43.

(2) *Tractat*. *de antiq*. *jure patron*. *ad Can*. *Piæ mentis* 26., *&* *Can*. *Frigentius* 27. *XVI*. *quæſt*. 7. *fol*. 85. *Paris an*. 1679.

paratione in Templum, vel ædes sacras: qui processus, & aditus procul dubio Christianis in communi patet; non autem speciale jus aliquod Patronorum continet. Che poi la voce προσοδος, in tal senso prima de' Cristiani l'avessero usata i Gentili, apparisce dall'istesso Aristofane nella comedia intitolata *Nebulæ.* Quindi προσοδια μελη chiamarono gli antichi Gentili quegl'inni soliti a cantarsi nelle feste degl'Idoli, come avvertì bene il Suida nella voce προσοδια. Ma su di ciò mi rimetto all'istesso Florente nella *pag.* 85.

Ma soggiugne Van-Espen: Clemente III., o come altri vogliono Alessandro III. nel *cap.* 25. *de jure patronatus*, scrive: *Pro fundatione quoque Ecclesiæ* HONOR PROCESSIONIS FUNDATORI SERVATUR, ed indi soggiugne nell'istesso Canone: *Sicut in sacris est Canonibus institutum*.

Dalle quali parole indicarsi i sopradetti Canoni di Gelasio chiaramente apparisce; e perciò dopo tale decretale, dic'egli, tutt'i Canonisti son convenuti a credere, che tra i diritti onorifici dovuti al fondatore fosse quello della processione, avvegnachè tra di loro eglino non convengano ciò, che per tale onore si abbia ad intendere.

Quidquid sit hoc constat, quod auctoritate dictorum Canonum jus processionis inter jura honorifica fuerit relatum. Scribens enim Clemens III., vel, ut alii volunt, Alexander III. in cap. 25. de jure patronat. PRO FUNDATIONE QUOQUE ECCLESIÆ HONOR PROCESSIONIS FUNDATORI SERVATUR; *mox subjungit*. SICUT IN SACRIS EST CANONIBUS INSTITUTUM, *quibus verbis indicari citatos Canones Gelasii manifestum est, atque ita post hanc decretalem unanimi Canonistarum calculo probatum est, inter jura honorifica fundatori debita esse honorem processionis; licet inter ipsos Canonistas non conveniat, quid in allegatis Canonibus per aditum*

pro-

processionis intelligatur (1).

Ma l'autorità di Papa Clemente III. (che di Papa Alessando III. esser non può, ritrovandosi, come si è veduto alla fine del *cap.*1. di questa scrittura un Canone del Concilio Lateranense tenuto sotto questo Pontefice, che sembra la contraria sentenza stabilire) in tale caso non può valere più di quella di un semplice Dottore, perchè afferma ciò, che ne' Canoni si contiene; *sicut in sacris est Canonibus institutum*, e la quale non può distruggere tutte le ragioni da Noi di sopra assegnate.

Ed il dotto Boemero, che fu dopo il detto Van-Espen, scrisse: *Nihil juris proprii, & singularis a Gelasio attribuitur fundatoribus, sed* JUS COMMUNE *omnium Fidelium tantum eis competere asseritur, quod in processionis aditu constituit.*

Falli eos, qui jus patronatus per aditum processionis significari cum Glossa asserunt, egregie jam ostenderunt Florens cit. tr. p. 84. *& sequ. Lucas Holstenius in Collect. Rom. p.* 209. *seq. Cangius in Gloss. hac voce, Samuel Basnage in Annal. Eccles. ad ann.* 243. §.2. *Ipse quoque contextus ostendit*, ADITUM PROCESSIONIS JUS QUODDAM NOTARE NON POTUISSE, *videlicet: Processio erat conventus fidelium sacrorum causa*, συναξις, *seu collectio populi, & quia potissimum ad missam audiendam hic conveniebat, postea hæc ipsa dici cæpit primario* συναξις, *ut sic quoque eodem modo* PROCESSIO, ET ADITUS PROCESSIONIS NIHIL ALIUD DENOTAVERIT, QUAM ITIO AD ECCLESIAM SACRORUM CAUSA. *Generatim enim procedere denotabat domo exire, & ad aliquid peragendum ire. Ita explicat Tertullianum Albaspinæus* (2) *ubi ita:* SI PROCEDENDUM ERIT, NUNQUAM MAGIS FAMILIÆ OCCUPATIO ADVENIAT. *Idem significa-*

(1) *Van-Espen in jus Eccles. univers. Tom. III. p.* 217. *n.* 1.
(2) *In not. ad lib. II. de uxor. C.* 4.

ficatus quoque juris Romani est, ut ostendit Brissonius de V. S. voc. procedere. Quo circa recte censuit Cardinalis Bona (1) *asserens*, PROCEDERE APUD ANTIQUOS NIHIL ALIUD EST, QUAM IN ECCLESIAM AD SYNAXIN CELEBRANDAM CONVENIRE. *Duplex vero videtur processio obtinuisse: simplex, qua quilibet sine comitatu solemni Ecclesiam frequentabat, & solemnis, quæ fiebat in comitatu Episcopi, & Cleri* (2).

E Simone scrive: „ I nostri Autori non convengono
„ nel definire, in che consista quest'onore della pro-
„ cessione, che i Canoni danno a' padroni, per cagion
„ dell'oscurità delle parole de' *Canoni 26. 27. causa XVI. q. 7.* ne' quali è scritto, che i fondatori
„ delle Chiese non debbono avere alcun'altra prerogativa nella Chiesa, *nisi processionis aditum, qui*
„ *omnibus Christianis in commune debetur*. In effetto
„ nel tempo di S. Gregorio, che visse 100. anni dopo
„ Papa Gelasio autore di questi Canoni, vi sono pochi esempli di processioni, o almeno esse non si
„ ordinavano, che per necessità urgentissime. Si conchiude eziandio da' termini del IV. Concilio di
„ Toledo tenuto nell'anno 633. sotto Onorio I. ed
„ i quali si ritrovano al *Can. 31. caus. X. q. I.* che i
„ fondatori non avevano allora alcun vantaggio nella
„ Chiesa, ciò che nulladimeno alcuni spiegano dell'
„ amministrazione de' beni della Chiesa, ch'è proibita a' padroni . . . . Fratanto la parola *processio* secondo l'antico uso della Chiesa significa le assemblee Ecclesiastiche, come allorchè si andava a' sepolcri de' Martiri o con ordine, o confusamente,
„ o separatamente; ma le processioni generali, e pubbliche non sono così antiche (3).

CAP. III.

(1) *L. II. rer. liturg. c. 32. n. 1.*
(2) *Jus Eccles. lib. III. tit. 38. de jure Patronatus* §. 16. 17.
(3) *Traité du droit de padronage tit. 18.* §. III.

CAP. III.

Sono falsi gli argomenti esposti da Francesco de Roye per fondare la contraria opinione.

MA Francesco de Roye movendo la quistione, se la ragion del padronato *ipso jure* al fondatore si appartenga, afferma, e si sforza di dimostrare, che la ragion del padronato per *puro*, e *sommo* diritto al fondatore della Chiesa appartenga. Scrive il detto de Roye: *An jus Patronatus ipso jure fundatori competat? Quæstio illa duas habet visiones: Prima est, an jus illud fundatori Ecclesiæ competat suo jure, vel etiam mero, & summo jure; an vero ex singulari gratia, ex mera liberalitate, & munificentia Ecclesiæ. Omnes fere Clerici ultimum illud astruunt . . . Verius tamen existimarem, jus patronatus summo jure fundatori competere* (1). Indi passa alle cose che lo muovono ad opinare in tale maniera, e dice primieramente, che fin d'allora che fu introdotto il padronato, la Chiesa talmente riputò, che tal ragione al fondatore appartenesse, che sempre lo volle difendere; siccome Papa Gregorio I. scrivendo a Secondino Vescovo di Taurominitano avea affermato (2): *Primo enim, ex quo illud introductum est, adeo Ecclesia existimavit illud ORDINE JURIS competere, ut est in Can. 2. Toletani Concilii IX. apud Isidorum rationis ordini convenire, ut illud semper sustinuerit d. Cap. III. Can. Rationis XVI. q. 7. idest illud tueri, ac defendere voluerit: nam sustinere est tueri passim apud Marcum Tullium. Ut semper voluerit jus illud observandum, quod Sancti Patres reservare noscuntur cap. 24. hoc tit. in prima coll.*

Io

(1) *Ad Tit. de jure patronatus cap. XV. p. 47.*
(2) *Lib. 7. Indit. X.*

Io veramente non so capire, come una così fatta ragione abbia potuto muovere la mente d' un cotant' uomo a giudicare nella sopradetta maniera. Il privilegio altro non è, che una Legge privata (1), e ciò, che con una legge si è ordinato, doversi dare ad alcuno, *ordine juris* senz'alcun fallo gli spetta; e ciò che con una legge si è stabilito, conviene all' ordine della ragione, che si osservi, *rationis ordini convenire, ut illud semper sustinuerit:* e S.Leone Papa apertamente scrisse a Marciano Augusto (2): *Privilegia Ecclesiarum Sanctorum Patrum Canonibus instituta, & Venerabilis Nicænæ Synodi fixa decretis* NULLA POSSUNT IMPROBITATE CONVELLI, NULLA NOVITATE MUTARI. E Papa Gregorio il Grande (3) scrisse: DE ECCLESIASTICIS PRIVILEGIIS, *quod vestra fraternitas scribit, hoc postposita dubitatione teneat, quia sicut nostra defendimus, ita singulis quibuscumque Ecclesiis sua jura servamus .... nec ulli hoc, quod sui juris est, ambitu stimulante derogabo:* e la Chiosa soggiugne: *Privilegia Ecclesiarum Apostolicus debet servare illæsa*. E' vero che il Papa parla in tal luogo de' privilegj delle Chiese; ma i privilegj a' privati conceduti la stessa natura di privilegio ritengono; ed il medesimo Papa generalmente poi soggiugne, *nec ULLI hoc, quod sui juris est, ambitu stimulante, derogabo*.

In secondo luogo per prova della sua sentenza dice il detto de Roye, che la Chiesa talmente difende la ragion del padronato, che contrastando i padroni voglia piuttosto cessare il divino ufficio, che roversciare quel diritto, o derogarvi: *Secundo adeo Ecclesia tuetur jus patronatus, ut, dissidentibus patronis, velit*

(2) *Gloss. 1. in l. quod favore 6. Cod. de Legibus*.
(3) *Epist. 52. ad 54. decret. caus. 25. q. 2. c. 17.*
(4) *Lib. 2. Ind. X. Epist. 39. In caus. 25. q. 11. c. 8.*

potius cessare divinum officium, quam jus illud evertere, aut huic derogare. Cap. 1. 2. & 3. ex hoc tit.

Ma Dio buono! perchè non dire, che la Chiesa nella sopradetta circostanza abbia voluto piuttosto far cessare l' ufficio divino, che far torto a' litiganti padroni, a cui, avvegnachè per privilegio, spettava pure il padronato?

E questo si conferma dal decreto di Alessandro III. scrivendo al Vescovo di Langres, nel quale si ordina, che se la lite del padronato dura per lungo tempo, sia permesso al Vescovo d' istituirvi il Sacerdote con condizione, che si presenti in appresso da colui, che otterrebbe il padronato. *Si vero ordinatio alicujus Ecclesiæ ad tuam institutionem spectat, & pro controversia Laicorum de jure patronatus inter se disceptantium prorogatur, fas tibi sit, appellatione remota, in eadem personam idoneam instituere: ita quod REPRÆSENTETUR AB EO, QUI JUS EVICERIT PATRONATUS* (1).

Seguita indi il medesimo de Roye dicendo, che ciò che dalle Leggi, e da' Canoni si concede, cioè quello, che per beneficio delle Leggi, e de' Canoni appartiene, per diritto, e non già per pura grazia compete. *Tertio quod a Legibus, & Canonibus conceditur, seu quod beneficio legum, aut Canonum competit, illud ipso jure competit, non etiam ex mera gratia* (2).

Due sono le cose, che muovono i Legislatori ad emanare le Leggi, o la giustizia naturale, la quale nelle Leggi si dichiara, o la clemenza, per cui le cose dalla giustizia naturale non ordinate si concedono. Dunque ciò, che per beneficio delle Leggi, e de' Canoni compete: *quod beneficio legum, aut Canonum competit*, non è necessario, che *ipso jure* competa, *illud ipso jure*

(1) *Decretal. Gregor. lib. III. cap. 12. de jure patronat.*
(2) *De Roye ibid. p.* 48.

jure competit ; ma può beniſſimo per ſola grazia *ex mera gratia* , per la quale diritto ſiaſi acquiſtato , competere .

La quarta ragione, che per provare la ſua ſentenza , il medeſimo de Roye eſpone, ſi è, che il padronato paſſa agli eredi, e che ciò, che ſpetta per pura grazia, mai agli eredi ſi traſmette ; citando la *l. privilegia* 196. *ff. de regulis juris . Quarto jus patronatus ad heredes tranſit , ut ſuo loco videbimus : quæ autem alicui competunt ex mera tantum gratia, numquam ad heredes tranſeunt L. privilegia 196. ff. de reg. juris* (1).

Ma di grazia leggaſi la citata Legge, e ſi vedrà in eſſa ſcritto: *Privilegia quædam cauſæ ſunt , quædam perſonæ ; & ideo* AD HEREDEM TRANSMITTUNTUR , QUÆ CAUSÆ SUNT : *quæ perſonæ ſunt , ad heredem non tranſeunt*. I privilegj, che formano il padronato ſono della cauſa , *cauſæ ſunt* , di aver fondata , o arricchita la Chieſa , e non già di Cajo, Tizio , e Sempronio , *quæ perſonæ ſunt* , che godono *pro tempore* il padronato; e perciò quei privilegj all' erede paſſano , e non già quelli , che ſarebbono ſtati a coſtoro conceduti .

E finalmente l'Autore ſopradetto afferma, che il padronato ſi appartenga al fondatore per naturale diritto , adducendo l'autorità di Guglielmo Pariſ. ſiccome colui , il quale avendo ricevuto il beneficio , naturalmente è obbligato a rimunerarlo : *Denique jus patronatus fundatori competit jure naturali , ut ex Guil. Pariſ. Probavimus cap.* 3. *Sicut is , qui beneficium accepit , naturaliter obligatur ad remunerandum l. Sed & ſi* 25. §. *Conſuluit ff. de petit. hered. ac proinde illud etiam IPSO JURE debetur , & hoc probat Choppinus lib.*1. *de ſacra pol. cap.*2. *num.*2. *in fin. & nominatim*

E 2 Mo-

(1) *Ibid. p.* 48.

Molinaeus contra parvas datas in Epit. Glo.15. n. 34.
„ *Sed tantum abest, ut patronus ex fundatione jus pa-*
„ *tronatus habeat ex mera gratia (ut commenti sunt no-*
„ *vi Canonistae) ut hoc habeat jure primitivo, & tam-*
„ *quam partem juris, & dominii pristini* (2).

Ma chi dona alla Chiesa, dona a Dio, *qui Ecclesiae dat, Deo dat*. Negli Atti degli Apostoli si legge, che i fedeli offerivano il prezzo de' loro beni non già a Dio espressamente, ma agli Apostoli medesimi, che formavano quella Università, che ora Chiesa si dice, e nella quale è il Sacerdozio. Ciò non ostante S. Pietro disse ad Anania, che avendo defraudato del prezzo del suo venduto podere, egli non avea mentito agli uomini, ma a Dio . . . . *quotquot enim possessores agrorum, aut domorum erant, vendentes afferebant pretia eorum, quae vendebant, & ponebant* ANTE PEDES APOSTOLORUM . . . . *Vir autem quidam nomine Ananias cum Saphira uxore sua vendidit agrum, & fraudavit de pretio agri conscia uxore sua; & afferens* PARTEM QUANDAM AD PEDES APOSTOLORUM POSUIT. *Dixit autem Petrus: Anania, cur tentavit Satanas cor tuum*; MENTIRI TE SPIRITUI SANCTO, *& fraudare de pretio agri* . . . . NON ES MENTITUS HOMINIBUS, SED DEO (1).

Perchè Giustiniano Imperadore definì, che se alcuno avesse lasciato eredità, o legato in nome di Dio, e del nostro Salvatore Gesù Cristo, dovesse, ciò ch'era stato lasciato, pervenire alla Chiesa di quel Luogo, nel quale il Testatore abitava: *Si quis in nomine magni Dei, & Salvatoris nostri Jesu Christi hereditatem, aut legatum reliquerit, jubemus Ecclesiam loci illius, in*

(1) *De Roye ibid. p.* 48.
(1) *Acta Apost. cap.* 4. *n.* 34. *&* 35., *cap.* 5. *n.* 1. 2. 3. 4.

in quo Testator domicilium habuerit, accipere, quod dimissum est (1).

E chi dà a Dio non dona, ma restituisce, *Domini est Terra, & plenitudo ejus*, ed in mille luoghi delle Scritture il Signore ripete: *Ego Dominus*, non ostante che sapea, che non solamente il Popolo fedele, ma tutti gli uomini, che conosceano un *essere* supremo, doveano esser persuasi, che questi di tutto era il padrone: la Chiesa adunque operando in nome di Dio nel ricevere le obblazioni de' fedeli, non è tenuta ad esercitare alcun atto di gratitudine.

E quando secondo le umane cose voglia operare, conosce che la gratitudine non è una stretta legge, che ha dato altrui alcuna formale azione, lochè da Noi in altra Operetta si è dimostrato (2): ma è una semplice virtù, siccome dallo stesso citato Guglielmo Paris. si confessa: *De his vero, quæ Regibus, & Principibus dantur, patronis Ecclesiarum, & fundatoribus, dotatoribus dicimus; quia licet hi sunt usus pietatis, quoniam* EX VIRTUTE GRATITUDINIS, *etiam jure naturali debentur hujusmodi hominibus*. E la legge *Sed & si* 25. §. *consuluit ff. de hered. petit.* è contro ciò che intende di provare il *de Roye*: stantechè in essa è scritto, che non s'intendano fatti più ricchi coloro, che hanno donato ad alcuno; avvegnachè l'abbiano obbligato naturalmente a rimunerarli: *Nec si donaverint locupletiores facti videbuntur: quamvis ad remunerandum sibi aliquem naturaliter obligaverunt:* perchè con tali parole la legge mostra, che nulla certezza legale abbiano acquistato della sperata rimunerazione; ed ivi dirittamente la Chiosa scrive, che tal legge parla de' naturali moti dell'animo, e non già di alcuna stretta obbligazione: *hæc*

na-

(1) *Novell.* 131. *C. si quis in nomine*.
(2) *Delle onorificenze che si debbono a' Baroni* §. 1. *n.* 1. *e* 4.

naturalis obligatio EX PURIS, ET MERIS MOTIBUS ANIMI CUJUSQUE DESCENDIT. *Omnis enim creatura movetur ad benefaciendum ei, qui sibi benefacit: & talis obligatio ex instinctu naturali procedit: & non est illa talis donatio, quæ ex nudo pacto nascitur* (1). E dicendo in appresso, che la ricompensa del beneficio ricevuto è donazione: *Si autem quod instinctu naturæ debetur, solvatur, DONATIO est sine dubio; quæ nomen assumit REMUNERATIONIS, ut infra man. L. si vero non remunerandi, in princ. & l. si remunerand. in princ.*

Ed essendo donazione propriamente quella, che si fa per pura liberalità, e munificenza: *Donationes complures sunt. Dat aliquis ea mente, ut statim velit accipientis fieri, nec ullo casu ad se reverti:* ET PROPTER NULLAM ALIAM CAUSAM FACIT, QUAM UT LIBERALITATEM, ET MUNIFICENTIAM EXERCEAT (2). Cioè per uso di alcuna delle virtù, tra le quali è la gratitudine, e non già per stretto debito, o sia obbligazione. Chiaramente si vede, che la legge esposta mostra, che non si possa essere per alcuna gratitudine a ricompensare i beneficj ricevuti per legge naturale costretto.

Nè mai coloro che han trattato della virtù della gratitudine, han determinato atti particolari da esercitarsi per forza di essa; e solamente le Leggi Romane han stabilito alcune riconoscenze, che i Liberti doveano a' loro padroni, che l' essere civile gli aveano donato; onde anche l' ultima fatta opposizione da Francesco de Roye credo, che vana abbia ad essere giudicata. Nè le sole autorità di Molineo, e di Choppino possono resistere alla forza dell' esposte ragioni.

DI-

(1) *Gloss. hæc naturalis in l. sed & si 25. §. consuluit ff. de hæred. petit.*

(2) *L. donationes 1. ff. de donationibus.*

DISTINZIONE II.

Delle parti, o siano privilegj componenti il PADRONATO.

SE a' fondatori delle Chiese per proprio, o sia per puro diritto non spettava alcuna ragione sopra le Chiese medesime da loro edificate; non gli spettava neppure sopra di esse ragion di padronato, qualunque ella siasi; e questa essenziale, ed insita, per così dire, in quelle fondazioni non era; nè in altro consister potea, se non che o in un privilegio, o in un aggregato di privilegj dalla Chiesa Universale a' fondatori delle particolari Chiese o prima, o dopo ch'esse fossero edificate, conceduto. Ciò dimostrano le parole da noi di già sopra riferite del Concilio di Oranges dell'anno 441. nel *Can.* 10. *Reservata aedificatori Episcopo HAC GRATIA, ut quos desiderat Clericos in re sua videre*. Dunque per grazia, o sia per privilegio, e non altrimenti fu conceduta al Vescovo fondatore la facoltà di stabilire i Sacerdoti nelle Chiese da lui fondate, che si stima essere stato il principio del padronato; e lo stesso sembra, che dichiari il Concilio Lateranense tenuto sotto Alesandro III. allorchè dice, che la Chiesa SOFFRI' fin allora la potestà de'fondatori nelle loro Chiese... *Quoniam in quibusdam locis fundatores Ecclesiarum, aut heredes eorum, in qua* POTESTATE *eos* ECCLESIA HUCUSQUE SUSTINUIT, *abutuntur* (1). E *sustinere* ne' mezzi tempi significava soffrire, tollerare, come da Nonnio Marcello, chiaramente si conosce: perchè

(1) *Dec. de jure patron. lib. 3. tit. 38. cap. 3.*

chè : *Veniamus*, ſcrive lo ſteſſo Florente, (1) *ad jura Conciliorum*, *&* *Canonum*, *quibus jus patronatus institutum*, *formatum*, *&* *præcipue compoſitum fuit*. E lo ſteſſo quaſi tutt' i Canoniſti hanno affermato.

Crediamlo a Franceſco de Roye, il quale allorchè propoſe la quiſtione. *An jus patronatus ipſo jure fundatori competat?* ſcriſſe: *Quæſtio illa duas habet viſiones: prima, an jus illud fundatori Eccleſiæ competat ſuo jure, vel etiam mero & ſummo jure, an vero* EX SINGULARI GRATIA, EX MERA LIBERALITATE, ET MUNIFICENTIA ECCLESIÆ. OMNES FERE CLERICI ULTIMUM ILLUD ADSTRUUNT (2).

Rimane ora a vederſi, quali così fatti privilegj foſſero ſtati, de'quali o alcuni, o tutti uniti formano ciò, che ſi dice *padronato*; e queſti di conſentimento di tutti i Dottori ſono quattro: cioè la facoltà, che hanno i fondatori delle Chieſe di preſentarvi all' Ordinario il Sacerdote: di preſiedervi: di difenderle; e di eſſer alimentati da' beni ad eſſe da loro donati, allorchè all'ultima povertà ſi veggano ridotti: leggendoſi nell' antica Chioſa

Patrono debetur honos, onus, utilitaſque
Præſentet, præſit, defendat, alatur egenus.

E dappoichè di tali privilegj i principali ſono la *preſentazione del Sacerdote*, e la *difeſa*: di queſti, e delle loro limitazioni prima degli altri ſarà da noi ragionato.

CAP.

(1) *Flor. de jure patron. antiqu.*
(2) *Proleg. ad tit. de jure patron. cap. 15. pag. 47.*

CAP. I.

Della Presentazione del Sacerdote.

FU primieramente conceduto a' soli Vescovi fondatori delle Chiese di poter nominare il Sacerdote, o sia Chierico in esse; il primo Concilio di Oranges tenuto sotto Teodosio il Giovane, Valentiniano III. e Papa Leone I. nell'anno del Signore 441. nel suo Canone X. ordina, che .... *Episcopus, qui in alienæ Civitatis territorio Ecclesiam ædificari disponit, permissa licentia ædificandi, quia prohibere hoc votum nefas, non præsumat dedicationem, quæ illi omnimode reservatur, in cujus territorio Ecclesia assurgit; RESERVATA ÆDIFICATORI EPISCOPO HAC GRATIA, UT QUOS DESIDERAT CLERICOS IN RE SUA VIDERE, ipsos ordinet is, cujus Territorium est; vel si ordinati jam sint ipsi, habere acquiescat. Et omnis Ecclesiæ ipsius gubernatio ad eum, in cujus Civitatis Territorio Ecclesia surrexerit, pertinebit.*

E la stessa ragion de' Vescovi confermano i Padri del Concilio Calcedonese dell'anno 451. in circa, i quali scrissero al *cap.17. Per singulas Ecclesias, Parochias rusticanas, sive in possessionibus, manere immobiles apud eos, qui eas retinent, Episcopos decernimus; & maxime si sine violentia eas jam per triginta annos tenentes gubernaverunt* (1).

Ed il secondo Concilio di Arles del 452. sotto lo stesso Imperadore Valentiniano III. e Papa Leone I. mostra, che tal privilegio fino a quei tempi a' soli Vescovi era conceduto; dappoichè nel *Can. VI.* confirmando lo statuto del sopradetto Concilio di Oranges: *Et si quid Ecclesiæ fuerit ab Episcopo conditore col-* F *latum,*

(1) *Decret. causa XVI. q. III. Can. I.*

latum, *is in cujus territorio est*, *auferendi non habeat exinde potestatem*, vi soggiugne: *hoc solum ædificatori Episcopo credimus reservandum*.

Florente scrisse, che da tali Canoni a' soli Vescovi fondatori siesi data la facoltà di presentare nelle Chiese da loro fondate il Sacerdote; onde dopo il primo de' detti Canoni soggiunse: *Quod si etiam sæcularium quicumque Ecclesiam ædificaverit*, *nullum ei jus simile concedit*: ed a piè del secondo Canone scrive: *Nihil præterea simile sæcularibus*, *qui Ecclesias ædificant*, *permittitur*. *Eoque jure non tantum Galliam usam existimo per plures annos*, *sed etiam Ecclesiam universam* (1).

Ma Francesco de Roye sembra, che ponga in dubbio un tal senso; conciossiacosachè dopo aver esposti i Canoni medesimi dice: *FORTE quidem utriusque illius Concilii Patres soli Episcopo ædificatori jus illud dederunt*; *nam addunt*, *hoc solum ædificatori Episcopo credimus reservandum* (2).

E Van-Espen chiaramente lo pone in dubbio; conciossiacosachè dopo aver esposto ed i Canoni, e l'opinione di Florente soggiugne: *Verum si recte verba expendantur*, *nescio*, *an ipse Laicus ædificator eo Canone submoveatur* (3); e nella stessa maniera giudicò Boemero, scrivendo: *Prærogativa tamen quædam Episcopis extra suam Diœcesim ædificantibus jam indulta erat*, QUÆ AN ETIAM AD LAICOS TRAHI POTUERIT, ADMODUM DUBIUM EST (4). Ma comunque vada la faccenda, i migliori Scrittori reputano dirittamente, che da questi Canoni si riconosca il fondamento della ragion di presentare, ch'è la principale di quelle del padro-

(1) *Florent. ibid. pag.* 83.
(2) *In Proleg. ad tit. de jure patronatus in cap. II. p.* 7.
(3) *Jus Eccles. Univ. tom. III. p.* 180.
(4) *Jus Eccles. lib. III. tit.* 38. *de jure patron.* §. 3.

dronato, scrivendo Francesco Florente, che con l'esempio de' Vescovi, forse i fondatori Chierici, e i Laici ottennero per consuetudine lo stesso privilegio? *Nisi forte conjiciamus, exemplo ædificatoris Episcopi ad reliquos omnes fundatores Clericos, & Laicos idem jus moribus, & usu, ut fieri solet, eadem suadente ratione, fuisse receptum* (1).

E Francesco de Roye: *Sed tamen ex utroque illo Concilio constat semper, jam eo tempore proditum fuisse jus illud præsentationis, quod meliorem nostri patronatus partem facit* (2).

E Simone (3) dopo aver parlato de' Canoni sopraddetti soggiugne . . . . „ Ma queste disposizioni hanno servito „ di fondamento per il diritto di presentazione in fa„ vore de' Laici: e Van-Espen: *Quidquid sit, id inficias ibit nemo, quin hisce Canonibus ut minus fundamentum juri præsentationis, quod potiorem ipsius juris patronatus portionem constituit, positum sit*.

I Baroni Inglesi nella loro Epistola a Papa Gregorio IX. appresso M. Paris. *ad ann.* 1239. affermano, che i loro progenitori avevano il padronato dalla prima fondazione della fede di Cristo in Inghilterra, e lo stesso scrive Parquerus *in antiquit. Britan. in S. Edmundo*; la qual cosa non pare stravagante a Francesco de Roye, il quale scrive: *Statim autem non tam male Barones Angliæ in Epist. sua ad Gregorium IX. apud M. Paris. ad ann. 1239. contendunt, suos progenitores jus PATRONATUS HABUISSE A PRIMA FUNDATIONE CHRISTIANITATIS in antea: vel ut habet Parquerus in antiquit. Britan. in S. Edmundo: a primæva Christianæ Religionis institutione in Anglia: non tam male, inquam, quia, ut mox videbimus,*

(1) *Franc. Florent. de antiqu. jure patron. Præfat. p.* 83.
(2) *Franc. de Roye in Proleg. ad tit. de jure patron. cap.* 2. *p.* 71
(3) *Traitè du droit de Patronage tit.* 1.

mus, eodem fere tempore jus illud prodiit, quo pax data est Ecclesiæ, aut utique non multo post (1). Ed egli medesimo afferma, che fin dal tempo di S. Agostino, che ciò scrisse circa il 417. i fondatori delle Chiese avessero il dritto di destinare in esse i Sacerdoti. *Sed & eodem ipso tempore S. Augustinus in Serm. 37. ad Fratres in Eremo sic habet, „ divites enim raro, „ vel nunquam pauperibus Sacerdotibus præbendas pro- „ curant, & si procurant, non amore Dei procurant, „ sed ut cum uxore, & familia de bonis Ecclesiæ gau- „ dere valeant „. Sanè potentes, aut divites sæculi vix præbendas Sacerdotibus procurare poterant, nisi per eorum præsentationem Episcopo factam* (2): e soggiugne, che lo stesso S. Agostino nel suo Sermone al popolo, riferito in *Can. Hortamur, dist.* 71. mostri, che anche in que' tempi ci era alcun diritto ne' fondatori di eligere, e ricevere i Chierici nelle loro Chiese. *Et in Can. Hortamur dist.* 71. (*qui extat integer apud Ivonem, & Burchardum*) *fundatores illos hortatur, ut alios Presbyteros in ijs non recipiant, quam qui a proprio Episcopo consecrati fuerint, aut ab eo commendatitias literas habeant. Et hoc jampridem aliquam fundatorum potestatem denotat in eligendis, & recipiendis Clericis, ac forte initium, & occasionem nostræ præsentationi dedit* (3). Le parole del Canone sono queste. *Hortamur Christianitatem vestram juxta Sanctorum Canonum instituta, ut in Ecclesiis a vobis fundatis aliunde veniens Presbyter non suscipiatur; nisi a vestræ fuerit Ecclesiæ consecratus Episcopo, aut ab eo per commendatitias literas suscipiatur.*
In tal Canone ci vedo confermata la giuridizione de' Vescovi nelle Chiese da' Laici fondate: *juxta sanctorum*

(1) *Franc. de Roye ad tit. de jure patron. cap.* 2. *p.* 5.
(2) *Ad tit. de jure patron. cap.* 2. *p.* 6.
(3) *In Proleg. ad tit. de jure patronatus cap.* 2. *p.* 6.

rum Canonum instituta ; ma nòn ci vedo in veruna parte adombrata la facoltà de' Laici a nominare nelle Chiese da loro fondate il Sacerdote; anzi *e converso*, ci vedo nel Vescovo una facoltà simile a quella del fondatore, e nel fondatore una facoltà simile a quella del Vescovo: nel padronato la nomina del Sacerdote appartiene al fondatore, al Vescovo la collazione, e nel caso di S.Agostino sembra, che il fondatore abbia la collazione; conciossiachè parlandosi a' fondatori si dice: *aliunde veniens Presbyter non suscipiatur*, ed al Vescovo sembra, che spetti la nomina, *nisi a vestræ fuerit Ecclesiæ consecratus Episcopo, aut ab eo per COMMENDATITIAS LITERAS suscipiatur*.

L'Imperadore Giustiniano non però in una sua Novella scritta nell'anno 3. dopo il Consolato di Belisario, cioè nell'anno 537. della nostra Era Cristiana all'Arcivescovo Menna mostra anche un tal privilegio a' fondatori conceduto: *Illud quoque ad honorem, & cultum Sedis tuæ decernimus, si quis ædificans Ecclesiam, aut etiam aliter expendens in ea ministrantibus alimenta voluerit aliquos Clericos statuere, non esse ei fiduciam ullam, quos vult per potestatem* (la Chiosa ivi dichiara: *ut hoc sit in potestate sua*) *deducere tuæ reverentiæ ad ordinandos eos; sed examinari a tua sanctitate, sententiaque tua, & qui Pontificalem Sedem rexerit, semper hos suscipere ordinationem, qui tuæ beatitudini, & qui postea opportuni videbuntur existere, & Dei ministerio digni: ut non profanentur Sancta Dei,* (*hoc videlicet quod Sacris sancitur eloquiis*) *sed intacta hæc, & ineffabilia, tremendaque constituta sancte, & Deo amabiliter tractari* (1).

E Bartolo facendo il titolo a questo capitolo scrisse ... *ut fundatoribus Ecclesiarum facere in eis Clericos non liceat: sed tantum præsentare*.

E nel

(1) *Novell. 57. cap. 2.*

E nell'altra Novella nel Consolato di Basilio, cioè nell' anno della nostra salute 541. l'istesso Imperadore chiaramente concede la nomina del Sacerdote al fondatore della Chiesa, purchè il nominato ne sia degno, altrimenti spoglia di tal privilegio il medesimo fondatore, e tutto il diritto al Vescovo lascia: *Si quis Oratorii domum fabricaverit, & voluerit in ea Clericos ordinare, aut ipse, aut ejus heredes, si expensas ipsis Clericis ministrant, & dignos denominant, denominatos ordinari. Si vero qui ab eis eliguntur, tamquam indignos prohibent sacræ regulæ ordinari: tunc sanctissimus Episcopus, quoscumque putaverit meliores, ordinari procuret* (1).

Al qual capitolo Bartolo scrisse: *CLERICI A PATRONO PRÆSENTARI DEBENT, & ab Episcopo ordinari; alias quoscumque putaverit meliores, ordinare potest.*

Indi poco dopo si vede il medesimo privilegio eziandio conceduto a' fondatori delle Chiese dalla Chiesastica potestà, e con la medesima restrizione da Giustiniano ordinata. Dappoichè nell'anno 541. il Concilio di Orleans IV. stabilì, che ... *Si quis in agro suo aut habet, aut habere postulat Diœcesim, primum ut terras ei deputet sufficienter, ET CLERICOS ETIAM DEPUTET, qui ibidem sua officia impleant* (2).

E Papa Pelagio I. che sedè dall' anno 555. fino al 560. scrivendo al Vescovo Buono.... *In Parochia tua Basilica S.Laurentii, quæ in possessione filii, & Consiliarii nostri Viri magnifici Theodori fundata est, officium Presbyterii deesse cognovimus. Et quia præfatus filius noster nobis retulit, se invenisse Runum quemdam Monachum olim sibi vita, religione, & moribus comprobatum, ET HUNC POSTULAT IBI PRESBYTERUM* CON-

(1) *Novell.* 123. *cap.* 18.
(2) *Concil. Aurel. IV. Can.* 7. & 33.

CONSECRARI (*quod subito fieri nos prorogata observantia non acquievimus*) *ideo dilectio tua his literis acceptis, sabbato veniente faciat eum Diaconum: &, si Deus voluerit, & vixerimus, mediana hebdomada Presbyterum faciemus; quatenus superveniente Paschali festivitate, sacra ministeria in memorata Basilica a persona competenti valeant adimpleri* (1).

Ed altrove lo stesso Papa: *Eleutherius Frater, & Coepiscopus noster queritur, quod Mater ejus in Casa, quæ Castellum dicitur, Oratorium construxerit, ac dedicaverit, & in eodem loco Monachos CONSTITUERIT, ex quibus unus est PRESBYTER* .... E dopo aver parlato d' una convenzione tra la detta Madre, ed il Vescovo del luogo, soggiugne .... *Hæc igitur omnia diligenter te examinare jubemus: & si apud te evidenti ratione constiterit; quia tempore, quo dedicatum est ipsum Monasterium, conditiones superius positæ convenerint, servari eas ex nostra auctoritate præcipimus: nec aliquid amplius exinde ab aliquo exigatur. Si vero nil tale constiterit; mediante te, quid Episcopo ipsi nomine Eulogiæ offerri debeat, inter ipsos Monachos, & Presbyterum volumus definiri: salvo tamen eo, ut PRESBYTER GAUDENTIUS, QUI ETIAM MONACHUS EST, MISSAS IN MONASTERIO SUO, SICUT CONSUEVIT, FACERE, A NULLO ULTERIUS DEBEAT PROHIBERI* (2).

E nel Concilio IX. di Toledo *Can. II.* tenuto negli anni 650. del Signore, e che si ritrova in parte copiato da Graziano (3) si legge: *Quia ergo fieri plerumque cognoscitur, ut Ecclesiæ Parochiales, vel sacra Monasteria ita quorumdam Episcoporum, vel insolen-*

(1) *Decret. Cauf. XVI. quæst. 1. can. 31.*
(2) *Cauf. XVIII. quæst. 2. Can. 30.*
(3) *Cauf. XVI. quæst. 7. cap. 32.*

lentia, vel incuria horrendam decidant in ruinam, ut gravior ex hoc oriatur ædificantibus mœror, quam instruendo gaudii exstiterat labor: Ideo pia compassione decernimus, ut quamdiu earumdem fundatores Ecclesiarum IN HAC VITA SUPERSTITES exstiterint; pro eisdem locis curam permittantur habere solicitam, & solicitudinem ferre præcipuam, ATQUE RECTORES IDONEOS IN EISDEM BASILICIS IIDEM IPSI OFFERANT EPISCOPIS ORDINANDOS. Quod si tales forsitan non inveniantur ab eis; tunc, quos Episcopus loci probaverit Deo placitos sacris cultibus instituat cum eorum conniventia servituros. Quod si spretis eisdem Fundatoribus, Rectores ibidem præsumpserit Episcopus ordinare; & ordinationem suam irritam noverit esse, & ad verecundiam suam ALIOS IN EORUM LOCO, (QUOS IIDEM IPSI FUNDATORES CONDIGNOS ELEGERINT, ORDINARI).

E nel Sinodo Romano, tenuto sotto Papa Eugenio II. che sedè nell' 824. e Leone IV. che sedè nell' 847. si concede lo stesso privilegio a' Fondatori, ma della clausola posta prima da Giustiniano, e poi da' Pontefici, e da' Concilj predetti, cioè, che se il nominato degno non sia, il diritto della nomina al Vescovo cada, non si fa punto menzione: *Monasterium, vel Oratorium canonice constructum a dominio Constructoris eo invito non auferatur: LICEATQUE ILLI PRESBYTERO, CUI VOLUERIT, pro sacro officio illius Diœcesis cum consensu Episcopi, ne malus existat, commendare* (1).

CAP.

(1) *Cauf. XVI. q. 7. C. 33.*

C A P. II.

Fu proibito a' medesimi Fondatori di togliere senza gravissima ragione dalle Chiese da loro fondate que' Sacerdoti , che ci furono una volta destinati .

MA se più ampla fu negli ultimi tempi la facoltà conceduta a' Fondatori delle Chiese di nominare in esse il Sacerdote , in ogni tempo non però fu loro proibito di toglierlo, quando una volta ci sia stato stabilito.

Nel Concilio I. di Magonza sotto Carlo Magno al *can.* 29. fu ordinato , che i Laici non avessero cacciati i Sacerdoti dalle Chiese , nè ve ne avessero costituiti senza il consenso de' loro Vescovi : *Laici Presbyteros de Ecclesiis NON EJICIANT , neque in eis constituant sine consensu Episcoporum suorum* (1) .

E nel Concilio di Chalon II. o sia Cabilonense al *can.* 42. tenuto nell' anno 813. fu anche ordinato sotto gravissime pene, che veruno senza consenso del Vescovo non avesse costituito nella Chiesa il Sacerdote , il quale se una volta l' avesse acquistata, senza grave colpa , e solo innanzi allo stesso Vescovo con canonica ragione non fosse dal suo ufizio stato discacciato : *Inventum est , quod multi arbitrii sui temeritate , & (quod est gravius) ducti cupiditate Presbyteris quibuslibet absque consensu Episcoporum Ecclesias dant , VEL AUFERUNT . Unde oportet , ut , canonica regula servata, nullus absque consensu Episcopi sui cuilibet Presbytero Ecclesiam det : quam si juste adeptus fuerit , HANC NONNISI GRAVI CULPA SUA , ET CORAM EPISCOPO CANONICA SEVERITATE AMITTAT* (2).

(1) *In Caus. XVI. q. 7. can.* 37.
(2) *Caus. XVI. q. 7 . Can.* 38.

E nell' Occidente in quella parte, che agl' Imperadori Franceſi ubbidiva, dalla Podeſtà Secolare la ſteſſa coſa fu confermata; dappoichè leggeſi nel Capitolare di Ludovico il Pio dell' anno 816. *cap. 9. Statutum eſt, ut ſine auctoritate, vel conſenſu Epiſcoporum Preſbyteri in quibuslibet Eccleſiis nec conſtituantur, NEC EXPELLANTUR. Et ſi Laici Clericos probabilis vitæ, & doctrinæ Epiſcopis conſecrandos, ſuiſque in Eccleſiis conſtituendos obtulerint, nulla qualibet occaſione eos rejiciant* (1).

E Papa Leone IV. che ſedè circa l' anno 847. ſcriſſe (2): *Contra Sanctorum Patrum cenſuras videtur exſiſtere, ſi ſæcularis, vel laicus PRESBYTEROS AB ECCLESIIS, IN QUIBUS TEMPORE ORDINATIONIS EORUM NOMINATI, VEL INTRODUCTI FUERINT, VIDETUR EXPELLERE* (2). Onde Bonifacio VIII. allorchè era già ſtato introdotto il padronato, ordinò, che que' Preti, che da' Monaci nelle loro Chieſe foſſero ſtati preſentati a' Veſcovi, e da coſtoro iſtituiti, non poteſſero eſſere ſenza ragionevole cauſa, e da' Veſcovi medeſimi dalle dette Chieſe diſcacciati: *Presbyteri, qui ad curam Populi per Monachos in eorum Eccleſiis præſentantur Epiſcopis, & inſtituuntur ab ipſis: (CUM DEBEANT ESSE PERPETUI) conſuetudine, vel ſtatuto, quovis contrario non obſtante, AB EISDEM NEQUEUNT ECCLESIIS (NISI PER EPISCOPOS, ET EX CAUSA RATIONABILI) AMOVERI* (3).

Per le quali coſe Franceſco Florente ſcriſſe: *Ita vero ab Epiſcopis ad poſtulationem Fundatorum in Eccleſiis tempore ordinationis (Rectores) denominati, vel introducti* POSTEA NON POSSUNT EXPELLI

AR-

(1) *Du Canc. verb. patron. p.* 282.
(2) *Cauſ. XVI. q. 7. can.* 29.
(3) *In ſext. Decret. lib. III. tit.* 18. *de Cappellis Monachorum cap. unic.*

ARBITRIO FUNDATORUM, VEL EORUM SUCCESSORUM, ABSQUE EPISCOPI JUDICIO, ET CAUSA COGNITA *cum ſeveritate Canonica propter graviſſimam culpam, & ſententia prolata Can. 29. 37. & 38. Cauſ. XVI. quæſt. 7.: Quos accuratius in ſequentibus explicabimus* (1): ed appreſſo: *Quare tot ſuper eadem re iterata Concilia, quæ & Capitularibus Regum noſtrorum confirmata. Nec tantum adhibitæ cenſuræ eccleſiaſticæ, ſed etiam pœnæ graviſſimæ . . . . . & diſtrictiſſime conſtitutum, ne Conditores laici, vel eccleſiaſtici cuilibet Presbytero dare*, VEL AUFERRE PRÆSUMANT ECCLESIAS *ſine licentia, & conſenſu Epiſcopi . . . .* *UBI VERO SEMEL RITE, ET CANONICE FUERINT ECCLESIAS ADEPTI, NON AD ARBITRIUM FUNDATORUM, ſed cauſa cognita tantum, & probata propter graviſſimam culpam, & ſecundum canonicam ſeveritatem prolata ſententia debent ejici dict. can. 38. XVI. q. 7. & dicti Arelatenſis Concilii can. IV.* (2). E Van-Eſpen affermò, che per qualunque beneficio (e perciò ſi dee intendere anche quello di padronato) un Chierico foſſe aſcritto ad una certa Chieſa, in eſſa doveſſe perpetuamente rimanere, nè toglierſi, ſenza che alcuna giuſta ragione altrimenti perſuadeſſe: *Cum autem per quodcumque beneficium Clericus adſcribatur certæ Eccleſiæ, vocetur que ad certum officium, ſeu miniſterium beneficio correſpondens, ratio ipſa vocationis, ipſaque Patrum diſciplina ſuadent*, UT IN EO PERPETUO MANEAT, NEQUE AB EO REMOVEATUR, AUT DISCEDAT, NISI JUSTA ALIQUA RATIO ALIUD PERSUADEAT.

 CAP. III.

(1) *Florent. de antiq. jure Patronatus p. 94.*
(2) *Ibid. pag. 96. & 97.*

CAP. III.

Del difender le Chiese, e le loro ragioni.

VArj periodi si possono considerare ne' stabilimenti fatti per le amministrazioni de' beni delle Chiese, e per la loro difesa.

Nel primo periodo si vede, che la Potestà Temporale, cioè l'Imperadore Zenone, o sia Leone (come vuole Antonio di Agostino), ed indi l'Imperador Giustiniano stabilì, che l'amministrazione delle Chiese rimanesse a' Fondatori, o a coloro, che avesero eglino destinati, ed ampia potestà diedero a' VESCOVI d'invigilare sopra tale amministrazione, leggendosi nella legge del sopraddetto Zenone secondo la traduzione di Antonio Conzio: *Si quis donaverit aliquam rem mobilem, vel immobilem, vel se moventem, aut jus (aliquod) personæ Martyris, aut Prophetæ, aut Angeli, tamquam ipsi postea ORATORIUM ÆDIFICATURUS . . . . . his vero adimpletis, administratio secundum ea, quæ his, qui liberalitatem exercuerunt, visa fuerunt*, ET SECUNDUM PRÆSCRIPTOS FINES FIAT (1).

Nella qual Legge si dee osservare, che si parla dell'amministrazione de' beni lasciati: *Administratio secundum ea, quæ his, qui liberalitatem exercuerunt, visa fuerunt*, e che la data facoltà si restringe ne' prescritti confini, *& secundum præscriptos fines fiat.* Che altro non possono essere, che quelli posti da' sagri Canoni. In guisachè dalla suddetta Legge, e dalla seguente Balsamone fece la regola, che le Leggi, e Statuti da' Fondatori stabiliti avessero forza, e vigore, purchè a' Canoni non fossero contrarj: *Leges, & statuta*

(1) *In C. L. 15. de Sacrosf. Eccles.*

tuta a Fundatoribus dicta vim , & robur obtinent, nisi Canonibus adversentur .

E Francesco de Roye scrisse . . . . *Eodem adhuc sæculo V. circa ann. 479. Zeno Imperator in l. si quis 15. C. de sacros. Eccles. constituit , ut ecclesiastica bona ex Fundatoris consilio administrentur , & secundum conventiones in Fundationibus appositas , dummodo* SACRIS CANONIBUS NON REPUGNENT , *ut suo loco videbimus* (1).

E Giustiniano Imperatore scrisse a Giuliano Prefetto del Pretorio : *Sed Deo amabiles Episcopi , siquidem aliquos diserte hi , qui defecerunt , præposuerint rebus , veluti Xenodochos , Ptochotrophos , aut Nosocomos, aut Brephotrophos, aut Orphanotrophos, aut Gerontocomos, aut Paramonarios , aut Œconomos , aut omnino piarum actionum administratores , illos quidem permittant habere administrationem*, IPSI VERO NON ADMINISTRENT QUIDEM, SED ADMINISTRATIONEM ILLORUM INSPICIANT, AUT OBSERVENT , *& recte quidem habentem laudent. In quibusdam autem aliquid prætergredientem corrigant. Si vero pessima fuerit administratio, etiam eos expellant , & alios instituant , qui cogitent, & animo concipiant magni Dei timorem , & terribilem magni, & nunquam finiendi judicii diem, ad quam illos respicientes convenit omnia facere ad Deum coordinata mente. Si vero non directo aliquem morientes præfecerint administrationi , sed in heredum potestate posuerint , hi rem neglexerint , continuo ipsas Deo amabiles Episcopi , & administrent , & præficiant supradscriptas personas , ut Ptochotrophos, aut Nosocomos, & ceteros deinceps (qui etiam magni Dei honorem mente præferant) ut omni modo*

&

(1) *Ad tit. de jure patronat. cap. 2. p. 7.*

& via, & artificio ad affectum perducantur, quæ ordinata sunt (1).

E lo stesso Imperatore nelle Novelle: *Et siquidem ipse testator decreverit, qui debeant Xenodochi fieri, aut Ptochotrophi, aut alteri tales Gubernatores, sive suis heredibus hujusmodi electionem commiserit: Jubemus modis omnibus heredes ejus, quæ ab eo definita sunt, adimplere:* LOCORUM BEATISSIMIS EPISCOPIS INSPICIENTIBUS, SI GUBERNATIO RECTE PROCEDIT: *Et si invenerint non utiles existentes Rectores, licentiam habentibus sine damno, alios pro eis opportunos efficere* (2).

E Francesco Florente citando con errore la detta Legge per la *46.* ne tradusse le parole in questa guisa: *Si quidem testatores certas personas præposuerint administrationi, aut Præpositos, & Custodes quoslibet, illos procul dubio Episcopum permittere debere administrationem habere;* ITA TAMEN UT INSPECTIO EI COMPETAT, ALIENI ACTUS ESSE OBSERVATORES, ed appresso: *Si nominatim testatores non præposuerint ejusmodi administratores, sed suorum heredum arbitrio reliquerint; ea jura pertinere ad heredes, cum hac tamen cautione*, UT SI NEGLIGENTIUS VERSENTUR, EPISCOPI ADMONERE EOS POSSINT; VEL SI IN DESIDIA PERMANENT, ALIOS IDONEOS PRÆFICERE (3).

Sopra tal Legge è da notarsi, che l' Imperadore volle dare la cura a' Vescovi d' invigilare, che le pie disposizioni fossero dagli eredi eseguite, quando anche i Testatori a' Vescovi tal cura non avessero lasciata, o l' avessero loro proibita: *Sancimus, si quis moriens piam*

(1) *L. 45. C. de Episcopis, & Clericis.*
(2) *Auth. titul. de Eccles. cap. 10. si quis ædificationem.*
(3) *Ibid. Florent. p.80.*

piam fecerit dispositionem . . . . sive injunxerit pro tempore Episcopo curam agere , ut impleantur , quæ ipse voluit , SIVE ET HOC RETICUERIT , SIVE ETIAM IN CONTRARIUM PROHIBUERIT necessitatem habere heredes , id , quod ordinatum est , facere , & adimplere omni modo. Quod si id sponte non fecerint , confestim LOCI DEO AMABILES EPISCOPOS CURIOSOS ESSE CIRCA HÆC , ET POSTULARE , UT ILLI OMNIA IMPLEANT , SECUNDUM VOLUNTATEM DEFUNCTI.

Nel secondo periodo poi si vede, che la potestà Ecclesiastica stabilisce, che l' amministrazione predetta rimanga a' Vescovi , E LA CURA D' INVIGILARE SOPRA DI ESSA A' FONDATORI , O A' LORO EREDI SIA CONCEDUTA. Dappoichè nel Concilio IV. Toletano tenuto circa l'anno 597. al *Can.* 33. si ordina, che i Vescovi reggano in tal maniera la loro Diocesi , che nulla ardiscano di togliere , salvo ciò che gli spetta, e che se altrimenti abbiano proceduto, si ristabilisca dal Concilio , o richiamandosene i fondatori, o i loro propinqui, s' essi morti si ritrovano: *Episcopos ita Diœceses suas regere , ut nihil jure præsumant auferre . . . . . Quod si amplius quippiam ab eis præsumptum extiterit , per Concilium restauretur , APPELLANTIBUS AUT IPSIS CONDITORIBUS , AUT CERTE PROPINQUIS EORUM, SI JAM ILLI A SÆCULO DISCESSERINT.* Al qual Canone Van-Espen : *agnoscit igitur Concilium , QUOD PATRONO CURA INCUMBAT , UT ILLIBATA , ET INTEGRA ECCLESIÆ SUÆ BONA CONSERVENTUR , id quod rursus renovavit Concilium Toletanum IX. formamque , qua suas querelas formare possint patroni , describit Can.I.* (1).

E Papa Gregorio il Grande scrivendo a Secondino Vesco-

(1) *Part. II. sect. III. tit. VIII. n. XIV.*

fcovo Taurominitano nella prima Indizione, cioè nell' anno 598. fcrive, come fi legge nel decreto: *Rationis ordo non patitur, ut Monasterium contra voluntatem fundatorum ab eorum dispositione ad arbitrium suum quis debeat vindicare* (1), le quali parole fi debbono intendere fecondo il fenfo del fopraddetto Concilio IV. Toletano.

E nel terzo periodo fi vede, che la medefima cura, o fia ifpezione fi confida a' fondatori delle Chiefe, o a' loro eredi, ma loro fi proibifce, che poffano avere la fopraddetta amminiftrazione; dappoichè il Concilio IX. anche Toletano, che fu circa il 655. fu finalmente obbligato per la cattiva condotta, e per l' avarizia infaziabile di qualche Sacerdote, o fia Miniftro, ovvero dello fteffo Vefcovo, oltre la prefentazione del Sacerdote, di concedere a' padroni Laici la cura delle loro Chiefe: *FILIIS, VEL NEPOTIBUS, AC HONESTIORIBUS PROPINQUIS EJUS, QUI CONSTRUXIT, VEL DITAVIT ECCLESIAM, LICITUM SIT HANC BONÆ INTENTIONIS HABERE SOLERTIAM; UT SI SACERDOTEM, SEU MINISTRUM ALIQUID EX COLLATIS REBUS PRÆVIDERINT DEFRAUDARE; AUT COMMONITIONIS HONESTÆ conventione compescant, aut Episcopo, vel Judici corrigenda denuntient. Quod si talia Episcopus agere tentet, Metropolitano ejus hæc insinuare procurent. Si autem Metropolitanus talia gerat; Regis hæc auribus intimare non differant. IPSIS TAMEN HEREDIBUS IN EISDEM REBUS NON LICEAT QUASI JURIS PROPRII POTESTATEM PRÆFERRE . . . . . SED HOC SOLUM IN SALUTAREM SOLICITUDINEM ADHIBERE; quod aut nullam noxam operatio nocens at-*

tin-

(1) *Causa XVI. q. 7. Can. 34.*

tingat , aut multam , vel aliquam partem salutaris mercedis assumat (1).

E nel *Can.II.* dello stesso Concilio, di cui è parte il *Can.*32. *caus. XVI. q.* 7. già si vide essere stato scritto : *Quia ergo fieri plerumque cognoscitur , ut Ecclesiæ Parochiales , vel Sacra* MONASTERIA ITA QUORUNDAM EPISCOPORUM VEL INSOLENTIA, VEL INCURIA HORRENDAM DECIDAT IN RUINAM, *ut gravior ex hoc oriatur ædificantibus mœror, quam instruendo gaudii extiterat labor; ideo pia compassione decernimus, ut quamdiu* FUNDATORES ECCLESIARUM IN HAC VITA SUPERSTITES EXISTERINT, PRO EISDEM LOCIS CURAM PERMITTANTUR HABERE SOLICITAM.

E Francesco Florente : *Sequuntur explicandi secundum ordinem temporum Canones* 31. *&* 32. *eadem causa XVI. quæst.* 7. *qui petiti sunt a Canonibus* 1. *&* 2. *Concilii Toletani IX. habiti sub Vitaliano II. anno Christi* 655. *Et quidem* 31. *hæc est sententia, ut prospiciatur accuratius doti, & facultatibus Ecclesiarum, non tantum* FUNDATORIBUS, SED LIBERIS, AUT HONESTIORIBUS PROPINQUIS EORUM INSPECTIO PERMITTITUR; *& si præviderint, Sacerdotem, vel Ministrum aliquid defraudare ex collatis rebus , eos commonitionis honestæ conventione compescant ; vel si eam negligant , Episcopo , vel Judici corrigenda denuntient*. QUOD SI EPISCOPUS IPSE TALIA TENTET AGERE v. g. *Si e rebus Ecclesiæ, quæ in quibusdam locis a Fidelibus largiuntur, aliquid auferat, aut Cathedræ propriæ Civitatis connectat, sicut dicitur in integro Canone, Metropolitano insinuare procurent . Quod si eadem Metropolitanus admittere deprehendatur; Regis auribus intimare*

(1) *Cap. I. riferito in causa XVI. q.* 7. *Can.* 31.

mare non differant, hac addita ratione: devotio enim unius cujusque sicut gratanter votum contulit; ideo ita definivit, quod plenitudo votorum conservetur in loco, in quo velut si locata tenentur, manet gratia offerentis; ita si frustrantur, imminet pernicies defraudantis. In fine vero dicti Canonis, vice mutata; FUNDATORIBUS, EORUMQUE HEREDIBUS INHIBETUR, NE IN REBUS SEMEL DONATIS POTESTATEM EXERCEANT, EASQUE REVOCARE TENTET IN SUA JURA; hac pœna Ecclesiastica proposita, ut præter male raptorum restitutionem excommunicationis annuæ sententiam sustineant. In Can. vero 32. eadem solicitudo fundatoribus injungitur (1).

Secondo il qual senso si dee intendere anche ciò, ch'è scritto nel Sinodo Romano al *Can.* 21. sotto Papa Eugenio II. e Leone IV.; cioè circa l'anno 826. secondo il conto di Boemero, della nostra salute: *Monasterium, vel Oratorium Canonice constructum, a dominio constructoris, eo invito, non auferatur* (2).

E nel Concilio Lateranense sotto Papa Alessandro III. al *Can.* 14. circa l'anno 1179. secondo il conto di Boemero a tal Canone: *Præterea quia in tantum quorumdam laicorum processit audacia, ut Episcoporum auctoritate neglecta* .... POSSESSIONEM QUOQUE, ATQUE ALIA ECCLESIASTICA BONA PRO SUA VOLUNTATE PLERUMQUE DISTRIBUANT, IPSOS ANATHEMATE DECERNIMUS FERIENDOS (3); onde la Chiosa: *Excommunicantur Patroni Laici, qui Clericos instituunt, & destituunt in Ecclesiis etiam patronatis*, VEL BONA IPSARUM ALITER ADMINISTRANT.

E per-

(1) *De antiq. jure patron. p. 93. ad* Can.31. 32. *causa XVI. q. 7.*
(2) *Decret. caus. XVI. q. 7. Can. 33.*
(3) C. 4. *x. de jur. patron. libr. 3. tit.* 38.

E perciò Francesco Florente scrisse: *Sed antequam progrediamur ulterius, observandum patronorum jura ad tria capita reduci solere, quæ vel ad honorem, vel ad onus, aut utilitatem patronorum pertinent .... pertinet vero ad onus, & solicitudinem, ut* PROSPICIAT, ET INVIGILET PATRONUS, *utrum rite a Clericis, quos nominavit, & secundum leges fundationis sacra mysteria peragantur*; NE QUID ECCLESIA *non tantum a ministris, sed etiam ab ipsis Episcopis* DETRIMENTI PATIATUR NON SOLUM IN TEMPORALIBUS, *sed etiam in spiritualibus* (1).

E Van-Espen *ex citato Concilio Toletano Can.* 1. *&* 2. *Videmus, eo tempore* FUNDATORIBUS, EORUMQUE HEREDIBUS JUS FUISSE ANIMADVERTENDI IN CONSERVATIONEM BONORUM A SE, VEL A PARENTIBUS IN ECCLESIA COLLATORUM (2), ed appresso, SUPPONUNT CONCILIA TUITIONEM, ET CURAM BONORUM ECCLESIÆ INCUMBERE FUNDATORIBUS, SIVE PATRONIS, EORUMQUE HEREDIBUS; *ipsosque etiam auctoritatem Regiam posse implorare contra dispensatores* (3).

Ed il dotto Boemero *in Concil. Tolet. IX. ann.* 655. *celebr. cap.* 1. *&* 2. *apud Harduinum cit. l. p.* 973. *& Gratian. in c.* 30. 31. *causa XVI. q.* 7. *Plus fundatoribus indulgetur, tum ut inspectionem in bona Ecclesiastica habeant, præcaveantque, ne quid ex illis alienetur, vel consumatur*, OMNI TAMEN PROPRII JURIS POTESTATE ILLIS DENEGATA: *tum, ut Rectores idoneos Episcopo ordinandos offerre queant* (4).

(1) *De antiqu. jure patron. p.* 92. *ad* 93.
(2) *Num.* 15.
(3) *Van-Espen ubi supra n.* 15.
(4) *In jus Eccles. lib. III. tit.* 38. *de jure patron.* §. 18.

C A P. IV.

Degli Alimenti, che si debbono a' Fondatori, e a' Padroni delle Chiese.

SE i Fondatori delle Chiese incominciassero a volgersi *ad inopiam*, cioè alla mancanza delle cose bisognevoli alla vita, in tal caso dalle Chiese medesime de' beni da loro ad esse offerti debbono ricevere il necessario sostentamento.

Nella fine del Canone di Papa Leone IV. riferito da Graziano nel Decreto si ritrova in generale stabilito, che i Fondatori miserabili dalle loro Chiese debbono essere sovvenuti senza specificare, di quai beni un tal sovvenimento dovesse derivare: *Si vero Fundatores Ecclesiarum ad inopiam vergere cœperint, ab eisdem Ecclesiis temporalis vitæ suffragia percipiant* (1).

Ma queste parole reputa Florente, che non sieno del Canone, a cui si veggono unite, e ad esso da Graziano apposte: dappoichè parlando del Canone 30. della quest. 7. cauf. 16. dice: *Quæ vero in fine Canonis verba subjiciuntur*: Si ergo Ecclesiasticas facultates, &c. *sunt Gratiani: sicut & quæ in fine præcedentis Canonis* (cioè del Canone 29. che è quello, alla fine, di cui si ritrovano le esposte parole) *verba subjiciuntur*: Si vero Fundatores, &c. *non sunt confundenda cum præcedentibus: sunt enim Gratiani, quamvis in quibusdam Codicibus confundantur* (2).

Onde di esse io reputo, che non si debba tener conto veruno, ma che si abbia da attendere ciò, che chiaramente è stabilito dal Concilio Toletano IV. al *cap.* 37. o sia 38. presso Isidoro, e di cui parte solamente è sta-

(1) *Cauf. XVI. q. 7. C. 29.*
(2) *Florent. de antiq. jur. Patron. p. 93.*

è stato riferita da Graziano nel Decreto (1); nel qual Canone fu stabilito, che se i Fondatori delle Chiese a queste de' proprj beni avessero donato parte, ed eglino incominciassero a volgersi *ad inopiam*, cioè all'estrema miseria, in tal caso dalle Chiese medesime dovessero ricevere gli ajuti a vivere necessarj: *Præbendum est a Sacerdotibus vitæ solatium indigentibus, & maxime iis, quibus restituenda vicissitudo est*. Donde poi quasi per conseguenza dice Van-Espen (2) seguita il medesimo Canone: *Quicumque Fidelium devotione propria* DE FACULTATIBUS SUIS ECCLESIÆ ALIQUID CONTULERIT, *si forte ipsi, aut filii eorum redacti fuerint* AD INOPIAM, *ab eadem Ecclesia suffragium vitæ pro temporis usu percipiant. Si enim Clericis, vel Monachis, seu Peregrinis, aut quamlibet necessitatem sustinentibus pro solo religionis intuitu in usum res Ecclesiasticæ largiuntur, quanto magis his consulendum est, quibus retributione justa debetur*. Ove la Chiosa: *Istud autem intelligas*, QUANDO PATRONUS IN SUMMAM EGESTATEM DEDUCTUS EST, ET QUANDO ECCLESIÆ SUPEREST 25. *q*.11. §.*ult. ad fin. in eo enim casu libertus tenetur alere suum. Patronum, ut ff. de agn. lib. L. si quis a liberis* §.*parentes, &* §.*penult.* ed ivi nota Florente, che non solamente si parla de' Fondatori, ma generalmente di tutti coloro, che liberali furono verso quella Chiesa; siccome si conferma dalla generale ragione stabilita nello stesso Canone . . . *Si enim Clericis &c.* Conciossiacosachè in essa si dice, che se a' Chierici, a' Monaci, a' Pellegrini, ed a qualunque povero per rispetto della sola Religione si somministrano i beni ecclesiastici, quanto maggiormente si hanno da sovvenire coloro, a cui una giusta ricombenza si dee? *Ex cujus can. verbis no-*

(1) *Caus. XVI. q. 7. C. 30.*
(2) *In jus Eccl. Univers. tit. VIII. cap. III.* §. 2. *Tom. III. p.* 212.

notandum : Non tantum de Fundatoribus, sed generaliter de omnibus, qui liberales extiterunt in Ecclesias, idem juris statui. Quod confirmat ratio generalis, quæ subjicitur in integro Canone „ Si enim Clericis, seu Monachis, vel Peregrinis quamlibet necessitatem sustinentibus pro solo Religionis intuitu in usum res Ecclesiasticæ largiuntur; quanto magis consulendum est, quibus retributio justa debetur, quibus restituenda est retributio, & vicissitudo (1).

E Francesco de Roye conferma ciò, che leggesi nella Chiosa, che il canone *Quicumque* si dee intendere quando il Padrone è in somma povertà ridotto, e quando alcuna cosa alla Chiesa rimanga; imperocchè prima si debbono alimentare bastantemente i Chierici, che servono la Chiesa, essendo principalmente per loro questa fondata, acciocchè ivi i divini ufizj eglino abbiano a celebrare, e se rimanga dalle rendite alcuna somma, questa a' Padroni concedere si debba. *Sed observanda est Glossa ad d. can. Quicumque.* „ *Istud autem intelligas, quando Patronus ad summam egestatem deductus est, & quando Ecclesiæ superest. Prius enim est, ut sufficienter alantur,* & „ *exhibeantur Clerici Ecclesiæ servientes, quia pro his primo, & principaliter fundata est Ecclesia, ut nempe in ea divinum celebrent officium. Sed his exhibitis, si quid ex redditibus ecclesiasticis supersit, illud huic Patrono concedendum.*

E Boemero ragionando su tal Canone dice : *Id solatii tamen Fundatoribus in can.* 38. *ejusdem Concilii (IV. Tolet. ann.* 633.) *indulgetur*, UT SI AD INOPIAM REDACTI FUISSENT, EX REDITIBUS ECCLESIÆ ALERENTUR. *Nihil vero singulare Episcopos rursus hoc ipso Fundatoribus indulsisse, ipsimet fatentur. Eo tempore adhuc pauperes de rebus Ecclesiæ alebantur, quanto magis ergo ajunt Patres* HIS CONSULENDUM EST,

(1) *Florent. de antiquo jure Patronat. p.* 93.

EST, QUIBUS RETRIBUTIO JUSTA DEBETUR (1)?
Ed allorchè numera i diritti onorifici dovuti al Padrone: *His addunt, quod ad egestatem si pervenerit (Patronus) ab Ecclesia alendus sit can.* 25. x. *hoc T. quod supra* §.18. *jam declaravi, ostendique, olim jus aliquod praecipuum in eo Patrono indultum non fuisse, cum in genere pauperes ex penu* Ecclesiæ *fuissent alendi* (2).

E nel Pontificale, o sia Rituale Romano è espressamente scritto al capitolo della dedicazione, e consegrazione della Chiesa, che il Vescovo debba parlare al Fondatore così. *Ut intelligas, qualem tibi, ac heredibus tuis honorem, & commoditatem exhibet Ecclesia, scias, ut gratitudinem ipsam ad Fundatores ostendat, quod sanctis Patribus institutum est in die dedicationis anniversario solemni, Fundatores, & eorum heredes in processionibus primos esse debere;* „ *& si casu ad e-* „ *gestatem devenerint, grata recordatione Ecclesia* „ *Fundatoris piam liberalitatem recognoscit.*

E Papa Clemente III. scrisse: *Pro fundatione quoque Ecclesiæ honor processionis Fundatori servatur:* ET SI AD INOPIAM VERGAT, AB ECCLESIA ILLI MODESTE SUCCURRITUR, *sicut in sacris est Canonibus* INSTITUTUM (3).

E Van-Espen parlando del canone predetto *Quicumque Fidelium* scrive: *Ad hunc canonem respexit Pontifex in cap.* 25. x. *de jure patronatus scribens: pro fundatione quoque Ecclesiæ honor processionis Fundatori servatur, &, si ad inopiam vergat, ab Ecclesia illi modeste (vel ut alia lectio habet moderate) succurritur, sicut in sacris est Canonibus institutum* (4). Ed appres-

(1) *In Jus Ecclesiast. lib.* III. *tit.* XXXVIII. *de jure Patronat.* §.18. *pag.* 474.
(2) §. 141. *pag.* 559.
(3) *In Decretal. lib. III. tit. XXXVIII. c.*25.
(4) *Tom.* III. *p.* 212. *tit.* VIII. *cap.* III. §. III.

presso: *Ut proinde recte moneat Roccus de Curte de jure Patronatus verbo & utile sequutus Glossam: quod teneatur Ecclesia patronata ex redditibus ultra necessaria remanentibus alere Patronum pinguius, quam alios pauperes* (1).

E Simone scrive „ Che le rendite non appartengono „ tanto a colui, che il beneficio possiede, che il padrone „ non vi possa pretendere la sussistenza in caso di necessità, o di pubblica calamità, siccome egli è deciso nel *cap. Nobis* x *de jure Patronat.* Ciò però non ha luogo secondo Panorme nell'istesso capitolo, che sopra ciò che resta alla Chiesa, dopo „ che tutti i pesi necessarj per il servizio divino, e „ le riparazioni sono state adempiute per preferenza „ agli altri poveri (2).

Ed in tal materia si può vedere Michele du Peroi nel Trattato de Diritti onorifici, ed utili de' Padroni, che diede alla luce nell'anno 1720.

C A P. V.

Delle onorificenze a' Fondatori delle Chiese, o sia a' loro Padroni concedute.

TRa i privilegj conceduti a' Fondatori delle Chiese, avvegnachè tutti gli altri diritti *onorifici* da alcuni si chiamano; pure tra essi si dà il nome particolare di onorificenze ad alcune distinzioni, che sono state concedute a' Fondatori, che poi si dissero Padroni, nelle Chiese da loro fondate.

Vogliono alcuni, che tra li molti privilegj, che si sono dati a' Fondatori delle Chiese, sia stato quello di do-

(1) *ibid. cap. 6.*
(2) *Traitè du droit de Patronage tit.* III. *in M. p.* 444.

doverſi le Chieſe medeſime denominarſi co' nomi de' loro Fondatori, ſiccome nel principio dal nome de' Martiri, e de' Santi, a' quali erano conſegrate, ſoleano titolarſi. Onde tra le Baſiliche della Romana Chieſa ſi numeravano la Baſilica *Coſtantiniana*, il titolo di *Damaſo*, il titolo di *Equizio*, il titolo di *Paſtore*, il titolo di *Veſtina*, il titolo di *Eudoſia*, il titolo di *Lucina*, e di *Faſciola*, tutti nomi preſi da' Fondatori di quelle Baſiliche o maſchi, o femmine, ch' eglino ſtati ſieno.

E per la ſteſſa ragione nell' Africana Chieſa la Baſilica di *Fauſto*, la *Severina*, la *Leontiana*, la Baſilica *Florentia*, della quale S. Agoſtino: *Certe in nomine Dei facta eſt vobis hæc Eccleſia, operè ipſius* (cioè del Veſcovo Florente) *per Fidelium fratrum collationes beneficas, miſericordes, devotas facta eſt vobis hæc Eccleſia;* e poſcia, *honoraſtis Epiſcopum veſtrum, ut hanc Baſilicam Florentiam vocare velletis* (1). E la ſteſſa primaria Baſilica Cartagineſe, nella quale era la Sede del Metropolitano di tutta l'Africa, fu chiamata *Perpetua Reſtituta* per teſtimonianza di Vittore Uticenſe *lib.* 1. unendo ed il nome della Vergine *Perpetua*, a cui era dedicata, ed il nome di *Reſtituta* dal Veſcovo, che l'avea fondata. E così tale Chieſa fu chiamata *Perpetua Reſtituta* nel ſecondo Concilio Cartagineſe. Ma in tal maniera nullo altro, ſalvo che il nudo nome, a' Padroni, e a' Fondatori dal principio fu conceduto, del quale non però facean molto conto i Fedeli; ſiccome nella *Novell.* 57. nel principio Giuſtiniano apertamente ſignifica. Nello ſteſſo modo il Moniſtero dello *Studio* celebre in Coſtantinopoli, da Studio fu denominato, pio uomo, il quale avendo laſciata l' antica Roma, dopo aver goduto de' ſommi onori, e pubbliche amminiſtrazioni, andò in Coſtantinopoli,

(1) *S. Aug. ſerm. 3. inter nuper editos in ſupplemento.*

e quell' insigne Monistero edificò. Così dal Fondatore l'albergo, in cui si alimentavano i forestieri, di *Sansone* fu chiamato: de' quali Nicefero Callisto nell' *Istor. Ecclesiast.* Giustiniano nella *Novell.* 59. *cap.* 3., e nella *Novell.* 131. nella fine, Procopio nel libro *de ædificiis Justiniani*, e Liberato *in Breviario Nestorianorum*, *&* *Eutychianorum hæresi*. Questo solo onore, cioè, che del suo nome le Basiliche, o sia Chiese, gli Oratorj, i Monasterj fossero denominati, nel principio al Padrone fu conceduto. Così scrive Florente (1).

E Simone dice „ Fin da' primi tempi, ne' quali era li-
„ bero il fabbricare le Chiese, si sono designate per
„ i nomi de' loro Fondatori *Basilica Constantiana*,
„ *Titulus Damasi*, ed altre riferite da Florente *de*
„ *antiq. jure patronat.* S. Paolino Epist. 10. e 12. con-
„ ferma la stessa cosa. E Sidonio Apollinare *lib. II.*
„ *epist.* 10. *&* *lib. IV. epist.* 8. fanno ancora menzione
„ de' Fondatori (2).

Io però non so capire, come senza privilegio di colui, o di coloro, che hanno intera potestà sopra le Chiese, si abbia potuto acquistare, qualunque siesi, il sopraddetto diritto onorifico di titolarsi le Chiese medesime da' nomi de' loro Fondatori; e come possa dirsi diritto, ed onorificenza il dar nome ad una cosa; quando i nomi ad altro uso non sono ritrovati, che a distinguere le cose, o le persone, a cui essi si danno. Cicerone: *Nomen est, quod unicuique personæ datur, quo suo quæque proprio, et certo vocabulo appellatur* (3); e quando le cose, o le persone prendono il nome spesse volte da coloro, a' quali verun diritto rimane sopra di esse, siccome sono quelle, che si titolano dagli Artefici di quelle opere, che in al-

tro

(1) *De Antiqu. jure patronat. in Præfat. p.* 82.
(2) *Traité du patronage &c. tit.*
(3) *Cicer. de invent.* 1.

tro dominio sono passate, in guisa che di loro si dee dire quello d'Ovidio:

Sic vos, non vobis, &c.

E siccome sono anche quelle, che prendono il nome da coloro, che hanno avuta la cura di farle eseguire; del qual genere è la Chiesa riferita da S. Agostino, chiamata *Florentia* (secondo di sopra si disse) dal Vescovo Florente, il quale altra cura non ebbe, che di farla edificare co' doni, o sia contribuzioni de' Fedeli: *Facta est vobis hæc Ecclesia opere ipsius (Florentis Episcopi)* PER FIDELIUM FRATRUM COLLATIONES *beneficas, misericordes, devotas, facta est vobis hæc Ecclesia.* Ma qualunque siesi un così fatto preteso diritto di pretesa onorificenza, esso più non è in uso, ed è annullato tra que' Privilegj, il di cui complesso ora dicesi Padronato.

Ma circa l'anno 401. Papa Innocenzo I. scrisse nella Pistola 29. a Decenzio, che nelle Preci si debbano nominare i nomi di coloro, da cui sono state fatte le oblazioni, fra i quali perciò si debbono intendere i Fondatori delle Chiese, scrivendo Francesco de Roye: *Sed & constat ea ipsa nomina (Patroni, vel alias de Ecclesia benemeriti) recitanda esse, edicenda, insinuanda, commendanda, ut etiam scribit Innocentius I. in epist. 29. ad Decentium* (1).

Alcuni hanno voluto, che Papa Gelasio I. avesse dichiarato, che a' Padroni spettava l'onore di essere processionalmente ricevuti nelle loro Chiese ne' canoni *Piæ mentis, & Frigentius caus. XVI. q. 7. . . . Cumque ab eo S. P. (Gelasio I.)* seguita il predetto de Roye, *quæsitum esset, quid juris Patroni haberent in iis Ecclesiis? Respondit in can. Piæ mentis, & in can. Frigentius 16. q. 7. eas Ecclesias a Diœcesano Episcopo esse dedicandas, & post eam* de-

(1) *Francisc. de Roye de juribus honorificis lib. 1. cap. 6. p. 16.*

dedicationem Patronos habere processionis aditum, qui omnibus Christianis debetur: idest publicas processiones in iis Ecclesiis admittere posse, quod antea non poterant. Quidam volunt Gelasium Patronis eum honorem concedere, ut in suis Ecclesiis processionaliter a Clericis recipiantur. Sed male, cum enim Gelasius dicat „ eum processionis aditum in communi omnibus „ Christianis deberi ", nullus esset ille honor Patrono, nihil inde honoris, ac forte Clementi III. tum primum debet eum honorem, ut suo loco videbimus (1). Ma esser falsa la sopraddetta opinione abbastanza io reputo, che siesi da noi dimostrato nella Distinzion. I. cap. II.

Che altri onori non però fossero a' Fondatori da' Canoni conceduti manifestamente apparisce.

Nel Concilio di Merida tenuto nell' anno *686.* al *canone* 19. fu stabilito, che in ciascuna Domenica nelle Chiese celebrandosi i Sagrificizj si nominassero coloro, da cui erano tali Chiese fondate, o in alcun modo arricchite: *Salubri deliberatione censemus, ut pro singulis quibusque Ecclesiis, in quibus Presbyter jussus fuerit per sui Episcopi ordinationem præesse, pro singulis diebus Dominicis sacrificium Deo procuret offerre, & eorum nomina*, A QUIBUS EAS ECCLESIAS CONSTAT ESSE CONSTRUCTAS, *vel qui aliquod his sanctis Ecclesiis videntur, aut visi sunt contulisse, si viventes in corpore sunt, ante Altare recitentur tempore Missæ; quod si ab hac decesserint luce, nomina eorum cum Fidelibus defunctis recitentur in suo ordine* (2).

E nel Concilio II. di Ravenna tenuto circa l'ann. 877. nel *can. IV.* si ordina, che da tutti i Vescovi si faccia un solenne Anniversario per gli morti Padroni delle Chiese della loro Provincia: *Ut ab omnibus Episcopis*

(1) *Ibid. lib. 1. cap. 8. p. 17.*
(2) *Francisc. de Roye p. 15.*

pis fiat solemne Anniversarium pro Defunctis Patronis Ecclesiarum suæ Provinciæ (1).

E Papa Clemente III. che sedè nell' anno 1187. ordinò, che per cagion della fondazione l' onor della Processione al Fondatore della Chiesa si concedesse: *Pro fundatione quoque Ecclesiæ honor processionis Fundatori servatur* (2).

Ed il Pontefice Innocenzo III. che fu eletto nel 1198. scrisse, che si onorasse pienamente il Fondatore della Chiesa (3).

E nel Sinodo di Worchester, che fu nell'anno 1240. si proibì a' Laici di star ne' Cancelli, quando si celebravano i Divini ufizj, salva però la riverenza, che si dovea a' Padroni, ed a' sublimi Personaggi: *Ne Laici stent in Cancellis, dum celebrantur Divina,* SALVA TAMEN REVERENTIA PATRONORUM, *& sublimium Personarum* (4).

E nelle Costituzioni di Waltero Vescovo di Durham dell' anno 1255. fu stabilita la stessa cosa: *Provideant autem Rectores, Vicarii, & Sacerdotes, ne passim Laici sedeant, aut stent in cancello, dum divina officia celebrantur, nisi forsan PATRONI, aut alia venerabilis persona ad hoc ob reverentiam admittatur.* Scrive ivi Francesco de Roye, *idest, excipiatur* (5).

E nel Sinodo di Angiò dell' anno 1273. fu proibito il seppellire i Laici nel coro della Chiesa, o nel cancello, purchè non sia il Padrone di quella Chiesa, o il Fondatore di essa, o del Fondatore l'erede: *Prohibemus omnibus, & singulis Rectoribus, & Cappellanis, ne de cætero in choro, vel in cancello corpus laici tumulare præsumant, nisi PATRONUS illius Eccle-*

(1) *Francisc. de Roye p. 53. n. 4.*
(2) *Decretal. de jure patronat. cap. 25.*
(3) *Francisc. de Roye de jurib. honor. p. 47. n. 1.*
(4) *Ibid. p. 51. n. 5.*
(5) *Ibid. p. 51.*

clesiæ, vel FUNDATOR, vel fundatoris heres existat (1).

E nel Sinodo di Exceſtre dell' anno 1287. al *Can.* 12. ſi ordinò, che niuno aveſſe propria ſede nella Chieſa, ſe non che le perſone nobili, e i Padroni di quelle: *Item audivimus, quod propter ſedilia in Eccleſia rixantur multoties Parochiani, duobus, vel pluribus unum ſedile vindicantibus, propter quod grave ſcandalum in Eccleſia generatur, & divinum ſæpius impeditur officium. Statuimus, quod nullus de cætero quaſi proprium ſedile in Eccleſia valeat vindicare,*
„ *Nobilibus perſonis, & Eccleſiarum PATRONIS*
„ *dumtaxat exceptis* (2).

E nelle Coſtituzioni Sinodali dell'anno 1292. di Gilberto Veſcovo di Chicheſter fu eziandio la ſepoltura ne' cancelli a' Padroni confirmata: *In Eccleſiis, vel earum cancellis non fiant ſepulturæ indiſtinctæ ad cujuslibet voluntariam electionem corporum defunctorum; villarum dominis, & PATRONIS Eccleſiarum, & illorum uxoribus, Rectoribus etiam, & Vicariis exceptis, per quos, vel per quas accreverit honor illis Eccleſiis notabiliter, & perpetuo duraturus* (3).

Da' Canoni adunque ſi vedono ſtabilite queſte ſole onorificenze a' Padroni, cioè le *Preghiere*, l' *Anniverſario*, e *l' onor della Proceſſione*; e ne' cancelli della Chieſa *la ſede*, e la *ſepoltura*. Onde la Chioſa antica ſcriſſe i verſi:

Patrono debetur HONOS, onus, utilitaſque,
Præſentet, PRÆSIT, defendat, alatur egenus.

E nell' Ordine Romano, o ſia nel Libro de' Ponteficali, parlandoſi al fondatore della Chieſa ſi ſcrive la ragio-

(1) *Apud Bocchellum lib. III. Decretorum Eccleſiæ Gallican. tit.* 18. *cap.* 52.
(2) *Apud Spelmannum tom.* 2. *Concil. Angl.*
(3) *Ibid.*

gione di tali privilegj dicendosi, che tutto l' onore, che se gli concede è per la gratitudine dei beneficj alla Chiesa già fatti . . . . *Et ut intelligas, qualem tibi, atque heredibus tuis honorem, & comoditatem exhibet Ecclesia, scias, ut gratitudinem ipsam ad fundatores ostendat, quod a Sanctis Patribus statutum est in die dedicationis anniversario solemni fundatores, & eorum heredes in processionibus primos esse debere* (1).

DISTINZIONE III.

I Privilegj conceduti al Cardinale Rinaldo Brancaccio, e a chi ha cagione da lui, non furono quelli, che costituiscono il padronato.

I Privilegj conceduti da Papa Martino V. al Cardinale Brancaccio, allorchè gli permise di fondare lo Spedale con l' Altare, ed Oratorio del Pio Luogo di S. Angiolo a Nido, non furono i medesimi, che di sopra si è esposto comporre la ragion del padronato.

E primieramente dal Pontefice Martino V. non fu conceduta al Cardinal Rinaldo Brancaccio la presentazione del Sacerdote, ma la collazione.

Fu tolta da quel Papa agli Arcivescovi di Napoli l' amministrazione de' beni del Luogo Pio di S. Angiolo a Nido riserbata nel privilegio della difesa conceduta a' Fondatori, o sia a' Padroni.

Non si debbono al Fondatore del preddetto Luogo Pio, ed a' suoi eredi gli alimenti dovuti a' Fondatori delle al-

(1) *Pontif. Rom. de dedic. & consecrat. Eccles. p.* 204. *edit.* 1765

altre Chiese per gratitudine de' beni alla Chiesa Universale donati, e da prenderli da essi; perchè nulla alla Chiesa in quella fondazione fu donato.

Non si debbono agli eredi del sopraddetto Fondatore le onorificenze a' Padroni eziandio per gratitudine dovuti, non potendovi esser gratitudine, ove non è beneficio.

Non sono sottoposti a padronato i Luoghi Pii della Città nostra, che egualmente, che quello di S. Angiolo a Nido, sono dai Laici amministrati, senza che abbiano alla Chiese nulla donato.

C A P. I.

Non fu conceduta al Cardinal Rinaldo Brancaccio, e a chi avrebbe cagione da lui quella presentazione del Sacerdote, che fa parte del padronato.

LA collazione è assai diversa dalla semplice presentazione. Una Contessa di Fiandra volendo fondare una Chiesa domandò al Pontefice Innocenzo III. di potersene ritenere il padronato, e la collazione delle Prebende; il Pontefice rispose: *quorum primum admittimus, secundum vero non duximus concedendum:* al qual caso soggiugne Boemero: *dum Pontifex ei indulsit jus patronatus, jus præsentandi quoque sine dubio eidem attribuisse credendus est. Plus continet collatio præbendarum, quam* PRÆSENTATIO *nuda, qua facta, et admissa, demum collatio ex principiis juris recentioris, et institutio ab Episcopo facienda est,* UT COLLATIO PRÆBENDARUM *in sensu stricto, et præcipuo hic accipi debeat, quod etiam recte observat Gonzales ad cap. IV. X. hoc tit. num.* 7. (1).

Nè

(1) *Boemero in jus Eccles. lib.* III. *tit.* 38. *de jure patron.* §. 85. *p.* 520.

Nè con la semplice presentazione il Sacerdote presentato acquista alcun diritto, se dal Vescovo non è stato ammesso. Seguita lo stesso Boemero: *hac de causa per præsentationem nullum jus præsentato acquiritur, sed demum per ejus admissionem ab Episcopo Cap.V. X. hoc tit. cap.* 28. *&* 29. *eod. Hic enim ipsum, si indignus repertus fuerit, potest rejicere, quo casu alius præsentandus est* (1); ed una tale presentazione dee esser fatta fra legittimo tempo (2).

Or in forza del padronato spetta al Padrone la semplice presentazione, ma non già la collazione. Papa Gregorio IX. scrisse: *Consultationi tuæ taliter respondemus, quod cum ex vi juris patronatus non* CONCESSIO, *sed* PRÆSENTATIO *pertineat ad patronum, præsentatum (si ei aliquid non obsistat Canonicum) instituere in ipsa Ecclesia poteris, utpote potiorem* (3). Ma Papa Martino V. non concedè la sola presentazione del Sacerdote al Cardinale Rinaldo, ma l' intera collazione del Rettore del sopraddetto Luogo Pio .... *Auctoritate Apostolica tenore præsentium specialem licentiam, & auctoritatem plenariam elargimur jure* DEPUTANDI RECTOREM: con assoluta indipendenza dall'Ordinario .... *nec non personas easdem, & Rectores ipsius Hospitalis pro tempore existentes a dominio, visitatione*, ET POTESTATE *præfati* (*Archiepiscopi Neapolitani, & Abatis secularis S. Andreæ*) *eximimus, & totaliter liberamus, illaque libera, & exempta ab eisdem fore statuimus ..... ita quod Archiepiscopus, & Abas prædicti .... nullam possint in personas, bona, & Rectores præfatos jurisdictionem, potestatem, visitationem, seu dominium exercere* (4).

K Ec-

(1) *Ibid.* §. 92. *p.* 523. *ad* 24.
(2) C.3. 12. 22. 27. *x. hoc tit.*
(3) *In cap.* 31. *x. de jure patronat.. p.* 1337.
(4) *Somm. nella Scritt. di Forziati n.* 1.

Ecco adunque, che il Papa concedè al Cardinale Rinaldo Brancaccio maggior privilegio di quello della presentazione del Sacerdote, cioè la collazione: ma non gli concedè quella tale presentazione, che è il costitutivo, o uno de' costitutivi del Padronato.

C A P. II.

La deputazione del Sacerdote conceduta al Cardinal Rinaldo Brancaccio non comprende quella presentazione, che fa una delle parti principali del Padronato.

MA già sento intonarmisi da taluno: La parte si contiene nel tutto, chi ha il tutto ha la parte: E' troppo nota la regola dataci da Ulpiano: *Non debet, cui plus licet, quod minus est, non licere* (1). Il Cardinale Rinaldo Brancaccio, e quei, che da lui sarebbbono stati destinati, ebbero la facoltà di deputare il Rettore: *Et auctoritatem plenariam elargimur jure DEPUTANDI Rectorem, seu Rectores ejusdem Hospitalis, seu illud committendi in hac prima vice, & quoties illud in futurum vacare contigerit, tibi, & illis, quos ad hoc in tua ultima voluntate duxeris ordinandum*. (Così si legge nella Bolla di Papa Martino V.). Ma nella parola *deputandi Rectorem* va inclusa sì la collazione, come la presentazione a se medesimo. Dunque il Cardinale Brancaccio, e coloro, che sarebbbono stati da lui destinati, ebbero, ed hanno la presentazione del Sacerdote.

Ma a ciò io rispondo, che la supposta presentazione non è quella, che forma una delle parti del padronato; quì si cerca ciò, che si dee intendere per la parola *presentazione del Sacerdote* inclusa nel padronato, cioè la sua diffini-

(1) *L. 21. ff. de diverf. reg. jur.*

finizione. La definizione altro non è, se non che la descrizione de' termini, e delle parti, di cui è ristretta la cosa, che noi vogliamo diffinire. *Est definitio* (dice Cicerone) *earum rerum, quæ sunt ejus rei propriæ, quam definire volumus, brevis, & circumscripta quædam explicatio* (1). In guisachè le stesse cose, che abbiano diverse circostanze, e sieno in varia maniera determinate, a diversi riguardi, leggi, e privilegj sono sottoposte. Perchè Papa Gregorio il Grande scrisse: *Quod privilegium ita est illius Ecclesiæ, ut communem Legem Regibus, vel Abatibus omnino dare non possit. Non enim quod uni sigillatim conceditur, statim omnibus convenit* (2). La presentazione, che fu conceduta da' Pontefici, e da' Canoni a' fondatori, fu ristretta *dal termine* di non poter rimovere il presentato Sacerdote, quando dal Vescovo fosse stato approvato, come si è dimostrato nel Cap. II. della Distinz. II. Ma da un tal termine non è ristretta la facoltà conceduta al Cardinale Rinaldo Brancaccio, anzi apertamente un tal termine è rotto, ed annullato; dappoichè si dà a lui, ed a coloro, che sarebbono da lui destinati, la libera facoltà di rimovere a loro piacere (*ad nutum*) tutti i Sacerdoti; e perciò anche il Rettore, che sarebbono stati da loro stabiliti: *possintque dd. duo Electi AD EORUM NUTUM, & voluntatem instituere, & removere Hospitalerium, & SACERDOTES dicti Hospitalis, ita quod gratia super hoc per sanctissimum Dominum Papam concessa in omnibus, & per omnia observetur.* (Leggesi nel testamento del detto Cardinale Brancaccio).

Dunque la presentazione, che si finge fare a se stesso, chi ha la facoltà di deputare il Sacerdote, non è la stessa, che fu conceduta a' Fondatori delle Chiese. Il che con

 al-

(1) *Cicer. I. de Orat. c. 42.*
(2) *Causa XVI. q. 1. C. 39. Hinc est etiam.*

altro evidente argomento si dimostra. Tale presentazione del Sacerdote conceduta a' Fondatori delle Chiese si estende a' loro eredi, come sarà in appresso dimostrato.

La supposta presentazione fatta a se medesimo da colui, che deputa il Sacerdote, è nell'universalità di tutte le altre ragioni del Vescovo nelle Chiese della sua Diocesi, ove padronato non sia; se la presentazione supposta in quei, che deputano i Sacerdoti, e perciò ne' Vescovi, fosse la medesima della prima, cioè di quella espressamente a' Fondatori predetti conceduta, passerebbe questa agli eredi de' Vescovi, come passa agli eredi de' Fondatori. Il che non vi è chi non conosca essere falso, ed assurdo; dunque si dee dire, che la presentazione del Sacerdote, ch' è una delle due parti principali del padronato, non è la stessa, cioè co' medesimi termini definita, di quella, che si suppone conceduta al Cardinal Brancaccio, e ch'è ne' Vescovi nelle Chiese libere della Diocesi loro.

Ma qualunque sorte abbiano ad avere così fatti argomenti, invincibile sempre rimane quello, in cui si mostra, che il Cardinale Rinaldo Brancaccio nulla alla Chiesa Universale nella fondazione del Pio Luogo di S. Angiolo a Nido avendo donato, nulla gratitudine sperar ne dovea. Essendo sopra tale gratitudine fondati tutti i privilegj componenti il padronato, e massime quello della presentazione del Sacerdote. Leggesi in de Roye: *Idem DE PRÆSENTATIONE dicendum, quod introducta sit, UT FUNDATORIBUS VICES REPENDANTUR, & utilia habeant in hoc sæculo bonæ actionis documentum, ea sunt verba ejus orationis, quam habet Ecclesia pro iis, qui munus aliquod ei obtulerint, apud Gregorium M. in Lib. Sacrament. p. 153. Editionis Menardianæ . . . . . . ac tandem illud idem indicat Raymundus Ruffus contra Molinæum pag. 365. ubi agit de jure præ-*

præsentandi : HOC ENIM EI , QUI DE ECCLESIA BENEMERITUS EST , TRIBUITUR , *eamque pro beneficio mutuam referri gratiam antiqui Patres statuerunt* (1) . Nè tutte le opere pie de' fedeli, tra le quali (come è la fondazione dello Spedale di S.Angiolo a Nido) sono le limosine , le orazioni , &c. dalla Chiesa con alcuno de' privilegj , che compongono il padronato , si sono vedute mai ricompensare .

C A P. III.

Fu conceduta la difesa , ma non ristretta da que' termini , da' quali fu ristretta quella conceduta a' padroni .

SI è veduto nella Dist.II. cap.III. che riguardo all'amministrazione de' beni delle Chiese, e alla loro difesa si doveano considerare tre periodi ; nel primo del quale si diede dalla Potestà Secolare la facoltà a' Vescovi d' invigilare sopra tale amministrazione , che doveasi fare da' Fondatori , o da' loro eredi . Nel secondo periodo si ordina dall' Ecclesiastica Potestà , che l' amministrazione predetta rimanga a' Vescovi (in luogo de' quali essendo i Beneficiati, questi da' Vescovi medesimi debbono essere visitati) , e la cura d' invigilare sopra di essa a' Fondatori , o a' loro eredi ; e nel terzo periodo si proibisce a costoro l'amministrazione de' medesimi beni. Or da Papa Martino V. si concede al Cardinal Brancaccio , e a chi avrebbe causa da lui la difesa del predetto Pio Luogo , ma si toglie all' Arcivescovo di Napoli l' amministrazione de' beni del medesimo Pio Luogo , dappoichè se gli toglie ogni visita sopra il Rettore di esso : dice il Breve di quel Papa : *Auctoritate Apostolica tenore præsentium specia-*

(1) *De Roye proleg. ad tit. de jure patronat. cap. 3. p. 12.*

cialem licentiam, & auctoritatem plenariam elargimur jure deputandi Rectorem, seu Rectores ejusdem Hospitalis . . . . . quibus dumtaxat rationem, & computum de administratis circa res, & negotia ipsius Hospitalis pro tempore fieri volumus, nihilo penitus reservato . . . . a dominio, visitatione, & potestate præfatis (Archiepiscopi Neapolitani, & Abatis Sæcularis Ecclesiæ ejusdem S.Andreæ ad Nidum Neapolitan.) eximimus, & totaliter liberamus . . . . Ita quod Archiepiscopus, & Abas prædicti . . . . . nullam possint in personas, BONA, & Rectores præfatos jurisdictionem, potestatem, VISITATIONEM, *seu* DOMINIUM *exercere, sed a Rectoribus, vel aliis, quibus juxta voluntatem præfatam dict. Hospitale commissum fuerit, rationem, seu computum exigere, non obstantibus felic. record. Clement. Papæ V. Prædecessoris nostri, ac in Viennensi Concilio, ac aliis Apostolicis edictis &c.* (1).

In virtù della quale disposizione il sopraddetto Cardinal Brancaccio nella lettera scritta a' Nobili di Nido incarica ad essi, che *in hoc solliciti sint Rectores, quod Archiepiscopus Neapolitanus, seu Abas S. Andreæ nulla ibi jurisdictione utantur . . . .* NEC AB EIS VISITATIONEM RECIPIANT, *nec de administratione computum reddant, sed in omnibus servetur Apostolica Bulla, & concessio prædicti Domini nostri Papæ* (2).

Toglie adunque il Pontefice l' amministrazione de' beni del Pio Luogo di S. Angiolo a Nido all' Ordinario, a cui da' sagri Canoni ne' privilegj, che formano il padronato, si era riserbata, togliendogli la visita da farsi sopra il Rettore, o sia Beneficiato, che precariamente dovea quella amministrazione esercitare.

Ed

(1) *Sommario del Forziati n. 1.*
(2) *Ibid. num. 3.*

Ed oltre a ciò concede a coloro, che farebbono stati dal Fondatore destinati, e che avrebbono avuto ad essere i Padroni, se padronato vi fosse, tale amministrazione, da' Canoni nel terzo periodo, e prima della fondazione del detto Luogo Pio a loro proibita .... *Quare* (leggesi nel sopraddetto Breve) *nobis humiliter supplicasti.... necnon dicti Hospitalis regimen illi, vel illis, quos in tua voluntate ultima ad hoc duxeris deputandos, perpetuo committere dignaremur. Nos igitur ... auctoritate Apostolica tenore præsentium specialem licentiam, & auctoritatem plenariam elargimur jure deputandi Rectorem, seu Rectores ejusdem Hospitalis, seu illud committendi in hac prima vice, & quoties illud in futurum vacare contigerit tibi, & illis, quos ad hoc in tua ultima voluntate duxeris ordinandum ... sed a Rectoribus, vel aliis, quibus juxta voluntatem præfatam dictum Hospitale commissum fuerit* (1).

Onde il medesimo Cardinale nella sopraddetta lettera diretta a' Nobili di Nido .... *Forma autem gubernationis, & regiminis supradicti fiat secundum infrascriptos modos, & terminos, quos auctoritate Apostolica nobis in hac parte concessa ordinavimus ... quia non videtur esse possibile, quod universitas tota Nobilium in hac gubernatione exerceat, ordinamus, quod prædicta Universitas annis singulis eligat duos Nobiles probos, & approbatos viros, quorum unus semper sit de Domo de Brancatiis, qui potestatem habeant omnes fructus, redditus, & proventus, obventiones, & legata ad dictum Hospitale, & Cappellam pertinentes, & quæ pertinebunt exigere, petere, recipere, & de receptis quietare, & recepta pro commodo, & utilitate dictorum Hospitalis, & Cappellæ, ac Ministrorum, & Infirmorum in eis existen-*

(1) *Sommar. n.* 1.

ſtentium expendere, & diſpenſare, prout ipſis videbitur expedire (1).

Si vede adunque, che il Privilegio riguardante la difeſa de'beni della Chieſa, ed uno de' componenti la ragion del Padronato, è riſtretta da que' termini, e da quelle condizioni, dalle quali non è riſtretta la difeſa conceduta nella fondazione del Pio Luogo di S. Angiolo a Nido.

C A P. IV.

Non ſi debbono al Fondatore del predetto Luogo Pio, ed a' ſuoi eredi gli alimenti dovuti a' Fondatori delle altre Chieſe, o a' loro Padroni.

IL privilegio, in cui ſi concedono gli alimenti a' Fondatori delle Chieſe ridotti all' eſtrema povertà, ſuppone tre coſe.

I. Che i Fondatori abbiano donato beni alla Chieſa, da' quali ſi debba dare la predetta ſovvenzione. Nel Concilio Toletano IV. ſiccome ſi vidde è ſcritto: *Quicumque Fidelium devotione propria* DE FACULTATIBUS SUIS ECCLESIÆ ALIQUID CONTULERIT, SI FORTE IPSI, &c. E nelle parole, che Franceſco Florente afferma mancare a tal Canone: *Præbendum eſt a Sacerdotibus vitæ ſolatium . . . . . & maxime iis, quibus* RESTITUENDA *viciſſitudo eſt . . . quibus retributio juſta debetur.*

II. Che i beni donati alla Chieſa ſopravvanzino i biſogni pel mantenimento di eſſa: la Chioſa dice nel detto Canone *Quicumque .... Iſtud autem intelligas . . . . & quando Eccleſiæ ſupereſt*. Ove de Roye: *Prius enim eſt, ut ſufficienter alantur, & exhibeantur Clerici Eccleſiæ ſervientes, quia pro iis primo, & principa-*

(1) *Sommar. num.* 3.

cipaliter fundata est Ecclesia, ut nempe in ea Divinum celebrent Officium, sed iis exhibitis, si quid ex redditibus Ecclesiasticis supersit, illud huic Patrono concedendum (1). E Rocco di Curte seguendo una tal Chiosa scrisse: *Quod teneatur Ecclesia Patronata ex redditibus ultra necessaria remanentibus alere Patronum.* E lo stesso conferma Simone, siccome di sopra tutte le dette cose furono esposte.

III. Che del sopraddetto avvanzo si debbano fare limosine a' poveri, tra' quali debbono essere primi i Padroni. Nel sopraddetto Concilio Toletano IV. si vide essere scritto presso Isidoro: *Præbendum est a Sacerdotibus vitæ solatium indigentibus, & maxime his, quibus restituenda vicissitudo est. . . . . Si enim Clericis, vel Monachis, seu Peregrinis, aut quamlibet necessitatem sustinentibus pro solo Religionis intuitu, in usum res Ecclesiasticæ largiuntur, quanto magis his consulendum, quibus retributio justa debetur.*

Ora veruna di queste cose non si ritrovano verificate nella fondazione del Pio Luogo di S. Angiolo a Nido. Imperocchè primieramente il Cardinal Rinaldo Brancaccio non donò cosa alcuna alla Chiesa in tale fondazione; ma stabilì un Luogo Pio Laicale, cioè, uno Spedale per lo sollievo de' poveri infermi.... *Prope Ecclesiam S. Andreæ ad Nidum Hospitale cum domibus, & officinis necessariis, & utilibus, ac intus in eo Cappellam sub vocabulo SS. Angeli, & Andreæ construi, & ædificari fecimus*, scrive egli a' Nobili della Piazza di Nido (2); e seguita dicendo, che lascia i suoi beni *pro commodo, & utilitate dd. Hospitalis, & Cappellæ, ac Ministrorum infirmorum in eis existentium . . . . Item quod eligatur per dictos Rectores unus probus vir, vel mulier . . . qui in*

L

(1) *Francisc. de Roye de juribus honorificis lib. 1. cap. 4. p. 14.*
(2) *Sommar. num. 3.*

in dicto Hospitali serviet in susceptione PAUPERUM, DEBILIUM, ET INFIRMORUM UTRIUSQUE SEXUS, *& pro curatione, & servitio ipsorum, ac in conservatione, & munditia eorum semper intendat.*

E nel testamento del Cardinale medesimo è scritto: *Item voluit, & ordinavit, quod Hospitale S. Andreæ, quod est in Platea Nidi reædificetur..... & quod in dicto Hospitali fiant lecti cum porteriis ordinati, & fulciti in numero tresdecim, duodecim pro pauperibus, & unum pro Hospitalerio*, ET PRO DICTI HOSPITALIS, ET CAPPELLÆ *completione, & aliorum necessariorum reliquit in numerata pecunia quinque millia florenos auri de Camera. Item voluit, & ordinavit, quod* PRO USU, ET SUBSTENTATIONE DICTI HOSPITALIS, ET PAUPERUM *ibidem affluentium, emantur in locis vacuis tot possessiones, & bona, &c. . . . Item voluit, quod emeretur una Terra arbustata proverso* AD USUM PAUPERUM, *& servitio cum Cappellæ, & Hospitalis. . . . Item voluit, quod ponerentur in eodem Hospitali tresdecim lecti bene fulciati, cooperto, & linteaminibus duplicibus, & ulterius omnia necessaria* (1).

E non volle il detto Cardinale, che i Preti destinati a' servizj spirituali de' detti infermi sieno istituiti a titolo di beneficio; dappoichè ordinò, che costoro sieno posti, e discacciati *ad nutum* de' Governatori. Seguita nello stesso testamento: *Possintque dd. duo Electi ad eorum nutum, & voluntatem instituere, & removere Hospitalerium, & Sacerdotes d. Hospitalis, ita quod gratia super hoc per SS. Dom. Papam concessa in omnibus, & per omnia observetur, & prout in litteris ipsius D. Testatoris desuper confectis, & sigillo suo munitis plenius continetur, & habetur.* Ed in tale lettera si legge: *Item, quod dicti Presbyteri eli-*

(1) *Sommar. num.* 2.

eligendi , & etiam Hospitalerius , vel Hospitaleria non instituantur , nec eis detur aliquis titulus , sed ad nutum , & voluntatem dictorum Rectorum ponantur , & repellantur cum salario , vel sine salario , de quo convenerint . Ed anche volle , che non si pagasse la quarta canonica all' Arcivescovo Napoletano , ed all' Abate di S. Andrea , a' quali non si dovesse rendere alcun conto dell' amministrazione de' beni lasciati : *In hoc soliciti sint Rectores , quod Archiepiscopus Neapolitanus , seu Abas S. Andreæ nulla ibi jurisdictione utantur , & quod de legatis factis d. Hospitali , & in posterum faciendis , nulla eis quarta , seu canonica portio tribuatur , nec ab eis visitationem recipiant , nec de administratione computum reddant* (1). E nel testamento del medesimo Cardinale : *Quem computum nulli omnino teneantur ponere , & reddere , nisi dumtaxat dictis Nobilibus dictæ Plateæ , vel quibus ipsi Nobiles deputaverint* (2) . Le quali cose non avrebbe potuto ordinare , se i suoi beni essendo stati donati alla Chiesa, Ecclesiastici fossero divenuti . Che se il Cardinale chiese l'esenzione dalla giuridizione dell'Ordinario al Papa , ciò fu per gli Preti, che dovean servire in quel Luogo Pio, e che di loro natura eran sottoposti all' Arcivescovo Napoletano .

Ed oltre a ciò lasciò di tali suoi beni amministratori laiche persone , cioè i Nobili della Piazza di Nido, scrive egli a costoro dopo aver esposta la sua fondazione . . . . *Ut autem res hæc inchoata principio temporum successione non pereat , & dierum volubilitate perduret, expedit de Regentium, &* GUBERNANTIUM *sincera fidelitate , & fida bonitate disponere , & cum diu animus noster in hac cogitatione verſetur , sic*

L 2 tan-

(1) *Sommar. num.* 3.
(2) *Sommar. num.* 2.

tandem ad Magnificentiam , ET NOBILITATEM VESTRAM , *quæ in constructione* , *&* *manutentione* , *&* *defensione Piorum Locorum solerti studio operari sit solita* , *noster declinat* , *&* ACQUIESCIT AFFECTUS, *cogitans ut acceptare dignemini* , *& divinæ retributionis præmia . . . . quia non videtur esse* POSSIBILE; QUOD UNIVERSITAS TOTA NOBILIUM IN HAC GUBERNATIONE EXERCEAT , *ordinamus*, *quod prædicta Universitas annis singulis eligat duos Nobiles probos*, *& approbatos viros*; *quorum unus semper sit de Domo de Brancatiis*, *qui potestatem habeant omnes fructus*, *redditus* , *& proventus* , *obventiones* , *& legata ad d. Hospitale* , *& Cappellam pertinentes* , *& quæ pertinebunt* EXIGERE , PETERE , RECIPERE , ET DE RECEPTIS QUIETARE , ET RECEPTA PRO COMMODO , ET UTILITATE DD. HOSPITALIS , ET CAPPELLÆ, *ac Ministrorum* , *& Infirmorum in eis existentium* EXPENDERE , ET DISPENSARE , *prout ipsis videbitur expedire* , *& si necesse erit* , *in quocumque judicio agere* , *experiri* , *& respondere* , *ac omnia prosequi*, *sicut nostra persona principaliter per se posset* (1). E nel testamento : *Item voluit* , *& mandavit*, *quod Universitas Nobilium Plateæ Nidi debeat eligere quolibet anno duos Nobiles de dicta Platea* , *quorum unus sit semper de Domo de Brancacciis . . . . . qui duo sic Electi habeant* REGERE , GUBERNARE , ET DISPENSARE D. HOSPITALE , ET EJUS BONA , *& pro eis agère*, *& experiri*, *ac vendere* , *& introitus dd. possessionum*, *& exitus annotare* , *& scribere* (1).

E' chiaro adunque che il Cardinal Rinaldo Brancaccio nulla lasciò alla Chiesa , ma formò la sua opera di beni laicali per utile de' Laici , e volle, che da'Laici fosse governata.

E ri-

(1) *Sommar. num.* 3.
(1) *Sommar. num.* 2.

E riguardo al fecondo punto, cioè, che i Canoni fuppongono, che i beni della Chiefa fopravvanzino i bifogni di effa, par che nella fondazione, di cui trattiamo, niuno avvanzo mai effere vi debba; dappoichè fi vede, che il Cardinal Rinaldo Brancaccio abbia ftabilita la detta opera per tutti gl' infermi, che vi concorreranno. Dice il Papa Martino V. nella Bolla diretta al medefimo Cardinale: *Sane petitio tua Nobis exhibita continebat, quod tu Hofpitale pauperum S. Andreæ in Platea Nidi Neapolitan. . . . . penitus dirutum, & collapfum, feu defolatum de bonis tibi a Deo collatis . . . . de novo conftrui, & reædificari, & pro Miniftris, & fervitoribus ejufdem Hofpitalis opportunis fufficienter dotare intendis*. E noi abbiamo dalla Storia, che tale Spedale era aperto per tutti, e nella lettera del Cardinale a' Nobili di Nido parla in generale: *In fufceptione pauperum, debilium, & infirmorum utriufque fexus, & pro curatione, & fervitio ipforum . . . . Item quod dd. Rectores provideant pro debilibus, & infirmis de Medico . . . provideant etiam de medicinis fpiritualibus, & omnibus aliis neceffariis PRO OMNIBUS PAUPERIBUS occurrentibus in d. Hofpitale &c.* E benchè nel teftamento fi dica, che in detto Spedale fi facciano tredici letti, perchè giudicò forfe, che i beni, che lafciava, maggior numero non ne poteffe foftenere; pure abbiamo da Cefare d' Engenio Caracciolo, che nel fuo tempo gl' Infermi, ch' erano in quello Spedale, giungevano al numero di trenta, e più „ Si governa (dic' egli parlando della Chie„ fa di S. Angiolo a Nido) quefta Chiefa da due Mae„ ftri, uno de' quali è fempre della Famiglia Brancac„ cio, da' quali fi governa con grandiffima diligenza, „ ed agl' infermi, che di continuo fono TRENTA, E „ PIÙ, non fanno mancar cofa alcuna, che fono go„ ver-

„ vernati con grandissima carità (1).

Onde non è verisimile, che possano avvanzar rendite alle opere stabilite nel Luogo Pio di S. Angiolo a Nido.

E riguardo alla terza cosa supposta dal Privilegio, di cui trattiamo, che dell'avvanzo de' beni lasciati alla Chiesa si debbano fare limosine a' poveri, acciocchè tra essi, dovendo essere per ragion di gratitudine i primi i Padroni, a costoro si debbano le richieste sovvenzioni: io dico, che quando anche avvanzassero rendite al detto Luogo Pio, non avrebbe luogo l'ipotesi sopraddetta, imperocchè l'obbligo di fare le limosine appartiene a coloro, che de' beni Ecclesiastici godono i frutti; ma non già a' Laici, i quali allorchè sono Curatori, o Eredi fiduciarj, come veramente sono stati lasciati i Nobili della Piazza di Nido dal detto Cardinale, per governare i suoi beni: *Qui potestatem habeant* (dice nella predetta lettera) *expendere, & dispensare, prout ipsis videbitur expedire*, allorchè fossero compiute tutte le cose dal medesimo Cardinale ordinate, debbono i detti Eredi fiduciarj, o sieno Curatori, far cose simili alle già ordinate, cioè, curare i feriti, gli afflitti da' tumori, e altre simili malattie.

Leggesi nel Concilio Tridentino: *Quod si Hospitalia hæc ad certum Peregrinorum, aut Infirmorum, aut aliarum personarum genus suspiciendum fuerint instituta; nec in loco, ubi sunt dicta Hospitalia, similes personæ, aut perpaucæ reperiantur; mandat adhuc, ut fructus illorum IN ALIUM PIUM USUM, QUI EORUM INSTITUTIONI PROXIMIOR SIT, AC PRO LOCO, ET TEMPORE UTILIOR CONVERTANTUR* (2); onde Van-Espen scrisse: *Rectores, & Administratores Hospitalium, in primis attendere debent, se non esse Dominos proventuum illorum lo-*

co-

(1) *Napoli Sacra dell' Engenio nel cap. di S. Angiolo a Nido p.* 261.
(2) *Concil. Trident. sess.* 25. *cap.* 8. *de reformat.*

corum, sed nudos, & simplices dispensatores . . . . eamque dispensationem esse faciendam juxta leges justitiæ distributivæ IN ILLUD PAUPERUM GENUS, IN QUOD IPSE FUNDATOR PROVENTUS IMPENSOS VOLUIT (1).

C A P. V.

Non si debbono agli Eredi del sopraddetto Fondatore le onorificenze a' Padroni dovute.

LE onorificenze (come anche tutti gli altri privilegj) furono concedute dalla Chiesa Universale a' Fondatori delle Chiese particolari per la gratitudine di aver dato a quella fondo, e beni: siccome nel libro de' Pontificali già si vidde, che parlandosi al Fondatore della Chiesa particolare, si dice, che la Chiesa Universale dava a' tali fondatori, ed a' loro eredi onore, e comodo, per mostrar loro la sua gratitudine: *Et ut intelligas, qualem tibi, atque heredibus tuis* HONOREM, *& commoditatem exhibet Ecclesia, scias*, UT GRATITUDINEM IPSAM AD FUNDATORES OSTENDAT, *quod a Sanctis Patribus statutum est, in die dedicationis anniversario solemni Fundatores, & eorum heredes in processionibus primos esse debere*; onde Guglielmo da Parigi: *De his vero, quæ Regibus, & Principibus dantur* (cioè le onorificenze) *Patronis Ecclesiarum, & Fundatoribus, Dotatoribus, & Ditatoribus dicimus, quia licet hi sunt usus pietatis, quoniam* EX VIRTUTE GRATITUDINIS *etiam jure naturali debentur in hujusmodi hominibus* (2). E Francesco de Roye parlando di tutto il padronato, di cui è parte la ragion delle onorificenze scrisse: *Hinc*

(1) *Jus Ecclesiast. Univ. tit. VI. cap. 5.*
(2) *Guglielmo Parif. in libro de moribus cap. LX.*

Hinc conjicerem, introductum fuisse jus patronatus EX VIRTUTE GRATITUDINIS (1); ed appresso confirmando l'opinione di Choppino, e di Molineo: *Denique jus patronatus fundatori competit jure naturali , ut ex Guil. Paris. probavimus Cap. III. Sicut is , QUI BENEFICIUM ACCEPIT, NATURALITER OBLIGATUR AD REMUNERANDUM l. sed & si 25. §. consuluit ff. de petit. hered. ac proinde illud etiam ipso jure debetur: & hoc probat Choppinus lib.1. de Sacr. pol. Cap. n. 2. in fin. . Et nominatim Molinæus contra parvas datas in Epist. Gloss. 15. num.* 34 (2). E Van Espen . . . . . . *Cæterum quia „ hoc „ jus patroni fundator in munificentia, quam ab ipso „ ejusque parentibus, aut Majoribus Ecclesia accepit, & quam recognoscere justum, & æquum judicat* (3).

Ma si è veduto , che nella fondazione dell' Ospedale di S.Angelo a Nido nulla alla Chiesa si è donato. Dunque neppure le onorificenze concedute a' Padroni possono aver luogo nella sopraddetta fondazione , nella quale non avendo neppure avuto luogo , ed i privilegj della presentazione ; della difesa delle fondate Chiese , e de' loro beni ; della sovvenzione a' poveri fondatori , o a'loro eredi ; che son tutte le sole parti, che compongono il padronato ; io reputo ch' ei sia , piucchè bisogno non sarebbe , manifesto , che nella fondazione del Pio Luogo di S. Angelo a Nido non siesi formata ragion di padronato.

CAP.V.

(1) *Ad tit. de jure patron. cap. 3. p. 11.*
(2) *De Roye ibid. cap. 15. p. 48.*
(3) *Jus Eccles. part. II. sect. III. tit. VIII. cap. de jure patron.*

CAP. V.

Non sono sottoposti a padronato i Luoghi Pii della Città nostra, i beni de' quali sono da' Laici amministrati, senza che i loro fondatori abbiano alcuna cosa alla Chiesa donato.

SI è veduto, che ove nulla si è donato alla Chiesa, ragion di padronato non si è acquistato; e tale verità con molti esempli della Città nostra, lasciando stare quelli delle altre regioni, si può confermare.

Nella Chiesa di S. Maria de' Pignatelli, che siccome dice Cesare d' Engenio „ si tiene indubbitatamente sia „ stata fabbricata dalla Famiglia Pignatella, e si go„ verna da due, uno de' quali sempre ha da essere „ della stessa Famiglia Pignatella, e l' altro del Seg„ gio di Nido „ (1) niuno fu, che pretendendo di rappresentare la detta Famiglia, vi abbia preteso ragion di padronato.

La Chiesa di S. Pietro fondata da Nicolò Poderico del Seggio di Montagna, ed Estaurita di questa Piazza, siccome dice il detto d' Engenio: „ si governa dagli „ Estauritarj, i quali fanno molte limosine a' poveri, „ e collocano a marito alcune povere figliuole dell' „ ottina secondo l' occasione con ventiquattro scudi „ di dote, e quivi tengono (per puro servigio di „ quella Cappella) un Sagrestano con quattro Sacer„ doti, che di continuo vi celebrano, e Chierico che „ vi serve con buona provisione " (2). Dappoichè in tale fondazione nulla si è donato alla Chiesa dagli eredi di Nicola Poderico, che pur ve ne sono, sopra di essa Padronato non si vanta.

Ne' tempi di Carlo II. Re di Napoli „ Niccolò, „ e Giacomo Sconditi Fratelli del Seggio di Ca-

(1) *Napoli Sacra dell' Engenio Caracciolo p. 295.*
(2) *Ibid. p. 66.*

„ poano , fabbricarono nel Territorio lor donato da
„ Giacomo Galeota Gentiluomo dello ſteſſo Seggio,
„ la Chieſa ſotto il titolo dell' Annunciata , come
„ avean promeſſo alla Madre di Dio . . . . . . ordi-
„ nandovi una Confraternita de' Battenti , detta de'
„ Repentiti . . . . la quale Compagnia accreſciuta di
„ gran numero fabbricò l'Oſpedale per gli poveri infer-
„ mi, ed acciò foſſe con ogni diligenza governato ,
„ ordinò quattro Governadori da eleggerſi ciaſcun an-
„ no da eſſi Confrati „ (1) . . . a' quali poi ſi aggiunſe
un altro del Seggio Capoano; e comechè Nicolò, e
Giacomo Sconditi avendo dato il fondo , e la fabbri-
ca di detta Chieſa, benchè in altra parte poi trasferi-
ta, ed in varj tempi, cioè „ nel 1417. Franceſco San-
„ ſeverino Conte di Laurino, e Duca della Scalea, do-
„ nandogli la Baronia di Caſtellammare della Bruca
„ co'ſuoi Caſali.... nel 1476. Lionetta de Lifteriis,
„ moglie di Gio.Antonio Morra donandogli la Terra
„ della Sala della Salella, e delli Cornuti; nel 1493.
„ Franceſco della Ratta donandogl' il Caſtello della Val-
„ le ſito nella Provincia di Terra di Lavoro „ (2),
aveſſero arricchito il detto Luogo Pio, ed aveſſero per-
ciò potuto acquiſtare ragion di padronato ſopra di eſſo,
ſe a padronato eſſo aveſſe potuto eſſere ſottopoſto; niu-
no degli eredi degli Sconditi fondatori, nè degli altri
dotatori hanno mai preteſo ſopra quel Luogo padro-
nato.

Nell' anno 1519. Maria Franceſca Longa moglie di
Giovanni Longo Reggente di Cancellaria , unito a
Lorenzo Battaglino Gentiluomo Bergamaſco fondaro-
no lo Spedale degl' Incurabili, detto di S. Maria del
Popolo, ove ſtabilirono alcuni Governadori tutti Lai-
ci „ il primo che rappreſenta la perſona del Re, ſuol
eſſe-

(1) *Ibid. p. 397.*
(2) *Ibid. p. 398. ed 399.*

„ essere sempre del Collaterale , il secondo titola-
„ to, e rappresenta il Baronaggio , il terzo Cavalier
„ di Seggio, il quarto Gentiluomo forastiero, il quin-
„ to , e sesto Cittadini Napoletani , e l' ultimo Mer-
„ cante forastiere " (1) . Ma non mai gli eredi di Maria
Francesca Longo, nè di Lorenzo Battaglino , che in
Napoli pur ve ne sono, hanno preteso , e avuto pa-
dronato sopra tal Luogo Pio.

Nell' anno 1539. il Monte della Pietà fu fondato da
Aurelio Paparo, e da Nardo di Palma . . . „ per far
„ ricuperare i pegni, che tenevano i Giudei per ca-
„ gion de' denari da essi prestati a' Cristiani Napoleta-
„ ni . . . . e che dicesi il Monte della Pietà , quasi
„ luogo, ove s' accumulano molti danari da spendersi
„ in opere di pietà . . . . essendo stato governato un
„ tempo da un Nobile , e da un popolano , e non
„ riuscendo tal governo vi si aggiunsero quattro altri,
„ cioè due Nobili, e gli altri del popolo (2), per le
stesse ragioni di sopra dichiarate non fu soggetto a pa-
dronato nè degli eredi di Aurelio Paparo, nè di quelli
di Nardo di Palma.

Aurelio Papa , e Luisa sua figliuola circa l' anno 1569.
fondò il Tempio della Scorziata , e ad esso Giovanna
Scorziata diede molti beni, ed anche il nome „ essen-
„ do stato posto , come dice il detto d' Engenio ,
„ sotto il governo di tre Laici da cambiarsi ciascun
„ anno, cioè un Nobile di Piazza , un Nobile fuori
„ di Seggio, e un Cittadino de' principali di Napoli,
„ che non abbia fatto esercizio meccanico „ (1) perchè
in tale fondazione nulla parte si è data alla Chiesa, gli
eredi di Aurelio, e Luisa Papa, e di Giovanna Scor-
ziata , non hanno avuto sopra di essa ragion di pa-
dronato.

(1) *Napoli Sacra dell' Engenio p.* 185.
(2) *Engen. ibid. p.* 335.
(3) *Ibid. p.* 126.

Nell' anno del Signore 1583. Alessandro Borla Gentiluomo Piacentino eresse il Monistero detto del Refugio per le Giovani, ch'erano state deflorate, e fu arricchito tal luogo da D. Costanza del Carretto d' Oria Principessa di Sulmona „ essendo stati stabiliti al governo „ di tal luogo sei Governadori, cioè uno di essi sempre „ di Seggio, e si elegge in giro, uno fuor di Piazza, e „ quattro del popolo „ (1) per l'istesse ragioni di sopra esposte, nè gli eredi di Alessandro Borla, nè quelli di D. Costanza del Carretto hanno avuto padronato sopra tal Luogo Pio.

Il Monte della Misericordia nel 1601. eretto da alcunni Gentiluomini Napoletani . . . . „ che ordinarono, „ (secondo il detto Engenio) che uno fra di essi chiamato Mensario ciascun mese con una cassetta procurasse limosine per Napoli, per sovvenir poveri... „ ed indi elessero sette Governatori laici, ed altri „ Ministri (2). Non ostante che fosse stato arricchito da molti particolari, che avrebbono potuto con tali loro donazioni divenire di esso compadroni, se esso di padronato fosse stato capace, niuno degli eredi di tali Benefattori vi ha preteso mai ragion di padronato.

„ Nello stesso anno 1601. Annibale Cesareo Napoletano „ Segretario del Regio Consiglio di Napoli diede principio alla Chiesa, e Spedale detto della Cesarea, in „ alcune Case, che per tal'effetto aveva comprato, e „ quivi a' 27. di Dicembre del medesimo anno si celebrò la prima Messa, con intenzione d' erger da' „ fondamenti una nuova, e magnifica Chiesa, che „ poi fabbricò, come di presente si vede, ed acciocchè non le mancasse cosa alcuna, le donò annui „ docati tremila dugento, e dieci. Li Governato-

„ ri,

(1) *Ibid. p.* 146.
(2) *Ibid. pag.* 140.

„ ri, che governano questo Luogo, sono quattro,
„ cioè un Dottore, un Mastrodatti del Consiglio,
„ e gli altri del Popolo di Napoli, due de' quali a 27. di Dicembre si eleggono dal Presidente
„ del Consiglio di Napoli, e gli altri dall' Eletto del
„ Popolo di Napoli. Per il culto Divino quì stanno
„ 12. Preti con sei Cherici, sotto l' ubbidienza dell'
„ Abate. Gl' infermi, che quì stanno sono da 40.
„ i quali con grandissima carità sono governati da'
„ Medici, e da' Pratici, e da altri Ufiziali, sotto
„ la protezione del Maestro di Casa. Fanno la festa
„ del titolo della Chiesa a' 27. di Dicembre (1). E comechè sempre dopo tale fondazione vi sieno stati uomini della Famiglia Cesarea, ed ora parimente ve ne sieno, veruno non ha vantato, nè vanta il padronato di questo Spedale.

„ Nell' anno *1613*. la Principessa di Stigliano, la Mar-
„ chesa di Braciliano Maria Caracciolo, e Dorotea
„ del Tuso, ed altre Signore Napoletane, volen-
„ do provvedere alla salute delle povere Donne del
„ Mondo sommerse nel peccato, diedero molte mi-
„ gliaja di scudi, con la qual somma nel Palazzo
„ della Famiglia Buca sopra la Chiesa di S. Maria
„ de' Pignattelli diedero principio a ricevere queste
„ tali, ed acciocchè sì santa opera andasse avanti, fu
„ conchiuso, che si dovessero governare da cinque
„ Governatori, tre di Seggio, e gli altri fuori di
„ Piazza, i quali nel *1616*. trasferirono una tal ope-
„ ra nel Palazzo della Famiglia Marzano, appresso
„ la Chiesa di S. Antonio " (2); ma non mai gli eredi della Principessa di Stigliano, della detta Marchesa di Braciliano, e di Dorotea del Tufo hanno preteso compadronato su detta fondazione.

Tutt'

(1) *Ibid. pag.* 604.
(2) *Ibid. pag.* 606. *ad* 607.

Tutt' i sopraddetti esempli adunque confermano, che ove beni non sieno stati dati alla Chiesa nelle fondazioni de' Luoghi Pii, su questi non si è mai potuto vantare ragion di padronato.

DISTINZIONE IV.

Non potea stabilirsi nella fondazione dello Spedale di S. Angiolo a Nido Padronato.

NOn solamente il Cardinal Rinaldo Brancaccio non volle acquistar verun diritto di Padronato sopra la fondazione da lui fatta del Pio Luogo di S. Angiolo a Nido, ma acquistarvene non potea, ed in favore di tal padronato nel dubbio non si può giudicare.

CAP. I.

Non potea stabilirsi niun padronato in quella fondazione senza il consentimento dell' antico Padrone, che non apparisce essere stato inteso.

LO Spedale dal predetto Cardinale Brancaccio rifabbricato era già soggetto a Padronato Laicale, siccome egli medesimo espose a Papa Martino V. leggendosi nel più volte nominato Breve di costui diretto al Cardinale medesimo: *Sane petitio tua Nobis exhibita continebat, quod tu Hospitale Pauperum Sanct. Andreæ in Platea Nidi Neapolitan. quod de JURE PATRONATUS LAICORUM EXISTIT, propter mortalitates, & guerras, & alias calamitates, quæ Ci-*

Civitatem Neapolitanam diutius afflixerunt, in suis ædificiis, & aliis necessariis officinis penitus dirutum, & collapsum, seu desolatum, de bonis tibi a Deo collatis cum Oratorio, & Altari . . . de novo construi, & reædificari. . . . intendis. Era adunque il rovinato Spedale, ed il suo fondo ad un Padrone Laicale in quel tempo sottoposto: *QUOD DE JURE PATRONATUS LAICORUM EXISTIT*.

Ma delle Chiese a Padronato sottoposte non si può da altri nuova ragione di Padronato acquistare. Già si vide, che Papa Gregorio nel *lib.7.Indit.I.* scrisse a Secondino Vescovo Taurominitano: *Rationis ordo non patitur, ut Monasterium contra voluntatem Fundatorum ab eorum dispositione, ad arbitrium suum, quis debeat vindicare* (1), siccome sta scritto da Graziano; ma nella Pistola citata da costui si legge: *Quia rationis ordo non patitur, ut Monasterium ipsum, ET MAXIME CONTRA VOLUNTATEM FUNDATORUM, ab eorum dispositione, &c.*

E nel Sinodo Romano tenuto sotto Eugenio II. e Leone IV. al cap. 21. fu ordinato, che *Monasterium, vel Oratorium canonice constructum a dominio constructoris eo invito non auferatur* (2).

E Papa Clemente III. scrivendo al Patriarca di Costantinopoli: *Petitionem contra Ecclesias, quas tibi subjici postulabas, quæ priusquam Constantinopolis Civitas caperetur, Constantinopolitano Patriarchæ minime respondebant, duplici ratione non duximus admittendam. Juris namque ratio postulat, ut in eorum præjudicium, quibus eædem Ecclesiæ sunt subjectæ, nihil ordinemus de ipsis: cum NEC CITATI SINT, NEC CONVICTI, NEC PER CONTUMACIAM SE ABSENTENT* (3). Onde

(1) *X. ibid. can.* 34.
(2) *In Decr. Caus. XVI. q.* 7. *canon.* 33.
(3) *X. lib. I. tit.* 33. *cap.* 8.

Onde Simone scrisse „ Che la ragion di Padronato può
„ esser comunicata nell' istesso tempo a tre persone
„ diverse, ed anche ad una quarta, che avesse riedi-
„ ficata una Chiesa rovinata, con l' autorità delle
„ Potenze spirituali; purchè non però si sia prima
„ richiesto il consenso del Padrone (1). Ed appresso:
„ Frattanto non vi è dubbio, che colui, ch' è pro-
„ prietario del fondo, non divenga Padrone: *Quia*
„ *superficies solo cedit:* ma colui, che ha dato
„ l' essere alla Chiesa per la costruzione, è anch'
„ egli nello stesso tempo Padrone, purchè egli l' ab-
„ bia fabbricata col consenso del Proprietario, o ve-
„ dendolo egli, e sapendolo, siccome ha notato Gio:
„ Andrea sopra il *cap. Nobis de jure patron.*

E Boemero parlando delle unioni delle Chiese scrisse: *Proinde non dubium est, per hanc speciem Patronum laicum, qui ante unionem hanc jus patronatus in illam Ecclesiam habebat, jus suum amittere, cum in posterum id exerceri debeat a Rectore principali. Quin etiam expeditum, & naturæ rei consentaneum est, ante omnia in hanc unionis speciem PATRONI CONSENSUM REQUIRENDUM ESSE, cum de ejus summo agatur præjudicio, eique amissio juris patronatus immineat. Vid. Paul. Squillante de oblig. & privil. Episcop. part. III. cap.* 14. *n.* 16. *Slevogt. de unione Eccles. dis. II. cap.* 1. §. 15. *Rocca in disput. jur. select. cap.* 193. *num.* 15. (2).

E Van-Espen: *Quinimo si vi primæve Fundationis, alioque titulo aliquis esset Ecclesiæ Patronus, non posset Episcopus alteri etiam notabilem dotem de novo offerenti jus Patronatus cum præjudicio prioris Patroni concedere; NISI HUJUS CONSENSUS ACCEDERET* (3). Ed

(1) *Traitè du droit. de patronage &c. tit. II.*
(2) *Jus Eccles. lib. III. tit.* 38. *de jure patronat.* §. 45.
(3) *In jus Eccl. univ. Tom. III.* §. 12. *pag.* 192.

Ed un tale argomento sembrò di tanta forza ad uno de' più Valentuomini del nostro Foro, che lo credè valevole a dimostrare una cosa per se medesima stranissima, cioè, che non era vero, o non eseguibile il predetto Breve di Papa Martino V. al Cardinale Rinaldo Brancaccio, come si è detto, conceduto: dicendo egli... „ Oltrechè, pur volendosi eseguire (quel Breve) per „ rimettere quel Luogo Pio, del quale vi si fa la „ concessione, avrebbe incontrata la giusta difficoltà „ dell' interesse dell' antico Padrone, di cui era il fon- „ do, erano le case, e le rendite del diruto Ospeda- „ le, ED IL QUALE DOVEA PRIMA SENTIR- „ SI, SE VOLESSE EGLI RISTAURARLO, nè „ potea togliersi a lui l'antica ragione del Padronato, co- „ me Fondatore, ALMENO RIMANENDO COM- „ PADRONE COL RIEDIFICATORE. Anzi non „ avendo il Papa specialmente derogato al primo pa- „ dronato, per se era il Breve ineseguibile, senza pri- „ ma dimostrarsi dal concessionario, che l' antico pa- „ dronato competea per semplice prescrizione, e non „ per fondazione, e dotazione, sicchè non vi fosse sta- „ to bisogno dell' espressa, speciale derogazione. *Lam- „ bertin. de jur. patron. lib. III. art. VI. q. 1. n. 2. 3.* „ *Cassador. de jur. patron. decis. 7. &c.* (1).

Delle quali cose tutte il medesimo Cardinal Rinaldo Brancaccio, come dottissimo uomo, consapevole, avvegnachè avesse esposto al Papa Martino V. che lo Spedale de' Poveri di S. Andrea, ch' egli intendea di riedificare, era di padronato laicale: *Sane petitio tua Nobis exhibita continebat* (leggesi nel predetto Breve di Papa Martino V.), *quod tu Hospitale Pauperum S. Andreæ in Platea Nidi Neapolitan. QUOD DE JURE PATRONATUS LAICORUM EXISTIT....*

N de

(1) *Nicolò Piccardi Ragion. intorno all'esenzione pretesa per la Chiesa, e Spedale di S. Angiolo a Nido pag. 34.*

de novo construi, & reædificari, & pro Ministris, & servitoribus ejusdem Hospitalis opportunis sufficienter dotare intendis. Non mai il medesimo Cardinale in tutte le scritture, ch' egli fece per tale riedificazione, non nell' esposto fatto al Papa, non nella lettera scritta a' Nobili della Piazza di Nido, non nel suo ultimo testamento ha fatto mai parola veruna del suo nuovo padronato.

C A P. II.

Se rimane dubbio nelle predette cose, per la libertà del Pio Luogo si dee giudicare.

TUtte queste cose crediamo, che debbano rendere così grande, e certa testimonianza ad ognuno, che a Noi pare, che per via umana non possa essere maggiormente certificato, essere il Pio Luogo di S. Angiolo a Nido libero da ogni ragion di padronato: ma se forse alcun dubbio rimanesse intorno alle cose da Noi dimostrate, questo si dee decidere da' giusti Giudici in favore della libertà del predetto Luogo di S. Angiolo a Nido: *Favor enim libertatis* (scrisse Ulpiano) *suadet, ut interpretemur: & ad libertatis præstationem procedere, testamenti verba, quasi ex fideicommisso fuerit servus liber esse jussus. Nec enim ignotum est, quod multa contra juris rigorem pro libertate sint constituta* (1). E Pomponio decise che: *Quotiens dubia interpretatio libertatis est, secundum libertatem respondendum erit* (2). E Giustiniano Imperadore disse: *Cum in ambiguis sensibus melius sit (& maxime IN LIBERTATE favore ejus) humanio-*

(1) *L. generaliter* 24. §. *si quis servo ff. de fideicommissariis libertatibus*.
(2) *L. Quotiens* 20. *de diversis regulis juris*.

niorem amplecti sententiam (1). E lo stesso Imperadore nelle sue Instituzioni: *Et invenimus viam, per quam & manumissor, & socius ejus, & qui libertatem accepit, nostro beneficio fruantur, LIBERTATE cum effectu procedente (CUJUS FAVORE antiquos legum latores multa etiam CONTRA COMMUNES REGULAS statuisse manifestum est), & eo qui eam libertatem imposuit, suæ liberalitatis stabilitate gaudente* (2).

E P I L O G O.

E Ricogliendo in breve quello, che sopra lungamente è scritto, io dico.

I. Il Padronato non spetta a' fondatori delle Chiese per loro proprio diritto, ma per privilegio conceduto loro dalla Chiesa Universale.

Chi offre alcuna cosa a Dio, e per esso alla Chiesa, non può della fatta offerta togliere alcuna parte, o diminuire il prezzo vantandovi alcuna falsa ragione, senza sagrilego divenire: il fatto di Anania apertamente lo dichiara: nè si possono fare le predette oblazioni con alcuni patti senza consentimento della Chiesa Universale, o del Sommo Pontefice suo capo di ministero. I Fondatori delle Chiese adunque non possono sopra di esse aver ragione alcuna; e neppur per patto riserbatosi nella stessa fondazione di quelle, quando i Pontefici, che siedono in Roma, non l'abbian loro conceduto: E tutti i decreti di questi, e tutti i Concilj dimostrando la natìa libertà delle Chiese pruovano, che ne' primi secoli a veruna condizione posta da' fondatori di esse abbiano i Papi acconsentito; e che veruna ragione, o privilegio

(1) *L. cum inter* 14. *C. de fideicommissariis libertatibus*.
(2) *Instit ut.* §. *V.* & *Invenimus. De Divinat.*

non aveano i medesimi fondatori in quelli tempi nelle Chiese da loro fondate. Nè dirittamente giudicano coloro, i quali, leggendosi in due Canoni del Pontefice Gelasio I. che a' fondatori altro, che l' onor della processione, non spettava, reputano, che da tali parole almeno alcuna onorificenza debita a costoro fin da principio fosse stata dimostrata. Imperocchè la parola processione, o sia *processio* in Latino, in que'tempi concorso di popolo, o facoltà di entrare nelle Chiese, e non già onorificenza significava. Siccome eziandio da Francesco de Roye alla proposta verità, vanamente si oppongono queste altre cose. Pe'l Concilio IX. di Toledo, e pe 'l detto di Papa Gregorio il Grande, che il detto de Roye spiega con l' autorità di Cicerone, il Padronato spetta a' Fondatori *ordine juris*, e conviene all' ordine della ragione, che sempre la Chiesa ha difeso. Discordi i Padroni, la Chiesa fa cessare i Divini Officj più tosto, che pregiudicare il Padronato. Per legge, e per Canoni, dunque per dritto, e non per grazia il Padronato compete. Passa questo agli Eredi: dunque non per grazia; secondo la *leg. Privileg. 196. ff. de Regulis juris*. E per la legge *Sed, & si 25. ff. de petit. hered.* la Chiesa secondo la natural ragione, e non per grazia dee gratitudine, e perciò dee ancora il Padronato a' Fondatori. Ma a tali cose si risponde. Il Privilegio anche è legge, avvegnachè privata; dunque al Fondatore *ordine juris*, e della ragione (ancorchè per privilegio) compete il Padronato. Papa Gregorio il Grande visse nell'età ferrea della Latinità, in cui fu Nonio Marcello, e non già nell' aurea, in cui fu Cicerone; con Nonio Marcello, e non già con Cicerone si debbono spiegare le parole di quel Papa. La Chiesa sospende i Divini Officj, litigando i Padroni, per non pregiudicare al privilegio di colui di essi, che ha la ragione, e non altrimenti. Alcune leggi sono state fatte per dichiarare il naturale

rale diritto, altre per clemenza. Ciò che per queste compete, avvegnachè per legge, per grazia anche compete. Secondo la *l. Privilegia 196. ff. de Regulis juris*, i privilegj della persona non passano agli eredi, ma bensì quelli della causa. I Privilegj, che formano il Padronato, sono della causa, cioè della Fondazione della Chiesa, e non già de' singolari padroni. Secondo tal legge il Padronato passa agli eredi per privilegio, o sia per grazia. E chi dona alla Chiesa, dona a Dio: Anania promette agli Apostoli, e mentendo, è scritto, che a Dio ha mentito: chi dona a Dio, che di tutto è il Padrone, rende, e non dona; nè può pretendere gratitudine dalla Chiesa. E secondo le regole umane la gratitudine è virtù, che consiglia, e non legge, che lega. Nè mai da alcuna legge sono stati gli atti suoi determinati; salvochè riguardo a' Liberti dalle Leggi Romane. Vane dunque sono le opposizioni di Francesco de Roye.

II. Da tutte le predette cose viene stabilita la libertà delle Chiese nella loro fondazione; e che perciò la ragion del padronato in altro consistere non potea, se non che in alcuni privilegj dalla Chiesa universale a' fondatori conceduti, e i quali secondo tutti i Dottori sono quattro; cioè di presentare nelle Chiese da loro fondate il Sacerdote; di presiedervi; di difenderle; e di essere alimentati de' beni ad esse da loro donati, allorchè nella somma indigenza si ritrovassero ridotti. Leggendosi nella antica Chiosa:

Patrono debetur honos, onus, utilitasque,
Præsentet, præsit, defendat, alatur ægenus.

De' quali privilegj i principali sono la presentazione del Sacerdote, e la difesa; e perciò di essi avanti degli altri è stato da noi trattato: e il primo di essi, cioè di presentare il Sacerdote, fu innanzi per pura grazia conceduto a' soli Vescovi, che alcune Chiese aveano fondate; da' Concilj di Oranges del 441. e di Arles del 452. ed indi a'

Chie-

Chierici, e Laici fondatori; primieramente con alcune leggi della temporale poteſtà, cioè degl' Imperadori Zenone, e Giuſtiniano; e poi della poteſtà ſpirituale, cioè del Concilio IV. di Orleans del 541. di Papa Pelagio I. che ſedè dal 555. fino al 560. del Concilio IX. di Toledo del 650. e del Sinodo Romano del 824. Ma fu proibito a' fondatori predetti di togliere dalle Chieſe da loro fondate quei Sacerdoti da loro preſentati, ed in eſſe ſtabiliti dal Concilio I. di Magonza tenuto ſotto l' Imperadore Carlo Magno, dal Concilio II. di Chalon, o ſia Cabilonenſe dell' anno 813. e da Papa Leone IV. circa l' anno 847.

Della difeſa non però delle Chieſe, e dell' amminiſtrazione de' loro beni ſecondo i varj Canoni tre periodi ſi poſſono diffinire. Nel primo periodo gli Imperadori ordinarono, che l' AMMINISTAZIONE DE' BENI delle Chieſe foſſe DE' FONDATORI; e l'ISPEZIONE di tale amminiſtrazione DE' VESCOVI. Nel ſecondo periodo ſi concedè l'AMMINISTRAZIONE delle Chieſe A' VESCOVI, e l'ISPEZIONE A' FONDATORI dal Concilio IV. Toletano, e da Papa Gregorio il Grande. E nel terzo periodo ſi conferma la ſteſſa ISPEZIONE A' SOPRADETTI FONDATORI, ed a' loro eredi, MA SI PROIBISCE LORO L'AMMINISTRAZIONE de' beni delle loro Chieſe dal Concilio IX. Toletano dell' anno *694*, dal Sinodo Romano dell' anno 847. e dal Concilio Lateranenſe dell' anno *1167*. Canoni di cui dura ancora l' oſſervanza.

Fu poi anche ordinato dal Concilio IV. Toletano, che ſi ſovveniſſero coloro, che avendo donato alcuna coſa delle loro facoltà alla Chieſa, foſſero poi nell' eſtrema indigenza ridotti, eſſendo giuſto, che dovendoſi ſovvenire altri poveri, e pellegrini, ſi doveſſe maggiormente provvedere a coloro, a cui una giuſta gratitudine ſi dovea. Onde la Chioſa dice, che ſi debbono perciò i padroni, o ſien i fondatori miſerabili alimen-

tare;

tare; locchè apprefso apertamente con un Canone di Papa Clemente III. si stabilisce.

In quanto poi alle onorificenze concedute a' fondatori nelle Chiese da loro fondate, vi fu chi disse, che tra esse fosse stata quella di denominarsi negli antichi tempi le medesime Chiese dal nome de' loro fondatori, ma dappoichè i nomi si sono ritrovati, per distinguere le cose, e le persone; e spessissimo le cose, e le Chiese medesime hanno preso la denominazione da coloro, a cui veruna ragione sopra di esse apparteneva: nè fu dichiarato mai da' Pontefici, e da' Canoni, che con tali denominazioni avessero acquistato alcuna ragione i fondatori delle Chiese sopra di esse; perciò non si debbono ripòrre così fatte denominazioni tra le onorificenze di cui si tratta; oltredichè presentemente quelle non si ritrovano più in uso.

Papa Innocenzo I. nòn però, e il Concilio di Merida tenuto nell'anno *666.* ordinarono, che nelle preci si nominassero coloro, da cui erano state fatte le obblazioni, e perciò anche i fondatori delle Chiese, e nel Concilio II. di Ravenna dell' anno 877. si diffinisce, che da' Vescovi si faccia un solenne Anniversario per i morti Padroni delle Chiese delle loro Provincie. E da Papa Clemente III. si stabilisce ancora l' onore dell' *accompagnamento* a' Padroni predetti. Siccome poi da Papa Innocenzo III. fu semplicemente ordinato, che codesti pienamente si onorassero. Ma dal Sinodo di Worchester dell' anno 1240., dalle Costituzioni di Waltero Vescovo di Durham dell' anno 1255., e dal Sinodo di Chichester dell' anno 1285. la *sedia* a' Padroni, e dal Sinodo di Angiò del 1273, e dalle Costituzioni Sinodali di Gilberto Vescovo di Excestre *la sepoltura ne' cancelli delle Chiese* furono confermate.

Si stabiliscono adunque le onorificenze delle *Preci*, dell' *Anniversario*, dell' *Accompagnamento*, della *Sedia*, e del-

e della *Sepoltura ne' cancelli* ; le quali cose tutte la Chiesa Universale nel Pontificale Romano dichiara essere state concedute a' Padroni per sola gratitudine de' beneficj da loro ricevuti.

III. Dichiarate tutte le sopra esposte tesi discendiamo a dimostrare, che veruna delle parti, o sieno privilegj costituenti il padronato fu conceduta al Cardinal Rinaldo Brancaccio fondatore del Pio Luogo di S. Angelo a Nido, nè a lui, nè a' suoi eredi in verun modo si deve. Papa Martino V. concedè al Cardinal Rinaldo Brancaccio la *collazione* del Rettore, cosa molto diversa dalla *presentazione*, parte del padronato; e diegli la facoltà di rimovere tal Rettore *ad nutum*, contro la proibizione fattane a' Padroni da' Papi, e da' Concilj, diffinendo con ciò la predetta parte del padronato.

Non si opponga quello, che scrisse Ulpiano, cioè che debba essere permesso il meno a colui, a cui il più è stato permesso, in guisachè il Cardinale Brancaccio avendo avuta la facoltà di deputare il Sacerdote, ebbe la facoltà di presentarlo. Cotesta supposta presentazione non è la stessa, che quella conceduta a' Padroni: si richiede la definizione di tale cosa, cioè la descrizione delle sue parti, e de' termini che la circoscrivono. La presentazione conceduta a' Padroni è ristretta dalla proibizione di non poter rivocare il presentato: la presentazione, che si suppone inclusa nella facoltà data al Cardinale di deputare il Sacerdote, non è ristretta da tali termini: se gli concede anche il potere di rimoverlo *ad nutum*. Se la presentazione del Sacerdote conceduta a' Padroni delle Chiese, fosse inclusa nella collazione, o sia nella deputazione di quello, essendo questa nella universalità delle ragioni de' Vescovi (ove padronato non sia) a costoro apparterrebbe ancora la predetta presentazione, che passerebbe a' loro eredi, come passa agli eredi de' Padroni, il

che

che certamente essere assurda si conosce.

Il medesimo Papa concedè al predetto Cardinale la difesa di S. Angelo a Nido, ma tolse all'Arcivescovo di Napoli l'amministrazione de'beni di tal Luogo Pio, e la visita di essi, e la concedè al detto Cardinale, ed a'Laici amministratori da lui eligendi contra quello, che riguardo a'Fondatori, da'Canoni si ritrovava determinato; e con cui la difesa, altra parte del medesimo padronato, era stata da'Canoni stabilita.

Che se tali parti del padronato al Cardinal Brancaccio non furono concedute; ed esse, e le altre parti, cioè delle onorificenze, e degli alimenti a'suoi eredi in veruna maniera non si debbono. Tali parti, e le predette dalla Chiesa Universale furono concedute per gratitudine de'beneficj fattile da'fondatori delle Chiese particolari; ma il Cardinal Brancaccio nulla diede alla Chiesa Universale: lasciò i suoi beni per sovvenimento de'poveri infermi, e ne confidò l'amministrazione a' Laici, quasi come a'suoi fiduciarj eredi. Ove non è beneficio, non vi è gratitudine, nè effetti di essa; dunque le onorificenze, e gli alimenti in caso di povertà, e le altre due parti del padronato al Cardinal Rinaldo Brancaccio, ed a'suoi eredi non si debbono; dunque loro non spetta ragion di padronato sopra il Pio Luogo di S. Angelo a Nido. La qual cosa si conferma dagli esempli, che si sono addotti di altri Luoghi Pii, de'Fondatori de'quali rimangono eredi, che pur non ne hanno il padronato, perchè da'Laici amministrati, ed in favor de'Laici fondati.

IV. Non fu stabilito sopra il detto Pio Luogo di S. Angelo a Nido padronato, nè poteva sopra di esso in favor del Cardinal Rinaldo Brancaccio, e suoi eredi veruna ragione di padronato stabilirsi. Il Sinodo Romano tenuto sotto i Papi Eugenio II. e Leone IV. ed i Pontefici Gregorio il Grande, e Clemente III. dichiarorono, che le Chiese non si potessero togliere da'lo-

ro padroni ſenza loro conſenſo, o ſenza eſſere almeno inteſi; ed eſſendo ſtato l'Oſpedale di S. Angelo a Nido ſottopoſto una volta, allorchè di S. Andrea ſi titolava, a laicale padronato, ſiccome eſpone il medeſimo Cardinal Rinaldo Brancaccio, l'antico padrone non diede conſenſo a ſtabilimento di nuovo padronato, nè ſi vede, che per formarſi queſto foſſe ſtato chiamato, ed inteſo. E perciò il medeſimo Cardinal Brancaccio, non oſtante, che aveſſe affermato eſſervi l'antico padronato, che ad altri ſpettava, del ſuo nuovo padronato in veruna parte delle ſcritture della ſua nuova fondazione non fa parola alcuna; queſte ſono le coſe, che per dimoſtrare la verità del primo punto del noſtro ragionamento, dividendole in diſtinzioni, ed in paragrafi ſono ſtate da Noi a parte a parte manifeſtate.

PAR-

PARTE II.

SE RAGIONE DI PADRONATO SOPRA IL PIO LUOGO DI S. ANGIOLO A NIDO VANTAR SI POTESSE, ESSA ALLA PIAZZA DI NIDO SI APPARTERREBBE.

MA concediamo, che nella fondazione del Pio Luogo di S. Angiolo a Nido, e nel Breve di Papa Martino V. vi fosse in favore del Cardinal Rinaldo Brancaccio ragion di padronato, da lui alla Piazza di Nido, e non ad altri si vede una sì fatta ragione trasmessa, e la stessa ragione in favore della medesima Piazza è prescritta.

DISTINZIONE I.

Dello trasmettere il Padronato.

IL padronato si può trasmettere: e quando non si trasmette ad altri, passa agli eredi; ed essendo individuo si trasmette tutto, quando se ne trasmette una parte.

CAP. I.

Il Padronato si può trasmettere.

EGli è più, che bisogno non sarebbe, manifesto, che il padronato si possa, purchè non sia per via di vendita, ad altri trasmettere.

Il Pontefice Bonifacio VIII. scrisse: *Si laicus jus patro-*

natus Ecclesiæ sibi competens eidem , vel alteri Ecclesiæ , seu loco religioso duxerit conferendum : hujusmodi collatio , quamvis absque assensu Episcopi facta fuerit , efficax est censenda (1) . Nel qual canone io porto fermissima opinione , che si conosca la facoltà de' padroni di alienare la ragion loro del padronato, ma coll' assenso dell' Ecclesiastica Potestà ; dappoichè a tale assenso il Pontefice dispensa, allorchè l'alienazione in favore di alcuna Chiesa si faccia.

E Papa Clemente V. dichiarò nel Concilio di Vienna, che non era incoveniente, che molti Compadroni potessero tra di loro convenire di nominare il Rettore alternativamente : *Plures ab uno ex Patronis Ecclesiæ relicti heredes vocem dumtaxat unius habebunt in præsentatione Rectoris . Et ut facilius provideatur Ecclesiis, non inconveniens reputamus, Patronos ipsos inter se posse libere convenire de Rectore ab eis alternis vicibus præsentando* (2): Ove la Chiosa nota: *Nota, quod patroni possunt convenire inter se, ut præsentent alternatis vicibus* (3). Il che non potrebbe avvenire, se ognuno non avesse la facoltà di trasmettere, o sia di rinunziare alla sua ragione di padronato; onde la stessa Chiosa : *Et primo ideo quia fortius est jus patronatus Libertorum , quam Ecclesiarum : unde illud non alienatur , ISTUD AUTEM SIC .*

E Francesco de Roye scrisse . . . . *sed patronus , vel omnibus suis liberis , vel omnibus suis heredibus, vel suæ genti, suæ familiæ, suæ agnationi , vel solis masculis , vel alteri ex iis jus patronatus ASSIGNARE POTEST , ut ille solus habeat jus patroni . . . . imo , & fundator alienæ familiæ suum jus patronatus ASSIGNARE POTEST : ejusque rei exemplum affert*

(1) *Sext. Decret. Can. si laicus . De jure patronat.*
(2) *Extravag. Clement. cap. II. plures . De jure patronat.*
(3) *Glos. Colligo in cap. II. plures . eod.*

afert insigne Joan. Belyus in hist. Pictav. Com. cap. 3. p. 10. ubi Carolus Calvus Hebroini Archicappellani sui Familiæ jus patronatus addicit in Glannafolio, hodie in Abbatia S. Mauri ad Ligerim (1).

E ragionevolmente, dappoichè il padronato è stato sempre considerato, come una parte del patrimonio, e quasi temporale. Scrive Van-Espen: *Ad hæc jus illud (patronatus) tamquam portionem patrimonii, aut saltem titulo patrimonii acquisitum, & quasi temporale* (2).

E trasmessibile in vero il Padronato esser dovea, dappoichè fu esso conceduto a' Fondatori per titolo di gratitudine, come altrove da noi si è dimostrato, e secondo molti Dottori, per animare i Fedeli ad edificar nuove Chiese, scrivendo la Chiosa: *Not. primo quod laico potest competere jus patronatus. Quod verum est ex dispensatione juris, sed non de mero jure: quia jus patronatus est annexum juri spiritali . . . . Sed illa facultas fuit concessa laicis, ut facilius inducerentur ad Ecclesias ædificandas, vel dotandas* (3).

E Francesco Florente: *Constat etiam provocandæ liberalitatis, & munificentiæ Christianorum, ac Ecclesiarum ædificandarum causa benigne jura omnia patronatus fuisse introducta, eaque non tantum Fundatoribus ipsis concessa, sed etiam eorum heredibus* (4).

E Marechal „ Si conservano, e conferiscono li sopradetti diritti onorifici al padrone affine d'eccitare, „ o piuttosto di non raffreddare la devozione de' Secolari a fondare, edificare, e dotare le Chiese „ Cappelle, Spedali, e Case di Pietà, fu di che ve-

„ dete

(1) *Francisc. de Roye Proleg. ad tit. de jure patronat. cap.* 8. *p.* 25.
(2) *Van-Espen in jus Eccl. Univ. Tom.* 3. *edit. Neap. cap.* IV. §. 17.
(3) *Glofs. aliquis laicus in cap.* 1. *si laicus sext. Decret. de. jure patronat.*
(4) *Florent. de antiq. jur. patronat. p.* 79.

„ dete *Novell.* 58. §. *illud*, & 143. §. *si quis*, & *cap. Quod autem. De jure patron.* & *ibi Panorm.* (1).

Ed una delle ragioni considerate dal Reggente Argento, per le quali dic' egli „ che nelle Spagne, e nella „ Francia, ed altri Paesi Cattolici non si eseguono „ Decreti, o Bolle di Roma, che derogano, o de- „ traggono in qualsivoglia modo a' padronati de' Lai- „ ci, secondo il concorde sentimento de' Dottori più „ sensati, più classici, e più pii anche Ecclesiastici; per- „ chè ciò non tanto ridonda in beneficio de' Padroni, „ quanto della medesima Repubblica Ecclesiastica, ac- „ ciò non si ritraggano i Fedeli dalle fondazioni, e „ e dotazioni delle Chiese (2).

I quali due fini, cioè di essere grata la Chiesa a' suoi Benefattori, e di animare i Fedeli a fondare nuovi Luoghi Pii, non interamente si conseguirebbono, se alla volontà de' fondatori, o de' padroni l'alienazione de' padronati non fosse stata conceduta.

Tutto quel che si è detto però ha luogo, quando la sopraddetta alienazione per vendita non sia stata fatta; Imperocchè una tal sorte di alienazione da' Canoni è stata proibita. Scrivendo Alessandro III. *de jure vero patronatus . . . mandamus quatenus si R. illud comparavit* (*cum inconveniens sit vendi jus patronatus, quod est spirituali annexum*) *contractum irritum esse decernas* (3).

Ed avvegnacchè nel Sagro Concilio Tridentino sia stato ordinato, che il padronato non solamente per vendita, ma anche per qualunque altro titolo non si possa in altri trasferire .... *Nec dictum jus patronatus venditio-*

(1) *Marechal des droits honorifiques des Patrons, & des Seigneurs dans les Eglises chap. 1. §. 29. p. 165.*

(2) *Argent. Consult. sul Concil. Roman. nel cap. unic. tit. de Ecclesiis ædificandis.*

(3) *X. de jure patronatus cap. 16. de jure vero patronat.*

ditionis, aut alio quocumque titulo in alios contra canonicas sanctiones transferre præsumant: si secus fecerint, excommunicationis, & interdicti pœnis subjiciantur, & dicto jure patronatus ipso jure privati existant (1). Lasciando stare l'esecuzione, che si è data a tal Canone, esso non ha luogo nella causa, di cui noi trattiamo; dappoichè il detto Concilio fu nel XVI. secolo, ed il Cardinale Rinaldo Brancaccio ottenne la Bolla del Papa Martino V. e fece le disopra esposte disposizioni nel secolo XV.

CAP. II.

Il Padronato si trasmette agli eredi de' Fondatori.

SI è sopra conosciuto, che ciascuno de' privilegj componenti il padronato fu conceduto non solamente a' Fondatori, ma anche a' loro eredi; imperocchè riguardo alla presentazione del Sacerdote si è veduto, che Giustiniano Imperadore avea scritto: *Si quis Oratorii domum fabricaverit, & voluerit in ea Clericos ordinare, aut ipse, aut ejus HEREDES, si expensas ipsis Clericis ministrant, & dignos denominant, denominatos ordinari* (2).

Ove Francesco Florente . . . . *Qua (Novell. 123.) non tantum Fundatoribus, sed etiam eorum* HEREDIBUS *permisit, ut Clericos denominent, & eligant* (3).

E rispetto alla difesa delle Chiese, e de' loro beni si è esposto, che nel Concilio Toletano IV. tenuto circa l'anno 597. al Canone 33. si era ordinato, che *Episcopos ita Diœceses suas regere, ut nihil jure præsumant auferre . . . quod si amplius quippiam ab eis præ-*

(1) *Concil. Trident. cap. 9. seß. XXV. de Reformatione p.* 246.
(2) *Novell.* 123. *cap.* 18.
(3) *Florent. de antiq. jur. patronat. pag.* 80.

præsumptum extiterit , per Concilium restauretur , appellantibus aut ipsis conditoribus , aut certe PROPINQUIS EORUM *, si jam illi a sæculo discesserint* (1). E che nel Concilio IX. anche Toletano tenuto circa l'anno 655. fu scritto: *FILIIS , VEL NEPOTIBUS , AC HONESTIORIBUS PROPINQUIS EJUS , qui construxit , vel ditavit Ecclesiam , licitum sit hanc bonæ intentionis habere solertiam ; ut si Sacerdotem , seu Ministrum aliquid ex collatis rebus prævideri*nt *defraudare ; aut commotionis honeste conventione compescant , aut Episcopo , vel Judici corrigenda denuntient*. E le seguenti parole dello stesso Concilio fan vedere , che dicendo : *Filiis, vel Nepotibus, ac honestioribus propinquis ejus*, intese parlare il Concilio degli eredi; dappoichè in esso si legge: *IPSIS TAMEN HEREDIBUS in eisdem rebus non liceat quasi juris proprii potestatem præferre* (2). A' quali Canoni Van-Espen , siccome anche si è veduto scrisse: *Ex citato Concilio Toletano Can. I. & II. videmus , eo tempore Fundatoribus , EORUMQUE HEREDIBUS jus fuisse animadvertendi in conservationem bonorum a se , vel a parentibus in Ecclesiam collatorum*. Ed appresso : *Supponunt Concilia tuitionem, & curam bonorum Ecclesiæ incumbere Fundatoribus, sive Patronis , EORUMQUE HEREDIBUS, &c.* (3). Ed in quanto agli alimenti , che dalle Chiese si debbono a' Padroni , si è dimostrato , che nel sopraddetto Concilio Toletano IV. al cap. 37. o sia 38. era stato stabilito , che , *quicumque Fidelium devotione propria de facultatibus suis Ecclesiæ aliquid contulerit , si forte ipsi ,* AUT FILII EORUM *redacti fuerint ad inopiam , ab eadem Ecclesia suffragium vitæ pro temporis*

(1) *pag.* 55.
(2) *pag.* 56.
(3) *pag.* 59.

poris usu percipiant (1); e che nel Pontificale, o sia Rituale Romano si legge: *Ut intelligas qualem TIBI, AC HEREDIBUS TUIS honorem, & commoditatem exhibet Ecclesia, scias, ut gratitudinem ipsam ad fundatores ostendat, quod a Sanctis Patribus institutum est in die dedicationis anniversario solemni, Fundatores, ET EORUM HEREDES in processionibus primos esse debere; & si casu ad egestatem devenerint, grata recordatione Ecclesia Fundatoris piam liberalitatem recognoscit* (2).

E circa le onorificenze a' Fondatori dovute, nello stesso Rituale si vede anche espresso doversi quelle agli eredi de' Fondatori: *Ut intelligas qualem tibi*, AC HEREDIBUS TUIS HONOREM, *& commoditatem exhibet Ecclesia . . . Fundatores, &* EORUM HEREDES *in processionibus primos esse debere*.

E se da' predetti documenti apparisce, che il padronato, siccome composto da tutti questi privilegj, ciascuno de' quali agli eredi passa, debba interamente agli eredi trasmettersi, i seguenti Canoni la medesima cosa confermano.

Il Pontefice Gregorio scrisse: *Considerandum est de Ecclesiis, quæ inter coheredes divisæ sunt: quatenus si secundum providentiam, & admonitionem Episcopi ipsi coheredes eas voluerint tenere, & honorare faciant* (3). E con le stesse parole il detto Canone si ritrova ne' Capitolari de' Re Francesi lib. V. cap. 43. e 44. e perciò trasportato nel lib. III. delle Leggi Longobarde al *tit. I. de Episcopis, & Clericis l.* 43. *&* 44. Di che si conosce con chiarezza, che il padronato passa agli eredi, e così la Chiosa l' interpetra, leggendosi in essa: *Coheredes etiam extranei, & videtur,*

P

(1) *pag. 61.*
(2) *pag. 63.*
(3) *Causa XVI. q. 7. can. 35. Considerandum est.*

tur, quod indistinctè loquatur. Nam quædam jura patronatus ad extraneos heredes transeunt, ut C. de in. jus voc. L. II.

E nel Concilio di Milano secondo Graziano è scritto: *Nobis visum est, quod Ecclesia inter heredes patroni dividi non debeat* (1). Dunque il padronato passa agli eredi, benchè indiviso, e così scrive la Chiosa: *Et nota, quod jus patronatus apud unumquemque heredum est in solidum quo ad omnem ejus effectum* (2).

E nel Concilio Lateranese sotto Papa Alessandro III. *Quoniam in quibusdam locis Fundatores Ecclesiarum, aut heredes eorum potestate, in qua eos Ecclesia huc usque sustinuit, abuntur* (3). Dunque se gli eredi si abusavano del predetto diritto, lo avevano.

E Papa Clemente V. nel Concilio di Vienna scrisse: *Plures ab uno ex Patronis Ecclesiæ relicti heredes vocem duntaxat unius habebunt in præsentatione Rectoris* (4). Dunque se ne dispone il modo afferma la materia.

E la Chiosa nel canone *Piæ mentis &c.* dice: *Est autem Jus Patronatus quoddam jus, quod non est mere spirituale, nec mere temporale, spirituale non est, quia competit laico, & TRANSIT AD HEREDES ut infra cap. Considerandum.*

Perchè Florente scrisse: *Constat etiam provocandæ liberalitatis, & munificentiæ Christianorum, ac Ecclesiarum ædificandarum causa benigne jura omnia patronatus fuisse introducta, eaque non tantum Fundatoribus ipsis concessa, sed etiam* EORUM HEREDIBUS (5).

E Francesco de Roye scrive: *Jus patronatus personale est, quod patrono, ejus liberis,* HEREDIBUS, *propinquis, aut*

(1) *X. de jure patronat. cap. 1. Perlatum est.*
(2) *Glos. Non debeat ibid.*
(3) *X. de jure patronat. cap. 3. Quoniam in quibusdam.*
(4) *Clement. de jure Patron. cap. II. Plures.*
(5) *Florent. de antiq. jur. patronat. p. 79.*

aut gentilibus competit . . . . Nam adeo constat hodie heredes succedere in jus patronatus, ut, quamvis Fundator de suis liberis nihil dixerit in fundationis tabulis, ad eos tamen jus illud cum hereditate transeat, quia liberis nostris consultum volumus, ait M. Tullius lib. 3. de fin. qui etiam ipso jure succedunt in sacra hereditaria, ut suo loco videbimus . . . . . Quod suis liberis, aut suis heredibus expeditum est: nam & ipso jure sunt patroni, vel etiam sine ulla assignatione . . . . . (1)

Ed appresso: *Sed HEREDES FUNDATORIS SUCCEDUNT IN JUS PATRONATUS EX PERSONA DEFUNCTI, ET REPRÆSENTATIONIS JURE, seu quia defunctum patronum repræsentant. Forte enim ab initio sacri Canones ius illud patronatus voluerunt esse personale, & solis fundatoribus superstitibus competere, sed postea eorum heredibus concessum, ut olim diximus, & quidem repræsentationis jure, quod ideo in patronatu obtinere ait Guil. Benedicti ad cap. Raynutius. in verbo & uxorem. n. 56. & 60.* (2).

Ma io reputo, che de Roye s' inganni dicendo, che nel principio la Chiesa a' soli Fondatori, non già a' loro eredi avesse voluto concedere i privilegj del padronato.

E Boemero: *Id ergo ex hactenus dictis liquet, fundatores Monasteriorum, aliorumque Piorum Locorum habuisse. 1. jus constituendi administratores bonorum iis assignatorum, & Præfectos, ut Abbates, Xenodochos &c. 2. potuisse definire, in quem usum bona, eorumque reditus verti deberent, quæ lex a posteris sancte servanda erat. 3. jus hoc quoque in* HEREDES FUNDATORIS TRANSIISSE (3).

(1) *Francisc. de Roye Proleg. ad tit. de jure patronat. cap. 8. p. 25.*
(2) *Ibid. cap. 19. p. 65.*
(3) *Boemer. jus Eccles. de jure patronat. §. 10. p. 468.*

Ed appresso: *Personale jus*, (a differenza del *reale*, che passa col fondo, o sia gleba, o sia cosa, sopra cui il padronato è affisso) *qua talibus sine respectu bonorum debetur, & ad heredes transit cap.31.caus.XVI. q.7. simulque multiplicari, seu inter plures spargi potest, si plures sunt heredes, nisi a patrono Fundatore uni alterive tantum fuerit assignatum. Franc. de Roye in Proleg. de jure patronat. cap. IX. alias vota inter heredes vel viritim, vel curiatim, ut ita loquar, dantur. Viritim quidem, si unius plures sunt heredes, licet inæqualibus partibus instituti, cum, quæ individua sunt, ad singulos heredes simpliciter transeant, non pro rata hereditatis Finckelth c. V. de jure patronat. num. 69. Franc. de Roye in Proleg. cap. 29. p. 62. Curiatim vero, si vel in stirpes succeditur, vel jure repræsentationis, veluti si unus ex heredibus, in quem a primo fundatore transiit, plures relinquat liberos* (1).

Ed altrove: *Est enim jus patronatus reale, vel personale, seu rectius* HEREDITARIUM *: illud bonis, seu prædiis inhæret, & ita cum aliis ad quemvis successorem, seu possessorem transit; hoc vero citra prædiorum respectum heredes sequitur, vel omnes tam extraneos, quam legitimos, vel tantum hos, quod jus patronatus gentilitium vocatur. Vide Lambertin. de jure patron. lib.1. p. II. qu. II. art. 8. n. 1. seqq.* (2).

E Van-Espen: *Ad hæc jus illud tamquam portionem patrimonii acquisitum, & quasi temporale, ut partem hereditatis ad* HEREDES *una cum reliqua hereditate transmitti receptum est; notatque Glossa ad Canonem Filiis caus. XVI. q. 7. idque indistincte, sive sint de sanguine, sive extranei, uti ex Canone considerandum, & Canone plures eadem quæstione probat Glossa, quam uno consensu sequuntur Canonistæ, & praxis recepit.* Si

(1) *Ibid.* §. 71. & 72.
(2) *Ibid.* §. 106.

Si enim nihil in tabulis fundationis occurrat, quod transmissionem ipsius juris patronatus ad certas personas ordinat, nec jus hoc alicui particulari rei adhæreat, illud JURE HEREDITARIO *ad instar aliorum jurium temporalium ad heredes, sive ex testamento, sive ab intestato transmittetur; uti notat de Roye in sæpe citatis Prolegomenis cap.* 19. (1).

CAP. III.

Il Padronato per la via ordinaria si trasmette tutto, quando se ne trasmette una parte.

IL padronato è individuo. Nel Concilio di Milano, come sta ne'Decretali, o più verisimilmente di Chalon II. sotto l'Impero di Carlo Magno fu scritto: *Nobis visum est, quod Ecclesia inter heredes patroni dividi non debeat* (2). Ed in tal Canone la Chiosa: *Et nota, quod jus patronatus apud unumquemque heredum est* IN SOLIDUM *quoad omnem eius effectum ff. de bon. lib. si libertus in fin. . . . quia res simplex est, &* INDIVISIBILIS, *& sic ad quemlibet heredem in solidum transit, etiamsi ex diversis, & inæqualibus partibus sint heredes* (3). Dice la Chiosa al Canone *Piæ mentis* di Papa Gelasio I. *Nunc vide, quale jus patroni habeant in Ecclesia. Est autem jus patronatus quoddam jus, quod non est mere spirituale, nec est mere temporale, spirituale non est, quia competit Laico, &* TRANSIT AD HEREDES, *ut infra Cap. Considerandum. Temporale non est, quia vendi non potest, ut Extra. de jure pat. de jure patr. nec potest dici, quod partim sit temporale, partim spirituale: CUM IPSUM*

(1) *Van-Espen jus Ecclef. part. II. sect. III. tit. VIII. de jure patronat. cap. IV.* §. 17. & 19.
(2) *X. Cap.* 1. *Perlatum est. De jure patronatus.*
(3) *Gloss. quia ad mutabilitatem in Can. dict.*

IPSUM SIT SIMPLEX, NEC RECIPIT DIVISIONEM, ut Extra. eod. tit. cap. 1. Tamen bene concedo, quod sit partim temporale, & partim spirituale: & ita tamen simplex est: quia talis divisio potius ad intellectum, quam ad actum referenda est, ut dicit Lex, quæ dicit; quod illud quod dicitur, quod servus dicitur communis, potius ad intellectum, quam ad actum est referendum, ut ff. de stip. ser. servus comunis. Dicitur tamen annexum spirituali: Extra. de jure patr. (1).

E la medesima cosa stabilisce la stessa ragion Civile nel luogo di Paolo: *Qui latiore via, vel angustiore usus est, retinet servitutem: sicuti qui aqua, ex qua jus habet utendi, alia mixta usus est, retinet jus suum* (2).

E Francesco de Roye disse: *Male etiam Guill. Maranus contendit, jus patronatus apud unumquemque heredem esse pro parte, non etiam in solidum, quia, inquit, in Ecclesia consistit, quæ natura sua videtur dividua cap. I. & III. hoc tit. & Can. Considerandum 16. q. 7. quæ autem versantur circa res dividuas, ea quoque dividuntur, ut de usufructu docent juris Authores: male, inquam, tum quia Ecclesia est inconsutilis tunica Christi, quæ non scinditur, tum etiam, quia jus patronatus consistit potissimum in præsentatione Clerici, quæ numquam pro parte fieri potest. Sicut nemo pro parte ire potest, & ideo servitus itineris individua est: ita & nemo pro parte præsentare potest, & ideo individuum est jus patronatus, quod potissimum in ea præsentatione consistit. Obtinet quidem in Ecclesia, sed consistit in præsentatione* (3).

E Van-Espen: *Cumque jus illud (Patronatus) natura sua sit INDIVIDUUM pro conditione individuorum, transit*

(1) *Gloss. in Can. Piæ mentis caus. XVI. q. 7.*
(2) *L. 9. si eo loco ff. si serv. vind.*
(3) *Franc. de Roye proleg. ad tit. de jure patronatus cap. 13. p. 63.*

sit in omnes heredes in solidum, idque sive pro æquali, sive inæquali parte sint heredes; quemadmodum jure civili omnes filii patroni æqualiter succedunt liberto, tametsi inæqualiter a patre instituti sint heredes. L. 7. §. 6. ff. de operis libertorum (1).

C A P. IV.

Fallacia degli argomenti, che mostrano la divisibilità del Padronato.

NOn ostante tutte le predette cose, non mancano di coloro, i quali affermano essere divisibile ordinariamente la ragion del Padronato.

Tonduti dice, che il diritto della presentazione può essere divisa dal padronato, dappoichè molti senza aver questo possono presentare, come son quei, che tengono il padronato in sequestro, o possiedono tal diritto, ed altri. E Francesco de Roye, e Van-Espen non ostante che abbiano scritto essere la ragione del padronato individua, pure in altro luogo affermano, che un tal diritto alcuna volta può essere meno pieno, *minus plenum*, cioè allora quando il Fondatore, od il Padrone abbia rinunciato, o donato altrui la presentazione del Sacerdote; nel qual caso rimane al detto Fondatore, o Padrone il diritto degli alimenti, e le onorificenze, ma non già la esposta presentazione: scrive il detto de Roye: *In jure civili est plenum jus patronatus, quod omnia illius jura, & commoda continet: est minus plenum, quod non continet Liberti successionem ff. l. 14. & l. qui ex causa 29. de bon. lib. & l. 1. C. eodem. Sic etiam aliquando Ecclesiæ Fundator habet omnia jura Patronis debita, vel etiam Clerici præsentationem; aliquando eam non habet, eoque casu minus plenum est jus patronatus: Puta,*

(1) *Van-Espen jus Eccles. univ. cap. IV. §. 18.*

Puta, si huic præsentationi renuntiaverit, si eam alteri donaverit, HABET QUIDEM JURA HONORIFICA, JUS ALIMENTORUM, *si ad inopiam redactus sit*, SED NON HABET PRÆSENTATIONEM. *Hoc etiam evenit in specie cap. 3. X. de Eccles. ædific. in cap. cum Bertoldus 18. X. de re jud. in cap. 7. & 25. X. hoc tit. quibus adde Innocentium III. lib. III. Reg. epist. 192. & ibi Bosquetum. Et hinc jus patronatus, & jus præsentandi distinguuntur in cap. I. hoc tit. in 2. coll. Hinc alter habet jus patronatus, alter præsentationem in veteri charta Reginaldi Carnot. Episcopi in Biblioth. Cluniac. p. 1492.* (1).

Ed altrove: *Ita, & quamvis Fundator non habeat Clerici præsentationem, vel quod eam in fundationis tabulis remiserit, vel quod eam cuidam religioso loco donaverit, attamen ei debentur omnes alii honores, ut diserte scribit Artic. 142. consuet. Normman. quia semper honesta debet esse illius persona, quem constat fundasse ipsam Ecclesiam. Hoc etiam probat Clemens III. in cap. Nobis X. de jure patron. ubi quamvis Fundator nec præsentationem habeat, nec Prælati electioni adesse possit, attamen concedit ei honorem processionis, & alimentorum* (2).

E Simone dice „ Si distingue la ragion del padronato „ dalla presentazione tanto maggiormente, che il „ padronato è molte volte più esteso, e compren„ de le onorificenze, le quali non seguitano sempre „ il diritto di presentazione, che non è stato acqui„ stato per il vero titolo di padronato, ch'è la fon„ dazione (3). Ove Danty osserva, che Loiseau des Seigneuries cap. XI. num. 29. dice „ Che il carattere „ più

(1) *De Roye Proleg. cap. 20. p. 67.*
(2) *De Roye de juribus honorificis cap. 3. p. 55.*
(3) *Simon. tit. VI. du droit du Patronage in Marechal traitè des droits honorifiques tom. 1. p. 466.*

„ più univoco del padronato, egli è quando si è in
„ possesso di presentare alla Cura: ma bisogna di-
„ stinguere con M. Simon i due diritti de' Padroni;
„ ed in effetto la ragion del padronato importa i di-
„ ritti onorifici, che non importa sempre il diritto
„ della presentazione alla Cura, quando questo dirit-
„ to di presentazione non discende dalla fondazione,
„ in guisachè nel caso, in cui la presentazione è sta-
„ ta conceduta, colui, che l' ha conceduta, non ha
„ spesso ceduti gli onori (1).

E Marechal scrive „ Il Fondatore, che ha rimesso il
„ diritto di presentazione, non si dee riputare di a-
„ ver rinunciato agli altri diritti onorifici dell' istessa
„ maniera, che presso i Romani il padrone, che avea
„ rinunciato alla parte, che le leggi gli davano nella
„ successione del suo Liberto, e agli altri servigj, ch'
„ egli poteva esiggerne, non l' avea perciò assoluto
„ dalla riverenza, che gli era dovuta secondo la *l.* 3.
„ *Cod. de bon. libert.* e la *Novell.* 78. *cap.* 7. (2).

E dappoichè di tutti i predetti Autori l' *Antesignano* si dee riputare Francesco de Roye, a costui solo ci faremo a rispondere.

E primieramente io dico, che essendo il padronato cosa parte temporale, e parte spirituale, di esso il Padrone non può disponere, se non che in quanto dalla potestà spirituale gli è stato conceduto, e perciò da se dividerlo non può, nel qual senso si dee intendere ciò, che si è detto di sopra riguardo all'essere individuo il padronato.

Nè la podestà spirituale può dividerlo aziandio, e toglierne una parte, per quella ragione, che vi hanno acquistata i Fondatori, o i loro eredi, o quelli, che hanno causa da loro per li privilegj lor conceduti da' Pontefici, o dalla Chiesa, siccome di sopra si è dichia-

Q chia-

(1) *Ibid. p.* 467.
(2) *Marechal de droits honorifiques des Patrons, &c. tit.* 15. §.8.*p.*6.

chiarato; in guisachè rimane sempre vero in generale quello che si è dimostrato, cioè che il padronato dividere non si possa, avvegnachè quando v' intervenisse il consenso del Pontefice, e del padrone, allora non solamente la presentazione, ma ogni altro privilegio componente il medesimo padronato da questo togliere si potrebbe, e ad altri regolarmente trasferirsi. E con tal regola si dee intendere ciò, che scrisse Papa Alessandro III. all' Arcivescovo Eboracense, cioè, che avendo egli saputo, che la Villa detta H. tanto era distante dalla Chiesa Parrocchiale, che in tempo d' inverno, e di piogge non potevano i *Parrocchiani* senza gran difficoltà andarvi, ec. e perchè la detta Chiesa era così ricca, che senza le rendite di quella Villa potea il suo Ministro convenevolmente mantenere; il detto Pontefice ordinò, che in essa si edificasse un' altra Chiesa, ove si stabilisse un Sacerdote da presentarsi dal Rettore della maggior Chiesa, e da istituirsi col canonico assenso del Fondatore, e per il di lui sostentamento s' impiegassero le rendite Ecclesiastiche della Villa medesima, il che parea, che si potesse fare, quando il Signor di quella Villa avesse voluto venti moggia di terra fruttifera per uso di quel Sacerdote contribuire: *Ad audientiam nostram noveris pervenisse, quod Villa, quæ dicitur H. tantum perhibetur ab Ecclesia Parochiali distare, ut tempore hyemali, cum pluviæ inundant, non possint parochiani sine magna difficultate ipsam adire: unde non valent congruo tempore Ecclesiasticis officiis interesse. Quia igitur dicta Ecclesia, ita dicitur redditibus abundare, quod præter illius Villæ proventus Minister illius convenienter valeat sustentationem habere: Mandamus, quatenus si res ita se habet, Ecclesiam ibi ædifices, & in ea Sacerdotem, sublato appellationis obstaculo, ad præsentationem Rectoris Ecclesiæ Majoris CUM CANONICO*

FUN-

FUNDATORIS ASSENSU instituas ad sustentationem suam ejusdem Villæ obventiones Ecclesiasticas percepturum; providens tamen, ut competens in ea honor pro facultate loci Matrici Ecclesiæ servetur: quod quidem fieri posse videtur, cum ejusdem Villæ Dominus viginti acras terræ frugiferæ velit ad usus Sacerdotis conferre (1).

In tal canone si vede, che si richiede il canonico assenso del Fondatore prima di stabilirsi il nuovo ordine della Chiesa, che non era ancora edificata, e non già per ciascuna presentazione, che dovea farsi dal Rettore *cum canonico Fundatoris assensu instituas*. E opportunamente ivi avverte il Boemero, che la novella Parrocchia era come una colonia dedotta dalla Chiesa antica: *Erat*, ei dice, *hac Ecclesia nova extraenda instar coloniæ principali Ecclesia instar coloniæ dismembratæ*. Nel qual senso il Rettore dell'antica Chiesa, si dovea riputare come Compadrone del Fondatore della nuova.

E riguardo al canone *cum Bertoldus*, esso pruova il contrario di ciò che afferma de Roye. Questa è la causa: Bertoldo Milite obbligò in pegno la sua Curia a P. anche Milite, il quale tolto di mezzo, gli succedè A. suo nipote, ch'essendo vacata la Chiesa di quel luogo, affermando, che il padronato coll'università de' beni fosse in lui passato, presentò D. Chierico all'Arcidiacono, che col consenso del Vescovo fu istituito nella stessa Chiesa, e posto in possesso; ma il predetto B. Signore del fondo presentò T. Sacerdote allo stesso Vescovo, che non volle ammetterlo; sorta adunque lite tra T. e D. per la causa predetta, dopo varie giudicature contrarie a T. pervenuta la causa a Papa Leone I. egli decise, che dal tenore della sentenza appariva, che l'Arcivescovo, da cui essa fu data

(1) *Can. III. Ad audientiam nostram X. De Eccles. ædific.*

data, era ſtato circonvenuto per varie ragioni, tra le quali erano queſte: Perchè ſi conteneva in quella ſentenza, che foſse ſtato abbaſtanza provato eſsere A. in poſseſso del padronato, nel tempo che a quella Chieſa aveva D. preſentato. Quando per le pruove fatte altro non appariva, ſe non che i ſuddetti P. e A. avevano ricevuto dieci *ſolidi*, i quali ſi ſolevano per un certo diritto da quella Chieſa pagarſi a' Padroni. E perchè nella ſteſsa ſentenza ſi dice T. aver mancato nella pruova, quando per le ſue teſtimonianze appariva lui avere la ſua intenzione baſtantemente provata; per tali coſe tutte il Pontefice aggiudica a T. la sopraddetta Chieſa, come ad eſsa dal vero Padrone preſentato: *Cum Bertoldus Miles Curiam ſuam P. Militi pignori obligaſſet, eodem P. ſublato de medio, A. nepos ejus, qui ſucceſſit eidem, vacante Eccleſia ejuſdem loci,* ASSERENS, QUOD JUS PATRONATUS, CUM UNIVERSITATE TRANSIISSET IN EUM, *D. Clericum ejuſdem loci Archidiacono ad ſupradictam Eccleſiam præſentavit: qui de conſenſu Epiſcopi ipſum inſtituit in eadem, in poſſeſſionem eum induci faciens corporalem. Prædictus vero B. Dominus fundi T. Sacerdotem memorato Epiſcopo præſentavit, ſed ipſum Epiſcopus non admiſit. Cum autem dictus T. adverſus memoratum D. ſuper prædicta Eccleſia depoſuerit quæſtionem, Remenſ. Epiſcopus Apoſtolicæ Sedis Legatus Judicibus negotium delegavit. . . . Ex tenore ſententiæ Archiepiſcopum invenimus circumventum, tum quia continebatur in illa, quod per atteſtationes ipſius Clerici fuerat ſufficienter probatum, quod* PRÆFATUS A. IN POSSESSIONE JURIS PATRONATUS EXTITERAT, *cum eundem ad prædictam Eccleſiam præſentavit, cum tamen per atteſtationes illas nihil aliud oſtenſum fuerit*, NISI QUOD PRO QUODAM JURE, QUOD DE ILLA ECCLESIA CONSUE-

VIT

VIT EXHIBERI PATRONIS, PRÆDICTI P. ET A. ANNUATIM DECEM SOLIDOS ACCEPERUNT, *Tum etiam quia in eadem ſententia dicitur, quod dictus T. in probatione defecit, cum per atteſtationes ſuas appareat, ipſum ſuam intentionem ſufficienter probaſſe.... Unde ſententiam ipſam duximus irritandam, memorato T. adjudicantes Eccleſiam ſupradictam, cum per atteſtationes nobis conſtiterit, evidenter ipſum* A VERO PATRONO FUISSE AD SÆPE DICTAM ECCLESIAM PRÆSENTATUM (1).

Non ſolamente un tal canone non prova ciò, che dice de Roye, cioè che il Fondatore della Chieſa alcune volte non ha il diritto della preſentazione, avendolo o rinunciato, o donato, rimanendogl' i diritti onorifici, ed il diritto degli alimenti... *Puta ſi huic præſentationi renuntiaverit, ſi eam alteri donaverit, habet quidem jura honorifica, jus alimentorum, ſi ad inopiam redactus ſit, ſed non habet præſentationem. Hoc etiam evenit in ſpecie... in cap. cum Bertoldus* 18. *X. de re judic.* (2). Non ſolamente io dico, che queſto canone non prova le ſopraddette coſe, ma che dimoſtra la verità del contrario. Il canone non dimoſtra, che ſi poſsa avere il padronato, non oſtante che non ſieſi in poſseſso della preſentazione, ma che ſi poſsa eſsere in poſseſso del padronato, non oſtante che non ſieſi in poſseſso di un cenſo, che a' Padroni ſi abbia a pagare; dappoichè un tal cenſo non è parte del padronato: locchè ſi dimoſtra apertamente dalla Chioſa: *Sed videtur, quod propter hoc, quod fuit in poſſeſſione partis, quod etiam fuit in poſſeſſione totius ff. de ſer. ruſt. præd. una eſt via. & qui minimam partem fundi poſſidet, totum poſſidere videtur ff.*

(1) *X. cap.* 18. *Cum Bertoldus: De ſententia, & re judic.*
(2) *Franc. de Roye Proleg. ad tit. de Jure patronat. cap.* 20. *p.* 67.

ff. de acquir. possess. possideri . Sed non est ita supra de præscript. auditis, ubi de hoc, & infra de Capel. Mona. dilectus . quia perceptio pensionis nec possessionem probat, nec dominium supra de fid. instru. inter dilectos . in fin. & ff. de acqui. possess. quamvis §. 1. quia alia est perceptio pensionis , & alia possessio præsentationis : & ideo erravit Legatus in sententia, credens hoc sufficere , & hæc pensio, sive census potest constitui a Patrono in fundatione Ecclesiæ de auctoritate Episc. 18. q. 2. Eleutherius , & infra de jure patron. præterea 2. & hoc ante consecrationem Ecclesiæ, post consecrationem non potest ei aliquod onus imponi , quia rei consecratæ non imponitur servitus ff. de servi. Servitutes §. ult. & quod humani juris esse desinit , servitutem non recipit ff. com. prædio caveri . Io. & per talem perceptionem non fuit in possessione juris patronatus : cum hoc non fuerit de fructibus juris patronatus, SED PRÆTER JUS PATRONATUS potest talis census constitui a Patrono in ipsa fundatione , ut in c. præcedenti , Eleutherius, & c. præterea. Quid intelligatur nomine juris patronatus, colligitur infra de jure patronat. nobis fuit. Ber. (1) . E il predetto canone dimostra il contrario, cioè , che il diritto della presentazione non possa essere diviso dal padronato , decidendo , che quella presentazione sia legittima , la quale dal vero Padrone sia stata fatta: *Cum* . . . . IPSUM A VERO PATRONO FUISSE AD SÆPE DICTAM ECCLESIAM PRÆSENTATUM.

E la stessa cosa si conosce dall' altro canone dal detto de Roye citato, cioè il *VII. de jure patronat. X.* nel quale si dice, che avendo G. preso a ferma dal Monistero di Vinton una Villa, in cui era una Chiesa,

e

(1) *Gloss. Sed videtur in can. cum Bertoldus* 18. *X. De sententia, & re judic. p.* 893.

e presentato il Chierico G. a quella Chiesa vacante, alla quale l'Abadessa del detto Monistero di Vinton aveva un altro Chierico presentato : da Papa Alessandro III. si era ordinato, che se in quella ferma non era eccettuato il padronato, o che con buona fede da G. fosse stata fatta quella presentazione prima che tra lui, e l'Abadessa fosse nata la lite, a colui, che da G. era stato presentato, fosse aggiudicata la Chiesa: *Mandamus, quatenus, si vobis constiterit, quod præfato Militi præscripta Villa fuerit*, NON EXCEPTO JURE PATRONATUS *ad firmam concessa: vel antequam de jure patronatus inter Abatissam, & litem controversia esset subhorta, præfatus G. in præscripta Ecclesia per Episcopum ad præsentationem Militis institutus fuisset: ei (dummodo alias sit idoneus) adjudicetis Ecclesiam*. D' onde si vede, che indivisibile fu riputato dalla ragion del padronato il diritto della presentazione.

E riguardo al capitolo 25. dello stesso titolo parimente da de Roye allegato, in tal capitolo si parla delle fondazioni delle Chiese conventuali, nelle quali si suppone, che con l'autorità Pontificia il Fondatore abbia dato tacitamente il consenso, che i conventuali si eliggessero tra loro il Prelato, giacchè ammetteva nella sua Chiesa coloro, che sotto un Prelato da loro eletto vivere solevano, ed oltre a ciò il Pontefice Clemente III. autore di quel canone non divide il diritto della presentazione dalla rimanente ragion del padronato, ma ne modifica gli effetti: *Ceterum in conventuali Ecclesia non electione Prælati facienda, sed jam factæ honestius Patroni postulatur assensus: nisi aliter de sua jurisdictione obtineat, ut partes suas interponere debeat electioni tractandæ* (1).

Ed in quanto a ciò, ch' è scritto dal Pontefice Innocen-

zo

(1) *Cap. 25. Nobis fuit X. de jure patronat.*

zo III. nell' epistola dal medesimo de Roye, per fondare la sua intenzione, ed anche dal Van-Espen citata, e nella quale si legge: *Oblata quidem nobis ex tua parte petitio continebat, quod cum in quodam loco tui dotalitii Nepa nomine ad honorem Dei Ecclesiam fundare proponas, & de bonis tuis sic plena manu dotare, quod Canonicis, qui Deo ibidem pro tempore servient, necessaria vitæ non desint, JUS PATRONATUS, & PRÆBENDARUM COLLATIONEM in ea tibi, ac successoribus tuis reservari petebas. Quorum PRIMUM admittimus; SECUNDUM vero non duximus concedendum, cum tuæ non expediat saluti concedi. Quia cum ex devotione te asseras assumpsisse propositum in loco prædicto Ecclesiam construendi, acquires eo plus animæ, quo minus in ea corpori reservabis* (1).

Il dotto Boemero risponde all' argomento tratto da tal lettera, che in essa non si toglie dal padronato la presentazione, ma che dirittamente si distingue la presentazione inclusa certamente nel padronato dalla collazione, la quale che che ne dica Bosqueto, è cosa senza alcun fallo dalla presentazione molto diversa. Imperocchè dopo fatta, e ammessa la presentazione, che dee farsi dal Padrone, dee seguire la collazione, e l' istituzione, che dee farsi dal Vescovo: *Provocat* (scrive il detto Boemero) *præterea ad Innocentii III. epist.* 192. *reg.* 15. *lib. III.* (*quod argumentum etiam urget Espenius*) *ubi adfertur desiderium Comitissæ Flandriæ, quæ Ecclesiam Dei fundare proposuerat, adeoque petebat, ut jus patronatus, & præbendarum collationem in ea sibi reservare liceret. Huc directum erat Comitissæ petitum. Respondet Pontifex: Quorum* PRIMUM *admittimus*, SECUNDUM *vero non duximus concedendum. Primum postulationis membrum*

erat

(1) *Innocent. III. Epist.* 192. *lib.* 3. *Reg.* 15.

erat JUS PATRONATUS, *quod ei indulget: alterum erat* JUS CONFERENDI PRÆBENDAS, *quod ei negat*, *quod jus præsentandi denotasse censet Bosquetus in not. ad cit. epist. sine sufficiente tamen fundamento. Dum Pontifex ei indulsit* JUS PATRONATUS, JUS PRÆSENTANDI *quoque sine dubio eidem attribuisse credendus est. Plus continet collatio præbendarum, quam præsentatio nuda, qua facta, & admissa, demum collatio ex principiis juris recentioris, & institutio ab Episcopo facienda est, ut collatio præbendarum in sensu stricto, & præcipuo hic accipi debeat, quod etiam recte observat Gonzales ad c. 4. X. h. t. n. 7.* (1).

E finalmente per ciò, che riguarda il *cap.* 1. *de jure patronat.* nella seconda Collezione da' predetti de Roye, e Van-Espen per provare il loro assunto prodotto, e nel quale reputano, che manifestamente la ragion del Padronato da quella di presentare si distingua, leggendosi in tale capitolo: *ab eo qui habet jus patronatus & præsentandi*, con ragione dice Boemero, che ciò dal citato testo non apparisce; *id quod tamen ex cit. text. meo judicio non liquet*. Ecco il contenuto del Canone. Il Papa Alessandro III. scrisse al Vescovo N. che un altro Vescovo si era con lui lamentato, che il Re di Scozia avessegli occupato il suo patrimonio, e a coloro, a cui volle, e come volle, avesse conceduto le Chiese, delle quali il predetto Vescovo avea il padronato; ed il Papa rispose al Vescovo N. che se diligentemente ricercata la verità, avesse ritrovato essere la cosa, come il querelante Vescovo avea esposto, avesse amossi tutti coloro, che dal Re erano stati instituiti, e che se colui, a cui spettava il diritto del padronato, e di presentare, avesse idonee persone presentate, le avesse investite: *Dilectus frater noster N. transmissa nobis insinuatione monstravit, quod cum Illustris Rex Scotiæ patrimonium suum detinuisset, & occuparet,* qui-

R

(1) *Bohem. jus Eccles. lib. 3. tit. 38. de jure patronat.* §. 85.

quibus voluit, & prout voluit Ecclesias, quarum gerebat Patronatum, eo inconsulto concessit . . . si diligenter inquisita veritate tibi ita esse constiterit, institutos universos amoveas, & si idoneæ personæ ab eo, qui habet jus patronatus, & præsentandi, personas ipsas de concilio, & assensu Prælatorum tuorum, quorum interest, præscriptis Ecclesiis nullius ap. ob. invenias, neque ipsas circa formam juris a quocumque gravari permittas.

Or dice Boemero, che nella prodotta decisione si congiungono le ragioni del padronato, e della presentazione, non perchè sieno tra loro cose diverse, e distinte, in guisachè si possano tra loro separare; ma piuttosto come unite, siccome spesso per maggior dichiarazione sogliamo esprimere insieme la causa coll' effetto: *Conjunguntur in adducta decisione JUS PATRONATUS, & PRÆSENTANDI, non quod sint diversa, et distincta, aut separari ab invicem possint, sed potius ut connexa, prout sæpe majoris declarationis gratia causam cum effectu simul exprimere solemus* (1). Ed in vero se fosse stato altrimenti, non era necessario, che colui, il quale avesse presentato idonee persone, avesse dovuto avere il diritto del padronato, e anche quello di presentare; Imperocchè la sola ragione di presentare sarebbe bastata, per rendere legittima la presentazione di persone idonee fatta da lui.

E all' argomento di *Tonduti*, cioè, che molti possono presentare senza avere il padronato, siccome son coloro, che lo tengono in sequestro, e posseggono tal diritto, lo stesso Boemero risponde, che tale argomento poco stringe. Conciossiacosachè quando il padronato è *reale* (cioè che sia insito nel fondo) il possessore del fondo, o sia creditore antichretico, o depositario, o possessore per altro titolo, intantochè dura il

(1) *Bohemer. jus Eccl. lib. 3. tit. 38. de jure patronat.* §. 84.

il possesso, si ha come padrone: e del vero padrone tacciono le ragioni, perchè non possiede; e perciò gli effetti del possesso frattanto ei non si può arrogare, siccome negli effetti del dominio si vede. *Equidem Tonduti hanc suggerit differentiam, quod multi possint præsentare, qui non habeant jus patronatus, veluti sequester, possessor hujus juris, aliique. Enimvero hæc instantia parum stringit. Quando jus patronatus est reale, possessor fundi, sive sit creditor antichreticus, sive sequester, sive possessor alio ex titulo, interim pro patrono habetur, & veri patroni jura quiescunt, quia non possidet, & ita nec effectus possessionis interim sibi arrogare potest. Eodem modo effectus dominii interim quiescunt, quamdiu fundus ab alio possidetur, qui tamdiu intuitu effectuum pro domino habetur, donec contrarium probatum fuerit. Ideo itaque creditor antichreticus, sequester, & h. f. possessor præsentant, quia interim pro patronis habentur ex possessione prædii, cui jus patronatus cohæret, ut infra evincam* (1).

E se una persona ha il padronato, e l' altra la presentazione in un' antica carta di Raginaldo Vescovo Carnotense, siccome seguita lo stesso de Roye: *Hinc alter habet jus patronatus, alter præsentationem in veteri charta Raginaldi Carnot. Episcopi in Biblioth. Cluniac. pag.* 1492. (2); ciò può essere avvenuto estraordinariamente, cioè col consentimento della Podestà Ecclesiastica, e del Padrone, senza che con tale esemplo possa dimostrarsi, che ordinariamente, e quando non vi sieno ambedue i predetti consentimenti, il padronato non sia individuo, in guisachè la concessione di una parte di esso non tragga la concessione del tutto.

(1) *Bohemer. ibid.* §. 83.
(2) *De Roye ad tit. de jure patronat. cap.* 20. *p.* 67.

CAP. V.

La presentazione del Sacerdote, e la difesa della Chiesa sono le parti principali del padronato.

DE' quattro privilegj, che di sopra abbiamo veduto componere la ragion del padronato, i due principali sono, quello di presentare il Sacerdote, e l'altro di difendere la Chiesa, ed i suoi beni.

Ed in quanto alla presentazione del Sacerdote scrive Francesco Florente . . . *de honore aliquid supra* v.g. *ut de eorum (patronorum) nomine appellentur Ecclesiæ, & prærogativa sedendi, & procedendi eis competat; ET QUOD PRÆCIPUUM EST, JUS PATRONATUS, UT EIS PRÆSENTATIO, SIVE NOMINATIO, ET ELECTIO COMPETAT IN LOCUM VACANTEM IN ECCLESIA, QUAM FUNDAVERINT* (1).

E in Francesco de Roye, siccome di sopra si è veduto, si legge: *male etiam Guill. Maranus contendit, jus patronatus apud unumquemque heredem esse pro parte, non etiam in solidum . . . . male inquam, tum quia Ecclesia est inconsutilis tunica Christi, quæ non scinditur, tum etiam quia JUS PATRONATUS CONSISTIT POTISSIMUM IN PRÆSENTATIONE Clerici, quæ numquam pro parte fieri potest . . . Ita & nemo pro parte præsentare potest, & ideo individuum est jus patronatus, QUOD POTISSIMUM IN EA PRÆSENTATIONE CONSISTIT. Obtinet quidem in Ecclesia, sed consistit in præsentatione* (2).

Ed appresso: *Jus patronatus consistit potissimum in præsentatione idonei Clerici, ut nempe, cum patronata Ecclesia vacaverit, patronus idoneum Clericum ordina-*

(1) *Franc. Florent. de antiq. jur. patronat. p.92. ad Can.I. X. q.1.*
(2) *Franc. de Roye Proleg. ad tit. de jure patronatus cap.19. p.63.*

nario præsentare, & offerre possit, qui Clericum illum in ea instituat .... Sicut vero in jure civili successio libertorum, seu jus succedendi in bonis libertorum specialiter, & veluti per eminentiam dicitur jus patronatus in rub. tituli. Cod. de bon. lib. & jur. patron. in l. 11. Cod. de op. lib. & in l. 14. D. de tut. & cur. dat; quia præcipuum illud est juris illius emolumentum: ita & in jure Canon. præsentatio idonei Clerici nobilior, & præcipua pars est nostri juris patronatus, & in eo primum, ac præcipuum locum obtinet ...... & hinc jure communi solus patronus habere dicitur jus præsentationis, EAQUE EST PRÆCIPUA JURIS PATRONATUS NOTA, nec quid aliud ex vi juris illius ad patronum pertinere potest, quam præsentatio Clerici, non etiam concessio Ecclesiæ. Cap. ult. X. hoc tit. (1).

Ed altrove lo stesso Autore afferma, che da tal diritto sieno emanati gli altri del padronato: *Primo igitur solus patronus præsentationis honorem habet: Sacri Canones, & aliæ quælibet constitutiones summum jus illud ei soli concesserunt, EX QUO SENSIM ALII FLUXISSE VIDENTUR HONORES* (2).

Ed Innocenzo Cironio (3), ed Altaserra (4) confessano, che il principale officio del padrone consista nella presentazione.

E Van-Espen. *Verum, si recte verba expendantur, nescio an ipse laicus ædificator eo Canone submoveatur. Quidquid sit id inficias ibit nemo, quin hisce Canonibus ut minus fundamentum JURIS PRÆSENTATIONIS, QUOD POTIOREM IPSIUS JURIS PATRONATUS PORTIONEM CONSTITUIT, POSITUM SIT* (5). Ed appresso: *Jus patronorum potissimum consistere, præsertim hodie, in præsentatione, si-*

(1) *Ibid. Cap. 20. p. 65. ad 66.*
(2) *Franc. de Roye de juribus honorificis in Eccl. lib. 2. cap. 3. p. 49.*
(3) *In paratit. X. ad tit. de jure patronatus.*
(4) *Altaser. ad cap. 26. X. de jure patronat.*
(5) *Van-Espen. jus Eccles. cap. 1. n. 8.*

five in jure præſentationis Clerici ad Eccleſiam vacantem, expeditum eſt (1).

E Boemero ſcriſſe: *Primarium jus, quod patroni ſibi vindicant, eſt præſentatio* (2). Anzi molte volte per padronato fu preſo il diritto predetto di preſentazione. Seguita lo ſteſſo Van-Eſpen: *Et quidem in Cap.* 1. *de præbendis in* 6.: *jus patronatus, & jus præſentandi Rectorem Eccleſiæ tamquam ſynonima accipiuntur a Pontifice* (3).

E Lancellotti nelle ſue Iſtituzioni del diritto Canonico diffiniſce il padronato dicendo: *poteſtas præſentandi inſtituendum ad beneficium vacans*.

E Loiſeau nel Trattato delle Signorie dice, che il ſegno più univoco del padronato è, quando ſi è in poſſeſſo di preſentare *alla Cura* (4).

E Boemero: *Plures id (jus patronatus) definiunt, quod ſit jus præſentandi inſtituendum Epiſcopo ad vacans beneficium, ſeu munus Eccleſiaſticum, vel ſimile, ex eo competens, quod quis Eccleſiam, vel aliam piam cauſam fundavit, extruxit, & dotavit. Ita cenſent Lancellottus lib.* 1. *inſtit. Juris Canon. tit.* 18. §. 1. *Corvinus aphor. jur. Canon. lib. II. tit.* 33. §. 1. *Hahn cit. l.* §. 10. *Caniſius ad hoc tit. n.* 12. *Stephan. de jur. patron. cap.* 6. *n.* 1. *Schilter inſtit. jur. Canon. lib.* 1. *tit.* 14. §. 7. *Finckelthaus de jure patron. cap.* 2. *n.* 1. *Ex hujus definitionis conceptu liquet, jus patronatus unice, & eſſentialiter in jure præſentandi conſtitui* (5). E ſe haſſi a dar fede ad un Conciliabolo di Proteſtanti, in quello di Coſtanza dell'anno 1609. fu ſcritto: *Jus patronatus nihil aliud eſt, quam poteſtas præſentandi Epiſcopo, aut alteri etiam inferiori, qui*

(1) *Ibid. cap. V. n.* 1.
(2) *Bohemer. jus Eccleſiaſt. lib. III. de jure patronat.* §. 63. *p.* 505.
(3) *Van-Eſp. jus Eccl. cap.* 1. *n:* 8.
(4) *Loiſeau des Seigneuries chapit. XI. n.* 29.
(5) *Bohemer. de jur. patron.* §. *IV. p.* 464.

qui jus instituendi habet Clericum idoneum instituendum ad beneficium vacans . . . . hinc facile quis intelligit , PRÆTER PRÆSENTATIONEM PATRONO NIHIL JURIS IN BENEFICIO PATRONATO COMPETERE (1) .

Seguita indi lo stesso Boemero : *Verum persequar reliqua, quæ ad jus præsentandi intime spectare videntur. Plerique in eo conspirant, jus patronatus essentialiter in eo consistere* (2).

E Francesco de Roye soggiunse a ciò, che di sopra abbiamo esposto . . . *Ita ut in Capit.* 1. *de præb. in* 6. *Jus patronatus nihil aliud esse videatur , quam Rectoris præsentatio, & sæpius hodie jus patronatus, & jus præsentationis promiscue usurpantur ... nec quid aliud ex vi juris illius ad patronum pertinere potest, quam præsentatio Clerici , non etiam concessio Ecclesiæ Cap. ult. X. hoc tit.* (3) .

Ed in quanto alla difesa , essa è un privilegio così riguardevole del padronato , che alcuni hanno voluto, che da tal difesa detta anche *patrocinio* , i Fondatori delle Chiese avessero preso il nome di padroni : *alii contendunt* (scrive Francesco de Roye) *Fundatores Ecclesiarum appellatos fuisse patronos a patrocinio , quod iis præstare debent . Nam introducti sunt in subsidium defensionis cap. in quibusdam* 12. *X. de pœnis , sicque patroni sunt quasi defensores , nam & patrocinii verbo defensores continentur L.* 3. *C. de defens. Civit.* (4) .

E Van-Espen . *Illud interim hic notandum, ex hac tuitione, & patrocinio Ecclesiarum , sive rerum ad eas spectantium* NOMINE PATRONI *Defensoris , Advocati, & Custodis* FUNDATORIBUS DATUM FUISSE .

E

(1) *Synod. Constantien. de anno* 1609. *P.* II. *tit.* 12. §. II. *apud Lunig. in contin.* II. *Spicil. Eccl. p.* 650.

(2) *Bohemer. ibid.* §. 83. *p.* 518.

(3) *Franc. de Roye Proleg. ad tit. de jure patron. cap.* 2. *p.*66.

(4) *Ibid. cap.* 1. *p.* 3.

E Boemero. *Equidem hujus vocis (juris patronatus) significatus adeo anceps est, ut non defuerint, qui ideo Fundatores hoc nomen accepisse arbitrati sunt, quod patrocinium Ecclesiis præstare teneantur* (1).

E spesso col nome di Difensore, o sia Avvocato. fu chiamato il padrone della Chiesa. Papa Lucio III. scrisse. *Cum autem Advocatus Clericum idoneum Episcopo præsentaverit, & postulaverit postmodum, eo non refutato, alium æque idoneum in eadem Ecclesia admitti, quis eorum alteri præferatur, judicio Episcopi credimus relinquendum, si laicus fuerit, cui jus competit præsentandi* (2).

E avvegnachè nel Trattato, che si titola *de Regibus, & Consuetudinibus Regni Angliæ* il libro IV. non tratti, se non che della nominazione, e presentazione a'beneficj, pure tal Libro è titolato *de Advocationibus Ecclesiarum.*

DISTINZIONE II.

Il Cardinal Rinaldo Brancaccio, se ebbe il padronato del predetto Luogo Pio, lo trasmise alla Piazza di Nido.

QUando si voglia supponere, che il Cardinale Rinaldo Brancaccio avesse avuto come fondatore dell' Ospedale, e Chiesa di S. Angelo a Nido ragion di padronato sopra tal luogo, egli più che ogn' altro fondatore di Chiesa potea una tal ragione alienare, e ne alienò le parti principali, che tutto il padronato seco trassero, (essendo esso individuo) in favore della detta Piazza di Nido. CAP.I.

(1) *Bohemer. jur. Ecclesiast. de jure patronat.* §. 21. *p.* 475.
(2) *Can.* 24. *Cum autem X. de jure patronat.*

CAP. I.

Più chiaramente che negli altri Fondatori riguardo alle loro Chiese, nel Cardinale Rinaldo Brancaccio era la facoltà di trasmettere il padronato del Luogo da se fondato.

SE la ragion del padronato è individua (ficcome di sopra si è dimostrato) ciocchè per alcune parti di essa si è conceduto (e massime per le principali), per tutto il padronato intender si dee eziandio permesso: e perciò se vi è padronato nella fondazione del Pio Luogo di S. Angelo a Nido, esso per privilegio particolare oltre i Canoni generali, dal Cardinal Rinaldo Brancaccio trasmettere si potea.

Il Pontefice Martino V. concedè in tale fondazione al predetto Cardinale la facoltà di deputare il Rettore di quel Pio Luogo, la quale facoltà se in esso voglia supponersi padronato, in luogo della presentazione surrogare si dee; come anche gli concedè la difesa del medesimo Luogo Pio, dandogli la facoltà di vedere i conti dell' amministrazione di esso, ch' è la sola parte, ove si possa riconoscere tal conceduta difesa; e volle, che tali facoltà avessero potuto essere dal Cardinale ad altri trasferite .... *Auctoritate Apostolica tenore præsentium specialem licentiam, & auctoritatem plenariam elargimur ... JURE DEPUTANDI RECTOREM, seu Rectores ejusdem Hospitalis, SEU ILLUD COMMITTENDI in hac prima vice, & quoties illud in futurum vacare contigerit, TIBI, ET ILLIS, QUOS AD HOC IN TUA ULTIMA VOLUNTATE DUXERIS ORDINANDUM, quibus dumtaxat rationem, & computum de administratis circa res, & negotia ipsius Hospitalis pro tempore fieri volumus, nihilo penitus reservato.*

Dalla volontà manifesta, o presunta de' Canoni, o de'

Pontefici derivò la facoltà a' padroni di trasmettere il loro padronato: con espressa volontà di un Pontefice, designando il Pio Luogo di S. Angelo a Nido, e che non pregiudicava i privilegj conceduti a'fondatori delle Chiese, ebbe il Cardinale Rinaldo Brancaccio la facoltà di alienare il padronato del Pio Luogo di S. Angelo a Nido.

C A P. II.

Il Cardinale Rinaldo Brancaccio trasmise la facoltà di presentare il Sacerdote, e la difesa del Pio Luogo di S. Angelo a Nido alla Piazza di Nido.

IL Cardinale Rinaldo Brancaccio dopo aver avuto il più volte nominato Breve dal Papa Martino V. scrisse una lettera a' Nobili della Piazza di Nido, nella quale in vigore dell'autorità Apostolica trasmise loro la facoltà di deputare il Rettore del proposto Pio Luogo, e di difenderlo, ove il bisogno lo richiedesse. Leggesi nella predetta lettera: *Raynaldus &c. Cardinalis de Brancaciis &c.. Magnificis, & Nobilibus Viris Universitatis Nobilium Plateæ Nidi Neapolitan. Salutem &c.* e dopo avere esposto la sua impresa di riedificare l' Ospedale di S. Andrea a Nido, soggiugne *. . . . . . . ut autem res hæc inchoata principio temporum successione non pereat, et dierum volubilitate perduret, expedit de regentium, & gubernantium sincera fidelitate, & fida bonitate disponere, & cum diu animus noster in hac cogitatione versetur, sic tandem* AD MAGNIFICENTIAM, ET NOBILITATEM VESTRAM, *quæ in constructione, & manutentione, & defensione Piorum Locorum solerti studio operari sit solita*, *NOSTER DECLINAT, ET ACQUIESCIT AFFECTUS*, *cogitans, & acceptare dignemini, & divinæ retributionis præmia. Forma au-*

autem gubernationis, & regiminis supradicti fiat secundum infrascriptos modos, & terminos, quos authoritate Apostolica, nobis in hac parte concessa, ordinavimus, & statuta infrascripta fecimus, quæ volumus inviolabiliter observari &c. v3. Quia non videtur esse possibile, quod Universitas tota Nobilium in hac gubernatione exerceat, ordinamus, quod prædicta Universitas annis singulis eligat duos Nobiles probos, & approbatos viros, quorum unus semper sit de domo de Brancaciis . . . ITEM PRÆDICTA UNIVERSITAS, *vel duo per Universitatem, ut præmittitur eligendi*, ELIGANT UNUM HONESTUM CLERICUM, *qui habeat potestatem, & jurisdictionem super Presbyteros, et Clericos infrascriptos*.

E riguardo alla difesa del Pio Luogo, essa è chiaramente contenuta nella facoltà, che dà il medesimo Cardinale a' predetti due uomini da eligersi dalla Piazza di poter comparire in giudizio, e difendere, e proseguire le ragioni del predetto Luogo Pio, come la sua stessa persona avesse potuto fare . . . . *Quod prædicta Universitas annis singulis eligat, duos Nobiles probos, et approbatos viros, quorum unus semper sit de domo de Brancaciis, qui potestatem habeant* . . . SI NECESSE ERIT IN QUOCUMQUE JUDICIO AGERE, EXPERIRI, ET RESPONDERE, AC OMNIA PROSEQUI, SICUT NOSTRA PERSONA PRINCIPALITER PER SE POSSET. E che la facoltà data a'detti due Governadori sia stata loro conceduta, come Procuratori della Piazza, e non atrimenti, si vede con chiarezza dall'essere stata l'esposta lettera alla Piazza diretta, dal leggersi in essa, che intanto ordinava di eligersi i predetti due Governadori, in quanto che non era possibile, che tutta la Piazza quel governo potesse esercitare. *Quia non videtur esse possibile, quod Universitas tota Nobilium in hac gubernatione exerceat*. E dal vedersi eziandio,

che se alcun male da cotesti Governadori fosse stato commesso, o nascesse tra loro alcuna discordia, fossero stati costretti o dalla stessa Piazza, o da' Cinque che in essa *pro tempore* presiedono . . . . *Et si (quod absit) aliquid mali gesserint, aut administraverint (Rectores), vel aliqua inter eos discordia orta fuerit, per Universitatem Nobilium dictæ Plateæ, vel per quinque Nobiles, qui pro tempore protectionem regunt, coerceantur, et compellantur satisfacere, ut tenentur.* E dal leggersi finalmente nel testamento del medesimo Cardinale Brancaccio, che i preddetti Governadori a niun' altro abbiano da dar conto della loro amministrazione, se non che a' Nobili della detta Piazza, od a coloro, che i medesimi Nobili avessero deputato: *Quorum duorum eligendorum expiret officium, et alii duo eligantur, qui duo sic electi habeant reggere, gubernare etc. et introitus dd. possessionum, et exitus annotare, et scribere, ut possint clarum computum reddere*, QUEM COMPUTUM NULLI OMNINO TENEANTUR PONERE, ET REDDERE, NISI DUMTAXAT DICTIS NOBILIBUS DICTÆ PLATEÆ, VEL QUIBUS IPSI NOBILES DEPUTAVERINT (1).

In guisachè (siccome si esprime un dottissimo Prelato) „ i predetti due Governadori, ricevendo la loro facoltà „ dalla Piazza istessa, non debbono caratterizzarsi, che „ Procuratori, ed esecutori delle facoltà comunicate loro „ dal Ceto de' Nobili ascritti alla detta Piazza; e „ questo si dice per una specificazione maggiore di quel- „ la espressione di *abitu*, & *actu*, di cui si valgono i „ Canonisti anche nella materia più stretta, ch'è quel- „ la della cura delle Anime, giacchè molti Corpi Ec- „ clesiastici hanno in se uniti la cura, che si dice abi- „ tuale, tuttocchè da loro sia uno, o due destinati all' „ attuale esercizio della cura stessa.

CAP.

(1) *Testam. Cardinal. Branc. Sommar. Forziati num. 2.*

CAP. II.

Gl' immediati eredi del preddetto Cardinale trasmisero alla Piazza di Nido il preteso padronato.

DOpo la morte del preddetto Cardinale Rinaldo Brancaccio, a' *6.* di Luglio dell' anno 1428. D. Gioanello, e D. Paolo de' Brancacci fratelli tra loro, e nipoti, eredi testamentarj dello stesso Cardinale, assignarono, e diedero alla Piazza di Nido lo Spedale con la Cappella ad esso congiunta, titolato di S. Angelo, ed Andrea di nuovo costrutta, ed edificata, non riserbandosi per loro nulla ragione, nè azione nella detta Cappella, ed Ospedale, se non che in segno di ricognizione di fondazione una torcia di cera da darsi da' Governadori di detta Cappella, ed Ospedale allo stesso D. Paolo, ed a' suoi eredi, e successori in perpetuo. *Fidem facio ego infrascriptus Joseph del Gecco Secretarius, Rationalis, & Archivarius Ecclesiæ, & Hospitalis S. Angeli, & Andreæ ad Nidum, qualiter perquisito Archivio dictæ Ven. Ecclesiæ, & Hospitalis, inter alias scripturas reperitur in charta membrana descriptum subsequens instrumentum tenoris sequentis, videlicet. Quod anno millesimo, quatrigentesimo, vicesimo octavo, die vero sexta Julii Neapoli. Galeotus de Raynaldo Regius Notarius coram Judice, & Testibus ad hoc subscriptis, & vocatis, condidit subscriptum instrumentum asserens, quod in unum congregatis magnificis, egregiis, & Nobilibus Sedilis Nidi, in d. sedili pro majori parte ut dixerunt, & coram etiam constitutis D. Joanello de Brancaciis, & D.Paulo de Brancaciis Militibus Neapolitanis, fratribus carnalibus, nepotibus, & heredibus, ac testamentariis Reverendiss. Raynaldi S. R. E. Diaconi Cardinalis, assignaverunt, & corporaliter tradiderunt dictis Nobilibus quoddam Hospitale cum qua-*

quadam Cappella cum d. Hospitali conjuncta, quæ non est picta, nec est vitrum in fenestris sub vocabulo SS. Angeli, & Andreæ de novo construct., & ædificat. per ipsum Dominum Cardinalem de propriis bonis ipsius d. Cardinalis, ut dixit, situm in d. Platea Nidi, ubi dicitur lo largo, NON SERVANDO PER IPSOS D. JOANELLUM, ET D. PAULUM NULLUM JUS, NEC ACTIONEM IN DD. CAPPELLA, ET HOSPITALI, nisi in signum recognitionis fundationis, torciam unam de cœra dandam per Magistros d. Cappellæ, & Hospitalis, qui pro tempore erunt libræ unius in die S.Michaelis Archangeli dicto D. Paulo, & heredibus, & successoribus suis in perpetuum, & existentibus dd. Nobilibus intus d. Hospitale coram dd. Notario, Judicibus, & Testibus, ipsi Dominus Joanellus, & D. Paulus nominibus, quibus supra, dederunt, & assignaverunt claves dd. Cappellæ, & Hospitalis Militi Domino Militiæ Caraphæ, tamquam uni ex quinque d. Sedilis Nidi nomine, & pro parte aliorum Nobilium, qui statim elegerunt in Gubernatores ad regendam, & gubernandam dictam Ecclesiam, & Hospitale cum omnibus suis bonis habitis, & habendis, Milites D. Marinum Brancaccio, & Henrichellum de Laberto. Et deinde dicti Magistri cum d. D.Paulo, & D.Joanello de Brancaciis coram præfatis Notario, Judice, & Testibus continuatis actibus, & non divertendo ad alios actus extraneos, statim, et incontinenti se contulerunt ad capiendam possessionem infrascriptorum stabilium propriorum supradicti D. Cardinalis, assignatorum ad opus, et substentationem perpetuam dd. Cappellæ, et Hospitalis (1).

Dal quale atto si vede, che i predetti eredi del Cardinale trasferirono il padronato di quel Luogo Pio alla Piaz-

(1) *Possess. tradita eisd. Nobilibus per heredes n.29. Somm. Forziati.*

Piazza di Nido; dappoichè Boemero dimostrò, che non mai nelle antiche carte di donazione si distinguevano le formole *DONARE ECCLESIAM*, *ET DONARE JUS PATRONATUS* . . . . *Praeterea quoque observavi, in ipsis donationum chartis formulas, donare Ecclesiam, & donare jus patronatus, numquam distingui, quae Alexander III. vel ideo distinguenda esse censuit, ne priorem admittendo patronis aliquid proprietatis in Ecclesias assereret. Unde si in instrumentis donationum haec formula occurrebat: concessi, vel dedi Ecclesiam, & praesenti charta firmavi (quae ubi vis obvia est in antiquis chartis, & adhuc in charta de anno 1409. apud Rethmeyrum P.I. Histor. Eccles. Brunsic. cap. 2. in docum. n. 2. occurrit). Nihil agi existimavit Alexander III. si consensus Episcopi non accesserit „ quia ait in cap. 5. cit. pro non dato „ habetur, quod ab illo datur, qui non potest de jure donare „; Episcopo autem concurrente* (come si è veduto esser concorso nel caso nostro Papa Martino V. Vescovo de' Vescovi), *vel ideo talis formula sana videbatur, quod tunc Laicus tantum merum jus patronatus non proprietatem quandam donasse videatur, quippe quam ei abjudicarunt Pontifices cap. 7. X. de donat.* (1).

Ma il padronato si trasmette agli eredi (2). Dunque se rimase nel Cardinale Rinaldo Brancaccio fondatore dello Spedale, e Chiesa di S. Angelo a Nido sopra di tali luoghi o in parte, o in tutto la ragion del padronato, a' suoi predetti eredi D. Gioanello, e D. Paolo de' Brancacci sarebbe stato senz' alcun fallo trasmesso, ed avendo questi consegnato, e dato il medesimo Spedale con la sua Cappella a' Nobili della Piazza di Nido senza riserbarsi alcun diritto, o azione so-

(1) *Bohemer. jus Eccles. lib. 3. tit. 38. de jure patronat.* §. 54. *p.* 500.
(2) *Cap. II. Distinz. I. di questa Parte.*

ſopra di eſſo, NON SERVANDO PER IPSOS D. JOANELLUM, ET PAULUM NULLUM JUS, NEC ACTIONEM IN D.CAPPELLA, ET HOSPITALI, a coſtoro certamente tutto l'intero padronato di tal luogo, ch'è certo una delle ragioni, ed azioni, che ſopra di eſſo vantar ſi poteano, vennero ſenz'alcun dubbio a traſmettere, la qual coſa ſenza più da ſe medeſima appariſce.

DISTINZIONE III.

Se il predetto padronato vi foſſe, la Piazza di Nido ne ſarebbe in poſſeſſo.

GLi argomenti, che di ſopra ſi è veduto dimoſtrare manifeſtamente la ragion del padronato, che avrebbe la Piazza di Nido ſopra il predetto Luogo Pio, ſe ragion di padronato ſopra di eſso vi foſse, vengono confermati dal poſseſso, in cui la detta Piazza è de'due principali diritti del padronato; cioè della preſentazione del Sacerdote, e della difeſa, (che tutto il rimanente del padronato traggon ſeco), dalla chiara confeſſion delle parti intereſsate, e dalla preſcrizione di così fatti diritti in favore della Piazza medeſima.

CAP.

C A P. I.

La Piazza di Nido è in possesso delle principali parti del padronato.

I Nobili del Sedile di Nido sono in possesso di crear eglino il Rettore della Chiesa, e Spedale di S. Angelo a Nido, quando i Governadori di tal Luogo, suoi Procuratori in tale elezione siano discordi tra loro, e sono in possesso di difendere eglino le ragioni del Luogo medesimo.

Ed in quanto all'elezione del Rettore, lasciando stare i più antichi esempli. „ Nell'anno 1740. alli 11. di
„ Aprile D.Gerardo Brancaccio, ora Principe di Rof-
„ fano essendo egli solo Governadore del predetto Pio
„ Luogo, avendo rinunciato alla sua elezione il Princi-
„ pe di S. Lorenzo altro Governadore, creò per Ret-
„ tore di quella Chiesa, ed Ospedale D.Aspremo Bran-
„ caccio; ma avvertito dell'errore, dappoichè egli da
„ se solo far ciò non potea, nella pubblica assemblea
„ della Piazza medesima, dichiara nulla così fatta
„ elezione, ed a' 12. Giugno dello stesso anno la
„ Piazza medesima ordina, che il Duca di Casaca-
„ lenda, anch' egli Governadore di quel luogo, avesse
„ nominato, ed eletto il Rettore, e quello, che
„ da lui fosse stato eletto, e nominato, si avesse avu-
„ to, e tenuto come dall'intera PIAZZA DI NI-
„ DO fosse stato fatto: e dal medesimo Duca, uni-
„ to a D.Tiberio Brancaccio, che al predetto D.Ge-
„ rardo era nel governo succeduto, si confirma l'ele-
„ zione di D. Marcello Capano fatta dal Duca di Ca-
„ sacalenda, come specialmente DEPUTATO, E DE-
„ LEGATO DALLA PREDETTA PIAZZA DI NIDO.

Il buon D. Aspremo Brancaccio non però, che credea essere stato dal Governadore della sua Famiglia legittimamente creato per l'officio sopradetto, mosse lite

al predetto D.Marcello nella Sagra Congregazione de' Vescovi, e Regolari, dalla quale a' 20. di Gennaro dell'anno 1741. si confirma l'elezione di costui: *subsistineri electionem D. Marcelli Capano*, ed a tal decisione si concedè il Regio *exequatur*.

Nell'anno 1742. a' 6. Agosto il medesimo D. Marcello Capano passando ad essere Cappellano del Tesoro, rinuncia la carica di Rettore in mano de' Cinque, o' sia di coloro, che presiedono alle assemblee della detta Piazza; ed a'20. di Giugno la Piazza medesima fa per successore di lui D. Tomaso Marra, e se gli dà il possesso.

La Piazza usa di sua ragione, l'uso che ne fa è dichiato legittimo da Roma con la sua decisione, e dal Re col decreto dell'*exequatur*. I Signori Brancacci, che molti ve n'erano in quel tempo, sanno, vedono tuttociò, e non se ne richiamano: non so, qual cosa più bisogni per fondare un legittimo possesso.

E per ciò che riguarda la difesa del medesimo Luogo Pio, mille testimonianze dimostrano che sempre essa da' Nobili della Piazza di Nido è stata esercitata. Nell'anno 1543. il Papa Paolo III. afferma, che i Nobili della Piazza di Nido erano in possesso di esercitare tutte le ragioni, che dal Cardinal Rinaldo Brancaccio gli erano state trasmesse: *Nobiles præfati* (leggesi nella Bolla, in cui conferma la disposizione del predetto Cardinal Brancaccio) *absque alicujus contradictione Hospitale prædictum per illius Deputatos juxta ipsius Cardinalis Raynaldi ordinationem, & concessionem, pacifice repertis . . . . & in præmissorum omnium* PACIFICA POSSESSIONE, SEU QUASI EXISTATIS, *ac pro illorum subsistentia firmiori cupiatis concessionem . . . supplicari fecistis humiliter, vobis super iis per Sedem Apostolicam de opportuno remedio misericorditer provideri etc.* (1).

E nell'

(1) *Confirm. Apost. Pauli III. de Dispositionibus factis per Cardinalem Brancaccium Summ. Forziati n. IV.*

E nell' anno 1559. il Re Cattolico Filippo II. nel diploma, col quale confirmava i privilegj del predetto Luogo Pio, dice, ch' erano ricorsi a lui i NOBILI DEL SEDILE DI NIDO, e ch' essendo principal cura della Maestà di difendere le Chiese, le quali da' suoi Sudditi COME PADRONI erano rette, e amministrate; perciò veniva a concedere la richiesta conferma: *Recognoscimus, et notum facimus tenore præsentiarum universis, Regium, præcipuumque decus esse tuendi, et defendendi Ecclesias, et Ecclesiarum jura maxime, quas Subditi nostri TAMQUAM IPSARUM PATRONI una cum Ecclesiasticis Ministris regunt, et administrant; sane* PRO PARTE NOBILIUM SEDILIS NIDI *nostræ Fideliss. Civitatis Neapolis, nec non Nobilium Gubernatorum, et Sacristæ, sive Præpositi Ecclesiæ titulo Sanctorum Angeli, et Andreæ ad Nidum . . . supplicaverunt Majestati nostræ, ne in posterum adversus privilegia, et Bullas prædictas . . . aliquid objiciatur, omnia antedicta nostræ Realis auctoritatis præsidio approbare, et rata habere dignaremur* (1).

Ed indi il medesimo Re afferma concedere il richiesto privilegio principalmente per i meriti, e servigj prestatili da' Nobili predetti: *Nos vero prædictæ Apostolicæ Sedis dispositioni conformari cupientes, Pontificiisque literis satis instructi, nobisque in forma valida exhibitis*, MERITISQUE POTISSIMUM INSPECTIS, SERVITIISQUE GRATIS, *grandibus, et fructuosis* PER NOBILES PRÆDICTOS *eidem Majestati nostræ omni tempore præstitis, et majora semper in futurum sperantes . . . easdem literas Pontificias superius enunciatas laudamus, ratificamus, & approbamus &c.*

E nell' anno 1634. si spedivano le patenti de' Rettori colla saputa certamente del Governadore di Casa Brancac-

(1) *Summ. Forziati n. 22. privileg. Philip. II.*

caccio col titolo di Chiesa, e Spedale di S. Angelo, ed Andrea a Nido, de' Nobili della Piazza di Nido: *Jacobus Cardone &c. Ecclesiæ & Hospitalis S. Angeli, & Andreæ ad Nidum* NOBILIUM PLATEÆ NIDI *Rector, Sacrista, & Ordinarius Judex Sanctæ Sedi subjectus* (1).

E nell'anno 1678. per impedire gli attentati della Curia Arcivescovile di Napoli fu spedito monitorio dall' Uditore della Camera ad istanza de' Nobili della Piazza di Nido, leggendosi in esso: *Comparitum fuisse pro parte, & ad instantiam Dominorum Gubernatorum Ven. Hospitalis SS. Angeli, & Andreæ siti prope Sedile Nidi Civitatis Neapolis, &* ALIORUM NOBILIUM SEDILIS NIDI *&c.* (2).

E nell'anno 1688. nel monitorio spedito per le controversie nate coll'Arcivescovo di Napoli per la cagione delle processioni, si legge esso esser stato richiesto da tutt'i Nobili del detto Sedile: *Carolus Bicchius &c. nec non Curiæ causarum Cameræ Apostolicæ Generalis Auditor &c. Universis &c. Noveritis pro parte, & ad instantiam dd. Gubernatorum Venerabilis Hospitalis Sanctorum Angeli, & Andreæ siti prope Sedile Nidi Civitatis Neapolis, ET ALIORUM NOBILIUM SEDILIS NIDI omni meliori modo &c. principalium fuisse coram nobis comparitum, & expositum &c.* (3).

Divenute più considerabili le controversie per materia di giuridizione tra il Rettore di detta Chiesa, e Spedale coll'Arcivescovo di Napoli, la Piazza fece chiudere quel Luogo Pio, ed indi l'Imperador Carlo VI. che allora in Napoli regnava intese, come da persona legittima la difesa, che la Piazza di Nido prese del fo-

(1) *Somm. ibid. n. 65.*
(2) *Summ. Forziati n. 9. Monitorium spedit. anno* 1678.
(3) *Monitorium expedit. anno* 1688. *Somm. Forziati n. X.*

ſopradetto Pio Luogo, e il Collateral Conſiglio ordinò, che queſta aveſſe uſata la ſua ragione, leggendoſi nell'appuntamento del Collaterale di quel tempo de' 21. Ottobre dell'anno 1729. ...„ Con que S.M.C.C. ſe digna de dar
„ varias providencias ſopra el recurſo que inſiere in-
„ terpueſto por parte DE LA NOBLE PLAZZA
„ DE NIDO de eſſa fideliſſima Ciudad con motivo
„ de la controverſia pendiente ENTRA LA MIS-
„ MA, Y ESTE SENOR CARDINALE ARZO-
„ BISPO por la Yglesia, y Hoſpital de S. Angel, y
„ S. Andres a Nido .... e a tenor de l'otro Real
„ Diſpaccio pueſto por extenſo, expedido en 2. de
„ Agoſto 1727., ſe ſierve preſcribir promueva S. E.
„ las razones de la Plazza ſup. en controverſia pen-
„ diente con dicho Senor Cardinal Arzobiſpo ....
„ y eſta mandado ... a que ſe entregue a la Plaz-
„ za de Nido copia authentica del villette, con que
„ el Senor Virei Card. de Althan commonicò al Col-
„ lateral la promeſſa, que a voz le izo el miſmo Se-
„ nor Cardinal Arzobiſpo &c. .... ſe conclui che
„ S. E. puede ſervirſe de ord. que los Deputados uſen
„ ſu razon (1).

Nell'anno 1719. eſſendoſi fatta Conſulta dal Regio Collaterale di allora all'Imperadore Carlo VI. intorno alle controverſie del predetto Luogo Pio colla Curia Arciveſcovile di Napoli, in eſſa ſi legge „ ch' eſſen-
„ doſi riſoluto dal detto Collaterale, che s' aboliſſe il
„ Tribunale del Rettore di S. Angiolo a Nido, di que-
„ ſta deliberazione pervenuta la notizia a' DEPUTATI
„ DELL'ILLUSTRE PIAZZA DI NIDO, ed alli Governa-
„ dori della detta Chieſa, e Spedale di S. Angiolo, ricor-
„ ſero immediatamente al detto Delegato della Giuri-
„ dizione .... che il Cardinale Brancaccio nel ſuo
„ ul-

(1) *Lib. delle Concluſioni del Pio Luogo di S. Angelo a Nido dell' anno* 1722. *fol.* 8. *a t.*

„ ultimo testamento in vigore della facoltà concessagli dal detto Sommo Pontefice, incaricò LA CURA, o governo del detto Spedale al Ceto de' Nobili della Piazza . . . che detto privilegio fosse stato anche consermato da Paolo III. e che in conseguenza di ciò in ogni caso di turbazione nella quasi possessione di detta giuridizione, intentatasi per parte dell'Arcivescovo di questa Città, A RICORSO DELLA PIAZZA, e Governadori di detta Chiesa, e Spedale, si fossero ottenuti da Roma ordini &c.; ed appresso . . . . „ Presentatasi la copia di detto Real privilegio (del Re Filippo II.) E FATTASI ISTANZA PER PARTE DI DETTA ILLUSTRE PIAZZA, e Governadori, perchè in esecuzione di quello reintegrasse il Rettore nel possesso, ed esercizio della sua giuridizione; richiamatosi il negozio in esame nel Collaterale . . . . fu risoluto, che si dovesse far rappresentazione a V. C. e C. M. di tutto quello, che occorreva in questo affare, e che frattanto fosse restituito, e rimesso il riferito Rettore nell' esercizio della sua carica a tenore di detto privilegio Reale . . . ed in tal forma ne fu spedito il biglietto A' DEPUTATI DI DETTA ILLUSTRE PIAZZA (1).

E nell' anno 1720. nel diploma spedito dal detto Imperadore Carlo VI. per la conserma del privilegio del Re Cattolico Filippo II. in esso si legge, che per ottener questo i Deputati della Piazza di Nido avevano presentato diverse Bolle, ed istrumenti . . . . . „ aviendose esibito por LOS DEPUTADOS DE LA PLAZA DE NIDO, y Gubernadores de dicha Yglesia, y Ospital diversas Bullas, & istrumentos, por los quales consta, que el referido Rettor &c. (2).

E nell'

(1) *Somm. Forziati n. 24. Consult. Reg. Collat. Cons.*
(2) *Somm. Forziati n. 22. lit. S. C. M.*

E nell' anno 1724. essendo stato scomunicato il Rettore dalla Curia Arcivescovile per le processioni fatte per l' elezione del nuovo Pontefice, si ottenne monitorio dall' A. C. con il quale fu quella scomunica dichiarata nulla, ed invalida ad istanza della Piazza di Nido: *Comparitum pro parte, & ad istantiam Illustriss., & Excell. dd. Gubernatorum Ven. Hospitalis, & Ecclesiæ S. Angeli ad Nidum de Excell. Platea Nobilium Sedilis Nidi Civitatis Neapolis, Rev. D. Marcii Antonii Mercadante Rectoris d. Ven. Ecclesiæ S. Angeli, ALIORUMQUE NOBILIUM DICTI SEDILIS NIDI omni meliori modo &c. & expositum &c.* (1).

E nella Consulta fatta nell' anno 1726. dal Collateral Consiglio all' Imperadore Carlo VI. circa le sopradette controversie, in essa si legge, che „ ritrovandosi detti Nobili della Piazza di Nido nel quieto „ possesso senza veruna controversia, e contradizio- „ ne di governare detta Chiesa, e Spedale &c. . . . „ Presentemente però per parte della replicata PIAZ- „ ZA DI NIDO, e del Rettore della Chiesa si è „ rappresentato . . . onde siccome si tollera in tutte „ le altre Corti Ecclesiastiche di questa Capitale, e „ del Regno, così essa ILLUSTE PIAZZA DI NI- „ DO, e Rettore ha dedotto . . . . Che non basti a „ rimovere Sua Santità dalla risoluzione già presa, „ nè le chiare ragioni, che assistono alla Piazza di „ Nido, nè l' officio, che la M. V. ha ordinato di „ far passare con codesto Nunzio Apostolico . . . . „ che per mezzi così irregolari, ed estranei si attenti „ di abbattere LA RAGIONE DELLA PIAZZA DI NI- „ DO (2).

E nella risposta, che il Cardinale di Althann fa a' 7. Dicem-

(1) *Somm. Forziati n. 11. Monit. &c.*
(2) *Somm. Forziati n. ult. Consult. Reg. Collat. Cons.*

cembre dell' anno 1726. all' appuntamento del Collaterale, sempre dimostra, che la causa predetta della giuridizione del Rettore di S. Angelo a Nido, era tra la Piazza di Nido, e l' Arcivescovo, leggendosi in essa . . . Al punto de jurisdicion de l' Hospytal, y Yglesia de S. Angel, y S. Andres a Nido, en la causa jurisdicional, que pende en Roma ante la Sagra Congregacion del Concilo, entre el Cardinal Pignattelli, Y LA PLAZA DE NIDO . . . ha resuelto S. M. C. C. encargar al Cardinal mi Sennor . . . . ordenando, que simbre, que LA PLAZA DE NIDO hiziere instanzia para passar con el Cardinal Arzobispo los officios, en la forma, que esta prescripto, lo execute . . . . Y que visto el menzionado Real Despacho de 30. de Marzo de esto anno, con que sobre el assunto se dignò mandar S. M. C. C., que por uno de los Sennores Regentes se insinue al Sennor Cardinal Pignatelli, que nunca podrà ser de su Real agrado, que por medios tan irregulares, y estranos, se intente avaler LA RAZON DE LA PLAZA DE NIDO, que de los Gobernatores de S. Angel a Nido de esta Capital, toccante all' assunto (1).

E nella risposta data dal predetto Vicerè all' Imperadore a' 29. Maggio del 1727. sempre con le stesse formole, o sia con l' istesse ipotesi si ritrova scritto . „ V. M. mi ordinò, che non ostante questa riflessio ne a qualunque ISTANZA DELLA PIAZZA DI NIDO passassi l' officio suddetto ne' termini prescrittimi . . „ . . avendo io dunque per esecuzione di questo suo Cesareo Real prescritto rimessa la Real Cedola nel Collaterale, nel medesimo fu veduta sotto il dì 2. di Dicembre del 1726. e nello stesso tempo fu anche letto memoriale DELLA PIAZZA DI NIDO, „ fa-

(1) *Ibid. num. 26.*

„ facendo iſtanza, perchè ſi paſſaſse l'officio conſaputo
„ con queſto Cardinal Arciveſcovo; onde ſi appuntò,
„ che per eſecuzione degli ordini della M. S. e ſtan-
„ te la iſtanza della Deputazione, ſi deſtinaſſe da me
„ uno de' Reggenti a paſſare l'ufficio ſuddetto; quale
„ appuntamento mi fu replicato in data de' 19. Di-
„ cembre ſopra un nuovo ricorſo fattomi in Colla-
„ terale dalla ſteſſa Piazza di Nido (1).

E nella lettera ſcritta dall'Imperadore Carlo VI. a' due di Agoſto dell' anno 1727. al Conte di Harrach Vicerè in quel tempo, ſi legge . . . Sobre la cauſa ju-
„ riſdizional, que pende en Roma ante la S.Congre-
„ cazion del Concilio entra el Cardinal Pignattelli,
„ y la PLAZA DE NIDO por el Hoſpytal, & Ygleſia
„ de S. Angel, y S.Andres a Nido, eſpreſſando, &c. (2).

E nell' anno 1729. a' 19. Marzo, il medeſimo Imperadore ſcrive, che ſi rinnovi il ſuo ordine. . . . . Y en
„ conſeguenzia de ello, os encargo y mando, que
„ a thenor del preinſerto Deſpacho promovais las ra-
„ zones DE LA PLAZA SUPPLICANTE en la contro-
„ verſia pendiente con el Cardinal Arzobiſpo de eſsa
„ Ciudad, y cumplais quanto ex el ſe contiene, y
„ eſtà preſcritto, tanto per lo que mira a los ofizios,
„ que con dicho Cardinal Arzobiſpo ſe ofreceran paſar,
„ quanto a que ſe entregue a LA PLAZA DE NIDO
„ copia authentica del Villete, con que el Cardinal
„ de Althann communicò al Collateral la promeſsa,
„ que en voz le icho el miſmo Arzobiſpo, puer es
„ mi voluntad, que en todo tenga la mas extera ob-
„ ſervanzia de dicho Deſpacho, y de averlo executa-
„ do me dareis cuente (3).

E nella lettera ſcritta al Cardinal Pignatelli Arciveſco-

(1) *Ibid. num.* 28.
(2) *Ibid. num.* 26.
(3) *Ibid. num. XXVI.*

vo di Napoli a' 11. Agosto 1755. dalla Sagra Congregazione del Concilio, si legge „ Nella Congrega„ zione del Concilio tenuta Sabbato p. p. fu posta „ nel foglio la causa fra il Promotor Fiscale della Cu„ ria di V. E. e quelli del SEGGIO DI NIDO (1).

„ Nell'anno 1736. a' 7. Agosto da' Governadori, e De„ putati de' Privilegj del detto Luogo Pio, avendo „ inteso dal Marchese di Miano la proposizione fatta „ dall' Em. Sig. Card. Arcivescovo di voler compro„ mettere tutte le controversie intorno all'esenzione di „ detta Chiesa, &c. all' EE. SS. Cardinali Acquaviva, „ e Belluca . . . si è stabilito, e conchiuso di dover„ ne dar PARTE ALL'ECCELL. PIAZZA, acciocchè dal„ la medesima si fosse stabilito quello, che avesse giu„ dicato più giusto, e conveniente ". Così si legge nella Conclusione di quel giorno (2).

Nell'anno 1743. fu ordinato dalla Piazza di Nido, che per le sopraddette controversie col Cardinale Arcivescovo si chiudesse il predetto Pio Luogo di S. Angelo a Nido, ed a' 20. Agosto dello stesso anno con Conclusione firmata da D. Gerardo Brancaccio ora Principe di Roffano, si dà esecuzione a tal ordine, enunciandosi, che la Piazza dee difendere i Privilegj di quel Luogo (3).

Ed oltre a ciò essendosi fatte dalla Piazza di Nido varie Deputazioni per la difesa de' Privilegj del predetto Pio Luogo, vi è un libro di gran volume di appuntamenti di tali deputazioni, quasi tutti sottoscritti da' Governadori della Famiglia Brancaccio, i quali con ciò confessano di approvare l' autorità di tali deputazioni, e della Piazza, che le avea create.

Non si può con documenti più chiari, ed autentici dimo-

(1) *Sommar. Forziati num. 48. literæ clar. mem. Card. Pignattelli.*

(2) *Lib. delle Concluf. del Pio Luogo di S. Angelo a Nido dell' anno 1722. fol. 15.*

(3) *Lib. delle Concluf. del Pio Luogo di S. Angelo a Nido fol. 31. ad 32. a terg.*

mostrare essere la Piazza di Nido in possesso di difendere le ragioni del predetto Luogo Pio, ed in conseguenza del supposto Padronato del Pio Luogo medesimo. Dappoichè essendo il padronato individuo, come si è dimostrato nel Cap. III. della Distinzione I. di questa Parte, chi è in possesso di una parte del padronato, si dee supporre, che possegga tutto il padronato medesimo.

C A P. II.

Le Parti interessate hanno sempre confessato di essere il supposto padronato della Piazza di Nido.

CHe fosse il supposto Padronato della Piazza di Nido, lo confessarono gli Arcivescovi di Napoli, che certamente interesse avevano in tale faccenda, lo confessarono gl'istessi Difensori, o sieno Avvocati dell'istesso Principe di Rossano, l' affermativa de' quali ha più forza, che quella del loro Principale, il quale non si suppone così informato delle proprie ragioni, come si suppongono coloro.

L'Arcivescovo Cardinal Pignattelli ad insinuazione fattagliene dal Vicerè Cardinal Althann rispose „ che „ egli era buon Vassallo della M. S. ed amante Pasto„ re delle sue pecorelle, che la causa si trovava in„ trodotta nella Sacra Congregazione del Concilio, „ non già a sua istanza, MA DELLA PIAZZA DI NI„ DO, e che quantunque avesse ottenuto Breve da „ Sua Santità, non se n'era però avvaluto, nè mai „ se ne sarebbe servito (1).

E Niccolò Piccardi Avvocato pur della Curia Arcivescovile interessata in tale causa, mostra sempre esser questa tra la Piazza di Nido, e la Curia, ch' esso

(1) *Somm. Forziati num. 28.*

esso difendeva : scrive egli nella Parte II. del suo Ragionamento „ Di che fu la cagione non già di „ dar agio all' Arcivescovo Cardinal Pignattelli di „ accomodare . . . . ma la cagione fu di dar „ tempo A' SIGNORI DI NIDO di potere accomodare, „ non ostantechè la premura dell' Arcivescovo fosse „ di riproponersi nella prima Congregazione ". Ed appresso „ Quale Corte non s' impegnò da' SIGNORI „ DI NIDO contro questo Breve? protestando essi nondimeno di volere, e dover dipendere dalla giudicatura della Sagra Congregazione (1).

E nella Parte III. . . . . Era stata già la causa decisa „ dalla Sagra Congregazione del Concilio nel 1724. „ e 1725. (ove da' SIGNORI DI NIDO era stata in„ trodotta) intorno all' intervento nelle pubbliche „ processioni a favor della Curia Arcivescovile ". Ed appresso „ Appena fatto Arcivescovo l' Emo Spinelli, „ si trattò di accomodamento per mezzo del Signor „ Marchese di Miano, ma inutilmente, poichè i SI„ GNORI DI NIDO erano fermi in volere, che tutte „ le facoltà controverse si accordassero loro con nuo„ vo Breve del Sommo Pontefice (2).

Ed anche dopo . . . . . Era già mezzo scorso l' anno „ 1742. e pubblicate si erano per l' una parte, e per „ l' altra le allegazioni; quando per parte de' SIGNO„ RI DI NIDO fu chiesta nuova dilazione sotto „ pretesto, che l' Avvocato dovea tornarsene in Na„ poli prima della mutazione dell' aria . . . . . (3) E sempre si è tenuto per fermo, che la predetta causa della giuridizione del Rettore del Pio Luogo di Angelo a Nido fosse tra la PIAZZA DI NIDO, e la Curia Arcivescovile . Seguitando l' istesso Piccar-

(1) *Ragionam. Part. III. cap. IX. pag.* 81.
(2) *Ibid. pag.* 83.
(3) *Ibid. pag.* 85.

cardi „ Appunto per dimoſtrare ciaſcuno dalla ſua
„ parte oſſervanza, e poſseſso, alla Curia, hanno i
„ SIGNORI DI NIDO formati due volumi di Do-
„ cumenti, e ſtampati in Roma, e prodotti alla Sa-
„ gra Congregazione co' titoli di Sommarj, de' quali
„ quello DE'SIGNORI DI NIDO non è meno di
„ 50. fogli, e da queſti Sommarj appunto è compo-
„ ſta la ſtoria da noi narrata nella ſeconda Parte; e
„ di ciaſcuno de' Documenti in eſſi contenuto han-
„ no reſpettivamente ad ogni dubbio ragionato nelle
„ Allegazioni l'Avvocato DE'SIGNORI DI NIDO
„ e gli Avvocati della Curia " (1). E così per tut-
to il detto ragionamento.

E la verità del noſtro aſſunto tanto riſplende, che non potè eſſere negata neppure dagli Avvocati del Principe di Roſſano. Carlo di Franco velent'uomo, Avvocato di coſtui, e da lui propoſto, e dalla Piazza di Nido in preferenza di altri, poſto alla difeſa del Pio Luogo di S. Angelo a Nido, ſcrivendo contro la Curia Arciveſcovile di Napoli titolò la ſua difeſa . . . .
„ Difeſa dell' Illuſtre PIAZZA DI NIDO per LO PA-
„ DRONATO LAICALE DELLA CHIESA, ED OSPEDA-
„ LE DI S. ANGELO A NIDO „. E riſpondendo a D. Niccolò Piccardi difenſore della Curia Arciveſcovile di Napoli, che pretendeva eſſere ſtata foggiata da' buoni Sagreſtani della Chieſa di S. Angelo a Nido la fondazione di eſſa, non potè far a meno di ſcrivere . . . . . „ Poichè nel noſtro Regno giu-
„ dichiamo d'eſſere di Padronato Laicale quei Luo-
„ ghi, che ſono retti, e governati da' Laici. Ta' ſo-
„ no certamente i Nobiliſſimi Cavalieri del Sedile di
„ Nido, i quali non perderanno la qualità Laicale,
„ per aver troppo facilmente creduto alla favola di
que-

(1) *Ibid. pag.* 87.

„ questa fondazione foggiata da' buoni Sagrestani di „ quella Chiesa (1).

Ed appresso allorchè inveisce contra D. Niccolò Piccardi suo Avversario . . . . . . „ Ed eccoci usciti dalla „ scena, per esaminare qual sorta di giuridizione con„ tengasi nel Breve di Martino V. Già si è fatta la „ grazia al Cardinal Rinaldo Brancaccio di ritornare „ a vivere fino al 1427. si dà per vera la sua fonda„ zione. Gli si accorda IL PADRONATO LAICA„ LE INSTITUITO A FAVORE DELLA PIAZ„ ZA DI NIDO, assolvendolo dalle censure, incorse „ per essersi servito de' frutti de' suoi benefizj (2).

Ed in altro luogo della stessa Scrittura . . . „ Il Car„ dinale Rinaldo Brancaccio . . . . interpetrando la „ Bolla di Martino V. ancor vivente, manda da Ro„ ma la sua Lettera, o sia Carta di fondazione. Per „ la temporalità destina due Cavalieri del Sedile di „ Nido da eleggersi in ogni anno dalla PIAZZA ME„ DESIMA, a CUI LASCIA IL PADRONATO LAICALE „ DEL LUOGO PIO da lui fondato, e dotato (3).

Ed in fine solennemente nell' ultimo della sua Scrittura facendo prevalere la forza della verità alla gratitudine, ch' egli doveva al Principe di Roffano suo Clientolo, e Benefattore, scrisse . . . . „ Il Sommo Pon„ tefice Martino V. memore di aver avuto quel Gran „ Porporato, (cioè il Cardinal Rinaldo Brancaccio) „ parte nella sua elezione . . . . e per segno solo di „ di qualche picciolo distintivo ordinò, che il Gover„ no di questo nuovo Pio Luogo dipendesse dal di lui „ volere : come in effetti eseguì di là a poco colla „ sua Lettera, o sia Carta di fondazione diretta a' „ No-

(1) *Difesa dell' Illustre Piazza di Nido per lo Padronato Laicale della Chiesa, ed Ospedale di S. Angelo a Nido pag.* 15.
(2) *Ibid. pag.* 114.
(3) *Ibid. pag.* 124.

„ Nobili del Sedile di Nido, ſuoi Compatrizj. Ed
„ ecco un nuovo ſegno di moderazione, e di pietà
„ in quell' Anima grande. NON PENSO' AL SUO
„ PROPRIO CHIARISSIMO SANGUE, a' quali
„ ſe non laſciava quelle ricchezze, che con tanti
„ maneggi avrebbe potuto acquiſtare, POTEA AL-
„ MENO LASCIARE LORO LA MEMORIA
„ DI QUESTO PADRONATO LAICALE. Sce-
„ vro di ogni umana debollezza fiſsò i ſuoi penſieri
„ ad un Aſſemblea di Cavalieri la più diſtinta, e rag-
„ guardevole in Europa, affinchè tutti s' impegnaſse-
„ ro al buon governo, e mantenimento del ſuo Pio
„ Luogo (1).

C A P. III.

La ragione del predetto ſuppoſto padronato è preſcritta in favore della Piazza di Nido.

SE ragion di padronato ſi può vantare ſopra il Pio Luogo di S. Angelo a Nido, una tal ragione è preſcritta in favore della Piazza di Nido.

Nella deciſione fatta dal noſtro S. C. in eſecuzione degli Ordini Reali dell' anno 1738. ed a cui ſi diede forza di legge nell' anno 1743. fu ordinato, che quella preſcrizione, con la quale ſi eſtinguono tutte le azioni, doveſſe aver luogo in ciaſcun Foro del Regno, purchè con le condizioni dal diritto Civile, Pontificio, e Legge Municipale ſtabilite, foſſe ſtata confermata .... *Præſcriptioni, quæ actiones extinguuntur, in quocumque Regni Foro locum eſſe oportere, modo conditionibus a jure Civili, Pontificio, ac Lege Municipali præſtitutis plane ſit confirmata.*

E dappoichè le predette richieſte condizioni ſono Poſ-
ſeſſo

(1) *Ibid. pag.* 47.

fesso continuato per 40. anni: possesso non interrotto da lite, e compiuto avanti la contestazione di essa: possesso con buona fede, e con giusto titolo. E che la cosa, sopra cui cader dee la prescrizione, sia tale, che si possa colla stessa prescrizione acquistare, e tutte così fatte condizioni si ritrovano nel preteso Padronato del Pio Luogo di S. Angelo a Nido in favore della Piazza di Nido, la ragion di questa in favor suo dee essere certamente prescritta.

Tra i varj modi civili di acquistare, ch'erano presso i Romani, uno era quello di acquistare per uso, che prese il suo nome dalle parole *usu*, *&* *capio*, cioè prendere con effetto, in guisachè non avesse ad alcuno da restituirsi, scrivendo Ulpiano: *Non videtur quis capere, quod est restituturus* (1); e perciò fu detto *usucapio*; onde Modestino diffinì tal maniera di acquistare, dicendo, *usucapio est adjectio dominii per continuationem possessionis temporis a lege definiti* (2). Dalla qual difinizione si deduce chiaramente, che per aver effetto un tal modo di acquistare, vi bisogna il possesso pel tempo dalla Legge determinato; onde Papiniano scrisse, che questo modo di acquistare senza il possesso non esiste: *Denique si emptor priusquam per usum sibi adcquireret, ab hostibus captus sit: placet interruptam possessionem postliminio non restitui, quia hæc* (*scilicet usucapio* dice la Chiosa) *sine possessione non constitit* (3). E nella ragion Canonica: *Sine possessione præscriptio non procedit* (4).

Indi in appresso dalla definizione del tempo fatta dalla Legge tal modo di acquistare, che prima diceasi in Latino *usucapio*, si disse prescrizione, *præscriptio*, che signi-

(1) *ff. L. ult. tit. penult. L.* 41.
(2) *L. 3. usucapio ff. de usurpat. & usucap.*
(3) *L. denique ff. ex quibus causis majores.*
(4) *Sext. de Regulis Juris Reg.* 3.

significò alcuna volta comando : *Sic aversa a præscriptione rationis ut*, &c. dice Cicerone (1). Ed altrove : *hanc normam*, *hanc regulam*, *hanc præscriptionem esse naturæ* (2). E leggesi in un antico documento : *Præscriptio est jus quoddam ex tempore congruens authoritate legum vim capiens*, *pœnam negligentibus inferens*, & *finem imponens* (3). Del resto non ignoro, che i Giureconsulti per prescrizione intesero ogni eccezione. Il che supposto, potrebbe ancora essere denominata la prescrizione dal darsi con essa sicura eccezione al possessore convenuto.

Varj furono i tempi determinati dalla Legge, perchè la prescrizione fosse compiuta ; prima si definì il tempo di dieci anni tra' presenti, e di 20. tra gli assenti. Gl' Imperadori Diocleziano, e Massimiano scrissero: *Præscriptione bona fide possidentes adversus præsentes an. X. absentes autem XX. muniuntur* (4).

Ma gl' Imperadori Onorio, e Teodosio estesero la prescrizione de' 30. anni anche agli assenti : *Sicut in rem speciales*, *ita de universitate*, *ac personales actiones ultra triginta annorum spatium minime protendantur*, *sed si qua res*, *vel jus aliquod postuletur*, *vel persona qualicumque actione*, *vel persecutione pulsetur: nihilominus erit agenti* 30. *annorum præscriptio metuenda . . . . quæ ergo antea non motæ sunt actiones* 30. *annorum jugi silentio*, *ex quo jure competere cæperunt*, *vivendi ulterius non habeant facultatem . . . non sexus fragilitate*, *NON ABSENTIA*, *non Militia contra hanc legem defendenda*; *sed pupillari ætate dumtaxat* (*quamvis sub Tutoris defensione consistat*) *huic eximenda sanctioni . . . hæ autem actiones annis XXX. continuis extinguantur*, *quæ perpetuæ videban-*

X

(1) *Cic. IV. Tusc. cap.* 46.
(2) *Idem IV. Accad.*
(3) *Reformatio Legum Ecclesf. p.* 246. *apud Blount in Nomol. Anglic. vide Mabill. Diplom. lib. III. cap. V. n.* 13.
(4) *L. Pen. C. Quibus non objicitur long. temporis præscript.*

bantur, non illæ, quæ antiquis temporibus limitabantur. Post hanc vero: definitionem temporis nulli movendi ulterius facultatem patere censemus, etiamsi se legis ignorantia excusare tentaverit (1).

Ma l'Imperadore Anastasio estese una tal prescrizione fino a' 40. anni nelle azioni, che non si credessero prescritte nello spazio di 30. anni: *Quicquid autem præteritarum præscriptionum, vel verbis, vel sensibus minus continetur, implentes, per hanc in perpetuum valituram legem sancimus, ut si quis contractus, si qua sit actio, quæ cum non esset expressim supradictis temporalibus præscriptionibus concepta, quorumdam tamen vel fortuita, vel excogitata interpretatione sæpe dictarum exceptionum laqueos evadere posse videatur: huic saluberrimæ nostræ sanctioni succumbat, & XL. annor. curriculis procul dubio sopiatur, nullumque jus privatum, vel publicum in quacumque causa, vel quacumque persona quod prædictorum XL. annorum extinctum est, jugi silentio moveatur: sed a quacumque super quolibet jure, quod per memoratum tempus inconcussum: & sine ulla re ipsa illata judiciaria contentione possedit, superque sua conditione, qua per idem tempus absque ulla judiciali sententia simili munitione potitus est, sit liber, & præsentis saluberrimæ legis plenissima munitione securus* (2).

E Giustiniano Imperadore volle, che tal prescrizione di 40. anni valesse anche nelle azioni personali, ove si fosse contestata la lite: *Sæpe quidam suos obnoxios in judicium vocantes, & judiciariis certaminibus ventilatis, non ad certum finem lites perducebant: sed taciturnitate in medio tempore adhibita, propter potentiam forte fugientium, vel suam imbecillitatem, vel alios quoscumque casus (cum sortes humanæ multæ sint) qui nec dici, nec numerari possunt, deinde jure suo lapsi*

(1) *L.* 3. *sicut* C. *de præscript. XXX. vel XL. ann.*
(2) *L. omnes movendi* 4. C. *de præscript. XXX. vel XL. ann.*

psi esse videbantur eo, quod post cognitionem novissimam XXX. an. spatium effluxerit, & hujusmodi exceptione opposita suas fortunas ad alios translatas videntes, merito quidem sine remedio ante lugebant. Quod nos corrigentes eamdem exceptionem, quæ ex XXX. annis oritur, in hujusmodi casu opponi minime patimur. Sed licet personalis actio ab initio fuerit instituta, eam tamen in quadragesimum annum extendimus: cum non similis sit, qui penitus ab initio tacuit, ei, qui & postulationem deposuit, & in judicium venit, & subiit certamina, litem autem implere per quosdam casus præpeditus est. Sed licet ipse actor defecerit, tamen suæ posteritati hujus causæ cursum eum relinquere posse definimus, ut ejus heredibus, vel successoribus liceat eam adimplere, nullo modo XXX. annorum exceptione sublata. Quod tempus (idest XL. an. spatium) ex eo numerari decernimus, ex quo novissima processit cognitio, postquam utraque pars cessavit (1).

Riguardo non però alla Chiesa, ed altri Venerabili Luoghi volgarmente i Dottori seguendo Irnerio in *Auth. quas actiones C. de sacr. Eccles.* stabiliscono, che la Romana Chiesa colla sola centenaria prescrizione possa essere respinta, non ostante che Giustiniano con la *L.24. de sacr. Eccles.* per ciò che riguardava le Orientali Chiese, e con la *Novell. 9.* per quanto spettava alle Chiese Occidentali, una tale prescrizione volle rompere, e colla *Novell. 131. cap. VI.* a quella di 40. anni la restrinse: *Pro temporalibus autem præscriptionibus decem, & viginti, & trigiuta annorum, sacrosanctis Ecclesiis, & aliis universis Venerabilibus Locis solam 40. annorum præscriptionem opponi præcipimus.*

Ed in quanto al padronato si pretende, che bastino tre elezioni del Sacerdote per prescriversi, appoggiati a ciò

(1) *L. 9. C. de præscript. XXX. vel XL. annorum.*

ciò, che Innocenzo III. nella controversia della Chiesa Sutrina scrisse . . . . *Per testes vero partis adversæ fuit sufficienter ostensum , quod in trium Episcoporum electionibus , de quibus præmissum est , clerici præsentes affuerint , & vocem habuerint eligendi, præmissam electionem factam eis contradicentibus , & exclusis , decrevimus irritandam , clericos sæpedictos in eam quasi possessionem (quam ante controversiam motam habuerunt) reducentes* (1).

Perchè Francesco de Roye afferma, che nel Foro per suo mezzo fu prescritta la proprietà del padronato contra il vero padrone, anche con titolo fortificato, solamente per le tre presentazioni dell'avversario: *Verum in Foro mihi per manus traditum est, ad præscribendam juris patronatus proprietatem , contra verum patronum, vel etiam titulo munitum tres præsentationes requiri , & sufficere . Et hoc forte probant ex d. cap. III. X. de caus. poss. & prop. ubi S. P. docet jus eligendi per tres electiones non aliter adquiri , quam si completa sit legittima præscriptio. Et Hostiensis eo loco addit, vel etiam unicum electionis actum sufficere ad adquirendam ejus proprietatem, dummodo præscriptum esset* (2).

E dice il celebre Simone „ che bisognano due cose per „ estinguere interamente la ragione del padronato , „ cioè la negligenza del Padrone , ed il possesso del „ Collatore , che ha conferito liberamente il benefi- „ zio in tre volte diverse, nella stessa maniera , che „ il diritto di eliggere si acquista per tre differenti „ elezioni , o almeno per due secondo il *can. Cum* „ *Ecclesia Sutrina de caus. prop. & poss.* (3).

Ed il Concilio Tridentino trattando de' Beneficj Ecclesiastici , di cui il padronato si ricerchi di prescrivere con-

(1) *X. de caus. poss. & prop. cap. 3. cum Ecclesia .*
(2) *De Roye ad tit. de jure patron. cap. 16. p. 53.*
(3) *Simon du Droit. de Patronage tit. 12.*

contra la Chiesa, ordina, che quando si pretenda tal prescrizione anche da Persone, nelle quali si può presumere usurpazione, bastino le presentazioni continuate per 50. anni: *In iis vero personis, seu Communitatibus, vel Universitatibus, in quibus id jus plerumque ex usurpatione potius quæsitum præsumi solet, plenior, & exactior probatio ad docendum verum titulum requiratur: nec immemorabilis temporis probatio aliter eis suffragetur, quam si præter reliqua ad eam necessaria, præsentationes, etiam continuatæ, non minori saltem, quam quinquaginta annorum spatio, quæ omnes effectum sortitæ sint, authenticis scripturis probentur* (1).

Perchè Van-Espen scrisse: *Synodus* (*Tridentina sess. 25. cap. 9. de Reformat.*) *numerum præsentationum non exprimit; sed simpliciter vult ex multiplicatis præsentationibus per cursum temporis, qui hominum memoriam excedat, factis titulum juris patronatus probari, unde nec inter Doctores de numero convenit: asseritque Franc. de Roye in citatis Proleg. cap. 16. in Foro sibi per manus traditum esse ad præscribendam juris patronatus proprietatem contra verum patronum, vel etiam titulo munitum, tres præsentationes requiri, & sufficere, & hoc* (*ait*) *forte probant ex can. 3. X. de caus. poss. & prop. ubi S. P. docet, jus eligendi per tres electiones non aliter acquiri, quam si completa sit legitima præscriptio.*

Ulterius Synodus Tridentina eodem cap. 9. ut in iis personis &c. (2). Ed indi riferisce le parole del Concilio da noi già riportate.

La Piazza di Nido ha posseduto il padronato del Pio Luogo di S. Angelo a Nido dal 1428. che è ben più lungo tempo di 40, o di 100 anni; ed ha fatto l'elezio-

(1) *Concil. Trid. sess. 25. cap. IX. de Reformatione.*

(2) *Van-Espen Jus. Eccles. Tom. III. §. 19. p. 193. Tit. VIII.*

lezione del Sacerdote o da se medesima, o per mezzo de' Governadori assai più volte che le richieste da' Canoni; dunque gode il possesso richiesto per prescriversi in favor suo il padronato, o contro i Laici, o contro la Chiesa.

Il possesso però dee essere corroborato dalla buona fede, con cui si sia incominciato a possedere. Paolo scrisse: *Si ex testamento, vel ex stipulatu res debita nobis tradatur, EJUS TEMPORIS EXISTIMATIONEM NOSTRAM INTUENDAM, quo traditur: quia concessum est stipulari etiam quæ promissoris non sit* (1), ove Paolo di Castro: *In alio tit. quam emptionis sufficit, adesse bonam fidem tempore traditionis, licet non fuerit tempore adcquisiti tituli*. E la buona fede richiedono anche i Canoni nella prescrizione: *Possessor malæ fidei ullo tempore non præscribit* (2).

E Papa Alessandro III. *Vigilanti studio cavendum est, ne malæ fidei possessores simus in prædiis alienis, quoniam nulla antiqua dierum possessio juvat aliquem malæ fidei possessorem, nisi resipuerit, postquam se noverit aliena possidere, cum bonæ fidei possessor dici non possit* (3). Anzi secondo i medesimi Canoni basta la buona fede, ove il dritto comune, e la presunzione non sia contro colui, che prescrive: *Nam licet ei, qui rem præscribit Ecclesiasticam, si sibi non est contrarium jus commune, vel contra eum præsumptio non habeatur, sufficiat bona fides* (4): onde Gio. And. *Sufficit bona fides, ubi jus commune, vel præsumptio non est contra præscribentem*.

E sono coloro in buona fede, i quali ignorano la cosa appartenere ad altrui, o stimarono che coloro, che glie

(1) *L. 15. si is §. 3. ff. de usurp. & usucap.*
(2) *Sext. de Regulis Juris Reg. 2.*
(3) *X. De præscript. cap. V. Vigilanti.*
(4) *Sext. lib. II. tit. 13. de præscript. cap. 1.*

gli è l' hanno trasmessa, di trasmettergliela avessero ragione. Modestino scrisse: *Bonæ fidei emptor esse videtur, qui ignoravit eam rem alienam esse, aut putavit eum, qui vendidit, ius vendendi habere: puta Procuratorem, aut Tutorem esse* (1).

I Nobili della Piazza di Nido riceverono i diritti, che comporrebbero il Padronato dell' Ospedale, e Chiesa di S. Angelo a Nido dal Cardinal Rinaldo Brancaccio, che avea tal luogo fondato, da Paolo, e Giovannello Brancacci eredi del detto Cardinale, poteano essi credere, che tal luogo potesse essere di altrui, e che il detto Paolo, e Giovannello non avessero facoltà di alienare quello, che avevano ereditato dal Zio, se dal Zio non fosse stato alienato?

Ed oltre la buona fede si richiede, che il possesso non sia da alcuna lite interrotto. Gl' Imperadori Diocleziano, e Massimiano scrissero: *Nec bona fide possessionem adeptis longi temporis præscriptio post moram litis contestatæ completa proficit: cum post motam controversiam in præteritum æstimetur* (2). E leggesi da Costantino Imperadore ordinato: *Interpellatione vero, & controversia progressa, non posse eum intelligi possessorem, qui licet possessionem corpore teneat, tamen ex interposita contestatione, & causa in judicium deducta, super jure possessionis vacillet, ac dubitet* (3).

Ma alla Piazza di Nido non mai si è veduta contrastata alcuna parte del padronato con lite contestata, anzi si è veduto, che nell' elezione del P. D. Aspremo Brancaccio la discordia fu tra i due Governadori nel nominarlo, ma ambedue rimisero la loro differenza alla Piazza, confermando in tal maniera la ragione di que-

(1) *L.* 109. *Bonæ fidei ff. de verborum significatione*.
(2) *L.* 10. *Nec bona fide C. de præscript. longi temp.*
(3) *L. Nemo ambigit.* 10. *C. de acquir. & retin. possess.*

questa sul padronato del predetto Pio Luogo di S. Angelo a Nido, che si vide anche tante volte dalla confessione dell' interessate parti dichiarata, e la lite mossa dal detto D. Aspremo nella Curia Romana fu contra D. Marcello Capano eletto già Rettore, nè mai intimata, o contestata alla Piazza, e tal lite fu contra il detto D. Aspremo solennemente decisa.

Abbisogna eziandio per formare una giusta prescrizione il titolo del possesso. Ulpiano scrisse: *Celsus lib. 34. errare eos ait, qui existimarent, cujus rei quisque bona fide adeptus sit possessionem, pro suo usucapere eum posse. Nihil referre emerit, nec ne, donatum sit, nec ne: si modo emptum, vel donatum sibi existimaverit: quia neque pro legato, neque pro donatione, neque pro dote USUCAPIO VALEAT, SI NULLA DONATIO, NULLA DOS, NULLUM LEGATUM SIT* (1), ove Bartolo: *qui putat se habere titulum, errore iniusto, non usucapit; secus si justo*. E gl'Imperadori Diocleziano, e Massimiano: *Diutina possessio tantum jure successionis SINE JUSTO TITULO OBTENTA prodesse ad præscriptionem hac sola ratione non potest* (2). Ove Bartolo, e Saliceto: *Sine titulo non procedit usucapio longi temporis*.

Avvegnachè dal detto dello stesso Ulpiano si deduca, che nelle servitù reali (fra le quali non malamente si porrebbe il padronato) non si richiede titolo, scrive il sopradetto Ulpiano: *Si quis diuturno usu, & longa quasi possessione jus aquæ ducendæ nactus sit: non est ei necesse docere de jure, quo aqua constituta est, veluti ex legato, vel alio modo: sed utilem habet actionem, ut ostendat per annos forte tot usum se non vi, non clam, non precario possedisse* (3). Dalla qual legge Bar-

(1) *L. 27. ff. de usurp. & usucap.*
(2) *L. Diutina 5. C. de præscript. longi temp.*
(3) *L. 10. si quis ff. si serv. vind.*

Bartolo dedusse, che, *in præscriptione servitutum realium non requiritur titulus*, e lo stesso fece Cujacio dicendo, *diuturno, & longo usu aquiruntur servitutes*, e gl' Imperadori Diocleziano, e Massimiano: *Longi temporis possessione munitis instrumentorum amissio nihil juris aufert* (1).

Ma la Piazza di Nido non ha bisogno della restrizione fatta da Ulpiano, e dagl' Imperadori Diocleziano, e Massimiano: forse la lettera scritta a' Nobili della Piazza di Nido dal Cardinal Rinaldo Brancaccio da noi di sopra molte volte citata, il testamento di costui, la tradizione fatta dell' Ospedale, e Chiesa di S. Angelo a Nido da D. Paolo, e Giovanello Brancacci eredi del predetto Cardinale non sono titoli, che eguagliano i titoli più luminosi, che possono fondare le più dubbie azioni?

E finalmente egli è necessario, che la cosa posseduta possa dirittamente ad altri trasmetterli. Pomponio decise, che, *ubi lex inhibet usucapionem, bona fides possidenti nihil prodest* (2). Paolo rispose: *si ab eo emas, quem Prætor vetuit alienare, idque tu scias: usucapere non potes* (3). E l' Imperadore Alessandro scrisse: *Si contra defuncti voluntatem servos, quos propter perfectæ artis peritiam heredibus suis defunctus* SERVARI TESTAMENTO PRÆCIPIT, TUTORES VENDIDERUNT, USUCAPI NON POTUERUNT (4).

E Trifonino: *Si fundum, quem Titius possidebit bona fide, & longi temporis possessione poterat sibi quærere, mulier ut suum marito dederit in dotem, eumque petere neglexerit vir, cum id facere posset, rem peri-*

(1) *L. 7. C. de præscript. longi temp.*
(2) *L. 24. ff. de usurp. & usucap.*
(3) *L. 12. ff. de usurp. & usucap.*
(4) *L. 2. C. pro emptore.*

periculi sui fecit. Nam licet lex Julia, quæ vetat fundum dotalem alienari, pertineat etiam ad hujusmodi adquisitionem: Non tamen interpellat eam possessionem, quæ per longum tempus fit, si antequam constitueretur dotalis fundus, jam cœperat. Plane si paucissimi dies ad perficiendam longi temporis possessionem, superfuerunt: nihil erit, quod imputetur marito (1); ove Bartolo: *Quæ prohibentur alienari, & præscribi prohibentur.*

E Papa Alessandro III. rescrisse: *Causam, quæ inter Regin. Archidiaconum, & Nobilem Virum G. super decimis vertitur: & infra. Ideoque mandamus, quatenus causam ipsam debito fine decidas, non obstante præscriptione temporis, vel concessione Ecclesiastica, sæcularisve personæ, si idem G. eam opponere voluerit: quia cum laici decimas detinere non possint, eas nulla valent præscribere ratione* (2).

Ma si è veduto, che il padronato si può ad altri trasmettere; dunque non vi può esser dubbio, che sopra il padronato possa cadere la prescrizione. Scrive Francesco de Roye: *De ea re olim anxie disputatum est inter Jo: Andræam, Archidiaconum, Abbatem, & alios. Sed tandem eorum sententia prævaluit, qui asserebant, jus patronatus præscribi posse. Tum quia edictum de usurpationibus, & præscriptionibus est prohibitorium L. ubi 24. ff. de usurp. & us. ut nempe ea omnia usucapi, & præscribi possint, quorum usucapio, vel præscriptio certa lege prohibita non est: Sed nulla Lex, nullus Canon prohibet præscriptionem juris patronatus: Ergo nihil vetat illud præscribi. Tum etiam quia jus illud ex se omnino temporale est, ut olim docuimus: ergo præscribitur exemplo aliarum rerum temporalium. Tum denique quia sicut*

(1) L. 16. *si fundum ff. de fundo dotali.*
(2) Cap. VII. *Causam X. de præscript.*

ficut jus eligendi per legitimam præscriptionem adquiri potest Cap. 3. X. de cauf. prop. & poff. ita & jus patronatus. Argumentum illud est a fortiori: nam volunt interpp. electionem esse quid omnino spirituale, cum tamen jus patronatus sit omnino temporale spirituali annexum (1).

E Van-Espen: *Quamvis primitus jus patronatus, præcipue Laicum, non alio quam fundationis titulo delatum fuisse legamus, lapsu tamen temporis receptum fuit, & titulo præscriptionis acquiri posse.*

Cum enim jus illud, non ut mere spirituale, sed potius ut temporale reputaretur, quod & ad heredes transmissibile esset; ejusque juris Laicos capaces esse jam nemo dubitaret; consequenter visum est, nihil obstare, quominus præscriptione ad instar aliorum jurium acquiri posset: idque non tantum contra patronum, sed & contra Ecclesiam liberam etiam a Laico; quemadmodum sat aperte deciditur in cap. 24. X. de elect. ubi populo asseritur jus præsentandi Clericum eo solo titulo, quod in antiqua quasi possessione eligendi, seu præsentandi esse ostenderetur (2). E quindi è chiaro, che il padronato del Pio Luogo di S. Angelo a Nido si possa prescrivere.

Con la decisione delle quattro Ruote del nostro S.R.C. che acquistò forza di legge nell' anno 1743. fu diffinito, che la prescrizione, colla quale si estinguono le azioni nel nostro Regno, avesse luogo, quando essa fosse confermata dalle condizioni stabilite dalla ragion Civile, Pontificia, e Municipale. Da tali ragioni fu ordinato, che per compiersi una legittima prescrizione si richiedesse il possesso di 40 anni, di buona fede, da veruna lite interrotto, da giusto titolo incominciato, e che la cosa, sopra di cui l' azione si

 pre-

(1) *De Roye ad tit. de jure patron. cap. 16. p. 51.*
(2) *Van-Espen Tom. III. cap. 3. §. 15. 16. Jus Ecclef.*

prescrive, si possa ad altri trasmettere, e tutte così fatte condizioni si è veduto nel presente capitolo confermare la prescrizione della Piazza di Nido sopra il padronato del Pio Luogo di S. Angelo a Nido, se tal padronato vi fosse. Dunque la ragione del predetto supposto padronato è prescritta in favore della Piazza di Nido.

E P I L O G O.

E Per epilogazione di questa Parte del mio Ragionamento mi conviene dire:

I. Che per far chiaro essersi trasmesso dal Cardinal Rinaldo Brancaccio alla Piazza di Nido il padronato del Pio Luogo di S. Angelo a Nido (se tal padronato vi fosse) si è dimostrato potersi trasmettere il padronato. Papa Bonifacio VIII. stabilì, che il Laico potesse trasmettere il padronato ad una Chiesa senza consentimento del Vescovo; dunque col consenso di questo il padronato ad altri trasmettere si potea. Papa Clemente V. scrisse, che molti Compadroni potevano tra di loro convenire di nominare alternativamente il Rettore; dunque ciascun di essi all' altro potea trasmettere la sua ragione. Nè altrimenti essere dovea. Il padronato è cosa quasi temporale conceduta a' Fondatori per gratitudine, e per animare i Fedeli ad edificare nuove Chiese; e l' uno, e l' altro fine non si sarebbe conseguito, se libera l' alienazione del padronato il Fondatore avuto non avesse. Ma ciò non si dee intendere di alienazione fatta con vendita, essendo ciò proibito da Papa Alessandro III. E' vero che il Concilio Tridentino sembra, che proibisca qualunque alienazione; ma lasciando stare di esaminare se tal disposizione del Concilio sia stata ricevuta nel Regno, esso si tenne nel XVI. secolo, e la disposizione del Cardinale Rinaldo Brancaccio fu nel secolo XV.

Se il Padrone non trasmette ad altri il padronato, questo

ſto paſſa a'ſuoi eredi, perchè paſſa agli eredi ogni parte di eſſo. Giuſtiniano Imperadore volle, che paſſaſſe all' erede la PRESENTAZIONE DEL SACERDOTE. I Concilj IV. e IX. di Toledo quello dell' anno 597. e queſto dell' anno 655. ſtabiliſcono, che la DIFESA DELLE CHIESE paſſi agli eredi. E nello ſteſſo Concilio IV. Toletano, e nel Pontificale Romano ſi legge, che anche agli eredi de' Fondatori ſi debbono GLI ALIMENTI, e le ONORIFICENZE. Se il padronato paſſa agli eredi, perchè vi paſſa ciaſcuna ſua parte, eſſo vi paſſa tutto per i ſeguenti documenti. Papa Gregorio il Grande ſcriſſe, che i coeredi poteano tenere le Chieſe ſecondo la provvidenza de' Veſcovi, così anche ne' Capitolari de' Re di Francia, nelle Leggi Longobarde, e nella Chioſa. Il Concilio di Milano dice, che la Chieſa non ſi dee dividere tra gli eredi del Padrone: La Chioſa dice; dunque paſſa a ciaſcun di coloro *in ſolidum*. Il Concilio Lateranenſe ſotto Papa Aleſſandro III. afferma, che gli eredi de' Fondatori ſi abuſavano della loro ragione; dunque aveano tal ragione. Papa Clemente V. volle, che molti eredi di uno de' Padroni aveſſero una ſola voce nella preſentazione del Rettore.

Il padronato è individuo, e perciò è tratto da una delle ſue parti, quando queſta ad altri ſi traſmetta. Il detto Concilio di Milano non volle, che la Chieſa ſi divideſſe tra gli eredi del Padrone, e la Chioſa dice, perchè eſſo è *indiviſibile*, è ſemplice; e ciò con gli eſempj della ragion Civile ſi conferma.

Gli argomenti eſpoſti da Franceſco de Roye contro tal verità non hanno forza. Il padronato è coſa parte temporale, e parte ſpirituale; da chi ſi poſſiede non ſe ne può diſponere, ſe non che in quanto dalla Poteſtà ſpirituale gli è ſtato conceduto, e perciò da per ſe non può dividerlo; nè la Poteſtà ſpirituale può dividerlo eziandio per la ragion ch' eſſa ha conceduta a' Fondatori: col con-

consenso però di questi, o di chi gli rappresenta, e della Chiesa il padronato si può dividere. In tal senso si dee intendere ciò che Papa Alessandro III. scrive all' Arcivescovo Eboracense per la fondazione di una Chiesa di un Villaggio, ordinando che essa si facesse dalla Chiesa principale col consenso di chi l' avesse edificata, e se si vuole tale Chiesa considerare, secondo dice Boemero, come una Colonia della predetta principale Chiesa, il Rettore di questa si dee prendere come compadrone del Fondatore di quella. Il Canone *Bertoldus* riferito dal detto de Roye dimostra, non già che il padronato si possa dividere, ma che questo era diverso da un censo, che si dovea a' Padroni, e che non facea parte del padronato. Il Canone VIII. *de jure patronat.* X. conferma non già la divisibilità, ma l' indivisibilità di questo. Ordina che l' affittatore di una Villa, ove eravi un padronato, abbia questo, se questo nell' affitto non sia stato eccettuato; e nel cap. 25. dello stesso titolo Clemente III. ordinando, che nelle Chiese Conventuali il Padrone presti il solo consenso all'elezione del Prelato, suppone, che il Padrone medesimo di ciò siasi contentato, giacchè ammettea nella sua Chiesa coloro, che aveano diritto di eliggersi il Prelato, ed il Papa non distrugge, ma modifica una così fatta ragion del padronato. Papa Innocenzo III. nell' Epistola citata da de Roye, e anche da Van-Espen distingue dalla ragion del padronato non già la presentazione, come tali Autori dicono, ma la collazione delle prebende, ch' è cosa dalla presentazione molto diversa; questa propone, quella ammette, ed investe. Riguardo poi alla lettera di Papa Alessandro III. *cap. I. X. de jure patronat.* in cui si legge, che si ammetta il presentato da colui, che ha il diritto di padronato, e di presentare: *Jus patronatus, & præsentandi:* con tali parole dice Boemero non si dividono

no tali diritti, ma si uniscono, come spesso si suole esprimere la causa coll' effetto; e se altrimenti stato fosse nella predetta occasione, non era necessario l'esprimere il diritto del padronato., bastava quello di presentare. E rispondendo a *Tonduti*, molti possono presentare senza avere il padronato, perchè in luogo del Padrone dalla legge sono stati posti; e se nella Carta del Vescovo Carnotense citata dal predetto de Roye il padronato è diviso dalla presentazione, ciò sarà col consenso del Padrone, e del Vescovo avvenuto.

De' quattro privilegj componenti il padronato, i due principali sono la presentazione, e la difesa: lo scrive Florente, de Roye, Gironio, Alteserra, Van-Espen, e Boemero: anzi molte volte per padronato fu presa la presentazione: lo avverte Lancellotti, Loiseau, de Roye, Van-Espen, e Boemero. E dalla difesa alcuni vogliono, che sia derivato il nome di Padrone; e Papa Lucio III. per Padrone disse Avvocato, e nel Trattato *de Legibus*, & *Consuetudinibus Regni Angliæ*, quella parte, ove non si tratta di altro che del padronato, si titola *de Advocationibus Ecclesiarum*, chiamando *Advocationes* i padronati.

II. Il Cardinal Rinaldo Brancaccio se ebbe il predetto padronato, lo trasmise alla Piazza di Nido. Egli piucchè gli altri Fondatori potea farlo, perchè Papa Martino V. gli concedè la Deputazione del Rettore, e la Difesa, parti principali, siccome si è veduto, del padronato, e le quali, essendo questo individuo, tutto lo traggono con esse. Per la stessa ragione avendo il predetto Cardinale trasmesso tali due privilegj alla Piazza di Nido, a questa tutto il predetto padronato trasmise.

S'egli non l'avesse trasmesso, l'avrebbono trasmesso i suoi immediati eredi donando la Cappella, e l'Ospedale alla Piazza medesima (che altro non significa, siccome dimostra Boemero, che trasmetter loro il pa-

padronato del Luogo Pio); e non riserbandosi *nullum jus, nec actionem in d. Cappella, & Hospitali.*

III. La Piazza di Nido sarebbe in possesso del predetto padronato, se vi fosse. Essa creò il Rettore negli anni 1740. e 1742. Le sue elezioni furono giudicate legittime da Roma, e dal Re. I Brancacci lo seppero, e taccerono; la predetta Piazza dall' età della sua fondazione fino agli ultimi tempi difende le ragioni del medesimo Luogo Pio: Mille testimonianze lo pruovano, la sua Difesa è stimata legittima da Roma, e dal Re; essa dispone di quel Luogo ordinando che si chiuda: I Governadori di esso della Famiglia Brancaccio ubbidendo confermano le ragioni di essa.

Le Parti interessate confessano le medesima ragioni, le confessano gli Arcivescovi di Napoli, le confessa l'Avvocato del Principe di Rossano nel titolo di una sua scrittura scrivendo: DIFESA DELL' ILLUSTRE PIAZZA DI NIDO PER LO PADRONATO LAICALE DELLA CHIESA, ED OSPEDALE DI S. ANGELO A NIDO; ed in moltissimi altri luoghi di essa.

IV. La Piazza di Nido ha prescritto in favor suo il predetto padronato, se esso esistesse. Dal S. C. fu deciso, che avesse luogo la prescrizione, quando venisse confermata dalle condizioni stabilite dalla Ragion Civile, Pontificia, e Municipale, le quali sono POSSESSO DI 40. ANNI, NON INTERROTTO DA LITE, di BUONA FEDE, con GIUSTO TITOLO INCOMINCIATO, e sopra cosa, che con la prescrizione si POSSA ACQUISTARE. Modestino, e Papiniano, e la ragion Canonica definirono, che per prescriversi le azioni vi bisognava il continuo POSSESSO. Gl' Imperadori Diocleziano, e Massimiano dissero di dieci anni tra i presenti, e di venti tra gli assenti. Gl' Imperadori Onorio, e Teodosio estesero tal tempo per fino a 30. anni, e l' Imperadore Anastasio fino a' 40. anni, e Giustiniano volle, che questo tempo potesse in-

incominciare anche dopo mossa, e cessata la lite. Riguardo non però alla Chiesa, ed altri Venerabili Luoghi, volgarmente i Dottori vogliono, che la Chiesa colla sola prescrizione di 100. anni potesse essere respinta. Ma l'Imperadore Giustiniano si vede anche a 40. anni avere tale prescrizione ristretta; e in quanto al padronato da un Canone d'Innocenzo III. si deduce, che per prescriversi bastino tre presentazioni del Sacerdote, ed il Concilio Tridentino anche per le persone sospette ordina, che bastino le presentazioni continuate per 50. anni. La Piazza di Nido possiede il supposto padronato dal 1428. e ha eletto il Rettore assai più volte, che le richieste da' Canoni. Il possesso dee essere corroborato DALLA BUONA FEDE: Paolo, le regole della ragion Canonica, e Papa Alessandro III. lo stabilirono; e Modestino scrisse, che in buona fede siano coloro, che ignorano la cosa appartenere ad altrui, o che l'abbino da legittima persona ricevuta. La Piazza di Nido ricevè i diritti del supposto padronato dal Fondatore, e da' suoi Eredi immediati. Gl'Imperadori Diocleziano, e Massimiano vollero, che il possesso non fosse DA LITE INTERROTTO: Non mai la Piazza di Nido ha sofferto alcuna lite pel supposto padronato. D. Aspremo Brancaccio mosse lite a D. Marcello Capano eletto Rettore dalla Piazza, ma non alla stessa Piazza; ed in Roma, ed in Napoli perdè la lite. Ulpiano, e gl' Imperadori Diocleziano, e Massimiano richiesero nella prescrizione IL TITOLO DEL POSSESSO, benchè i medesimi ne eccettuarono le servitù reali, fra le quali si può riponere il Padronato. Ma la Piazza di Nido senza giovarsi di tale restrizione mostra luminosi titoli; la lettera scritta a' Nobili della predetta Piazza dal Cardinale Rinaldo Brancaccio, il Testamento di costui, e la consegna fatta da' suoi eredi alla Piazza medesima del Luogo Pio, di chi si ragiona.

na. In fine Pomponio, Paolo, Trifonino, e l'Imperadore Alessandro, e Papa Alessandro III. vollero che la cosa, che si prescriveva, POTESSE ESSERE AD. ALTRI PER PRESCRIZIONE TRASMESSA; il padronato si è veduto essere di tal sorta; dunque anche quello di S. Angelo a Nido. La Piazza di Nido ha dunque in suo favore quella prescrizione, ch' è confermata dal POSSESSO di 40. anni (o di 100. contra la Chiesa, se si voglia seguir l'abbaglio de' Dottori), di BUONA FEDE, da VERUNA LITE INTERROTTO, da GIUSTO TITOLO INCOMINCIATO, e sopra cosa che AD ALTRI SI PUO' TRASMETTERE; condizioni richieste dal diritto Civile, Pontificio, e Municipale, e stabilite dalla decisione delle quattro Ruote del S. C., acciocchè la prescrizione avesse luogo; dunque in vigore di questa la ragione del padronato del Pio Luogo di S. Angelo a Nido in favore della Piazza di Nido è prescritta.

PARTE III.

SE ALLA PIAZZA DI NIDO NON SPETTASSE IL SUPPOSTO PREDETTO PADRONATO, NE ANCHE SPETTAREBBE AL PRINCIPE DI ROFFANO.

QUattro sono i modi, con cui si può acquistare il padronato. I. Per successione, ossia per eredità, come *can.* 35. *Considerandum causa XVI q.* 7. II. Per donazione, come *extra. can. Ex insinuatione*, & *can. Consultationibus*. III. Per permutazione, ossia cambio, come *can.* 40. *Nemini causa XVI. q.* 7. e IV. Passando coll' universalità de' beni, come *extra. can. Cum sæculum*. Dice la Chiosa: *Transfertur autem jus patronatus quatuor modis in alium: I. Successione ut infra can. Considerandum. II. Donatione, ut extra. can. Ex insinuatione*, & *can. Consultationibus. III. Permutatione, ut infra can. Nemini. Transit etiam* IV. *cum universitate, ut extra. cum sæculum* (1).

E Francesco de Roye: *Quamquam jus patronatus iis tantum modis constituatur, quos supra retulimus: attamen quibusdam aliis transfertur. Eoque pertinet vetus illud carmen Glossæ:*

Jura Patronatus transire facit novus heres,
Res permutata, donatio, venditioque.

Ma perchè la vendita del padronato è proibita, il medesimo de Roye scrisse, che la parola *venditioque* posta in tali versi si dee intendere di quella vendita fatta dell' universalità del fondo, ove il padronato sta fisso (il quale padronato perciò dicesi *reale*), e che cor-

(1) *Gloss. Nunc vide in can. Piæ mentis causa XVI. q.* 7.

corrispondc al quarto modo di acquistarlo posto dalla Chiosa dicendo *IV. cum universitate*. Ecco come egli si esprime:

Primo: Igitur transit ad heredes, ut sequenti capite videbimus.

Secundo: Permutatione transfertur Gloss. ad can. Piæ mentis &c. . . . .

Tertio: Jus Patronatus donatione transfertur, de qua ex professo ad cap. 14, hoc tit.

Quarto: Venditione non quidem per se, ut videbimus ad cap. 16. h. t. sed cum ejus fundi universitate, cui annexum est. Sicut enim in jure Civili quædam sola non possunt alienari, quæ tamen per universitatem transeunt l. quædam 62. ff. de adqu. rer. dom. Puta quamvis nulla sit emptio, venditio rei sacræ, attamen si in fundo vendito modicus quidam locus sacer occurrat, valet ea venditio, quasi locus ille majoris partis emptioni, puta fundi, accedat l. in modicis 24. ff. de cont. empt. & vend. . . . ita & in jure canonico quamvis jus patronatus seorsim, & solum vendi non possit, attamen cum eo fundo vendi potest, cui annexum est cap. 13. hoc tit. (1).

Ora il Card. Rinaldo Brancaccio fondò il Pio Luogo di S. Angiolo a Nido; ne dispose in vita, e nell'ultima sua volontà; ne disposero in vita ancora i suoi Eredi, e col donare la Chiesa ed Ospedale disposero del Padronato, ma non come affisso ad alcun fondo: nè vi è alcun vestigio essersi tal padronato con altra cosa cambiato; dunque delli quattro esposti modi di acquistare il padronato, non rimangono per poter fondare le vane pretensioni del Principe di Rossano, se non che la donazione, o sia concessione, che avrebbe fatto a' suoi ascendenti, o a lui il detto Cardinale, o i suoi Eredi nella disposizione, che fecero del medesimo Luogo Pio; o l'eredità dello stesso Cardina-

(1) *Franciscus de Roye Proleg. cap. 18. p. 57. ad 58.*

dinale, avendo per vero, che questi, o gli Eredi suoi non avessero ad altri il predetto padronato trasmesso; dappoicchè gli altri due modi, cioè *Res permutata . . . . venditioque*, posta negli antichi versi, e dichiarati dalla Chiosa, dicendo *III. Permutatione . . . . . IV. Cum universitate*, non possono nel presente caso aver luogo.

Ma io dico, che il Principe di Rossano non può pretendere il supposto padronato, nè per concessione, nè per eredità, e qualunque azione egli vi pretenda è da lungo tempo prescritta contra di lui.

DISTINZIONE I.

Non spetta al Principe di Rossano il predetto supposto padronato per concessione del Card. Rinaldo Brancaccio, o de' suoi eredi.

PRetende il Principe di Rossano, che il Cardinal Rinaldo Brancaccio abbia lasciato a lui il padronato del predetto Luogo Pio, perchè glie ne avea lasciate le onorificenze; dappoichè nella Lettera scritta a' Nobili della Piazza di Nido ordinò, che i Nobili Rettori del detto Ospedale nella festa del S. Angelo del mese di Maggio di ciascun' anno al mascchio più vicino della sua Casa de' Brancacci (della quale egli solo afferma presentemente ritrovarsi) una torcia di una libbra dato avessero, ed assegnato; e perchè avea ordinato, che de' due Governadori, che doveano in ciascun' anno eliggersi dalla Piazza di Nido per l' Ospedale predetto, uno sempre fosse della Famiglia de' Brancacci. Ma nè per

per l'una, nè per l'altra ragione spetta al Principe di Roffano, od alla sua Famiglia il supposto preteso padronato.

C A P. I.

Il predetto Cardinale colla ordinata prestazione della torcia non trasmise il padronato al più vicino maschio della sua Famiglia.

IN tutte le scritture appartenenti alla fondazione di quel Luogo Pio, di cui ora noi trattiamo, cioè nel Breve di Martino V. nella Lettera scritta dal Cardinale Rinaldo Brancaccio a' Nobili della Piazza di di Nido, e nel testamento del Cardinale medesimo non si legge, che siasi costui riserbato nè a se, nè a' suoi eredi, nè a' suoi successori, nè a quei della sua famiglia altro diritto, allorchè trasferisce l'amministrazione, la difesa, e l'elezione del Sacerdote alla Piazza sopraddetta, se non che i Governadori di quell' Ospedale dessero, ed assegnassero nella festa del S. Angiolo nel mese di Maggio in ogni anno al più propinquo della sua Casa de' Brancacci, e maschio una torcia di cera: *Item voluit, et ordinavit, quod Nobiles Rectores ipsius Hospitalis dent, et assignent in festo S. Angeli de mense Maji de anno in annum in perpetuum propinquiori de Domo sua de Brancaciis masculini generis unam faculam ceream unius libra etc.* (1). Ma una tale prestazione non è nelle onorificenze dovute a' padroni o per Canoni, o per Consuetudine: nè è segno arbitrario preso dal Cardinale per trasmettere il padronato.

Per Canoni si è veduto nel Cap. V. della Distinzione II. della

(1) *Litt. ejusd. Card. directa Nobilibus Platea Nidi in Sommar. Forziati n. 3.*

della prima Parte di questa Scrittura essersi ordinato concedersi a' Fondatori delle Chiese le *Preghiere* da farsi per loro in ogni Domenica, l' *Anniversario*, l' onor della *Processione*, e la *Sede*, e la *Sepoltura* ne' cancelli (1).

E per Consuetudine da' più solenni Scrittori della ragion del padronato sono poste le onorificenze di *alzare le proprie armi nella Chiesa*, *l' incenso*, *l' acqua benedetta*, ed *il bacio della pace*. Francesco de Roye numera tutte le onorificenze dovute a' padroni così per Canoni, come per Consuetudine; e dopo aver posto il diritto di presentazione, che anche onorificenza egli chiama: *Primo igitur solus patronus præsentationis honorem habet;* pone in secondo luogo l' onore di alzare le armi nella propria Chiesa dovuto a' padroni, ch' egli spiega essere: *honorem listræ* nel *libro I. cap. VIII. de juribus honorificis . . . . Secundo patroni habent honorem listræ. Probavimus olim eos habuisse honorem inscriptionis, imaginis, titulorum, et in eorum omnium locum successisse honorem listræ, quod quid sit docuimus lib.I.cap.VIII. Sed et quædam Galliæ Consuetudines volunt patronos listram ponere posse, et intra, et extra, et circa totam Ecclesiam*: e dopo aver posto nel 3. 4. 5. e 6. luogo gli onori della *sepoltura*, della *sede*, della *processione*, delle *preci* già da noi di sopra dichiarati, essere stati da' Canoni conceduti; nel settimo luogo pone l'onor del pane benedetto, cioè che prima degli altri laici l'abbiano da ricevere, ed offerire. *Septimo habent honorem panis benedicti, ut nempe ante alios omnes laicos eum accipiant, & offerant*; e nell' ottavo luogo pone gli altri onori dell'incenso, o sia profumo, dell'acqua benedetta, e del bacio della pace: *Octavo patronus omnes alios honores habet in sua Ecclesia, puta suffitum, aquam be-*

ne-

(1) *Pag.* 70.

nedictam, *osculum pacis* (1). I quali onori egli nel principio del preddetto suo Trattato avea divisi in maggiori, e minori, scrivendo: *Majores illi sunt praesentatio idonei Clerici*, *alimenta ex bonis Ecclesiae*, *listrae*, *processionalis receptio*, *thus*, *preces*, *sepultura*, *et sedes in Choro: Minores sunt panis benedictus*, *osculum pacis*, *aqua benedicta*, *sedes*, *et sepultura in honoratiore loco Navis Ecclesiasticae* (2).

E Marechal dice „ Codesti diritti (onorifici) consistono „ nella nomina al beneficio, nel presiedere nella Chiesa, „ nel precedere tutti gli altri nelle processioni, e all' „ offerta immediatamente dopo i Preti, nell' avere il „ primo dalla mano del Curato, o del Vicario l' aspersione dell' acqua benedetta, l' incenso, la distribu„ zione del pane benedetto, a baciar la pace, nella „ raccomandazione particolare alle preghiere pubbli„ che, ad aver banco, luogo, e sepoltura al coro, „ e armi, o centure funebri, e di lutto d' intorno „ alla Chiesa (3). E lo stesso replica in altro luogo (4).

E Boemero restringe il numero delle sopraddette onorificenze dicendo: *Sunt plura Ecclesiastici honoris publica indicia in Ecclesia Romana usitata*, *quae in nostris ignorantur Ecclesiis*, *quorum pertinent honos thuris*, & *suffitus*, *de quo de Roye libro I. cap. V. agit*; *honor processionis*, *de quo cap. 7. honor panis benedicti*, *de quo cap. 12.*, & *denique honor aquae benedictae*, *de quo cap. ult. praelaudatus auctor agit. Luctus publici honorem omisit*, *quem tamen plerique patroni ambire solent* (5). Avvegnachè appresso vi ascriva anche l' onor delle preci: *Inter jura honorifica*,

(1) *Franc. de Roye de jurib. honorific. lib. 2. cap. 3. pag.* 49. *ad* 54.
(2) *Ibid. lib. I. cap. I. pag.* 4.
(3) *Marechal des droits honorifiques cap. I.* §. 2. *p.* 129. *ad* 130.
(4) *Ibid.* §. 22.
(5) *Bohemer. de jure patron.* §. 123.

ca , seu reverentialia , primatum obtinet honos præcum , ut vocari solet &c. (1).

Dalle quali cose tutte apparisce, che non mai la prestazione di una torcia fu reputata onorificenza dovuta al padrone della Chiesa nè per Canoni, nè per Consuetudine, e che di essa si abbia a tener quel conto, che tenne Papa Innocenzo III. nel can. *Cum Bertoltus* del censo, che solea pagarsi a' padroni, e che si ritrovavano in possesso di esigere P. ed A. non ostante il qual possesso, come cosa estranea del padronato, fu dichiarato B. vero padrone, siccome di sopra al Cap. IV. della Distinzione I. della Parte II. di questa Scrittura si è veduto. *Quia* (dice la Chiosa in tal Canone) *alia est perceptio pensionis, & alia possessio præsentationis. . . . . & per talem perceptionem non fuit in possessione juris patronatus: cum hoc non fuerit de fructibus juris patronatus, sed præter jus patronatus potest talis census constitui a patrono in ipsa fundatione, ut in cap. præcedenti.*

E se il predetto Cardinale avesse voluto, che la prestazione della torcia da lui ordinata fosse stata segno arbitrario del padronato, lo avrebbe spiegato, come lo spiegò allorchè donò molti beni alla sua Cappella detta di S. Andrea situata nel Monistero di S. Domenico Maggiore, ed un egual torcia volle, che se gli dasse, con queste parole: *Et quod teneantur etiam & debeant dicti Prior, & Conventus . . . . dare, & assignare, vel assignari facere eidem Domino Cardinali dum vixerit seu in Domo sua in Neapoli candela una de cera nova in pondere libræ unius* IN SIGNUM, ET RECOGNITIONEM JURIS PATRONATUS, &c. (2). Il che non si vede aver

A a fatto;

(1) *Ibid.* §. 125.

(2) *Volum. Script. præsent. pro parte Illustr. Plateæ Sedili Nidi in caus. quam habet in S. C. cum Ill. D. Joan. Brancac. fol.* 141.

fatto; dunque tal preſtazione di torcia non è ſegno Legale, nè conſuetudinario, nè arbitrario del padronato.

Ed in effetto li ſteſſi Governadori del Pio Luogo di S. Angelo a Nido, ſenz'andar cercando eſtranei eſempli, concederono ad alcun privato la ſopraddetta preſtazione d'una ſimile torcia, ſenza che aveſsero creduto di concedergli alcuna parte nel padronato del luogo medeſimo. Con concluſione de' 14. Decembre 1728.
„ da D. Tiberio Brancaccio ſolo Governadore per ri-
„ trovarſi il ſuo Compagno fuora di Napoli, ſi ordi-
„ na, che avendo D. Domenico Carafa rifatto a ſuo
„ tempo l' Oſpedale con nuove fabbriche, alzandovi
„ la ſtanza maggiore di eſso &c., ſe n'abbia a tene-
„ re perpetua memoria, ed in ogni anno nelle ſolite
„ giornate ſi riconoſca con torcia, e palma, come
„ riconoſciuti ſono l' Illuſtriſſimi Sig. Governadori *pro*
„ *tempore* (1).

E lo ſteſso Principe di Roſſano per tutto l'anno 1773. ſiccome da documento, che ſi preſenta, ha fatto diſtribuire torcie, e candele di cera a tutt'i Miniſtri della Chieſa, ed Oſpedale, fino a' facchini di tali luoghi, ed a tutti gli Arteggiani, Speziali, e Venditori di comeſtibili, fino al Bottegaro, all'Oſtiario, al Capogiovine della Spezieria, nella ſomma di libbre 83. e once 4. di cera. Se la torcia, che ſi deve al Nobile della Famiglia Brancaccio, portaſſe con ſe alcuna parte di padronato, eſſendo queſto alienabile, il Principe di Roſſano avrebbe fatto compadroni del detto Luogo Pio tutt' i Miniſtri, Arteggiani, Speziali, e Venditori ſopraddetti, facendo loro ſimili torcie diſtribuire.

Si vede adunque, che ſimile preſtazione di torcia non porta ſeco nè parte, nè ſegno di padronato.

Ed

(1) *Lib. di Concluſ. della Piazza di Nido cort. fol. 8. a t.*

Ed oltre a ciò non ſpetta al Principe di Roſſano la torcia predetta ordinata darſi dal Cardinale Rinaldo Brancaccio. Ordina coſtui, che ſi dia tal torcia nella feſta di S. Michele Arcangiolo del meſe di Maggio al ſuo più vicino della ſua Caſa de' Brancacci, e che ſia maſchio. *Item voluit, & ordinavit, quod Nobiles Rectores ipſius Hoſpitalis dent, & aſſignent in feſto S. Angeli de menſe Maii de anno in annum in perpetuum propinquiori de Domo ſua de Brancacciis maſculini generis unam faculam ceream unius libræ* (1). La parola *Domus* nelle Leggi non ſi ritrova regolarmente per Famiglia, preſo tal nome per cognazione *pro cognatione*, ma per abitazione, o ſia per domicilio: ſcriſſe Papiniano: *Appellatione domus, habitationem quoque ſignificari palam eſt* (2). Ed altrove: *Sed domus pro domicilio accipienda eſt, ut in lege Cornelia de injuriis* (3). Ed Ulpiano: *Domum accipere debemus non proprietate domus, ſed domicilium* (4). Ed in altro luogo: *Domum autem pro habitatione, & domicilio nos accipere debere certum eſt* (5). E perciò que' che viveano ſotto uno ſteſſo padre di famiglia (preſa tal parola nello ſtretto ſenſo), e che ſi doveano ſupporre vivere nello ſteſſo domicilio, ſi diſſero della ſteſſa caſa *de eadem domo*. Leggeſi ſcritto da Cicerone *Domus te tota noſtra ſalutat* (6). Dunque la ſuddetta diſpoſizione: Si deve intendere in favore del parente più vicino del Cardinale, che derivaſſe da coloro, ch' erano nel domicilio del Cardinale medeſimo, cioè fratelli, o nipoti, dappoicchè altrimenti avrebbe uſato il nome legale di *genus*, o *gens*, che il detto

(1) *Somm. Forziati n. 3.*
(2) *L. qui domum 8. ff. ad Legem Juliam de adulteriis.*
(3) *L. 22. Nec in ea ff. ad legem Juliam de adulteriis.*
(4) *L. 5. Lex Cornelia ff. de injuriis.*
(5) *L. Prætor ait 1. ff. de aleatoribus.*
(6) *Cic. att. lib. IV.*

Cardinale uomo dotto bene ſapea, ſe aveſse voluto ſignificare la ſua famiglia: *Quotiens quæreretur genus, vel gentem quis haberet, nec ne, eum probare oportet* (1). E queſto vien confermato dall' eſecuzione, che diede alla ſopradetta diſpoſizione D. Paolo Brancaccio nipote del detto Cardinale, cioè figliuolo del fratello; il quale conſegnando a' nobili della piazza di Nido il predetto Oſpedale con la Chieſa, ſopra delle quali non riſerbandoſi ragione alcuna, ordinò, che ſi deſſe nel giorno di S. Michele Archangelo una torcia di cera a ſe medeſimo, e a' ſuoi eredi, e ſucceſſori in perpetuo: *Non ſervando per ipſos D. Joanellum, & D. Paulum nullum jus, nec actionem in dict. Cappella, & Hoſpitali, niſi in ſignum recognitionis fundationis torciam unam de cera dandam per Magiſtros dict. Cappellæ, & Hoſpitalis, qui pro tempore erunt, libræ unius in die S. Michaelis Archangeli dicto D. Paulo, & hæredibus, & ſucceſſoribus in perpetuum.*
E ſe ciò è vero, come è veriſſimo, non ſpetta la predetta torcia al Principe di Roſſano; concioſſiacoſachè egli non è della caſa, o ſia diſcendenza *de domo* del Cardinal Rinaldo Brancaccio.
Spettarebbe in queſta occaſione al Principe di Roſſano di dimoſtrare ch' egli è diſcendente della caſa del Cardinale, dicendo Danty „ Quando il padronato è perſonale, perchè egli è affetto per la fondazione alla „ famiglia, o a colui che porta il nome del padrone „ per prerogativa al primogenito della famiglia; in tal „ caſo per goderne egli è di meſtieri giuſtificare la ge„ nealogia, E PROVARE, CHE SIA DISCESO „ DAL PADRONE; eſſendo una ſpecie di ſoſtitu„ zione onorabile, di cui i gradi non ſono limitati „ dalle ordinanze (2).

Ma

(1) *L. quotiens* 1. *ff. de probationibus*.
(2) *Obſervations de M. Dantis dans le traitè des droits honorifiques des patrons, & des ſeignieurs par M. Marechal. Tom. I. p.*154

Ma noi vogliamo risparmiare la pena al dotto Difensore del Principe di Rossano, e promotore di questa lite di andar rivolgendo le antiche scritture, e dimostreremo con legittimi documenti, che il predetto Principe non è della casa *de Domo* del Cardinal Rinaldo Brancaccio.

In un libro manoscritto della famiglia Brancaccio, che si conserva in S. Angelo a Nido, si vede, che tra i rami della famiglia Brancaccio ve ne erano due, uno detto semplicemente de' *Brancacci Ubriachi*, e l'altro detto de' *Brancacci Ubriachi del Cardinale*: Ed ove si tratta della discendenza di codesti rami si legge.

„ Popolossi tanto la casa de' Signori di Grumi, che ne „ uscirono molte diramazioni, come questa di Pratola, e di Orta, poi Signori di Miano, e di Mianella, come l'altra de' Signori de Valle, e Santo Pietro a Scafata, e poi Signori del Sorbo, e di Castel Serpico, e per ultimo Marchesi di S. Raffaele con altre due, cioè quella de' Signori Principi di Rossano, e quella de' Duchi della Castelluccia, delle quali case tuttavia si mantengono i descendenti.

Ed ove si tratta del secondo de' rami sopradetti e scritto „ Più Cardinali in poca distanza di tempo si leggono di questa discendenza, e tutti meritevolissimi di compiti encomj. Il più fu il Cardinal Rinaldo promosso al cappello da Urbano VI. nel 1384. (1). E per quello appare dalle scritture morì nel 1427. (2) .... questo fu il fondatore della Chiesa, ed Ospedale di S. Angelo a Nido di questa Città, memoria ben degna di un sì grand' uomo ed in detta Chiesa si osserva il di lui Sepolcro fatto lavorare da Cosmo de Medici suo Esecutore testamentario (3) „ per

(1) *Napoli sacra p. 260.*

(2) *Archiv. di S. Angel. a Nid. stip. 3. n.8. e n.27.*

(3) *Vassari nella prima parte de' Pittori, e Scultori; il Borghini nel 3. lib. del suo riposo. Napoli sacra pag. 261.*

„ per quel Celebre Scultore di quel tempo chiamato „ Donatello (1)„ Diversa adunque e la linea del Principe di Roffano, che discende da Marchesi di S.Rafaele, dalla linea del predetto Cardinale; la quale secondo ciò che si mostra nel citato libro è di già estinta, leggendosi in esso. „ Numerosissimo e stato detto ramo de' Brancacci Ubriachi del Cardinale fino al principio del „ caduto secolo, e non molti lustri sono, SI ESTINSE COLLA MORTE DI LUISE ULTIMO „ DUCA DI LUSTRI, che mancò nel più bel fiore della sua gioventù, e con tenerezza pianto da „ tutti per le nobilissime doti del suo animo, e per „ vedersi finire con lui progenie sì qualificata (2). E veramente furono diverse le predette due linee; dapoichè diverse furono le loro imprese. Quella del Cardinale, siccome ad ognuno che osserva il predetto suo Sepolcro si fa palese, è composta dalle quattro branche e da una fascia orizontale. L'impresa del Principe di Roffano siccome egli medesimo afferma in un atteſtato da lui fatto . . . „ E' un Lione rampante con quattro Branche „ d'oro in campo azurro, e di mezzo dell'ombellico „ del scudo di detta sua impresa si vede una banna „ bianca con tre Aquile rosse che nomasi Brancacci „ Ubriachi (3)„ E quando a così fatte testimonianze non si volesse credere; non si possa fare a meno di non credere a queste autentiche scritture.

Nell'anno 1406. a' 5. Giugno per mano di Notar Pietro Bozorio con publico istromento celebrato nella Città di Aversa il Cardinale Rinaldo Brancaccio donò moltissimi beni alla sua Cappella titolata di S.Andrea

(1) *Breve notamento delle cose più notabili, che appartengono alla famiglia Brancacci.*
(2) *Ibid.*
(3) *Procef. 2. vol. Ill. D.Joan. Brancaccio Sec. Status, ex Superint. Regalis Aziendæ cum Ill. Platea Sedili Nidi f. 63, 64.*

drea, e posta nella Chiesa di S. Domenico Maggiore di Napoli, con condizione che i Monaci del predetto Monistero di S. Domenico dovessero dire alcune messe, farvi un Anniversario, accendere alcune lampade in detta Cappella, e dare al detto Cardinale mentre vivea, e dopo la sua morte al Primogenito della sua Progenie, cioè al discendente della sua paterna linea una candela di cera del peso di una libbra in segno, e ricognizione di juspadronato in tempo, che si sarebbe celebrato il detto Anniversario: *Et quod teneantur etiam dicti Prior, & Conventus pro se, & successoribus eorum cum, & quando fiet ipsum Anniversarium, pro animabus defunctorum, & benefactorum suorum dare, & assignare, vel assignari facere eidem Domino Cardinali, dum vixerit, in domo sua in Neapoli candela una de cera nova in pondere libræ unius in signum, & recognitionem juris patronatus. Et post ipsius Domini Cardinalis obitum voluit, quod candela ipsa detur, & assignetur per ipsum Priorem, & Conventum, & successores eorum, primo, seu majori natu, seu majori in tempore DE PROGENIE SUA, SCILICET DESCENDENTI EX PATERNA LINEA* (1).

Se dunque il Principe di Ruffano fosse discendente dalla paterna linea del Cardinale Rinaldo Brancaccio, goderebbe il padronato della predetta Cappella, ed in segno di esso la ordinata prestazione della torcia: ma non solamente egli non gode tale onorificenza, ma essa da' Monaci della sopradetta Chiesa di S. Domenico Maggiore con istromento per mano di Notar Giu-

(1) *Volumen scripturam præsentat. pro parte Illustris Plateæ Nidi in caus. quam habet in S. C. cum Illustre D. Joan. Brancaccio super Intendente Regalis Aziendæ S. R. M.: Sant Elia scriba: Thomas Rubinus actorum magister fol. 127. ad 141. a t., & proprie fol. 141. at.*

Giuseppe Ranucci di Napoli fu trasferita nell' anno 1739. a D. Giovanni Brancaccio Sopraintendente della Reale Azienda in quel tempo „ COME IL SOLO RI-
„ MASTO DELLA FAMIGLIA BRANCACCIO, A CHI
„ SPETTA TALE JUS DELLA CANDELA, LASCIATA
„ DAL DETTO FU EMINENTISSIMO CARDINALE RI-
„ NALDO BRANCACCIO, la quale prestazione il detto
„ D.Giovanni HA CEDUTO IN BENEFICIO DELL'ISTES-
„ SO REAL MONISTERO PER TITOLO DI DONAZIONE
„ IRREVOCABILE TRA VIVI, E CIO' PER NON DARE
„ INCOMODO A' DETTI REV. P.P. IN DARE LA SU-
„ DETTA CANDELA A DETTO D. GIOVANNI, E SUOI
„ EREDI IN SPAGNA, O IN SICILIA, O IN ALTRO
„ QUALSISIA LUOGO, CHE SI RITROVASSE LA SUA CA-
„ SA, E LI SUOI EREDI, E SUCCESSORI IN PERPE-
„ TUUM, OVE OGGI STA FISSATA.

Ed anche a riguardo del rilascio fattogli dell' attrasso di un censo di ducati sei, che *Aloisio seu Luise Bran-*
„ *caccio si obbligò di pagare a detto Monistero per lo*
„ *censo seu concessione di detta Cappella sotto il titolo*
„ *di S. Andrea Apostolo* . . . . . CON PATTO PERO',
„ CHE A DUE DEL MESE DI FEBRAJO DELL' ANNO
„ 1738. TANTUM IL DETTO MONISTERO LI DOVES-
„ SE DARE UNA SOLA CANDELA, ED IN QUESTA AN-
„ DASSERO COMPRESE, E S'INTENDESSERO PER TUT-
„ TE LE CANDELE, CHE SI DOVESSERO DA DETTO
„ REAL MONISTERO CONSEGNARE OGNI ANNO AD
„ ESSO D. GIOVANNI, E SUOI SUCCESSORI IN VIRTU'
„ DELLA DISPOSIZIONE DEL FU CARDINALE BRAN-
„ CACCIO, DA DOVERSI NOTARE LA CONSEGNA DI
„ DETTA CANDELA NELLA MARGINE DI QUESTO I-
„ STROMENTO PER CAUTELA DI DETTO REAL MO-
„ NISTERO.

Ed il predetto D. Giovanni fonda la sua ragione sopra detta Cappella, affermando „ che il quond.Aloisio, seu

„ Luise

„ Luise Brancaccio Avolo di detto D. Giovanni posse-
„ deva la predetta Cappella . . . . dotata di alcuni ef-
„ fetti dal fu Eminentissimo Cardinale Rinaldo Bran-
„ caccio, che ingiunse alcuni pesi, e tra gli altri la pre-
„ stazione della candela, siccome di sopra si è detto.
„ *Dal quale Aloisio Brancaccio ne nacque Orazio Bran-*
„ *caccio, e da questo ne nacque Ludovico Brancaccio,*
„ *dal quale ne nacque Vincenzo Brancaccio, e da que-*
„ *sto ne nacque un' altro Ludovico Brancaccio, dal*
„ *quale ne nacque Giuseppe Brancaccio Padre del detto*
„ *D. Giovanni Brancaccio, al quale spetta il dominio,*
„ *e possesso di detta Cappella* (1).

Nè a tale discendenza ha ripugnato il Principe di Rossano: dappoicchè egli agli 11. dì Luglio dell' anno 1739. con istromento per mano di Notar Antonio Pennino di Napoli . . . . *con giuramento ha dichiarato, ed attestato, che il detto D. Giovanni Brancaccio ed i di lui ascendenti sono stati, e sono come lo è esso D. Giovanni della vera sua famiglia, e del suo sangue, e legittimo stipite* (2).

E quando anche si pretendesse, avvegnacchè senza ragione, che tutte le sopraddette cose forza non avessero, e che il Legato di una torcia dovuta da' Governadori del Pio Luogo di S. Angelo a Nido riguardasse il più vicino parente, e della stessa famiglia del predetto Cardinal Rinaldo, e non già della Linea del medesimo Cardinale, dovrebbe il Principe di Rossano verificare la sua più stretta parentela col Cardinale intesi i Brancacci di Francia, e quei di Sicilia, giacchè egli nel predetto istromento delli 11. Luglio 1739.

Bb ha

(1) *Processſ. originalis 2. vol. Illustris D. Jo. Brancaccio Secretarius Status, & Superint. Regalis Aziend. cum Illustri Platea Sedilis Nidi, Actorum Magister Rubinus fol. 49. ad 59.*

(2) *Ibid. fol. 63. ad 65. & a t.*

ha dichiarato. . . . *che la Casa Brancaccio di questa Città di Napoli Capitale del Regno di Sicilia, e citra Pharum, trovasi diramata da più secoli tanto nel Regno di Francia, quanto da più secoli nel Regno di Sicilia ultra Pharum* (1). Ed è cosa troppo manifesta che i Brancacci di Francia esistono coi Titoli di Duca di Villars ec., e che i Brancacci di Sicilia esistono ne' discendenti del fratello del predetto D. Giovanni Brancaccio.

C A P. II.

Il dover essere de' due Governadori, uno della famiglia Brancaccio, nè in lui, nè nella sua famiglia è carattere di Padronato.

IL Cardinal Rinaldo Brancaccio volle che dalla Piazza di Nido si eleggessero due Nobili, de' quali una fosse sempre della famiglia Brancaccio pel governo, e difesa del Luogo Pio da lui edificato: *Ordinamus, quod prædicta Universitas annis singulis eligat duos Nobiles probos, & approbatos viros, quorum unus semper sit de Domo de Brancacciis, qui potestatem habeant omnes fructus, redditus &c.* (2). Ed appresso: *Item prædicta Universitas, vel duo per Universitatem, ut præmittitur, eligendi, eligant unum honestum Clericum &c.* (3). Pongasi senza concedersi, che abbiano i detti due Governadori l'esercizio di alcune facoltà del Padronato.

Eglino hanno tali facoltà come Procuratori della Piazza, e non altrimenti. Secondo la diffinizione della Legge il Procuratore è quello, che amministra i negozj altrui col

(1) *Ibid. fol. 63.*
(2) *Littera ejusd. Card. in Sommario Forziati num. 3.*
(3) *Ibid.*

col mandato del Padrone, il quale lo elligge, perchè le sue cose non può, o non vuole governare. Scrisse Ulpiano *Procurator est, qui aliena negotia mandatu Domini administrat ..... usus autem Procuratoris, perquam necessarius est : ut qui rebus suis ipsi superesse vel nolunt, VEL NON POSSUNT, per alios possint vel agere, vel convenire* (1).

Ecco il caso. Il Cardinal Rinaldo Brancaccio riedificò l' Ospedale di S. Andrea a Nido sotto il titolo de' Santi Angelo, ed Andrea, e ne confidò intieramente l' amministrazione a' Nobili della Piazza di Nido: *Raynaldus &c. Cardinalis de Brancaccis &c. Magnificis, & Nobilibus viris Universitatis Nobilium Plateæ Nidi Neapolitani*, e dopo aver espressa la predetta riedificazione soggiugne, *ut autem res hæc inchoata principio temporum successione non pereat, & dierum volubilitate perduret, expedit de Regentium, & Gubernantium sincera fidelitate, & fida bonitate disponere ..... Sic tandem ad magnificentiam, & Nobilitatem vestram, quæ in constructione, & manutentione, & defensione Piorum Locorum solerti studio operari sit solita, noster declinat, & acquiescit affectus, cogitans, ut acceptare dignemini, & divinæ retributionis præmia* (2). Indi dopo la sua morte, siccome si è veduto, i suoi eredi assegnarono, e corporalmente diedero a' detti Nobili il predetto Ospedale con la sua Cappella, e suoi beni, niuna ragione sopra di esso riserbandosi: *assignaverunt, & corporaliter tradiderunt dictis Nobilibus quoddam Hospitale cum quadam Cappella cum dicto Hospitali conjuncta, quæ non est picta, nec est vitrum in fenestris sub vocabulo SS. Angeli, & Andreæ de novo construct., & ædificat. per ipsum D. Cardinalem &c. .... non servando per ipsos Dom. Joannellum, & D. Paul-*

(1) *L. 1. Procurator §. 1. e 2. ff. de Procuratoribus.*
(2) *Littera ejusdem Card. in Sommario Forziati n. 3.*

D. Paullum nullum jus, nec actionem in dicta Cappella, & Hospitali (1). Ecco chiarissimamente passato in potere della Piazza di Nido il Luogo Pio, di cui si tratta, e tutte le cose sue, e perciò anche la ragion del Padronato.

Il medesimo Cardinale conosce, che il governo di tal Luogo non possa essere esercitato da tutta l' Università de' Nobili sopraddetti: *Quia non videtur esse possibile, quod Universitas tota Nobilium in hac gubernatione exerceat* (2). Ecco la necessità di usare de' Procuratori, secondo si è veduto aver scritto Ulpiano: *Usus autem Procuratoris perquam necessarius est, ut qui rebus suis ipsi superesse vel nolunt, vel non possunt, per alios possint vel agere, vel convenire;* E perciò il predetto Cardinale vuole che dalla Piazza di Nido si eliggano due Nobili, di cui uno sia della Casa de' Brancacci pel governo del Luogo Pio da lui riedificato: *Quia non videtur esse possibile &c. . . . ordinamus, quod prædicta Universitas annis singulis eligat duos Nobiles &c.* Se si hanno da eliggere così fatti due Governadori dalla Piazza, col mandato di essa certamente governano le cose del Luogo Pio, che si è veduto essere in potere della Piazza medesima; onde certamente sono suoi Procuratori: *Procurator est, qui aliena negotia mandatu Domini administrat.* E non mai i Procuratori hanno acquistato ragione sopra le cose de' loro Principali, e perciò i detti Governadori non possono vantare alcun diritto sopra il Padronato di quel Luogo Pio. E quindi è, che sempre si è deciso, che il permettere l' esercizio delle facoltà del Padronato non sia lo stesso, che il trasferire il Padronato medesimo (3).

DI-

(1) *Sommario Forzati n. 29.*
(2) *Littera ejusd. Card. Sommario Forziati n. 3.*
(3) *Seraph. decis. 456. n. 4. Buratt. decis. 103. n. 5. De Luca de Jur. Patron. Discurs. 59. n. 17. & 42. n. 3.*

DISTINZIONE II.

Non spetta al Principe di Rossano il predetto supposto Padronato, come Erede del Card. Rinaldo Brancaccio.

SE mai il Principe di Rossano pretendesse il supposto padronato del Pio Luogo di S. Angelo a Nido com' Erede del Cardinale Rinaldo Brancaccio, ora si dimostrerà, ch' egli non è erede di costui. Si è erede di alcuno o *ab intestato*, o per testamento; nè per l'una via, nè per l' altra al Principe di Rossano spetta l'eredità del Cardinal Rinaldo Brancaccio, e con l' universalità di essa (anche quando questi non l' avesse alienato) il supposto padronato del Pio Luogo di S. Angelo a Nido, e qualunque ragione, ch' egli potesse aver avuta sopra di esso, è interamente prescritta.

CAP. I.

Il Principe di Rossano non è succeduto ab intestato all' eredità del Cardinal predetto.

CHecchè ne sia delle antiche Leggi de' Romani riguardo agli eredi *ab intestato*, Giustiniano con la Novella 118. diffinì, che tali eredità in preferenza di ogni altro congiunto a' discendenti del morto *ab intestato* pervenissero : *Si quis igitur descendentium fuerit ei, qui intestatus moritur, cujuslibet naturæ, aut gradus, sive ex masculorum genere, sive ex feminarum descendens, & sive suæ potestatis, sive sub potestate sit : omnibus ascendentibus, & ex latere cogna-*

cognatis præponatur (1). Ed allora sono chiamati gli ascendenti, quando il morto *ab intestato* discendenti non abbia lasciato: *Si igitur defunctus descendentes quidam non relinquat heredes: Pater autem, aut Mater, aut alii parentes ei superſint, omnibus ex latere cognatis hos præponi sancimus* (2). E non vivendo alcuno di detti ascendenti, sono chiamati i fratelli del defonto primieramente nati dallo stesso Padre, e dalla stessa Madre; ed in secondo luogo quei fratelli, che nacquero dalla sola Madre, o dal solo Padre del defonto: *Si igitur defunctus neque descendentes, neque ascendentes reliquerit, primum ad hereditatem vocamus fratres, & sorores ex eodem patre, & ex eadem matre natos: quos etiam cum patribus ad hereditatem vocavimus. His autem non existentibus, in secundo ordine illos fratres ad hereditatem vocamus, qui ex uno parente conjuncti sunt defuncto, sive per patrem solum, sive per matrem* (3).
L' Imperadore Federico nella Costituzione *In aliquibus*, e il Re Carlo II. nelle Consuetudini di Napoli regolarono i modi di tale successione, e vollero, che i maschi alle femmine fossero preferite, ma non mai la tolsero dalla discendenza del defonto. Ora il Cardinal Rinaldo Brancaccio fu figlio di Paolo, e fratello di Filippo, da cui nacquero un altro Paolo, e Giovannello: se il padre del Cardinale viveva dopo la morte di costui, (il che non è verisimile), egli sarebbe succeduto all' eredità del Cardinale suo figliuolo, e da lui si sarebbe trasmessa a Filippo altro suo figliuolo, e da costui a Paolo, e Giovannello, ed a' loro maschi discendenti; e quando il padre del Cardinale alla morte di questo si fosse trovato anch' egli
mor.

(1) *Auth. Coll. non de hered. Novell.* 118. *cap.* 1. §. *si quis*.
(2) *Ibid. cap.* 2. §. *si igitur*.
(3) *Ibid. cap.* 3. §. *si igitur*.

morto, sarebbe tale eredità passata a Filippo fratello del Cardinale medesimo, ed a' suoi discendenti maschi, i quali furono *Rinaldo* figliuolo del predetto Paolo ultimo Conte di Nocera, da cui nacque *Francesco* Signore di Loriano, e Castellano della Città di Castellamare, che generò un altro *Rinaldo*, il quale lasciò un solo figliuolo naturale chiamato *Francesco*. E la linea si continuò da *Giacomo* fratello dell' ultimo *Rinaldo*, e l' eredità *ab intestato* in tal linea si trasfuse, la qual linea fu quella de' Duchi di Lustri, leggendosi nell' antico libro del Patrimonio di S. Angelo a Nido del *1669.* al *fol. 62.* „ Il Luogo Pio ha „ accettato il peso di una messa in riguardo, che det„ to Signor Duca di Lustri Alfonso Brancaccio, ed „ Antonio discendono dalla linea diretta del qu. Emi„ nentiss. Sig. Cardinal Fondatore, come anche sta „ notato nel libro à conto di Messe, e ne' libri pre„ cedenti. Di che si vede, che i Duchi di Lustri erano della linea del Cardinale. Ed una tal linea si estinse nell' ultimo Duca di Lustri D. Luise Brancaccio, leggendosi nel citato libro della Famiglia de'Brancacci . . . „ Numerosissimo è stato detto ramo DE' „ BRANCACCI UBRIACHI DEL CARDINALE „ SINO AL PRINCIPIO DEL CADUTO SECO„ LO, e non molti lustri sono si estinse colla morte „ di Luise ultimo Duca di Lustri.

Nè il Principe di Roffano può essere tra così fatta discendenza; dappoichè se così fosse, egli avrebbe le medesime armi di essa, e la sua linea il medesimo soprannome. Ma nelle armi del Cardinale, e della sua linea si vedono le quattro branche del Lione con una fascia posta orizontalmente senz' altro fregio, siccome a chi alza l'occhio al sepolcro dello stesso Cardinale Rinaldo Brancaccio situato in *cornu epistolæ* della Chiesa di S. Angelo a Nido manifestamente apparisce, ed il soprannome di tal linea fu UBRIACHI

DEL

DEL CARDINALE; E le Armi del Principe di Roffano fecondo il fuo atteftato fatto in favore di. D. Giovanni Brancaccio alli 4 di Gennaro del 1735. per mano di Notar Antonio Pennino fono *un Lione rampante con quattro branche d' oro in campo azurro, ed in mezzo dell' umbillico dello fcudo di detta fua imprefa fi vede una banna bianca con tre Aquile roffe, che nomafi Brancacci Ubriachi.*

Ed oltre a ciò quando fi pretendefse, efsendo eftinta la linea del Cardinale Rinaldo, per prefunzione doverfi reputare, efsere difcefa da' mafchi di quella il Colonello del Principe di Roffano; l' iftefsa prefunzione dee valere pe' Brancacci di Francia riconofciuti dalla Piazza di Nido, e dal Principe di Roffano per difcendenti della fua Famiglia, e anche i Brancacci di Palermo, i quali fe non fono riconofciuti dalla Piazza di Nido, non pofsono efsere ricufati dal Principe di Roffano, il quale col predetto iftrumento delli 4. Gennaro 1735. dichiarò . . . . „ Che cofta per tradizione antica, „ e s'ave per indubitato da tutti gli Autori, che hanno dato alla luce libri concernenti alla detta fua „ Famiglia Brancaccio, e da varie Scritture così pubbliche, come private, che la detta Eccell. Cafa Brancaccio da quefta Città di Napoli CAPITAL REGNO DI SICILIA CITRA PHARUM TROVASI DIRAMATA DA PIU' SECOLI TANTO „ NEL REGNO DI FRANCIA, QUANTO DA „ PIU' SECOLI NEL REGNO DI SICILIA ULTRA PHARUM CON DIVERSI ONORI, DIGNITA', E CARICHE SIGNORILI CONFERITILI DALLI RETRO SERENISSIMI RE. „ E fra gli altri fi ave per certo ed indubitato, che „ l'afcendente dell'Illuftriffimo Signor D. Gio: Brancaccio

(1) *Proc. originalis 2. vol. Ill. D. Jo. Brancacci Secret. Status, & Superint. Regalis Aziendæ cum Ill. Platea Sedilis Nidi fol. 63. ad 65.*

„ cio Sopraintendente Generale dell' una , e l' altra
„ Sicilia citeriore , ed ulteriore della M. del Re N.S.
„ Carlo Borbone (Dio guardi) quale afcendente godè
„ l'onori del Sedile di Nido , ed andò nella detta
„ Sicilia ulteriore , ed ivi fondò la Cafa di detto Signor
„ D. Gio: Brancaccio , quale è dell' isteffa Cafa
„ d'effo Signor D. Gerardo , e per tale viene ad effere
„ riconofciuto , e riputato come difcendente da
„ quella , ed il medefimo Signor D. Gerardo come
„ dello ftipite della detta Famiglia Brancaccio per
„ tale lo riconofce , come colui , ch' è derivato , e
„ deriva dalla detta fua Famiglia Brancaccio , che
„ ha goduto , e gode l'onori dell'Eccellentiffima Piazza
„ di Nido (1).

Non può adunque il Principe di Roffano pretendere l'eredità del Cardinale Rinaldo Brancaccio , e fra effa il fuppofto padronato di S.Angelo a Nido per la fucceffione *ab inteftato* .

C A P. II.

Il Princ ipe di Roffano non è fucceduto per teftamento all' eredità fopraddetta .

SI è di fopra veduto , che eredi Teftamentarj del Cardinale Rinaldo Brancaccio furono Paolo , e Giovannello Brancacci : *Galeotus de Raynaldo Regius Notarius coram Judice* , *&* *Teftibus ad hoc fubfcriptis* , *&* *vocatis condidit fubfcriptum Inftrumentum* , *afferens* , *quod in unum congregatis Magnificis* , *egregiis*, *&* *Nobilibus Sedilis Nidi in dicto Sedili pro majori parte* , *ut dixerunt* , *&* *coram etiam conftitutis D. Joannello de Brancacciis* , *&* *D. Paulo de Brancacciis Militibus Neapolitanis* , *Fratribus carnalibus* , *nepoti-*

 bus,

(1) *Ibidem* .

bus, *ET HEREDIBUS*, *AC TESTAMENTRARIIS Reverendiſs. Raynaldi S. R. E. Diaconi Cardinalis* (1). E con tal qualità diedero a' predetti Nobili della Piazza di Nido l' Oſpedale, e la Cappella di S. Angelo a Nido, e con eſſo il ſuppoſto padronato di tal Luogo, ſiccome di ſopra ſi veduto.

Coſtoro ebbero diſcendenti, ſiccome nell' altro capitolo ſi è dimoſtrato; e perciò non è veriſimile, che i Padri in così fatta diſcendenza aveſſero fatto teſtamento col quale ſpogliati aveſſero i proprj figliuoli per inveſtire de' loro beni un' altra linea a loro per parentato eſtranea, come ſarebbe ſtata quella del Principe di Roſſano: anzi Franceſco Signor di Loriano pronipote *ex filiis* del predetto Paolo erede del Cardinale, ed a cui quella eredità ſarebbe pervenuta, non avendo figliuoli legittimi, richieſe ed ottenne il privilegio di laſciare erede un unico ſuo figliuolo naturale di tutto il ſuo Patrimonio (2). E veramente non appariſce, nè ſi produce alcun teſtamento, per cui ſi poſſono credere gli aſcendenti del Principe di Roſſano poſſeſſori dell' eredità del predetto Cardinal Rinaldo Brancaccio.

C A P. III.

Qualunque ragione del Principe di Roſſano ſul ſuppoſto padronato è preſcritta.

IL riguardo della pubblica quiete per non far eternare le liti, che moſſe i Legislatori ad introdurre la preſcrizione, non ſolamente diede le armi a' poſſeſſori per difenderſi da coloro, che cercavano d' inquietarli, ma tolſero a queſti i modi di ciò fare. Gl' Imperadori Onorio, e Teodoſio ſcriſſero: *Hæ autem actiones an-*

(1) *Somm. Forziati n. 29.*
(2) *In eſecutorial. Ferdinand. I. Borel. Appar. Iſtor. pag. 236.*

annis 30. continuis extinguantur , quæ perpetuæ videbantur, non illæ, quæ antiquis temporibus limitabantur: post hanc vero temporis definitionem NULLI MOVENDI ULTERIUS FACULTATEM PATERE CENSEMUS, *etiamsi se legis ignorantiam excusare tentaverit* (1): ove Bartolo, *Omnes actiones, quæ minori tempore non tolluntur , XXX. annorum tolluntur*.

Ed Anastasio Imperadore : *Nullumque jus privatum, vel publicum , in quacumque causa , vel quacumque persona, quod prædictorum 40. annorum exstinctum est jugi (idest continuo) silentio moveatur* (2).

E Giustiniano prolungando il tempo da prescriversi l'azione da 30. in 40. anni in favor di coloro , che avendo una volta intentata la lite, poi per alcun caso l'abbandonarono, fa differenza tra colui, il quale dal principio assolutamente tacque, e quello, che dopo il libello cessò di litigare : *Cum non similis sit, qui penitus ab initio tacuit ei, qui & postulationem deposuit, & in judicium venit , & subiit certamina, litem autem implere per quosdam casus propeditus est* (3).

E nella Riforma delle Leggi Ecclesiastiche si legge: *Quadragennalis præscriptio omnem prorsus actionem excludit* (4).

Onde Simone scrisse „ Che la ragion di padronato sussi„ stendo da se stessa, è qualche volta conceduta a quel„ li di una Famiglia, agnazione. In questo caso co„ loro che rimangono i più lontani della Famiglia, „ debbono essere agli estranei eredi, o a' più prossimi

Cc 2 „ do-

(1) *L. 3. sicut. C. de præscript. XXX. vel XL. annor.*
(2) *L. 4. omnes nocendi C. de præscript. XXX. vel XL. annor.*
(3) *L. 9. Cod. de præscript. XXX. vel XL. annor.*
(4) *Reformatio leg. Eccl. p. 246. apud Blount in Nomolex Anglic. vide Mabill. diplom. lib. 3. cap. V. n. 13.*

„ donatarj preferiti, semprechè questi non abbiano
„ prescritto nel tempo, in cui la ragione predetta
„ fosse caduta agli altri, e dove eglino potessero agire
„ . . . Il padronato familiare può divenire ereditario,
„ quando vi sia il possesso, e ciò per iscanzare le dif-
„ ficoltà, che s' incontrano nella successione di questa
„ sorta di padronato lasciati alla Famiglia: Francesco
„ Tonduti vuole, che in questo caso bastino due pre-
„ sentazioni, ancorchè si sia nella fondazione, e te-
„ stamento il contrario ordinato *part.* 3. *cap.* 1. 5. 7.
„ *n.* 39. *&* 45. *de ses resolut. benefic.* (1).

E Van-Espen: *Attamen si ab antiquo fundata fuerit Ecclesia, & fundator, ejusve heredes jure Patronatus usi non sint, præsumendum est, eos in ipsa fundatione jus hoc remisisse, ac voluisse fundare Ecclesiam liberam, aut certe successu temporis, saltem tacite, eo non utendo renuntiasse, uti monet idem de Roye* (2).

Il Principe di Rossano, i suoi antenati, e quei della famiglia Brancaccio dal tempo della fondazione del Pio Luogo di S.Angelo a Nido, e quando tal Luogo con la saputa di tutta la predetta famiglia fu consegnato dagli eredi del Cardinale fondatore a' Nobili della Piazza di Nido fino all'anno 1768., che dall' Avvocato D.Pietro Patrizj per giustificare il rilascio fatto di considerevole somma di danaro in favore del Principe medesimo di Rossano, si foggiò il preteso Padronato, non mai e questi, e i suoi antenati, e quei della famiglia Brancaccio possederono tal Padronato, e mossero lite per esso. Dal 1428. fino al detto anno 1768. sono passati non che 30. o 40. anni, ma ben 340. Non essendo agli uomini natural cosa il trascurare per lungo tempo un qualche loro considerevole, e specioso interesse:
com' è

(1) *Simon. Traitè du droit de Patronage tit. V. p.* 453. *ad* 454.
(2) *Van-Espen jus eccles. Tom. III. lib.* .... *cap.* 3. *n.* 3.

com'è mai credibile, che per lo spazio di più di tre secoli non avesse mai la famiglia Brancaccio posseduto, o almeno preteso il predetto Padronato? qual risposta, qual ragione può darsi di tale, e tanto silenzio? Dove mai le occasioni mancar potevano durante un sì lungo spazio di tempo alla famiglia Brancaccio spesse volte potentissima di rivendicare una tale loro importante ragione? Con tutta giustizia può dirsele ciò, che Jeste mandò a dire al Re de' figliuoli di Ammone: *Quare tanto tempore nihil super hac repetitione tentastis? Igitur non ego pecco in te, sed tu contra me male agis indicens mihi bella non justa. Judicet Dominus arbiter hujus diei inter Israel, & inter filios Ammon* (1).

Se la famiglia Brancaccio avesse intentata lite per il sopraddetto Padronato, dopo 40. anni sarebbe la sua azione estinta, come non dee riputarsi estinta quando mai per lo spazio di 340. anni non ne ha fatto parola?

C A P. IV.

La famiglia Brancaccio non ha avuto mai il Padronato dell' antico Ospedale di S. Andrea a Nido.

NOn potendosi sostenere il Padronato del nuovo Ospedale de' SS. Angelo, ed Andrea a Nido, si cerca di mantenere tal Padronato sopra l' antico Ospedale detto solamente di S. Andrea forse per far compadroni i Brancacci alla Piazza di Nido. „ Noi non sappiamo (scrive Carlo de Franchi) con certezza a chi „ quel Padronato Laicale si appartenesse. Le congetture però tutte dimostrano, che fosse della famiglia „ Brancaccio. Giacea in quella Chiesa di S. Andrea „ il

(1) *Judic. cap. XI. n. 26. 27.*

„ il corpo di S. Candida; e già fin da quel tempo
„ cominciava a darsi il vanto di essere quella Santá
„ dello stesso loro chiarissimo sangue. Il P. Caracciolo
„ lo ci fa sapere, che Luigi Brancaccio nel 1370.
„ avea comprate alcune case *ad illius Ecclesiæ bonum* (2), e che i Rettori di detta Chiesa erano frequentemente di detta famiglia. *Frequenter ex ea*
„ *familia Rectores Ecclesiæ S. Andreæ*. Nel mentovato registro della Zecca ritroviamo esserne stato
„ Rettore Bartolomeo Brancaccio. E nel 1370. giusta il notare dell' Engenio (3) Lisolo Brancaccio n'
„ era il Rettore. In un fatto sì antico, ed oscuro
„ per mancanza di documenti legittimi non sono a
„ nostro credere conghietture sì lievi, o dispreggevoli per indurci a credere, che di quell' Ospedale
„ ne appartenesse il Padronato Laicale alla famiglia
„ Brancaccio (4).

Ma io rispondo, che al credere di ogni Canonista codeste conghietture o non hanno veruna forza, o sono contrarie all' intenzione del predetto Valentuomo Carlo de Franchi. L'esser seppelliti in alcuna Chiesa corpi de' Santi di qualche famiglia, non è certo argomento di Padronato di tali famiglie sopra quella Chiesa. Infiniti corpi di Santi di certe famiglie sono seppelliti nelle Chiese, che non riconoscono affatto il Padronato di esse.

E riguardo all' avere Luigi Brancaccio comprate alcune case *ad illius Ecclesiæ bonum*, ciò ne dimostra, ch' egli non potea avere il Padronato di quel Luogo Pio, giacchè si è fatto conoscere, che i Padroni non possono

(2) *P. Caracciol. monum. Eccles. Neap. cap.28. p. 326.*
(3) *Engenio Napol. Sacr. p. 297.*
(4) *Carlo de Franchi difesa dell' Illustre Piazza di Nido per lo Padronato Laicale della Chiesa ed Ospedale di S. Angelo a Nido p. 49. ad 50.*

sono avere l'amministrazione de' beni delle Chiese loro (1).

Nè l'esser Rettore di alcuna Chiesa indica il Padronato di questa nella famiglia di lui. Se ciò fosse vi sarebbe indizio, che il predetto Padronato di S. Andrea a Nido fosse stato della famiglia Ferola; Dappoichè lo stesso Carlo Franchi ci fa sapere nella detta allegazione, che nell' anno 1450. era Abate della predetta Chiesa Onofrio Ferola, ecco le sue parole „ a' 27. „ Settembre del 1450. Giacomo Brancaccio Governadore dell' Ospedale, e Chiesa di S. Angelo a Nido, „ presta once sei all' Abate Onofrio Ferola Rettore „ della Chiesa di S. Andrea, ad oggetto di fare una „ stanza per abitazione del Cappellano della Chiesa „ medesima „ Ed oltre a ciò tutte le dette conghietture svaniscono; dappoichè Cesare d' Engenio nella sua Napoli Sacra ci fa sapere „ che tale Chiesa, è jus „ Padronato della FAMIGLIA CARRAFA, e l'Abate „ n' ha da seicento scudi di rendita all' anno (2).

Dunque neppure una tale impresa si può in veruna maniera verificare.

Per le quali cose tutte io porto fermissima opinione che sia stato, più che bisogno non sarebbe, dimostrato, che la Chiesa, ed Ospedale di S. Angelo a Nido non sia sottoposto a padronato. Che se padronato sopra di tali Luoghi vi fosse, esso alla Piazza di Nido apparterrebbe. E quando ciò ammettere non si volesse, tal padronato neppure si potrebbe credere appartenere al Principe di Rossano.

EPI-

(1) *Parte 1. distinzione 2. cap. 3. di questa scrittura p. 56. ad 58.*
(2) *Cesare d' Engenio Napoli Sacra della Chiesa di S. Andrea p. 296.*

EPILOGO.

ORa mi pare utile di fare un compendioso memoriale di tutte le cose, delle quali nell' ultima Parte di questa Dissertazione si è ragionato, e dico.

Che quando anche il Pio Luogo di S. Angelo a Nido fosse sottoposto a padronato, e tal padronato alla Piazza di Nido non si appartenesse: al Principe di Roffano neppure si apparterrebbe.

Si acquista il padronato per *eredità*, per *concessione*, per *cambio*, e per l' *acquisto fatto del fondo*, *a cui egli sta unito*. Il preteso padronato di S. Angelo a Nido non può essersi acquistato con queste due ultime maniere; dunque al Principe di Roffano potrebbe solamente spettare per *concessione*, e per *eredità*. Pretende costui di averlo avuto per *concessione*, avendo il Cardinal Fondatore ordinato, che si dasse in ogni anno al più propinquo della sua Casa de' Brancacci, e maschio una torcia di cera, il che dice il predetto Principe di esser segno di onorificenza, e perciò di padronato; ma una tale prestazione non è onorificenza dovuta a' Padroni, o per Canoni, o per Consuetudine, nè è segno preso dal predetto Cardinale per significare il supposto padronato. Le onorificenze canoniche sono le *preghiere*, l' *anniversario*, l' *onor della processione*, e la *sede*, e la *sepoltura* ne' cancelli della Chiesa; e le consuetudinarie sono l' alzar le proprie armi ne la Chiesa, l' incenso, l' acqua benedetta, ed il bacio della pace. De Roye, Marechal, e Boemero lo dimostrano; dunque la prestazione della torcia dee essere riputata come il censo, che si pagava a' Padroni nel canone *Cum Bertoldus*, e senza il quale fu da Papa Innocenzo III. giudicato esistere il padronato. Se il Cardinal Rinaldo Brancaccio avesse voluto, che tal prestazione di torcia fosse stata segno di padronato, lo avrebbe spiegato,

come lo ſpiegò nella donazione fatta alla ſua Cappella di S. Andrea ſituata nel Moniſtero di S. Domenico Maggiore, allorchè ordinò, che que' Religioſi doveſſero dare a lui, ed a' diſcendenti della ſua Paterna linea una torcia di cera di una libbra *IN SIGNUM, ET RECOGNITIONEM JURIS PATRONATUS*, il che non fece nella fondazione di S. Angelo a Nido. I Governadori di tal Luogo, e lo ſteſſo Principe di Roſſano concederono tale preſtazione di torcia a' Miniſtri del Luogo predetto fino a' più vili: coſtoro ſarebbono compadroni collo ſteſſo Principe, ſe ciò ch' egli pretende foſſe vero. La predetta torcia fu laſciata dal Cardinale al più vicino della ſua Caſa, *de Domo ſua*, cioè a' diſcendenti di coloro, che aveano viſſuto col Cardinale ſotto un medeſimo Padre di Famiglia, così inteſero la parola *Domus* Papiniano, Ulpiano, e Cicerone: ciò ſi conferma dall' eſecuzione, che diedero gli eredi immediati del Cardinale medeſimo alla diſpoſizione di coſtui, dicendo che ſi doveſſe dare una tal torcia a D. Paolo primogenito di detti eredi, ed a' ſuoi eredi, e ſucceſſori. Il Principe di Roſſano non è di tale diſcendenza: egli è *de' Brancacci* detti *Ubbriachi*, ed il predetto Cardinale era de' *Brancacci* detti *Ubbriachi del Cardinale*: ciò ſi moſtra da un libro, in cui ſi deſcrivono le notizie della Famiglia Brancaccio tratte dall' Archivio del ſuddetto Pio Luogo, e da' più ſolenni Autori delle coſe di Napoli; ed oltre a ciò l'impreſa del Cardinale è diverſa dalla impreſa del Principe di Roſſano: quella ſi vede eſſere compoſta da quattro branche, e da una faſcia orizontale; queſta atteſta il medeſimo Principe eſsere *un Lione rampante con quattro branche, ed in mezzo dell' umbillico dello ſcudo una banna bianca con tre Aquile roſſe*: Il padronato della predetta Cappella di S. Andrea ſituata nella Chieſa di S. Domenico laſciato dallo ſteſso Cardinale al Primogenito della ſua Pro-

 genie,

genie, *scilicet discendenti ex Paterna linea*, non si possiede dal predetto Principe di Roffano, e forse con sua saputa è passato a' Brancacci di Sicilia. Se la prestazione della torcia riguardasse il più stretto parente del Cardinale, e della sua stessa Famiglia, il Principe di Roffano dovrebbe provare una così fatta parentela, intesi i Brancacci di Francia, riconosciuti da lui, e dalla Piazza di Nido essere della stessa sua Famiglia, ed i Brancacci di Sicilia riconosciuti da lui, come della stessa sua *stirpe* con strumento dell' 11. Luglio 1739.

Il Cardinale ordinò, che de' due Governadori del predetto Luogo Pio uno dovesse essere della Casa Brancaccio, *de Domo de Brancacciis*: ciò non mostra neppure il padronato in favore di tale Famiglia. Così fatti Governadori sono Procuratori della Piazza di Nido: sono eletti da questa, perchè questa non puol' esercitare da se il governo di quel Luogo; il predetto Cardinal Fondatore lo ha dichiarato. Ulpiano scrisse, che Procuratore è colui, che amministra i negozj di alcuno con il mandato di questi, e perchè questi non li può esercitare. I Procuratori non acquistano ragione sopra le cose de' loro Principali; e perciò sempre si è deciso, che il permettere l' esercizio delle facoltà del padronato, non sia lo stesso, che il trasferire il padronato medesimo.

II. Il Principe di Roffano non è erede del Cardinal Rinaldo Brancaccio nè *ab intestato*, nè *ex testamento*, e perciò per eredità non gli spetta il predetto padronato.

L' eredità *ab intestato* per disposizione di Giustiniano passa a' discendenti, indi agli ascendenti, e a que' che derivano da loro. L' Imperadore Federico, ed il Re Carlo II. vollero, che tra così fatti chiamati i maschi alle femmine fossero preferiti. Il Cardinale Rinaldo Brancaccio ebbe fratelli *utrinque* congiunti, dal primo

de'

de' quali venne una sola discendenza, che si estinse coll' ultimo Duca di Lustri, e della quale non è il Principe di Roffano, perchè non ha nè l'istesso soprannome, nè l' istesse armi, siccome di sopra si è veduto: E se per presunzione il medesimo Principe pretende spettargli il supposto padronato, l' istessa presunzione dee valere per i Brancacci di Francia, e per quei di Sicilia, dallo stesso Principe di Roffano riconosciuti della sua Famiglia, avvegnacchè quelli di Sicilia sieno stati dalla Piazza di Nido ricusati.

Non spetta a costui la medesima eredità del Cardinale per testamento. Per testamento spettò così fatta eredità a' Nipoti del Cardinale medesimo: costoro ebbero discendenti, non è verisimile, che questi avessero voluto spogliare i loro figliuoli de' loro beni per investirne con testamento una linea estranea, comechè de' Brancacci: e l' ultimo della predetta discendenza per privilegio lasciò tutt' i suoi feudi, e la sua eredità *ex testamento* ad un unico suo figliuolo naturale.

Qualunque ragione del Principe di Roffano sul supposto padronato è prescritta. Le leggi diedero armi a' possessori colla prescrizione per difendersi da coloro, che volevano inquietarli, e le tolsero a costoro, acciocchè non avessero quelli inquietati. Gl' Imperadori Onorio, e Teodosio, Anastasio, e Giustiniano ordinarono, che tutte le azioni fossero estinte dopo 40. anni di silenzio, e la Riforma delle Leggi Ecclesiastiche, ed i Dottori hanno in tal maniera le leggi dichiarate. Il Principe di Roffano, ed i suoi Antenati dall' anno 1428. che fu fondato il Pio Luogo di S. Angelo a Nido, fino all' anno 1768. (in cui si mosse la esposta pretensione per esimere il predetto Principe di Roffano dal pagamento di grossa somma) sempre tacquero. Si può loro dire ciò che Jefte disse al Re degli Ammoniti: *Quare tanto tempore super hac repetitione tentastis? Igitur non ego pecco in*

te, ſed tu contra me male agis, indicens mihi bella non juſta. Judicet Dominus Arbiter hujus diei inter Iſrael, & inter filios Ammon.

Carlo de Franchi Avvocato del Principe di Roſſano conobbe, che queſti non era Padrone del predetto Luogo Pio, proccurò di farlo almeno compadrone di eſſo, ingegnandoſi di dimoſtrare, che la Famiglia Brancaccio avea avuto il padronato dell'antico Oſpedale di S.Andrea a Nido. Diſse che in queſta Chieſa era ſeppellita S. Candida, che era della ſteſsa Famiglia Brancaccio, che Luigi Brancaccio avea comprate alcune caſe *ad illius Eccleſiæ bonum*, e che i Rettori della Chieſa medeſima erano frequentemente di detta Famiglia, coſe ch' egli prende per argomento di padronato. Ma a tali coſe ſi riſponde. Infiniti corpi di Santi di certe Famiglie ſono ſeppelliti in quelle Chieſe, ove tali Famiglie non hanno padronato: ſe Luigi Brancaccio amminiſtrò i beni di quella Chieſa, non era di eſsa padrone; tale amminiſtrazione a' padroni eſsendo proibita. Se i Rettori della ſteſsa Chieſa alcuna volta furono della Famiglia Brancaccio, altri furono di altre Famiglie, tra' quali Onofrio Ferola, ſiccome lo ſteſso de Franchi confeſsa. Dunque per neſsuna via ſi può dimoſtrare, che il Principe di Roſſano ſia padrone, o almeno compadrone del Pio Luogo di S. Angelo a Nido.

IN-

INDICE

DI QUANTO SI CONTIENE NELLA PRESENTE DISSERTAZIONE.

CAP. II.

DISTINZIONE III.

DI-

DISTINZIONE IV.

PARTE II.

DISTINZIONE I.

DI-

DISTINZIONE II.

DISTINZIONE III.

PAR.

PARTE III.